

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

19

IN QUESTO NUMERO

p.39 LAVORO E PREVENZIONE

INPS: Erogazione diretta del Tfr dal Fondo di Tesoreria

p.53 ANTINCENDIO

Tecnologia antincendio a riduzione di ossigeno

p.63 CERTIFICAZIONE

Addio all'autocertificazione in classe G

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **15 novembre 2012**

© **2012 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommarario

	pag.
NEWS	
Appalti – Edilizia e urbanistica – Energia –Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Lavoro, previdenza e professione – Catasto – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro – Condominio	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Appalti – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Pubblica Amministrazione – Edilizia e urbanistica – Rifiuti e bonifiche – Ambiente, suolo e territorio – Chimica e alimentare	18
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Appalti – Edilizia e urbanistica – Energia – Ambiente, suolo e territorio – Sicurezza ed igiene del lavoro – Rifiuti e bonifiche	25
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
EROGAZIONE DIRETTA DEL TFR A CARICO DEL FONDO DI TESORERIA: CHIARIMENTI INPS	
Rossella Quintavalle, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 02.11.2012, n. 43 <i>Pagamento diretto del Tfr da parte del Fondo di tesoreria nei casi di trasferimento d'azienda, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria: queste alcune delle ipotesi vagliate dall'istituto di previdenza. L'Inps ha cercato di racchiudere in un messaggio le informazioni necessarie per risolvere alcune criticità emerse in materia nel corso degli anni e per illustrare le nuove modalità di presentazione delle istanze.</i>	39
Lavoro, previdenza e professione	
LE IMPRESE ITALIANE A CACCIA DI 22MILA PERITI TECNICI	
Claudio Tucci, Giacomo Bassi, Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 15.11.2012 <i>Aiutare gli operai più esperti nella realizzazione di pezzi di moto per Ducati e Honda. Affiancamento nella produzione e manutenzione di impianti e veicoli ferroviari, con "docenti" che arrivano direttamente da Finmeccanica. Stage in grandi aziende, come Fiat, per provare a "inventare" nuove forme di mobilità "intelligente" da utilizzare per il futuro.</i>	43

Appalti**SUGLI APPALTI IN SICUREZZA UN NUOVO PROGETTO PILOTA PER GESTIRE LE INTERFERENZE**

Marco Masi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.11.2012, n. 21

Con le novità introdotte dall'art. 3, comma 1, lettera a), legge n. 123/2007, di modifica dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 626/1994, sono stati meglio disciplinati i concetti di cooperazione e di coordinamento del datore di lavoro appaltante di lavori. Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2008 è stato esteso l'obbligo di redazione del DUVRI anche ai contratti di appalto di servizi e forniture. Nella recente bozza di decreto legge cosiddetto "delle semplificazioni", erano state previste alcune modifiche all'art. 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, che opportunamente sono state poi stralciate. In realtà, sarebbe stato necessario che la norma introducesse un'ulteriore previsione, per il datore di lavoro committente, non in alternativa ma insieme a quello di valutare i rischi interferenziali attraverso l'elaborazione di un DUVRI, di nominare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e che vigili in funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di queste lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

45

Antincendio e prevenzione incendi**TECNOLOGIA ANTINCENDIO A RIDUZIONE DI OSSIGENO: GLI EFFETTI SULL'ORGANISMO**

Andrea Casu, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.11.2012, n. 21

Nel campo della prevenzione incendi per spegnere un incendio è necessario togliere l'ossigeno, tuttavia, fino a oggi nessuno ha mai chiarito il livello minimo di ossigeno che è necessario per prevenire un incendio e per permettere contemporaneamente la presenza di persone. Il sistema antincendio a riduzione di ossigeno ha come obiettivo di protezione la "prevenzione dell'origine di un incendio", che differisce in maniera significativa dai convenzionali sistemi di protezione antincendio. Lo scopo dell'impiego di un sistema per la riduzione dell'ossigeno è quello di impedire lo sviluppo di un incendio libero nell'area che deve essere protetta abbassando il contenuto di ossigeno nell'aria. Per cui lo spegnimento di un incendio già sviluppato nell'area sottoposta a protezione mediante l'impianto non è un obiettivo primario di questo sistema che non costituisce un sistema di spegnimento.

53

Certificazione**L'ITALIA DICE ADDIO ALL'AUTOCERTIFICAZIONE IN CLASSE G**

Monica Scaglione, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.11.2012, n. 917

Con le modifiche al D.M. 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", l'Italia si allinea all'Europa: non sarà più consentita l'autocertificazione delle case in classe energetica G.

63

Chimica e alimentare**LA GESTIONE DEI "CHIMICI" ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ**

Damiano Romeo, Giuseppina Paolantonio, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.11.2012, n. 21

La legislazione europea degli ultimi anni ha delineato un sistema integrato di gestione dei chemicals attraverso diversi strumenti, in parte nuovi, in parte profondamente innovati. Il riesame in ambito europeo è iniziato fin dal 1998, per cercare di ovviare a una serie di carenze informative che erano state riscontrate in merito alle conoscenze disponibili ritenute inadeguate per circa il 99% dei prodotti chimici in circolazione.

66

Edilizia e urbanistica

QUANTO SONO SMART LE PRIME 54 CITTÀ ITALIANE

Luciano Barelli, Il Sole 24 ORE – www.energia24club.it, 15.11.2012

Secondo lo studio Efficient Cities, realizzato dal centro studi dell'Anci con il supporto di Siemens Italia, Trento emerge come "città ideale", insieme a Bergamo, Brescia e Padova.

86

Edilizia e urbanistica

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA CARTOLARE E CASA ALBERGO VACANZE

Brunello De Rosa, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.11.2012, n. 917

Cosa accade quando, con vendite parcellizzate di case albergo, o residenze turistico-alberghiere, anche per una sola parte del complesso unitario, si abbandona la destinazione alberghiera per entrare nella destinazione abitativa residenziale.

88

Rifiuti e bonifiche

RIFIUTI DA PILE E ACCUMULATORI: LA DISCIPLINA PER IL RICICLAGGIO

Patrizia Cinquina, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.11.2012, n. 21

La direttiva europea 2006/66/CE, recepita dal D.Lgs. n. 188/2008, concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, ha disciplinato l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, e la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento di questa tipologia di rifiuti, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio. Il provvedimento ha fissato precisi obiettivi sulle percentuali di riciclaggio che devono essere ottenuti attraverso le diverse metodologie di processo di riciclo dedicati ai diversi tipi di famiglie di batterie esauste e rispettando determinate efficienze di riciclaggio introdotte dalla direttiva 2012/493/CE.

93

Condominio

IL CONDOMINIO DIVENTA MULTIMEDIALE

Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.11.2012, n. 917

A 70 anni dalla disciplina sancita dal codice civile e in un contesto sociale ed economico ormai profondamente mutato, è al rush finale la riforma del condominio che coinvolge oltre 30 milioni di italiani e che si allinea con le esigenze attuali di comunicazione digitale, videosorveglianza ed energia rinnovabile.

98

L'ESPERTO RISPONDE

Edilizia e urbanistica – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Lavoro, previdenza e professione – Catasto – Sicurezza ed igiene del lavoro

100

News

Appalti

■ I protocolli di legalità necessari per partecipare agli appalti

Con la legge anticorruzione diverrà operativa una serie di strumenti contro le infiltrazioni mafiose. Uno di questi strumenti è il protocollo di legalità, che verrà applicato da ogni amministrazione pubblica al momento di stilare un avviso, un bando o una lettera di invito a gara. I protocolli rientrano tra i 90 casi che possono comportare l'esclusione da gara. Infatti, la ditta che non vorrà sottoscrivere il protocollo verrà esclusa dalla competizione.

I protocolli verranno applicati anche per i bandi di lavori, forniture e servizi sottosoglia e prevedono una penale pari al 10% del valore del contratto qualora quest'ultimo venga risolto a causa di un tentativo di infiltrazione mafiosa. Questa penale stringe la collaborazione tra le prefetture (che gestiscono l'informativa antimafia) e le amministrazioni appaltanti (che devono decidere se sfiduciare o meno le imprese partecipanti soggette a un generico rischio di infiltrazione). Questo, in attesa che arrivino le *white list* (elenchi di imprese immuni da rischio di infiltrazioni) che le prefetture potranno predisporre dopo che sarà entrato in vigore un decreto specifico da adottare entro i prossimi due mesi.

(Sintesi redazionale, 13.11.2012)

■ I termini di pagamento per le transazioni tra privati e Pa

Per recepire la direttiva europea 2011/7 ("Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali") il Governo italiano ha prodotto un decreto legislativo che va a modificare il precedente decreto (231/2002) di recepimento della vecchia direttiva europea sullo stesso tema (2000/35/CE). La direttiva europea è scaturita dalla necessità di produrre una specifica regolamentazione a tutela specialmente delle Pmi che più di tutte soffrono, e spesso soccombono, i cicli finanziari eccessivamente lunghi e onerosi.

Così dal 1° gennaio 2013 la tempistica per i pagamenti viene stabilita in 30 giorni, estendibili a 60 qualora il debitore sia una pubblica amministrazione e, soprattutto, se si tratta di aziende pubbliche sanitarie. Il dato importante è che se i tempi stabiliti vengono sforati scattano automaticamente gli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora. Tali interessi si applicheranno sull'importo dovuto e, pertanto, non sono possibili calcoli anatocistici. Il tasso di riferimento è quello attualmente applicato dalla Bce maggiorato di 8 punti percentuali. Non è possibile per le parti, al momento del contratto, stabilire tempi di pagamento diversi né l'esclusione degli interessi di mora. E' però possibile pattuire pagamenti rateali; qualora una rata non dovesse essere onorata alla data stabilita gli interessi saranno calcolati sugli importi scaduti.

Gli interessi moratori non trovano applicazione in caso di debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore e per i pagamenti effettuati a titoli di risarcimento danni.

(Sintesi redazionale, 15.11.2012)

■ La certificazione da parte della Pa smobilizza il credito dell'impresa

Per cercare almeno di attenuare il cronico ritardo con cui le amministrazioni pubbliche pagano i propri debiti a fornitori e prestatori di opere e servizi (la media di attesa si aggira sui 180 giorni), la normativa (con una serie di decreti del ministero dell'Economia) ha disposto l'obbligo per Stato, Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale di certificare gli eventuali crediti per somme dovute per opere, appalti, servizi e forniture. La certificazione va esplicitamente richiesta dal creditore (società, impresa individuale, persona fisica) purché il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile (e non prescritto). Il creditore può anche delegare un istituto bancario o un intermediario finanziario a seguire la procedura per suo conto. La richiesta di certificazione, allo stato attuale, può essere fatta solo per via cartacea, mentre la Pa può già avvalersi, per il rilascio della certificazione, della piattaforma telematica appositamente predisposta (che sarà a breve disponibile anche per i creditori). I tempi di risposta della Pa sono stabiliti nei 30 giorni successivi alla ricezione dell'istanza.

Ottenuta la certificazione, il creditore può utilizzarla per compensare debiti per tributi erariali, regionali o locali, verso l'Inps e verso l'Inail; ottenere un'anticipazione bancaria del credito, cedere il proprio credito (sia pro-soluto che pro-solvendo).

In caso di somme superiori a 10mila euro, però, prima di procedere alla certificazione la Pa deve verificare che il creditore non abbia avuto avvisi di pagamento per cartelle di importo complessivo pari o superiore alla somma vantata in credito. Se si dovesse verificare questa eventualità, la Pa deve darne notizia nella certificazione rilasciata. Il creditore, a sua volta, potrà utilizzare la certificazione per sanare la propria posizione presso il concessionario della riscossione. La cessione dei crediti certificati a banche e istituti di credito, quindi, sarà possibile ma solo per il credito al netto di quanto dovuto all'erario.

(Sintesi redazionale, 15.11.2012)

■ Costi gravosi per le Pmi per partecipare alle gare d'appalto

Partecipare alle gare d'appalto rappresenta per le imprese, specie medio-piccole, un costo non indifferente: si calcola che si aggiri intorno ai 30mila euro l'anno. Infatti, considerando una media di 1000 euro di spese ad appalto (per la produzione di certificati, fotocopie dei bilanci, computi matrici, ecc.) basta moltiplicare il tutto per le 27 gare a cui mediamente partecipa un ditta in un anno e il calcolo è presto fatto. Nel complesso le imprese italiane sono gravate da circa 214 milioni l'anno di spese burocratiche.

E il peggio è che basta uno sbaglio nella presentazione della documentazione (una firma messa nel foglio sbagliato, una certificazione mancante, ecc.) e si viene automaticamente esclusi dalla gara. Per questo il Governo ha cercato di porre un rimedio a questo eccesso di burocrazia e di spesa istituendo la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici", che partirà dal prossimo gennaio e sarà gestita dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Con questa banca si cerca di abbattere i costi spostando l'onere della documentazione: la stazione appaltante dovrà chiedere alla Banca dati tutti i certificati in possesso della Pa e così l'impresa dovrà fornire un numero minore di documenti e certificati, con un risparmio complessivo stimato in circa 300 milioni l'anno.

(Sintesi redazionale, 05.11.2012)

■ In arrivo la white list delle imprese lontane dalla mafia

La legge anticorruzione ha istituito la *white list*, ossia gli elenchi in cui inserire le imprese che non sono soggette ad infiltrazioni mafiose. Entro 60 giorni dal vigore della legge si avrà un Dpcm che chiarirà le modalità di funzionamento ed entro i successivi 60 giorni si avranno le *white list*, che andranno a sostituire le informative antimafia rilasciate dalle prefetture. I settori in cui cominceranno ad essere valide le *white list* sono quelli più soggetti ad infiltrazioni, ossia trasporti, smaltimento rifiuti, inerti.

Finora le Camere di Commercio rilasciavano delle certificazioni con una generica validità antimafia, ma spesso queste certificazioni erano contraddette dalle informative della prefettura, susseguenti all'attività svolta dagli organi ispettivi. Con l'arrivo delle *white list* le informative non saranno più singole (a richiesta degli enti interessati), bensì desumibili dalla lettura appunto delle *white list*. Le imprese presenti negli elenchi saranno dichiarate "non soggette a rischio di infiltrazione" e potranno partecipare alle gare d'appalto senza dover attendere la verifica della prefettura.

L'inserimento nelle liste dovrebbe essere automatico, per non discriminare le imprese attraverso albi o elenchi, ma questo non significherà che verranno meno le attività ispettive, anche perché basta pochissimo (la presenza di un pregiudicato in cantiere, la partecipazione a cartelli, ecc.) per essere cancellati dalla lista. L'entrata e l'uscita dalle liste darà vita presumibilmente a dei contenziosi che saranno affidati alla giustizia amministrativa, già esperta in tema di informative antimafia.

(Sintesi redazionale, 06.11.2012)



Edilizia e urbanistica

■ Per la modifica della destinazione d'uso non basta la DIA

La modifica di destinazione d'uso che determina un impatto urbanistico rilevante, anche se incidente sul medesimo sedime, configura una ipotesi di ristrutturazione urbanistica e non di semplice ristrutturazione edilizia realizzabile mediante denuncia di inizio attività.

La decisione del Tar Lombardia, 19 ottobre 2012, n. 2563, torna sull'annosa questione relativa alla possibilità per i privati di ricomprendere le opere di demolizione e ricostruzione tra le ristrutturazioni edilizie realizzabili mediante la presentazione della sola dia. Nel caso in esame i giudici amministrativi hanno ritenuto legittimo il provvedimento con il quale l'amministrazione comunale ordinava di non effettuare le trasformazioni previste dalla dia "in quanto esso è rivolto a sostituire l'esistente tessuto urbanistico ed edilizio con altro sostanzialmente diverso, senza peraltro rispettare la previsione del P.R.G. vigente".

La pronuncia in commento si fonda sulla distinzione tra la nozione di ristrutturazione edilizia, prevista dall'art. 3, comma 1, lett. d), del Dpr n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e quella di ristrutturazione urbanistica, dettata dalla lettera f) della stessa norma.

La sentenza in esame richiama in primo luogo la giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale: *"il concetto di ristrutturazione di un edificio preesistente presuppone che non si tratti di opere implicanti radicali interventi di adattamento delle strutture interne eseguite per creare nuovi vani o volumi, in quanto l'aumento di questi ultimi determina a sua volta un maggiore carico urbanistico di cui l'amministrazione non può non tenere conto in sede di approvazione del progetto stesso (cfr. C.d.S. sez. 5^a 10.08.2000 n. 4397)."*; successivamente in relazione al caso di specie, considera che: *"il progetto presentato dalla società ricorrente realizza all'evidenza – il Collegio ne ha preso visione in contraddittorio anche nel corso della discussione in udienza – un intervento di ristrutturazione urbanistica dell'area, in quanto esso interviene su alcuni capannoni di proprietà della società ricorrente attraverso un insieme di opere volte a trasformare le strutture preesistenti da immobili ad uso produttivo in immobili ad uso misto, attraverso la creazione di una serie di appartamenti residenziali e relativi giardini di pertinenza nonché di un certo numero di laboratori. Tutto ciò anche con la prevista demolizione e ricostruzione di alcuni dei fabbricati e con lo svuotamento di porzioni di immobili, onde ricavare adeguati rapporti aeroilluminanti."*

In conclusione, deve ritenersi che la realizzazione di interventi che comportano una diversa destinazione d'uso delle strutture edilizie, determinando conseguentemente una sostanziale modifica della morfologia del lotto di riferimento non possono essere assentiti mediante lo strumento edilizio della denuncia di inizio attività.

(Marco Porcu Avv., Studio Legale Rusconi & Partners)

■ **Piano Città: all'esame di Anci e Mit ben 425 autocandidature**

L'AnCI e il Ministero delle Infrastrutture si aspettavano al massimo un centinaio di candidature di Comuni per la presentazione di progetti per il Piano Città. Ne sono invece arrivate 425, così che l'esame dei progetti sarà senz'altro più complicato e lungo di quanto prospettato. Ma l'AnCI, a cui è stato assegnato il ruolo di primo esaminatore dei progetti, assicura che cercherà di svolgere il suo compito nei tempi più brevi possibili. A lavoro ci sono 40-45 persone della fondazione AnCI "Patrimonio Comune" ndr, a cui si affianca una squadra speciale di 25 tecnici del ministero. Proprio qui, il presidente della Cabina di regia, Domenico Crocco, assicura che la Cabina assegnerà i finanziamenti entro la fine dell'anno. Molti progetti sono cantierabili già a partire dal 2013: a questi verrà data la priorità.

La massa inaspettata di progetti presentati, comunque, assicura Crocco, è da guardare con positività, perché grazie ad essa per la prima volta il Ministero può avere una mappa completa dei progetti di riqualificazione urbana in Italia. Riguardo le risorse a disposizione, Crocco smentisce che ci siano solo 224 milioni, perché in verità c'è una grande disponibilità del Fondo Fia gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti; ci sono poi i fondi del Ministero dell'Ambiente per l'efficientamento energetico degli edifici, i fondi per l'edilizia scolastica, i fondi del Ministero del Turismo e Sport per gli impianti sportivi e i Fondi di coesione (ex Fas) del Ministero per la Coesione Territoriale. Si potrebbero utilizzare poi i progetti del Piano Casa per accelerare la spesa dei fondi Ue 2007-2013. (Sintesi redazionale, 14.11.2012)

■ **Infrastrutture: al via valutazione progetti Piano Città** - «Credo che sarà una bella avventura, positiva per il territorio. Centinaia di comuni si sono fatti avanti con progetti per la rigenerazione urbana e per il recupero del territorio. Adesso, con apposita cabina di regia, partiranno le valutazioni».

Così Mario Ciaccia, viceministro alle infrastrutture e trasporti, sui progetti per il Piano nazionale per le città (Piano Città) che hanno sommato 350-400 proposte al giorno di scadenza per le presentazioni. «Si parte da una disponibilità immediata di euro 2 miliardi - ha spiegato Ciaccia a margine di un convegno in Triennale - e devono essere presenti alcuni requisiti come la cantierabilità immediata e il coinvolgimento anche del capitale privato».

(A cura di Il Sole 24 ORE – Radiocor Immobiliare, Il Consulente Immobiliare (Notiziario Real Estate), 15.11.2012, n. 917)

■ **E' nel Trentino il primo polo tecnologico per l'edilizia "verde"**

E' nato nel 2006 a Rovereto, in Trentino, Habitech, il Distretto tecnologico trentino per l'energia e l'ambiente. Il Polo, riconosciuto dal Miur, riunisce oltre 300 tra imprese, enti di ricerca e agenzie pubbliche, per un totale di 8mila addetti e un fatturato di circa un miliardo di euro. La finalità del Distretto è quella di stimolare le filiere produttive nei settori dell'edilizia sostenibile, delle fonti rinnovabili, delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio.

Habitech vuole far sì che si acquisisca un nuovo modo di fare edilizia, improntato a progettare, costruire e/o riqualificare nel pieno rispetto del territorio, dell'ambiente, della salubrità e del confort degli interni.

Punto di forza di Habitech è il rilascio della certificazione per l'edilizia sostenibile. Non è un caso che proprio a Habitech si deve la nascita del Green building council Italia per la certificazione Leed (Leadership in energy and environmental design) di sostenibilità ambientale degli edifici. La certificazione è volta a garantire la sostenibilità della progettazione e costruzione di edifici dal punto di vista ambientale, sociale, economico e della salute.

(Sintesi redazionale, 07.11.2012)

 Energia**■ Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Il termine di 180 giorni per l'Autorizzazione Unica è perentorio**

Il complessivo termine di 180 giorni per la conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è perentorio, in quanto qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia dalla Corte Costituzionale.

Questo è il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5413 del 23 ottobre 2012.

Sul punto si precisa che la sentenza riguarda una fattispecie anteriore alle recenti modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 che hanno portato il termine da 180 giorni a 90.

Il giudizio era stata introdotto da una società interessata alla costruzione di un impianto fotovoltaico, avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Regione Puglia sull'istanza presentata in data 29 giugno 2010 per ottenere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003. Solo l'11 maggio 2011 la regione Puglia si era attivata per convocare la conferenza di servizi e alla seduta del 30 maggio 2011 la conferenza aveva disposto incumbenti istruttori a carico della società richiedente, rimandando ad una data indeterminata ogni ulteriore decisione sull'autorizzazione dell'impianto.

Nel giudizio di primo grado il T.A.R. adito aveva respinto il ricorso per la parte relativa al silenzio e avverso tale decisione la società aveva proposto appello al fine di ottenere la condanna dell'amministrazione regionale a provvedere con un provvedimento espresso al rilascio dell'autorizzazione unica.

Il Consiglio di Stato, preliminarmente, ha osservato come l'articolo 2 della legge 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo) esprime un principio generale in tema di azione amministrativa, prevedendo l'obbligo per l'amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso entro un termine certo che è quello generale fissato dal comma 3 o quello indicato da specifiche disposizioni di legge.

Il termine previsto dall'articolo 12 comma 4 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (che è chiaramente da considerare una norma speciale), statuisce che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica si concluda nel termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

In particolare, i giudici della V sezione hanno chiarito come questo termine abbia natura perentoria in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e risulta ispirato "alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo" (Corte Cost. sentenza 9 novembre 2006, n. 364; Corte Cost. sentenza n. 282/2009).

Sulla base di queste premesse il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del comportamento tenuto dalla regione Puglia sottolineando come "[...]la mancata adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica è del tutto ingiustificata e configura un sostanziale inadempimento, avuto riguardo al termine perentorio di 180 giorni entro cui doveva concludersi il relativo procedimento.

Né, al riguardo, può assumere rilievo la circostanza che la conferenza dei servizi si sia pronunciata in data 30.05.2011, disponendo incumbenti istruttori a carico dell'interessata e rinviando a data indeterminata ogni ulteriore decisione sull'istanza per cui è causa.

Come già precisato, infatti, il complessivo termine di 180 giorni per la conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è perentorio, in quanto qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia dalla Corte costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364), al quale perciò anche le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, devono attenersi.

Vi era quindi l'obbligo della Regione Puglia di condurre il procedimento nel rispetto della normativa di settore, espressione dei principi di economicità, e di efficacia dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, concludendo lo stesso nel termine tassativamente prescritto".

In conclusione, il Consiglio di Stato, richiamando i principi espressi in materia da parte della Corte Costituzionale, ha chiarito come il termine previsto dall'articolo 12 comma 4 del d.lgs. 387/2003 ha natura perentoria e quindi le amministrazioni competenti devono obbligatoriamente pronunciarsi nel termine di 180 giorni (adesso 90).

(Avv. Fausto Indelicato, Studio Legale Rusconi & Partners)

■ **Il mancato impianto fotovoltaico annulla il mutuo**

Il Tribunale di Cassino con una sentenza dl 19 ottobre ha stabilito che la mancata costruzione di un impianto fotovoltaico da parte di impresa fa sì che decada l'obbligo del proprietario del terreno di costruzione di pagare il mutuo acceso per far fronte appunto alla costruzione.

Il caso nasce da dei privati che hanno chiesto di non pagare più alla banca le rate del finanziamento avuto per la costruzione di un impianto fotovoltaico, dal momento che la società chiamata, con bando pubblico, a realizzare detto impianto non aveva ottemperato al proprio incarico. Dopo la ragione data ai privati, la banca ha impugnato il provvedimento, ma appunto il Tribunale di Cassino lo ha respinto sostenendo che il contratto di finanziamento e quello per la realizzazione dell'impianto fossero strettamente collegati in quanto entrambi finalizzati ad un risultato unitario, ossia proprio la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Per il Tribunale, pur se ci si trova di fronte ad una pluralità di contratti, stipulati da soggetti diversi, non va disconosciuta la loro interdipendenza, dovuta appunto allo scopo comune. In particolare, il mutuo con la banca era "di scopo" dal momento che prevedeva la specifica destinazione del finanziamento alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

(Sintesi redazionale, 12.11.2012)

■ **L'industria traina la corsa dei Certificati bianchi**

In deciso aumento il numero dei progetti e i risparmi energetici conseguiti. Secondo l'Aeeg il merito è delle nuove Linee guida

Buone notizie sul fronte del risparmio energetico: i Titoli di efficienza energetica (Tee), meglio noti come Certificati bianchi, stanno mettendo a segno progressi significativi. Grazie al meccanismo, regolato e gestito dall'Autorità per l'energia, negli ultimi due anni sono state risparmiate oltre 280 mila tep (tonnellate equivalenti di petrolio) al mese, più del doppio della media di circa 134 mila tep mensili del periodo 2005-2010. In sensibile aumento risulta anche il numero di progetti di efficienza presentati, come evidenzia il secondo Rapporto statistico intermedio relativo all'anno d'obbligo 2011. Di fatto, sono più che triplicati i progetti cosiddetti "a consuntivo", riferiti prevalentemente a interventi nei processi produttivi che consentono di risparmiare grandi volumi di energia per molti anni: la media mensile è passata da 14 del quinquennio 2005-2010, a 33 nel 2011, a 47 nei primi nove mesi del 2012.

Il merito di questo progresso, secondo l'Aeeg, è delle nuove Linee guida approvate dall'Autorità nel novembre 2011, che hanno consentito di promuovere progetti strutturali e a più lunga vita utile, in grado cioè di produrre risparmi energetici complessivi più elevati per i consumatori e per il sistema, a parità di spesa in incentivi. In particolare, la quota dei risparmi energetici conseguiti nel comparto industriale è in deciso e costante aumento e, negli ultimi cinque mesi di osservazione (gennaio-maggio 2012), è risultata per la prima volta superiore a quella nel settore civile, con un contributo pari a circa il 60% del totale. Le nuove Linee guida, segnala l'Autorità, «hanno anche favorito l'accesso al meccanismo di nuovi operatori, stimolando quindi l'iniziativa di imprese per lo sviluppo del Paese: in soli cinque mesi, dal gennaio al maggio 2012, le società di servizi energetici che hanno ottenuto Tee sono cresciute da 314 a 329; in aumento anche i grandi consumatori di

energia con energy manager, passati da 15 a 22». Il rapporto evidenzia, infine, che rispetto agli oltre 14,7 milioni di Certificati bianchi emessi dall'avvio del sistema nel 2005 (corrispondenti a circa 13,3 milioni di tep già risparmiate), circa 3,3 milioni - pari a oltre il 22% del totale - sono stati approvati dall'Autorità in quest'ultimo anno (per un minor consumo di energia pari a oltre 1,8 milioni di Tep).

(Il Sole 24 ORE – www.energia24club.it, 13.11.2012)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ Il bonus del 50% anche alle imprese minori

Le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni straordinarie sono riconosciute a tutti i contribuenti soggetti a Irpef, proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento dell'immobile ristrutturato.

Il bonus è riconosciuto anche alle imprese individuali, alle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e a tutti i soggetti equiparati. La detrazione del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico è riconosciuta, oltre che ai cittadini, anche ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. Il punto, però, è che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per costoro la detrazione spetta solo per interventi fatti sugli immobili strumentali all'attività imprenditoriale e non anche per gli immobili utilizzati per la rivendita (i cosiddetti "immobili merce") e per quelli dati in locazione. Unico appiglio contrario a questa limitazione viene dall'Associazione dei commercialisti che nella norma di comportamento 184/2012 ha ritenuto che l'agevolazione fiscale riguardi gli interventi per il risparmio energetico "qualunque sia la categoria catastale dell'unità immobiliare interessata e la tipologia del contribuente (persona fisica o società) indipendentemente dal tipo di attività svolta e, quindi, anche ove lo stesso sia titolare di reddito d'impresa".

La detrazione spetta anche agli artisti e agli artigiani che facciano interventi nella propria abitazione-studio/laboratorio.

(Sintesi redazionale, 05.11.2012)

■ Con la nuova Iva per cassa l'esigibilità è differita

Dal 1° dicembre prossimo entra in vigore la nuova disciplina sull'Iva per cassa, che abroga completamente quella precedente. Pur mantenendo alcuni principi fondamentali (come quello per cui il versamento dell'Iva è posticipato fino al momento del pagamento da parte del cliente) e le finalità principali (evitare che l'operatore debba anticipare l'Iva all'Erario senza aver incassato la necessaria provvista dal concessionario/committente), la nuova disciplina presenta molte differenze rispetto al vecchio regime. La prima è che viene innalzato da 200mila a 2 milioni di euro il tetto del volume d'affari che consente l'ingresso nel regime. E' stato stimato che questo incremento consentirà l'accesso al sistema dell'Iva per cassa di oltre il 95% degli operatori.

Altra fondamentale differenza rispetto al precedente regime sta nel fatto che nel prossimo modello gli operatori per cassa, oltre al rinvio dell'esigibilità dell'Iva al momento in cui si percepisce effettivamente il corrispettivo, avranno il rinvio della detraibilità al momento in cui pagheranno ai fornitori i corrispettivi loro spettanti. Parallelamente, i concessionari/committenti che acquistano beni o servizi da operatori con Iva per cassa possono detrarre l'imposta già al momento in cui effettuano l'operazione di acquisto, anche se salderanno il corrispettivo in un secondo momento.

(Sintesi redazionale, 08.11.2012)

■ Il futuro delle imprese italiane passa per la green economy

La Fondazione Symbola e Unioncamere hanno diffuso il Rapporto GreenItaly 2012 da cui si ricava che nella classifica regionale delle imprese che investono in *green economy* ai primi dieci posti si trovano quattro imprese del Nord e sei del centro-Sud. La *green economy* non comprende solamente i settori tradizionalmente "verdi", quali le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, il ciclo dei rifiuti, la protezione della natura, ma anche settori meno "prevedibili" come la chimica e la farmaceutica, il legno-arredo, l'hi-tech, la concia, la nautica, l'agroalimentare, l'industria cartaria, la tessile, l'edilizia, la meccanica, l'elettronica.

Non stupisce quindi che la *green economy* sia in grado di creare occupazione: circa il 30% delle assunzioni non stagionali programmate dalle imprese private nel 2012 è stato di figure professionali legate alla sostenibilità. Inoltre le aziende con vocazione *green* sono anche le più portate all'innovazione: nel 2011 ha introdotto innovazioni di prodotti o di servizi il 37,9% delle imprese che investono in eco-sostenibile contro il 18,3% delle imprese che non investono in *green economy*. E tale differenza ritorna anche per quanto riguarda le esportazioni: sono il 37,4% le imprese *green* presenti nei mercati esteri, rispetto al 22,23% di quelle non *green*.

(Sintesi redazionale, 06.11.2012)

■ Un 2012 doppiamente duro per gli immobili storico-artistici

Con l'avvento dell'Imu, nel 2012 gli immobili di valore storico e artistico hanno subito una doppia stretta, visto che hanno perso il regime agevolato sia ai fini Ici che ai fini delle altre imposte dirette. Con l'Imu, infatti le abitazioni principali, anche quelle storico-artistiche, sono tornate ad essere soggette a imposta e, inoltre, nei loro riguardi per calcolare la base imponibile non viene più considerata la rendita propria del fabbricato, bensì la rendita catastale determinata tramite l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle relative alle abitazioni.

Come compensazione, però, è stata prevista come agevolazione per questi immobili la riduzione del 50% della base imponibile Imu. Tale detrazione vale anche per gli immobili storico-artistici che siano inagibili e inabitabili (i quali perdono, però, la riduzione della base imponibile prevista per l'inagibilità e inabitabilità). Per quanto riguarda le aliquote Imu, anche per gli immobili storico-artistici valgono le regole generali: aliquota dello 0,4% per le abitazioni principali e aliquota decisa dal Comune per gli altri tipi di abitazioni.

Dal momento che per fruire delle agevolazioni è necessario che l'immobile sia ufficialmente riconosciuto di interesse storico e artistico e sia sottoposto a vincolo, è bene che il contribuente si accerti sempre della presenza di tale vincolo. Esistono infatti vincoli ambientali che non determinano la classificazione del fabbricato fra quelli storico-artistici; inoltre è accaduto che la Sovrintendenza a volte non abbia comunicato al cittadino la revoca del vincolo storico-artistico. E' quindi bene che il contribuente controlli sempre la presenza del vincolo, onde evitare di fruire di benefici che non gli spettano e, a seguito di verifiche, di essere costretto a pagare la maggiore imposta con l'aggravio di interessi e sanzioni.

(Sintesi redazionale, 12.11.2012)

■ Le dichiarazioni Imu per gli immobili d'impresa

L'obbligo di dichiarazione ai fini Imu per gli immobili d'impresa dipende dalla loro specifica natura e dalle delibere comunali. Per gli immobili presi in *leasing*, dal momento che questo tipo di contratto non passa per il Modello unico informatico, la dichiarazione va fatta, ma se il contratto è stato già denunciato ai fini Ici allora non necessita la dichiarazione Imu. Tale disciplina vale anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione; in questi casi soggetta ad imposizione è l'area fabbricabile.

Riguardo gli immobili merce delle imprese edili e gli immobili d'impresa in generale, l'aliquota può essere abbassata fino allo 0,38% per i primi e allo 0,40% per i secondi. Se il Comune avrà deliberato in tal senso, allora la dichiarazione va presentata. Per i beni merce è previsto il codice 8 da segnare nel campo 1 della dichiarazione. Nel campo 18 va segnata invece la data di ultimazione dei lavori di variazione; questo perché per godere delle agevolazioni non devono essere trascorsi tre anni dall'ultimazione dei lavori. Se però il Comune ha già previsto una comunicazione apposita per queste tipologie di immobili, allora la dichiarazione non va presentata.

C'è infine il caso degli immobili di categoria D non censiti e di totale proprietà dell'impresa. Per questi immobili vale il criterio di tassazione basato sul costo di acquisizione contabilizzato al lordo degli ammortamenti e rivalutato con gli appositi indici ministeriali. Comunque, per questi immobili la dichiarazione di norma non è necessaria, perché rimane valida la denuncia Ici (a meno che non siano stati sostenuti costi incrementativi rispetto al costo d'acquisto).

(Sintesi redazionale, 06.11.2012)



Lavoro, previdenza e professione

■ In via di approvazione il disegno di legge sulle associazioni di professionisti

E' stato approvato in Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato il disegno di legge sulle associazioni di professionisti. Il testo, approvato alla Camera ad aprile, ora dovrà essere esaminato dai senatori per poi tornare a Montecitorio per il via libera definitivo.

In base al provvedimento, la professione non regolamentata è quell'attività economica, anche organizzata, volta a fornire beni e servizi ed esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale. Escluse, però, le attività riservate ai soggetti iscritti in albi o elenchi professionali e quelle artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.

Il professionista non regolamentato può costituire un'associazione di natura privatistica fondata su base volontaria e senza alcun vincolo di esclusiva, finalizzata alla valorizzazione delle competenze degli associati, al rispetto di regole deontologiche, alla tutela degli utenti tramite il rispetto delle regole della corretta concorrenza.

E' possibile rilasciare ai professionisti associati un certificato che attesti la loro regolare iscrizione, il possesso dei necessari requisiti per partecipare all'associazione, nonché gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare.

(Sintesi redazionale, 07.11.2012)

■ No degli Architetti ad ampliamento competenze progettuali a geometri e periti

«Ribadiamo il nostro parere assolutamente contrario al DDL 1865 attualmente in discussione al Senato che, senza fondamento alcuno, estende indebitamente le competenze progettuali dei geometri e dei periti, consentendo loro di occuparsi anche di progettazione architettonica. Nel momento in cui la crisi ci spinge a essere ancora più competitivi in termini di qualità dei servizi offerti ai cittadini - favorendo, tra l'altro, la cooperazione tra i professionisti - ci sembra del tutto anacronistico proporre norme che, contro le indicazioni comunitarie, estendono le competenze di una categoria a danno di un'altra». Così Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori nel corso di un'audizione dinanzi alla Commissione lavori pubblici del Senato. «Così come anacronistici e del tutto inutili - continua - si sono dimostrati tutti i tentativi di forzare la definizione di "modesta dimensione" di una costruzione: negli ultimi 50 anni tutto ciò ha prodotto, da un lato, un enorme spreco di giurisprudenza, dall'altro non pochi scempi edilizi. Altrettanto evidente è poi la non "economicità legislativa" di un intervento come quello proposto che entra nello specifico di materie propriamente tecniche che dovrebbero, invece, essere risolte in tavoli di concertazione inter-professionali.

Per regolare e aggiornare le competenze e nello spirito di un'autoregolamentazione che sollevi lo Stato da funzioni che difficilmente riesce ad adempiere e i tribunali da un lavoro non prioritario, il Consiglio nazionale degli architetti ha da tempo proposto una camera di conciliazione interprofessionale. Le nuove competenze che si vorrebbero estendere a geometri e periti non hanno riscontro in alcun Paese dell'Unione Europea, poiché gli interventi riguardanti l'architettura e il paesaggio - e le direttive comunitarie su questo aspetto sono chiarissime - devono essere realizzati da professionisti che abbiano svolto idonei studi universitari. Ed è proprio la normativa europea ad attribuire agli architetti - formati negli specifici settori e in maniera adeguata - le attività professionali relative alla progettazione architettonica, strutturale, paesaggistica, conservativa e urbanistica». Per questi motivi il CNAPPC propone di emendare il disegno di legge sostituendolo con un unico articolo che istituisca - presso il Ministero della giustizia e di concerto con il Ministero delle infrastrutture - un Tavolo delle Competenze a cui partecipino i rappresentanti dei Consigli nazionali delle professioni dell'area tecnica. Tavolo che, al 31 dicembre di ogni anno, rediga delle linee guida di interpretazione e di aggiornamento delle competenze professionali - anche sulla base delle novità legislative intervenute - nel rispetto delle direttive e politiche comunitarie che dovrebbero poi essere emanate mediante decreto ministeriale.

(Il Sole 24 ORE –Il Consulente Immobiliare, 15.11.2012, n. 917)



Catasto

■ Riforma del Catasto: fondamentale l'intervento dei Comuni

Gianni Guerrieri, direttore dell'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia del Territorio, ha dichiarato che per avviare fattivamente la riforma del Catasto è fondamentale il coinvolgimento dei Comuni, perché è l'unica via a costo zero (o quasi) per raccogliere i dati e rivedere i valori di quasi 60 milioni di immobili. Il nuovo Catasto – afferma Guerrieri – sarà completamente diverso da quello attuale e per garantire l'invarianza di gettito si ricorrerà a "forchette" di aliquote più ristrette, individuate anche Comune per Comune. Per far questo si utilizzeranno delle funzioni statistiche che esprimeranno il valore dell'immobile in metri quadrati. Ciò permetterà di affrontare il *mass appraisal* in 4-5 anni.

Ma è proprio qui che diviene indispensabile la collaborazione dei Comuni, chiamati ad inserire i dati necessari nella finzione statistica. Il problema è che per poter far questo i Comuni devono avere a disposizione delle infrastrutture tecnologiche che spesso, nelle realtà più piccole, mancano del tutto, assieme al personale capace di utilizzarle. Da qui il forte dubbio che i Comuni siano in grado di poter adempiere al compito che si chiede loro.

(Sintesi redazionale, 08.11.2012)



Rifiuti e bonifiche

■ L'Italia avanza a piccoli passi sulla raccolta differenziata

Il trattamento separato dei rifiuti ha raggiunto quota 35,5% a livello nazionale nel 2011

L'Italia, nonostante le tante multe e le procedure di infrazione ripetutamente comminate da Bruxelles in materia di rifiuti, fa piccoli passi in avanti nella raccolta differenziata: lo rileva il secondo rapporto in materia realizzato da Anci e Ancitel. Nel 2011 nel nostro Paese sono state trattate in maniera separata quasi 10 milioni di tonnellate di rifiuti, dato che equivale a una percentuale nazionale pari al 35,5%, in crescita rispetto al 33,2% di un anno prima. In progresso anche il valore di 'intercettazione procapite' che, lo scorso anno, è stato pari a 186,8 kg annui, per un +5% rispetto al 2010, anche se la produzione totale di rifiuti ha fatto segnare un calo dell'1,88%, probabilmente per effetto della crisi economica.

A livello territoriale, informa il rapporto, è il Nord-Est a imporsi per percentuale di raccolta differenziata nel 2011, con una quota del 51,7% (era 49% nel 2010); al secondo posto si classifica il Nord Ovest con il 45,64% (42,32%), seguito dalle regioni del Centro (28,72% contro il precedente 26%) e, infine, il Sud e le Isole, in buona crescita con il 22,33% (18,76% nel 2010). Per quanto riguarda i volumi trattati, la palma se l'aggiudica la Lombardia, con quasi 2 milioni di tonnellate, pari a oltre 222 kg pro capite l'anno. A seguire l'Emilia Romagna (poco più di 1,5 milioni di tonnellate e ben 336,5 kg di raccolta pro capite) e il Veneto (1 milione, 250 kg). La composizione della raccolta differenziata vede al primo posto la frazione umida (35,5%), seguita dalla carta (26,6%), vetro (11,4%) e multimateriale (10%).

Le Regioni del Nord si impongono anche sul vero e proprio riciclaggio, avvicinando e spesso superando quanto stabilito dalla Direttiva quadro dell'Ue che stabilisce che, entro il 2020, la percentuale di riutilizzo e riciclaggio di rifiuti domestici e simili debba raggiungere almeno quota 50% in termini di peso. Il Trentino Alto Adige guida questa speciale graduatoria, con il 74,6% (contro una media nazionale che l'anno scorso è stata del 45,6%); a seguire il Veneto (con il 69,7%) e il Piemonte (61,6%). Ultima la Sicilia, con il 15,6%, preceduta dalla Calabria (17,8%) e dalla Puglia (20%).

Nel corso della presentazione del rapporto è intervenuto il sottosegretario all'Ambiente Tullio Fanelli, che ha sottolineato la mancanza nel nostro Paese di una politica ad hoc nella raccolta differenziata. «Sarebbe invece necessaria una strategia che sapesse offrire direzioni di lavoro chiare ai protagonisti del settore, che però deve avere connotati sempre più industriali. Tra l'altro la realtà della differenziata potrebbe avere anche impatti positivi sotto il profilo della domanda di energia. In ogni caso - ha spiegato Fanelli - il trattamento dei rifiuti è uno dei pochi settori in cui si scorgono occasioni di sviluppo e, nonostante sia stato trascurato nei decenni scorsi, ora - anche se sotto lo spauracchio delle direttive Ue - può essere utile al Paese».

I risultati dello studio sono stati accolti positivamente anche da Filippo Bernocchi, delegato Anci all'Energia e rifiuti. «Nel nostro Paese nove Regioni raggiungono buoni risultati in termini di riciclo, un dato importante perché dimostra che l'Italia non ha nulla da invidiare ad altri stati europei in campo ambientale. Il rapporto è uno strumento necessario perché fotografa una situazione in tempo reale, ma la novità di quest'anno è un'altra perché, per la prima volta, si presentano i dati sull'effettivo riciclo».

(Il Sole 24 ORE – www.energia24club.it, 15.11.2012)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ Semplificazione per pratiche edilizie e sicurezza sul lavoro

Il Consiglio dei ministri n. 50 del 16 ottobre 2012 ha approvato le nuove misure sulla semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese proposte dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Le semplificazioni intervengono sul lavoro e la previdenza, sulle infrastrutture, i beni culturali e l'edilizia, sulla privacy, sull'ambiente e sull'agricoltura. Il "nuovo" provvedimento in materia di semplificazione rappresenta un proseguimento dell'opera intrapresa con il D.L. 5 del 9 febbraio 2012 (cosiddetto "Semplifica Italia") e darà un importante contributo al rispetto degli impegni assunti a livello comunitario per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese. Il primo intervento è "più sicurezza e meno carte". Vengono semplificati d'intesa con il Ministero del lavoro esclusivamente adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro, senza toccare gli aspetti sostanziali della disciplina, la cui effettività viene anzi rafforzata. Nelle disposizioni vi è un largo utilizzo, sull'esempio delle migliori esperienze internazionali, di modelli standard, di modelli e procedure semplificate (da adottare sentite regioni e parti sociali). Si rende più facile da parte delle imprese il corretto adempimento degli obblighi sostanziali. Nello stesso tempo si agevola il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze. Un importante intervento riguarda la tutela del paesaggio e l'edilizia.

In particolare sul permesso di costruire si prevede la certezza dei tempi di conclusione del procedimento. La norma elimina il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso di costruire nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali: il provvedimento dovrà essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge 241/1990. Inoltre per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica, al fine di assicurare la certezza dei tempi di conclusione del procedimento, si prevede l'obbligo dell'amministrazione competente, una volta decorso il termine, ridotto a 45 giorni per l'espressione del parere da parte del soprintendente, di provvedere sulla domanda di autorizzazione.

(Il Sole 24 ORE –Il Consulente Immobiliare, 15.11.2012, n. 917)

Condominio

■ La trasformazione del tetto in terrazza

Con la sentenza n. 14107/2012, la Corte di Cassazione, ha sancito l'importante principio che attribuisce la facoltà, al condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, di effettuare la trasformazione dello stesso in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando, in tal modo, complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene.

I precedenti giurisprudenziali

I precedenti al riguardo ostentavano maggiore intransigenza. In particolare:

- **Cass. 5 giugno 2008, n. 14950**, qualora il proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica sarebbe sempre da ritenere illecita, non potendo essere invocato l'art. 1102 c.c., poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì all'appropriazione di una parte di questa, che viene definitivamente sottratta a ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri; né assumerebbe in alcun modo rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di copertura dell'immobile.
- **Cass. 12 marzo 2007, n. 5753** premetteva che è legittimo, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia l'utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, sia l'uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. Da ciò, concludeva per l'illegittimità della trasformazione - anche solo di una parte - del tetto dell'edificio in terrazza a uso esclusivo del singolo condomino, risultando in tal modo alterata la originaria destinazione della cosa comune, sottratta all' utilizzazione da parte degli altri condomini.
- **Cass. 16 novembre 2006, n. 24414**, l'eliminazione del tetto dell'edificio trasformato dal proprietario dell'ultimo piano in terrazza a uso esclusivo sarebbe comunque illegittima perché, comportando l'alterazione della destinazione della parte comune dell'immobile a copertura dell'intero fabbricato, impedisce agli altri condomini di poterlo utilizzare per quella finalità. Ancora nel senso dell'assoluta illegittimità della trasformazione del tetto dell'edificio in terrazza a uso esclusivo del singolo condomino, Cass. 19 gennaio 2006, n. 972.

- **Cass. 28 marzo 1991, n. 3369**, aveva già affermato che la sostituzione, a opera del proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale, del tetto con una diversa copertura che, pur non eliminando l'assolvimento della funzione originariamente svolta dal tetto stesso, valga a imprimere al nuovo manufatto, per le sue caratteristiche strutturali e per i suoi annessi, anche una destinazione a uso esclusivo dell'autore dell'opera, costituisce in ogni caso alterazione della destinazione della cosa comune, né può considerarsi insita nel più ampio diritto di sopraelevazione spettante al proprietario dell'ultimo piano. D'altro canto, ai sensi dell'art. 1127 c.c., costituisce "sopraelevazione", soltanto l'intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato condominiale, mediante occupazione della colonna d'aria soprastante: tale non appare, quindi, l'abbattimento, da parte del proprietario dell'ultimo piano, di parte della falda del tetto e della muratura per la costruzione di una terrazza, con utilizzazione per uso esclusivo di parte del sottotetto di proprietà di altro condomino (**Cass. 7 settembre 2009, n. 19281**).

(Antonio Scarpa, Il Sole 24 ORE – www.immobili24.ilsole24ore.com, 10.11.2012)

Rassegna normativa

(G.U. 15 novembre 2012, n. 267)

Appalti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2012

Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali." (12A11221)

(GU n. 256 del 02-11-2012)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 2012

Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni". (12A11725)

(GU n. 259 del 06-11-2012)



Certificazioni di crediti e saldo di debiti erariali

Nella Gazzetta n. 259 è stato pubblicato il decreto ministeriale dell'Economia del 19 ottobre 2012 che armonizza la disciplina della certificazione con quanto stabilito dall'articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Il decreto presidenziale stabiliva che l'amministrazione pubblica chiamata a pagare ad un creditore una somma superiore ai 10.000 euro, dovesse prima di tutto accertarsi che detto creditore non avesse pendenze con il fisco per una somma almeno pari al credito vantato. In caso di inadempienza fiscale del creditore, l'amministrazione pubblica doveva bloccare il proprio pagamento e segnalare la circostanza all'Agenzia delle Entrate affinché questa potesse riscuotere il dovuto. Ebbene, il decreto ministeriale pubblicato ieri stabilisce invece che, in caso di pendenze con il fisco, il creditore deve utilizzare la certificazione del credito con la Pa prima di tutto per sanare la propria pendenza con il concessionario della riscossione. L'eventuale cessione del credito ad istituti bancari o ad enti finanziari può avvenire solo per la parte di credito rimanente al netto delle somme dovute al fisco.

Il decreto, inoltre, disciplina anche la pratica di cessione del credito: stabilisce che la banca o l'ente finanziario trattiene l'originale della certificazione del credito verso la Pa e rilascia al creditore una copia timbrata per ricevuta. Nei tre giorni lavorativi successivi, poi, deve interpellare la Pa per verificare l'esistenza e la validità della certificazione e la Pa è tenuta a rispondere nei successivi dieci giorni. Nel caso in cui il credito certificato è interamente assorbito dal saldo delle pendenze fiscali, la banca o l'ente finanziario trattiene l'originale della certificazione e invia una copia conforme all'amministrazione pubblica. In caso di utilizzo parziale del credito, la banca annota sull'originale della certificazione l'ammontare del credito ceduto e consegna al soggetto creditore una copia della certificazione completata della predetta annotazione.

(Sintesi redazionale, 07.11.2012)

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA
SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE
COMUNICATO**

Linee Guida antimafia di cui all'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012." (Deliberazione del 15 ottobre 2012). (12A11851)
(GU n. 262 del 09-11-2012)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 30 ottobre 2012, n. 4536**

Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (12A11952)
(GU n. 265 del 13-11-2012)

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192

Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180. (12G0215)
(GU n. 267 del 15-11-2012)


***I termini di pagamento per le transazioni tra privati e Pa***

Per recepire la direttiva europea 2011/7 ("Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali") il Governo italiano ha prodotto un decreto legislativo che va a modificare il precedente decreto (231/2002) di recepimento della vecchia direttiva europea sullo stesso tema (2000/35/CE). La direttiva europea è scaturita dalla necessità di produrre una specifica regolamentazione a tutela specialmente delle Pmi che più di tutte soffrono, e spesso soccombono, i cicli finanziari eccessivamente lunghi e onerosi.

Così dal 1° gennaio 2013 la tempistica per i pagamenti viene stabilita in 30 giorni, estendibili a 60 qualora il debitore sia una pubblica amministrazione e, soprattutto, se si tratta di aziende pubbliche sanitarie. Il dato importante è che se i tempi stabiliti vengono sforati scattano automaticamente gli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora. Tali interessi si applicheranno sull'importo dovuto e, pertanto, non sono possibili calcoli anatocistici. Il tasso di riferimento è quello attualmente applicato dalla Bce maggiorato di 8 punti percentuali. Non è possibile per le parti, al momento del contratto, stabilire tempi di pagamento diversi né l'esclusione degli interessi di mora. E' però possibile pattuire pagamenti rateali; qualora una rata non dovesse essere onorata alla data stabilita gli interessi saranno calcolati sugli importi scaduti.

Gli interessi moratori non trovano applicazione in caso di debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore e per i pagamenti effettuati a titoli di risarcimento danni.

(Sintesi redazionale, 15.11.2012)

 **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****DECRETO 30 ottobre 2012**

Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e delle relative istruzioni. (12A11782)

(GU n. 258 del 05-11-2012)

**Per le denunce Imu c'è tempo fino al febbraio prossimo**

Dopo la terza proroga per la presentazione delle dichiarazioni Imu, ecco che ne arriva una quarta: il 4 febbraio 2013. Infatti, una nuova regola dice che le dichiarazioni per le variazioni avvenute nel 2012 vanno presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale con il modello e le istruzioni; il decreto è stato pubblicato il 5 novembre e quindi i 90 giorni scadono il 4 febbraio 2013 (il 3 è domenica).

Permangono i dubbi e le incertezze su quando sia obbligatorio presentare le dichiarazioni, soprattutto nei casi in cui i Comuni abbiano deliberato delle aliquote agevolate. I contribuenti dovranno quindi controllare le delibere del Comune di appartenenza per capire se il proprio capannone, negozio, immobile affittato abbia delle agevolazioni oppure no (l'obbligo di dichiarazione, infatti, scatta quando vengono concesse aliquote inferiori a quella "ordinaria" decisa per gli altri immobili diversi dalla prima casa).

Nonostante le istruzioni del decreto ministeriale, permangono poi due dubbi circa l'obbligo di dichiarazione per gli immobili in concessione su beni demaniali anche se già dichiarati ai fini Ici e sugli immobili istituzionali degli enti pubblici, dal momento che non viene detto esplicitamente se vada fatta o meno la dichiarazione per questa categoria di esenzione.

(Sintesi redazionale, 06.11.2012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2012

Differimento del termine ultimo dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2012, per favorire l'accesso, da parte dei contribuenti interessati, al finanziamento di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. (12A11831)

(GU n. 263 del 10-11-2012)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 31 ottobre 2012**

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (12A11920)

(GU n. 263 del 10-11-2012)

**Art. 1**

1. A decorrere dal 1° novembre 2012, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese e' pari al 1,89%.

 **Pubblica Amministrazione****DECRETO-LEGGE 5 novembre 2012, n. 188**

Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane. (12G0210)
(GU n. 259 del 06-11-2012)

 **Art. 1 Requisiti minimi delle Province**

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei Ministri.»;

b) all'articolo 21, comma 3, all'alinea, dopo le parole: «criteri ed indirizzi» sono inserite le seguenti: « e fermo quanto stabilito al comma 3-bis»;

c) all'articolo 21, comma 3, la lettera e) e' abrogata.

2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012.

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (LEGGE ANTICORRUZIONE)

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (12G0213)
(GU n. 265 del 13-11-2012)

 **Legge Anticorruzione: premi ai dipendenti che denunciano**

Servono o non servono queste norme? Per alcuni la pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 265 del 13 novembre scorso della legge 6 novembre 2012 n. 190, che reca «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» stimola una domanda netta sull'utilità della nuova disciplina per il contrasto a un fenomeno gravissimo che mina la convivenza civile del nostro Paese. È difficile - sulla "carta" - articolare un giudizio complessivo su un impianto normativo che si caratterizza da un articolo costituito da 86 commi. In pratica, siamo alle prese con un complesso di misure che investono il funzionamento della pubblica amministrazione al suo interno e ridisegnano una buona parte della struttura dei reati preposti a far argine a un malcostume diffuso.

Le nuove norme, infatti, contenute nella legge 190/2012 entreranno in vigore il 28 novembre prossimo e avranno bisogno di una fase di "rodaggio", legata all'emanazione da parte del Governo dei decreti attuativi. Una volta completata questa fase e verificato sul terreno concreto che tipo di reazione avranno la dirigenza e il personale amministrativo chiamati ad applicare, si potrà disporre di maggiori elementi per una valutazione. Alcuni fatti, però, sono certi. Per prima cosa con il varo definitivo della legge 190/2012 l'Italia onora un impegno assunto a livello internazionale e può continuare ad assicurare, con dignità, il suo contributo nelle sedi in cui si porta avanti la cooperazione tra gli Stati.

L'altro elemento di rilievo è rappresentato dalla possibilità che il provvedimento possa invertire l'immagine che all'estero hanno dell'Italia sulla questione. Infatti, il nostro Paese nella classifica delle nazioni percepite più corrotte nel mondo stilata da Transparency International per il 2011 assume il non commendevole posto di 69° su 182 paesi presi in esame e nell'Unione europea è posizionata avanti alla Grecia, Romania e Bulgaria. L'analisi di questi dati di fatto - senza moralismi - spostano lo scenario sull'evoluzione del fenomeno verso altri elementi "esterni" al tessuto giuridico del nostro ordinamento, cioè la "cultura" con cui il nostro consesso sociale giudica il fenomeno.

Fuori da ogni ipocrisia, la valutazione sull'utilità della legge 190/2012 passa da un fattore essenziale, cioè da quanto un Paese abituato a "confondere" la semplice mancanza di rispetto delle regole minime della convivenza sociale, che alimenta il disinteresse per il bene comune, con il reato penale. In buona sostanza, si vedrà se la legge 190/2012 potrà incidere in qualche misura sulla commistione tra illegalità diffusa e reato penale.

Il lavoro di analisi inizia con il numero in distribuzione di "Guida al Diritto" (n. 47/2012). Dopo la pubblicazione del testo della legge 190/2012 e dell'appendice al codice penale con gli articoli modificati segue la "guida alla lettura" con le novità introdotte dal provvedimento. Chiude, infine il numero, la prima parte dell'analisi degli esperti dedicata alle innovazioni delle norme amministrative. Le modifiche al codice penale, alla legge n. 231 sulla responsabilità amministrativa. Le innovazioni al rito saranno pubblicate sul numero prossimo.

(Guida al Diritto <http://www.diritto24.ilsole24ore.com>, 14 novembre 2012)



Edilizia e urbanistica

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DIRETTIVA 10 ottobre 2012

Esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. (12A11882)

(GU n. 262 del 09-11-2012)



Contenuto: la Direttiva nasce da una serie di considerazioni correlate al dilagante fenomeno dell'esercizio di attività commerciali all'aperto e ambulanti, di diversi genere e tipologia, in prossimità di aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico (specie in quelle contermini ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti), da contemperare con le correlate esigenze di tutela e di garanzia della compatibilità tra tali attività e la valorizzazione del patrimonio culturale (primi due "considerato"), per l'effetto andando ad impartire disposizioni agli Uffici interessati (Segretariato generale nonché le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze, nell'esercizio delle rispettive competenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale) si da contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale (con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini).

Le attività da porre in essere partono da una "Ricognizione dei provvedimenti già adottati e prima indicazione delle eventuali ulteriori esigenze di tutela" si da consentire un'adeguata visione d'insieme delle prescrizioni di tutela vigenti in relazione all'ambito di riferimento della direttiva (punto 2, direttiva), per poi passare alle "Linee di Intervento" per una eventuale razionalizzazione di dispositivi di vincolo vigenti, per quanto attiene alle prescrizioni d'uso, al fine di integrarli e renderli coerenti con le sopravvenienze. Tale attività potrà consistere in una "Regolamentazione del commercio nelle aree pubbliche" (p. 3.1, direttiva), in particolare caratterizzate da particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, con la possibile conseguente "Adozione di specifici provvedimenti di tutela a difesa dell'aspetto e del decoro delle aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico" (p. 3.2) ai sensi dell'art. 10, c. 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tale che anche "...le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico" sono tra le cose da considerarsi ricomprese tra quelle indicate al comma 1 e al comma 3, disposizione citata (talché anche tutte le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma siano appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono comunque sottoposte interinalmente all'applicazione del regime di tutela della Parte Seconda del Codice, fino, almeno, alla procedura – con esito negativo – di verifica dell'interesse culturale ex art. 12, Codice citato). Da ultimo, né potrà conseguire – conclude la Direttiva – una "Collaborazione con gli Enti locali al fine della eventuale ricollocazione dei titolari di concessioni di posteggio su aree pubbliche" (p. 4, direttiva), senza, tuttavia, alcuna logica di automatismo da realizzarsi in tal senso. (Avv. Marco Fabrizio)



Rifiuti e bonifiche

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 16 ottobre 2012. (12A11840)
(GU n. 264 del 12-11-2012)




Contenuto: il comunicato dà notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito <http://www.albogestoririfiuti.it> della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 16 ottobre 2012 concernente le "Variazioni dell'iscrizione all'Albo". In particolare, introducendo un'importante semplificazione, secondo la delibera, le variazioni riguardanti la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, l'indirizzo della sede o della sede legale, gli organi sociali, le trasformazioni societarie e le cancellazioni, comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative dai soggetti iscritti all'Albo saranno da intendersi comunicate anche alle competenti Sezioni regionali e provinciali e saranno acquisite d'ufficio da parte delle Sezioni stesse mediante la rete telematica delle camere di commercio.

Spetterà, poi, alle Sezioni regionali e provinciali, come disposto dall'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, ad effettuare le variazioni del caso.

La nuova disciplina è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo alla sua adozione.

(Avv. Marco Fabrizio)

 **Ambiente, suolo e territorio**

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 3 agosto 2012**

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Programmazione regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio. (Delibera n. 87/2012). (12A11605)
(GU n. 256 del 02-11-2012)

 **Chimica e alimentare**

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 ottobre 2012**

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Inserimento nella Tabella I delle sostanze: Metossietamina, 4-Metilamfetamina, CP 47,497, CP 47.497-omologo C8, 4-Fluoroamfetamina e 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano. (12A11823)
(GU n. 264 del 12-11-2012)

Rassegna di giurisprudenza

Appalti

■ CONSIGLIO DI STATO, Sezione 3, Sentenza 29 ottobre 2012, n. 5512

APPALTO DI LAVORI - Contratti della P.A. - Procedura aperta - Per l'affidamento di lavori di restauro - Requisiti di partecipazione - Avvalimento - Impresa ausiliaria - Indeterminatezza dell'oggetto del contratto - Art. 88 d.P.R. n. 207/2010 - Applicazione.

In tema di contratti aventi ad oggetto lavori pubblici, il generico impegno dell'impresa ausiliaria a "mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto", non può ritenersi idonea ad integrare i requisiti minimi previsti dall'art. 88 del d.P.R. n. 207/2010, non contemplando peraltro il medesimo art. 88 la determinazione per relationem delle risorse e dei mezzi prestati dall'ausiliaria. Diversamente, la messa a disposizione di requisiti, svincolata da qualsivoglia collegamento concreto con risorse materiali o immateriali, finirebbe per snaturare l'istituto dell'avvalimento per piegarlo ad una logica di elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara (Cons. Stato, Sez. III, n. 2344 del 18.4.2011; cfr. anche V, n. 4510 del 6 agosto 2012).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Avvalimento "generico"

Un contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si impegna, genericamente, a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, non è sufficiente a soddisfare le prescrizioni imposte dall'art. 88 del Dpr. 207/2010 e, pertanto, è illegittima la decisione della stazione appaltante che, in siffatte ipotesi, decida di ammettere il concorrente.

Questa, in termini di massima, è la decisione assunta dai Giudici della terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5512 che, conformemente ai principi espressi in passato dalla giurisprudenza, ha ribadito che l'indeterminatezza dell'oggetto costituisce in questo caso una chiara violazione del citato decreto che, come noto, impone che il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l'oggetto (ossia, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata e, comunque, ogni altro utile elemento.

La peculiare dichiarazione richiesta esprime l'impegno assunto dal concorrente nei confronti della stazione appaltante, che si caratterizza non quale generico riferimento all'utilizzo dell'istituto, ma come concreta specificazione dei suoi contenuti, riferiti ai requisiti.

Si tratta, dunque, di un contratto con il quale il concorrente si qualifica nei confronti della stazione appaltante e perciò stesso non può essere sommario (Cfr., in questi termini, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 3 maggio 2011, n. 820).

Ad argomentare diversamente, ricordano i Giudici, si giungerebbe a snaturare l'istituto dell'avvalimento per piegarlo ad una logica di elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara.

Considerato inoltre che il contratto di avvalimento prodotto dall'aggiudicataria, all'art. 2 prevedeva, quale proprio oggetto, l'impegno dell'ausiliaria "a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto" oggetto della gara, non sarebbe nemmeno possibile colmare altrimenti la genericità della previsione, facendo riferimento alla SOA posseduta dall'ausiliaria.

Infatti, la qualificazione di quest'ultima è solo una indicazione potenziale che, in assenza di specifica previsione contrattuale, non potrebbe ritenersi essere stata messa a disposizione dell'impresa aggiudicataria.

(Avv. Antonio Giacalone - Studio Legale Rusconi & Partners)

■ TAR BASILICATA, Sez. 1[^] - 18 ottobre 2012, n. 468

APPALTI – Revisione dei prezzi – Art. 6 L. n. 537/93 – Disciplina speciale – Prevalenza sulla disciplina generale di cui all'art. 1664 c.c. - Natura imperativa – Artt. 1339 e 1419 c.c.

L'art. 6 della legge n.537/93 come sostituito dall'art. 44 della legge n.724/94, detta una disciplina speciale circa il riconoscimento della revisione prezzi nei contratti stipulati dalla p.a., che prevale su quella generale di cui all'art. 1664 c.c. ed attribuisce alle imprese il diritto alla revisione dei prezzi (successivamente alla determinazione discrezionale della stazione appaltante cristallizzata in un espresso provvedimento attributivo del beneficio, ovvero desumibile da comportamento implicito quale il pagamento di acconti). Tale disciplina ha natura imperativa e si impone nelle pattuizioni private modificando ed integrando la volontà delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo diviso dall'art. 1339 c.c.; ne consegue che le clausole difformi sono nulle nella loro globalità, anche se la nullità non investe l'intero contratto in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur sancito dall'art. 1419 c.c.

APPALTI – Revisione dei prezzi – Art. 6 L. n. 537/93 – Mancata attuazione nella parte in cui è prevista l'elaborazione degli indici ISTAT – Ricorso all'indice FOI - Limite massimo.

La disciplina legale dettata dall'art. 6, co. 4 e 6 cit. non è mai stata attuata nella parte in cui prevede l'elaborazione, da parte dell'I.S.T.A.T., di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale; la lacuna è stata tuttavia colmata mediante il ricorso all'indice F.O.I. L'utilizzo di quest'ultimo parametro, ovviamente, non esonera la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, ma segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.

APPALTI – Revisione dei prezzi – Art. 6 L. n. 537/93 – Clausola contrattuale – Richiamo ai prezzi e ai costi delle componenti utilizzate dall'impresa appaltatrice - Nullità – Ragioni.

L'adeguamento del corrispettivo non può essere ancorato alle variazioni specifiche dei prezzi e dei costi delle componenti utilizzate dall'impresa appaltatrice (Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2003, n. 3373; 13 dicembre 2002, n. 4801; 8 maggio 2002 n. 2461). Sia i commi 4 e 6 dell'art. 6, L. n. 537 del 1993, sia, ora, l'art. 115 del D. Lgs n. 163/2003 fanno infatti riferimento al "prezzo" e non al "costo". Soltanto il prezzo, inteso come prezzo formatosi sul mercato generale dei prezzi, consente di ancorare il meccanismo di revisione a criteri "oggettivi", tali da conservare l'equilibrio del sinallagma contrattuale e ad impedire di ancorare la misura della revisione al costo (per l'impresa), poiché in tal modo l'aumento posto a carico dell'Amministrazione finirebbe per riflettere le eventuali inefficienze della funzione produttiva del singolo contraente, a tutto danno delle finanze pubbliche (cfr in tal senso Cons. Stato, Sez. V 14 dicembre 2006 n. 7461; TAR Sicilia, Palermo, I, 26/1/09 n.105). Da ciò deriva che la clausola revisionale che, discostandosi da tale criterio, richiami il costo del servizio, deve considerarsi nulla, per contrasto con l'art. 6, in particolare i commi 1, 4 e 6, della legge n.537/93 come successivamente modificata.

APPALTI – Revisione dei prezzi – Art. 6 L. n. 537/93 – Finalità – Esclusione di aumenti incontrollati – Tutela del contrapposto interesse dell'azienda – Eccezionalità – Circostanze impreviste o imprevedibili.

Soltanto in frangenti del tutto eccezionali l'istituto della revisione prezzi può fuoriuscire dalla mera esigenza dell'Amministrazione aggiudicatrice di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tutelando – quindi – il contrapposto interesse dell'impresa di non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che potrebbero verificarsi durante l'arco del rapporto, essendo suscettibili di indurre l'impresa stessa ad una riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni (cfr. al riguardo Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2008 n. 2786). Tale eccezionalità che conseguentemente legittima una quantificazione del compenso revisionale mediante il ricorso a differenti parametri statistici va comunque intesa come circostanza o circostanze impreviste e imprevedibili, ossia non sussistenti al momento della sottoscrizione del contratto e delle quali non era prevedibile l'avveramento. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1[^] - 9 novembre 2012, n. 1907**

APPALTI – Principio di tassatività delle cause di esclusione – Applicabilità alle procedure aventi ad oggetto l'affidamento di una concessione di servizio pubblico – Fattispecie.

Anche alle procedure aventi ad oggetto l'affidamento di una concessione di servizio pubblico deve ritenersi applicabile il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall'art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici (introdotto con il D.L. n. 70 del 2011 ed applicabile *ratione temporis* alla presente controversia): la tassatività delle ipotesi di esclusione, infatti, assurge ormai a principio generale relativo ai contratti pubblici e costituisce specificazione del principio di proporzionalità, talché la sua estensione alla materia delle concessioni di pubblico servizio trova esplicito fondamento nel terzo comma dell'art. 30 del Codice. Diversamente opinando, si porrebbe ad un'ingiustificata divaricazione del regime da seguire nella gara per l'affidamento di appalti ed in quelle per l'affidamento di concessioni di servizi, non essendo peraltro sempre netto il confine tra le due categorie. Ne deriva l'illegittimità, per violazione dell'art. 46, c. 1-bis, della clausola della *lex specialis* di gara che imponga, a pena di esclusione, la presentazione della certificazione di qualità, in originale o in copia autentica, trattandosi di adempimento formale non essenziale e non previsto da alcuna norma di legge o regolamento. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR TOSCANA, Sez. 2[^] - 8 novembre 2012, n. 1785**

APPALTI – Dichiarazione ex art. 38, c. 2 d.lgs. n. 163/2006 – Omissione – Esclusione dell'impresa – Regolarizzazione successiva – Violazione del principio di parità tra i concorrenti.

L'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, sia prima che dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 70 del 2011, impone la presentazione di una dichiarazione sostitutiva completa, a pena di esclusione secondo quanto disposto dal successivo art. 46, di modo che, in caso di omissione di tale dichiarazione, richiesta tanto ai sensi della norma di legge che della *lex specialis*, va esclusa dalla gara l'impresa che non l'abbia resa, non potendo attribuirsi rilevanza alcuna alla circostanza di fatto che i soggetti cessati dalla carica non avessero precedenti penali (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 4 febbraio 2010, n. 117; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 24 ottobre 2011, n. 1871; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 9 giugno 2011, n. 888). Tale obbligo, espressivo di principi fondamentali di ordine pubblico, anche in caso di previsioni generiche della "*lex specialis*", ne consente la eterointegrazione, ove manchino clausole esplicite con esso contrastanti (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 4 febbraio 2010, n. 117; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 28 dicembre 2011, n. 714). Ne segue che risulta violato il principio di parità tra i concorrenti, ove la commissione di gara

consenta di "regolarizzare" tale essenziale omissione, posto che nella fattispecie, non si tratta di integrazione di documentazione incompleta, bensì di produzione tardiva di una documentazione essenziale. (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 6 aprile 2011, n. 618).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Edilizia e urbanistica

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 2 ottobre 2012 (Ud. 20/03/2012), Sentenza n. 38090**

DIRITTO URBANISTICO - Legislazione antisismica ed edilizia - Ambito di applicazione - Tipologia opere Fattispecie: Struttura in legno - assenza autorizzazione preventiva dell'Uff. Genio Civile - Demolizione opera abusiva - Artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n.380/01.

La normativa antisismica ed edilizia dettata dagli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. 380/01 si applica a tutte le opere - purché stabilmente ancorate al suolo - realizzate in zone sismiche e la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la tipologia dei materiali impiegati che possono essere costituiti anche da elementi strutturali diversi dalla opere in muratura o in cemento armato (Cass. Sez. 3[^] 24.11.2011 n. 6591, D'Onofrio; Cass. Sez. 3[^] 21.6.2011 n. 30224, Florida; Cass. Sez. 3[^] 10.5.2007 n. 33767, Puleo ed altro). Fattispecie: struttura in legno ancorata al pavimento mediante piastre metalliche e bulloni realizzata in violazione delle leggi antisismiche ed edilizie in quanto sprovvista di preventivo progetto e della relativa autorizzazione preventiva dell'Ufficio del Genio Civile.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PIEMONTE, Sez. 2[^] - 25 ottobre 2012, n. 1138**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Sanatoria - Decorso del termine di 60 giorni – Impugnazione del silenzio diniego – deduzione di vizi formali degli atti – Preclusione – Prova dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sanatoria.

Il silenzio-diniego formatosi a seguito del decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di sanatoria può ben essere impugnato nel prescritto termine decadenziale, senza però la possibilità di dedurre vizi formali propri degli atti, quali difetti di procedura o mancanza di motivazione, non sussistendo l'obbligo di emanare un atto scritto. Il diritto di difesa dell'interessato, tuttavia, non viene ad essere vulnerato dall'anzidetta limitazione all'attività assertiva, ben potendo egli dedurre (e validamente provare) che l'istanza di sanatoria sia meritevole di accoglimento per la sussistenza della prescritta doppia conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate: operazione del tutto scevra di valutazioni discrezionali e riconducibile a mero accertamento comparativo. (TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 1522 del 2012),

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lasso di tempo intercorso dalla data di edificazione delle opere abusive – Affidamento in capo al privato – Presupposto del “lungo lasso di tempo”.

Pur dovendosi conferire rilevanza, in linea generale ed astratta, alle situazioni di affidamento in capo ai privati derivanti dal trascorrere di un lungo lasso di tempo tra la commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza edilizia (con conseguente onere di congrua motivazione dell'ordinanza di demolizione, nel senso che essa debba indicare, avuto riguardo anche all'entità ed alla tipologia dell'abuso, il pubblico interesse evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato), il periodo temporale di otto anni dall'edificazione delle opere abusive, non integra tuttavia quel “lungo lasso di tempo” che la giurisprudenza amministrativa pone come indefettibile condizione di partenza. In proposito, la giurisprudenza considera rilevante il trascorrere di un tempo “immemorabile” (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 242 del 2012), ovvero un intervallo temporale particolarmente consistente, ad esempio di più di quarant'anni (TAR Veneto, sez. II, n. 203 del 2012) o di più di trentacinque anni (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1239 del 2011). (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR PIEMONTE, Sez. 4[^] - 26 ottobre 2012, n.1154**DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ristrutturazione “pesante” – Modifiche sotto il profilo della volumetria e della sagoma – Limiti – Diversa distribuzione dei volumi – Possibilità.**

La ristrutturazione edilizia “pesante” consente di modificare l'edificio anche sotto il profilo della volumetria e della sagoma, ma le modifiche volumetriche possono consistere unicamente in diminuzioni o trasformazioni (diversa ricomposizione dei volumi) ed in incrementi volumetrici modesti, tali però da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria, poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra un intervento di “ristrutturazione edilizia” e un intervento di “nuova costruzione”. Ne deriva l'insostenibilità di un'interpretazione delle NTA che porti ad escludere a priori la possibilità di ricomporre diversamente i volumi dell'edificio, mediante il recupero di superfici utili o il riutilizzo di volumi esistenti, originariamente destinati ad usi diversi, al fine di consentire la trasformazione di vani non abitabili in abitabili mediante utilizzo di volumi relativi a vani a loro volta regrediti a spazi non computabili quale superficie utile lorda e, quindi, non utili ai fini del computo del volume della costruzione. Diversamente opinando ovvero limitando il recupero e il riutilizzo dei volumi solamente nella loro posizione originaria si rischierebbe, invero, di individuare dei limiti a tale (più ampia) tipologia di ristrutturazione edilizia che il legislatore non ha inteso porre.

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Procedimenti volti al rilascio del permesso di costruire – Applicabilità dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990.

L'art. 10-bis della L. n. 241/1990 è pacificamente applicabile nell'ambito edilizio, ed in particolare ai procedimenti volti al rilascio del permesso a costruire (ex multis T.A.R. Lazio Roma sez II 15 aprile 2009 n. 3847, T.A.R. Veneto sez II 3 ottobre 2008 n. 3116, Consiglio di Stato sez VI 17 gennaio 2011, n. 256) pur se a contenuto vincolato (T.A.R. Emilia Romagna Parma 17 giugno 2008 n. 314, T.A.R. Emilia Romagna Bologna sez II 6 novembre 2006 n. 2875, T.A.R. Liguria sez I 16 febbraio 2008 n. 305, Consiglio di Stato sez V 24 agosto 2007, n. 4507) in quanto costituenti mero risultato dell'attività di controllo circa la conformità alla normativa urbanistico-edilizia. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

- **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^] 3 ottobre 2012 (Cc. 25/09/2012) Sentenza n. 38536**

DIRITTO URBANISTICO - Opere interne - Permesso di costruire - Nozione di "totale difformità" - Modificazione della destinazione d'uso - Rilevanza - Nozione di "organismo edilizio" - Autonoma utilizzazione - Carico urbanistico - Artt. 22, 24, 25, 31, 32 e 44 DPR n. 380/2001 - Artt. 221 T.U.LL.SS. e 70 del D. Lgs n. 507/1999.

In materia urbanistica, con il termine "organismo edilizio" deve intendersi sia un'unica struttura immobiliare, sia una porzione volumetrica dell'edificio, che per le sue dimensioni e caratteristiche sia suscettibile di autonoma utilizzazione. Sicché rientra nella nozione di totale difformità dal permesso di costruire la realizzazione in un edificio in corso di costruzione di strutture all'interno di una parte dell'immobile, che ne determinino la modificazione della destinazione d'uso e lo rendano suscettibile di autonoma utilizzazione, in modo da incidere sull'assetto del territorio, in quanto aumentano il carico urbanistico rispetto a quanto previsto dal permesso di costruire.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

- **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. 4[^] - 5 novembre 2012, n. 5619 .**

DIRITTO URBANISTICO – ACQUA E CORSI D’ACQUA – Divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d’acqua – Art. 96, lett. f) del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 – Finalità – Insuscettibilità di sanatoria.

Il divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d’acqua, previsto dalla lettera f) dell’art. 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, è informato alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (cfr. Cass. civ., SS.UU., 30 luglio 2009, n. 17784) e ha carattere legale e inderogabile: ne segue che le opere costruite in violazione di tale divieto ricadono nella previsione dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985 e non sono pertanto suscettibili di sanatoria (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2009, n. 1814; Id., Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 772; Id., Sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3781; Trib. Sup. acque pubbl., 15 marzo 2011, n. 35; ivi riferimenti ulteriori).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

- **CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI n. 5630 del 7 novembre 2012**



Aree protette: l’ente gestore può “contraddirsi”

I beni ambientali protetti possono essere oggetto di una valutazione graduata alla tipologia ed al dettaglio dell’intervento, il quale, anche se ad una prima verifica generale mostra di coordinarsi con le esigenze di protezione dell’area stessa, nella successiva fase di realizzazione, può rivelare aspetti specifici che lo rendono inopportuno, o comunque, non conforme alle esigenze di tutela individuate dalla norma.

La questione affrontata dalla sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5630 del 7 novembre 2012, ripercorre nella sostanza il principio sopra descritto, evidenziando come, in presenza di un parere favorevole reso dall’Ente Parco circa un piano di lottizzazione per la realizzazione dell’insediamento residenziale, turistico e commerciale, possa poi seguire una provvedimento negativo, reso nel procedimento relativo alla richiesta dei previsti titoli abilitativi al Comune competente.

Secondo i Giudici amministrativi l’oggetto della valutazione propria del nulla – osta richiesto all’Ente Parco, di cui all’art. 13 l. n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) è costituito, oltretutto dall’impatto dell’opera sul contesto ambientale oggetto di tutela, da tutti gli aspetti di protezione del territorio, anche relativi alla disciplina di natura urbanistica ed edilizia recepita.

Osserva il Consiglio di Stato che i particolari dell'intervento edificatorio conseguente al piano di lottizzazione sono apprezzabili nella loro effettiva entità e consistenza solo alla luce del maggior grado di dettaglio e livello di approfondimento connotanti gli elaborati progettuali e planivolumetrici allegati alla richiesta del permesso di costruire.

Di converso il parere positivo, originariamente reso dall'Ente, espresso sul piano di lottizzazione, si basa su una valutazione di principio attorno alla compatibilità dell'intervento con il contesto vincolato in cui viene a collocarsi, nonché attorno all'incidenza della sua percezione visiva sulle caratteristiche del sito, resa possibile sulla base degli elaborati di massima da allegare a corredo del piano di lottizzazione.

Tali indicazioni escludono, conseguentemente, che la vicenda possa essere connotata da contraddittorietà, essendo invece legittima la determinazione dell'Ente Parco che, evidenziando dal dettaglio dei documenti successivamente presentati dall'impresa affidataria delle aree lottizzate le altezze e le distanze non conformi al regolamento edilizio tipo al quale rinvia quello comunale ed il Piano del Parco, ha conseguentemente escluso di dover emanare il necessario nulla – osta.

(Avv. Antonio Giacalone, Studio Legale Rusconi & Partners)

■ **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. 5[^] - 5 novembre 2012, n. 5589 .**

DIRITTO URBANISTICO – Opere eseguite dai Comuni – Conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti – Delibera del Consiglio o della Giunta – Art. 7 d.P.R. n. 380/2001.

In materia di edilizia, anche le opere eseguite dai Comuni sono soggette all'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche vigenti e ai relativi controlli salvo restando che, per effetto dell'art. 7 del d.P.R. n. 380 del 2001 e della contestuale abrogazione del D.L. n. 398 del 1993 e successive modifiche, per dette opere non è richiesto il previo rilascio del permesso di costruire, cui deve ritenersi equipollente, infatti, la delibera del consiglio o della giunta comunale accompagnata da un progetto riscontrato conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie (cfr. Cassazione penale, sez. III, 2 aprile 2008, n. 18900).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1[^] - 7 novembre 2012, n. 666**

ESPROPRIAZIONE – Cessione volontaria del suolo – Applicazione dell'istituto della retrocessione - Inibizione – Inconfigurabilità.

L'applicazione dell'istituto della retrocessione non è inibita dal fatto che il suolo sia stato ceduto volontariamente nell'ambito della procedura ablatoria anziché acquisito alla mano pubblica a mezzo di decreto di espropriazione, come codificato ora dall'art. 45 del d.P.R. n. 327 del 2001 ma già previsto dalla disciplina previgente (v., tra le altre, TAR Emilia-Romagna, Parma, 15 maggio 2008 n. 241).

ESPROPRIAZIONE – Controversie aventi ad oggetto la retrocessione – Giurisdizione – Individuazione.

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la retrocessione totale del bene espropriato e non utilizzato dall'Amministrazione per lo scopo per il quale il provvedimento ablatorio era stato adottato, in quanto si configura in tale ipotesi un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del proprietario ad ottenere la restituzione del bene; sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande giudiziali aventi ad oggetto la retrocessione parziale, perché in tale situazione il proprietario vanta un mero interesse legittimo all'accertamento dell'inservibilità delle aree espropriate ma non interamente utilizzate (v., *ex multis*, TAR Lazio, Sez. II, 4 febbraio 2011 n. 1034; TAR Toscana, Sez. III, 15 luglio 2011 n. 1201).

Tale riparto di giurisdizione è rimasto inalterato anche in presenza delle nuove forme di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia ed espropriativa quali risultanti dalla ridefinizione del loro ambito di operatività effettuata dalle pronunce della Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006, ed ora recepite nelle ipotesi di cui all'art. 133, lett. f) e g), cod.proc.amm. (v. TAR Lazio, Latina, 24 gennaio 2011 n. 37).

ESPROPRIAZIONE – Retrocessione – Nuovo trasferimento di proprietà a titolo derivativo con effetto ex nunc – Precedente proprietario - Impugnazione degli atti di pianificazione urbanistica anteriormente alla retrocessione – Legittimazione – Carenza.

Poichè la retrocessione dei beni espropriati attua, a mezzo di sentenza con effetti costitutivi, un nuovo trasferimento di proprietà del bene, a titolo derivativo, con effetto *ex nunc* (v., ad es., Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2004 n. 9899), il precedente proprietario non ha la legittimazione ad impugnare gli atti di pianificazione urbanistica delle aree oggetto di un'eventuale retrocessione finché non abbia riacquistato il titolo dominicale sulle stesse (v. Cons. Stato, Sez. IV, 4 luglio 2008 n. 3342). Né il giudice amministrativo può ovviare a tale preclusione pronunciandosi in via incidentale (ai sensi dell'art. 8, comma 1, cod.proc.amm.) sulla questione relativa alla retrocessione, in quanto solo una decisione con efficacia di giudicato e con gli effetti costitutivi suoi propri può conferire quello *status* di proprietario che è condizione perché gli sia riconosciuta la legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi che incidono sul bene.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 **Energia**

■ **TAR UMBRIA, Sez. 1[^] - 31 ottobre 2012, n. 452**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Termine per l'inizio dei lavori – Disciplina applicabile – Art. 2, c. 159, L. n. 244/2007 – Specialità - Dimostrazione dell'avvio dei lavori.

Ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori di impianti di produzione di energia rinnovabile si applica la disciplina di tipo speciale di cui all'art. 2, comma 159, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e non quella edilizia generale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 2 dicembre 2010 n. 34945; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 22 aprile 2009 n. 983). La norma in questione prevede che "per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004 n. 239". Tali attività - che quindi non sostituiscono ma che si aggiungono alla "dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa" - sono le seguenti: a) l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto; b) l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente; c) l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento o l'ottenimento di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.

DIRITTO DELL'ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Proroga del termine finale per l'inizio dei lavori – Istituto avviabile ad istanza di parte – Impedimento oggettivo – Verifica d'ufficio dell'esistenza dei presupposti per la concessione della proroga – Necessità – Esclusione.

La proroga del termine finale per l'inizio dei lavori (nella specie, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili) è un istituto avviabile solo ad istanza della parte interessata, la quale deve comprovare l'esistenza di un impedimento che non può dipendere da fattori meramente soggettivi (ad es., evitabili disfunzioni organizzative interne all'impresa), ma che deve connotarsi per un'oggettiva impossibilità od un'estrema difficoltà di adempiere (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2001 n. 2714). L'amministrazione, prima di sancire l'inefficacia dell'autorizzazione, non è pertanto tenuta a verificare d'ufficio l'esistenza dei presupposti per la concessione della proroga.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR MOLISE, Sez. 1[^] - 26 ottobre 2012, n. 585**

DIRITTO DELL'ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Conferenza di servizi – Mancata partecipazione degli organi periferici del MIBAC – Successivo esercizio del potere di verifica di compatibilità dell'opera con il vincolo paesaggistico – Preclusione.

La mancata partecipazione del Direttore regionale e del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici alla conferenza di servizi indetta per l'esame congiunto dell'istanza di rilascio delle autorizzazioni uniche ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, preclude ai suddetti organi periferici del MIBAC di esercitare, al di fuori di quella sede, il proprio potere di verifica di compatibilità dell'opera con il vincolo paesaggistico imposto sull'area di insediamento (nella specie, esercizio del potere di cui all'art. 150 del d. lgs. n. 42 del 2004), pena la nullità delle determinazioni a tal fine adottate ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1, della legge n. 241 del 1990 che, qualificando siffatta forma di esercizio del potere amministrativo come "inammissibile", ne tipizza una fattispecie espressa di decadenza.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Ambiente, suolo e territorio

■ **TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2[^] – 9 novembre 2012, n. 2734**

INQUINAMENTO ACUSTICO – Classificazione acustica del territorio – Pianificazione urbanistica – Rapporti – Art. 4, c. 3 L. n. 447/1995 – Tutela delle attività economiche già insediate sul territorio – Tutela della salute e dell'ambiente – Comparazione dei contrapposti interessi.

La classificazione acustica del territorio deve coordinarsi e non sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica. Essa si caratterizza per la tendenziale omogeneità con la zonizzazione degli strumenti urbanistici, la quale, ai sensi dell'art. 4, c. 3 della L. n. 447/1995, costituisce l'imprescindibile punto di partenza per la classificazione del territorio, tuttavia, tale corrispondenza non è perfettamente biunivoca, esistendo anzi un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento urbanistico disciplina l'assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all'effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi (T.a.r. Lombardia Milano, sez. IV 13 dicembre 2010 n. 7545; T.a.r. Veneto Venezia, sez. III 12 gennaio 2011 n. 24). In altri termini, la pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di

programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, non essendo diretta ad orientare lo sviluppo dal punto di vista urbanistico-edilizio, ma è rivolta a governare l'assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità. In questa ottica, l'esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio non può essere d'ostacolo a modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica; essa è, piuttosto, un elemento da tenere in adeguata considerazione nella comparazione dei contrapposti interessi.

INQUINAMENTO ACUSTICO – Sussumibilità del piano di zonizzazione acustica tra i regolamenti – Potere discrezionale dell'amministrazione.

L'amministrazione, nella programmazione acustica del territorio, gode di ampia potestà discrezionale, in ragione della sussumibilità del piano di zonizzazione acustica tra i regolamenti: non è pertanto necessario dare conto in modo specifico delle scelte adottate in ordine alla classificazione delle singole aree, salva la coerenza con i principi legislativi e con le linee generali poste a base della formazione del Piano stesso (T.a.r. Lombardia Brescia, sez. II 18 maggio 2012 n. 837).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 19 marzo 2012, n. 10704, Pres. Sirena, Rel. Montagni

SICUREZZA SUL LAVORO - Principio di effettività - Art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 - Applicabilità a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del Testo unico della sicurezza sul lavoro - Valutazione - E' applicabile - Violazione del divieto di applicazione retroattiva della legge penale - Valutazione - Non sussiste

Il D.Lgs. n. 81/2008 non ha comportato alcuna modificazione, rispetto ai criteri di imputazione della responsabilità penale, atteso che il panorama giurisprudenziale risultava già consolidato nel dare prevalenza alle funzioni in concreto esercitate, rispetto alla qualifica formale.

Con l'art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 il legislatore ha formalizzato la c.d. "clausola di equivalenza", codificando il principio di effettività già elaborato dalla giurisprudenza, al fine di individuare i titolari della posizione di garanzia prevenzionistica in base al principio funzionalistico (da riferirsi alle mansioni in concreto disimpegnate) e secondo un criterio di ordine sostanziale.

Non si determina alcuna applicazione retroattiva della disposizione dell'art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, atteso che la nozione di "datore di lavoro di fatto" risultava già acquisita al diritto vivente.



Nota

Il dipendente di un'impresa di alimenti aveva subito gravissime lesioni, poiché, mentre operava alla macchina batti-stoccafisso, era stato risucchiato fino all'altezza della spalla dai rulli della macchina, che non era conforme ai requisiti di sicurezza e non era stata adeguatamente mantenuta.

In sede processuale era stato condannato, non il titolare della relativa ditta individuale, ma il figlio di quest'ultimo che, in apparenza figurava quale mero dipendente, privo di poteri gestori. Questo in quanto sia la parte offesa, sia un testimone collega di lavoro della vittima avevano chiarito che, all'interno dell'azienda, l'imputato svolgeva poteri direttivi e gestionali uguali se non superiori a quelli del padre. In particolare, i due lavoratori erano stati entrambi assunti dall'imputato medesimo, il quale aveva impartito loro le disposizioni sul lavoro da svolgere e aveva dato anche disposizioni per l'utilizzo e la manutenzione dei macchinari aziendali. Allo stesso modo era stato l'imputato a licenziare il lavoratore infortunato all'indomani dell'infortunio.

Inoltre, nonostante la piccola azienda fosse formalmente intestata al padre, il conto bancario aziendale era intestato anche al figlio e l'autonomo ed effettivo potere di spesa di cui godeva l'imputato era comprovato dall'autonomo potere di assumere e di licenziare i dipendenti.

I Giudici di merito, sulla base di queste emergenze processuali, avevano qualificato il figlio del titolare della ditta come "datore di lavoro di fatto" del dipendente infortunato.

Con il ricorso per Cassazione l'imputato aveva assunto, tra l'altro, che la nozione di "datore di lavoro di fatto", sulla quale era stata fondata la contestazione penale, era il frutto di una inammissibile applicazione analogica della norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 626/1994; osservando, infatti, che solo con il D.Lgs. n. 81/2008 il legislatore, preso contezza del vuoto normativo esistente, ha espressamente previsto, all'art. 299, che la posizione di garanzia prevenzionistica gravi anche su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro o ad altri garanti della sicurezza sul lavoro. Peraltro, il fatto sub iudice era avvenuto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, di talché la richiamata disposizione di cui all'art. 299, in quanto intervenuta in epoca successiva, non poteva essere applicata retroattivamente.

La Cassazione ha ritenuto l'infondatezza del ricorso. Dopo avere rilevato che l'art. 299, D.Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che le posizioni di garanzia riguardanti il "titolare del rapporto di lavoro", il "dirigente" e il "preposto" gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti richiamati, ha valutato che con questa disposizione il legislatore si è limitato a formalizzare la cosiddetta "clausola di equivalenza", la quale, peraltro, da anni era risultata utilizzata in sede giurisprudenziale, ai fini dell'individuazione dei soggetti in concreto destinatari della normativa antinfortunistica e, quindi, possibili responsabili delle relative violazioni.

Secondo la Suprema Corte, con l'art. 299, il legislatore ha codificato il principio di effettività già elaborato dalla giurisprudenza, al fine di individuare i titolari della posizione di garanzia, facendo leva su un criterio di ordine sostanziale. In effetti, il principio funzionalistico, in base al quale occorre fare riferimento alle mansioni disimpegnate in concreto e non alla qualificazione astratta del rapporto, era stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, sin dal 1992 (Cass., sezioni unite, 1° luglio 1992, n. 9874), e costantemente confermato dalla Giurisprudenza successiva, secondo la quale l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve essere fondata non già sulla qualifica rivestita, ma sulle funzioni in concreto esercitate, che devono prevalere, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.

La valutazione dei Giudici di legittimità è stata che, pertanto, il D.Lgs. n. 81/2008 non ha comportato alcuna modificazione, rispetto ai criteri di imputazione della responsabilità penale, atteso che il panorama giurisprudenziale risultava già consolidato nel dare prevalenza alle funzioni in concreto esercitate, rispetto alla qualifica formale, ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile, secondo la teoria del "datore di lavoro di fatto". Ne è derivato che non poteva essere determinata alcuna applicazione retroattiva della disposizione dell'art. 299, D.Lgs. n. 81/2008, a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, atteso che la nozione di "datore di lavoro di fatto" funzionale alla selezione del soggetto titolare dell'obbligazione di sicurezza era risultata già acquisita al diritto vivente.

(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.11.2012, n. 21)

- CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, sez. Lavoro, 12 ottobre 2012 sentenza n. 17438

SICUREZZA SUL LAVORO - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Uso di telefoni cordless e cellulari e patologie tumorali - Malattia professionale non tabellata - Malattia ad eziologia multifattoriale - Causa di lavoro - Nesso causale - Onere della prova.

Nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa *ex officio* diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (Cass., nn. 6434/1994; 5352/2002; 11128/2004; 15080/2009).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Rifiuti e bonifiche

- CONSIGLIO DI STATO, SEZ. 5[^] - 31 ottobre 2012, n. 5566

RIFIUTI – Disciplina dei rifiuti – Competenza esclusiva statale – Eco tassa – Tributo di spettanza regionale – Disciplina – Principi generali: legge statale – Disciplina di dettaglio: leggi regionali.

La disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'eco sistema, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, sicché spetta solamente allo Stato definire i confini della categoria giuridica del rifiuto e le sottocategorie. Il potere della Regione di riscuotere la cd. eco tassa introdotta dalla legge n. 549 del 1995 non comprende di conseguenza anche quello di individuare giuridicamente il presupposto della tassa. Infatti, pur essendo la c.d. eco tassa, un tributo di spettanza regionale, esso è disciplinato, quanto ai principi fondamentali, dalla legge statale, e solo per la disciplina di dettaglio da leggi regionali (la Regione Toscana ha disciplinato la materia con la legge n. 60 del 1996). In base alla legge dello Stato (l. n. 549 del 1996), presupposto del tributo è il deposito in discarica dei rifiuti solidi; soggetto passivo è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo che esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei conferitori dei rifiuti stessi, soggetto attivo è la Regione, cui è attribuito il 90% del tributo, mentre il restante 10% è attribuito alle Province. La base del tributo è rappresentata dalla quantità e qualità dei rifiuti urbani conferiti in discarica. Alla Regione spetta il compito della determinazione della misura dell'imposta, entro il minimo e massimo stabiliti dall'art. 3, comma 29, della l. n. 549 del 1995 e ss.mm.ii., mentre è di esclusiva competenza dello Stato e non già della Regione, la qualificazione dei rifiuti.

RIFIUTI – F.O.S. - Qualificazione alla stregua di rifiuto urbano – Contrasto con l'art. 184 d.lgs. n. 152/2006 – Elencazione dei rifiuti urbani ex art. 184, c. 2 – Tassatività.

La qualificazione della F.O.S. alla stregua di rifiuto urbano risulta contraria a plurimi elementi di interpretazione dell'art. 184 del d. lgs. n. 152 del 2006: quello letterale, perché incompatibile con il tenore letterale del comma 2, nella parte in cui individua le categorie dei rifiuti urbani; quello logico, perché l'eliminazione della categoria N del comma 3 non implica l'automatica sussunzione nel comma 2 dei rifiuti in essa inclusi; quello logico – funzionale, perché trascura completamente il nesso funzionale tra il trattamento che produce la F.O.S. e il processo di smaltimento, nel quale è inserito; quello di coerenza sistematica, perché la qualificazione di rifiuto urbano è incoerente con i principi di settore della normativa sui rifiuti. L'art. 184 del d. lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), confermando la distinzione dei rifiuti già contenuta nel d. lgs. n. 22 del 1997 (decreto Ronchi), distingue i rifiuti in urbani e speciali sulla base del criterio dell'origine (rifiuti urbani e speciali) e in rifiuti pericolosi e non pericolosi, in base alle caratteristiche di pericolosità. In particolare, il comma 2 elenca i rifiuti urbani, tra i quali non è compresa la F.O.S.: L'elencazione dei rifiuti urbani è tassativa, sicché non può comprendersi in essa quanto non espressamente previsto.

RIFIUTI – F.O.S. - Nozione – Natura di rifiuto speciale – Fondamento.

La F.O.S. (frazione organica stabilizzata) è il risultato (ovvero il prodotto) di un processo di trattamento biochimico (compostaggio) dei rifiuti solidi urbani, che ne modifica la natura sostanziale (il processo industriale si svolge attraverso alcune fasi che prevedono l'utilizzo di batteri aerobi termofili, l'irrigazione con acqua e la ventilazione forzata; ha durata di circa tre mesi; è oggetto di specifica autorizzazione ambientale). In quanto risultato di un processo produttivo specifico, perde il connotato di origine di rifiuto urbano proprio della materia prima lavorata e va considerata alla stregua di rifiuto speciale. Più esattamente, la F.O.S. va ricondotta nella lettera g) dell'art. 184, comma 3 del d. lgs. n. 152 del 2006 che include tra i rifiuti speciali "i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti".

RIFIUTI – Rifiuti speciali – Elencazione ex art. 184, c. 3 d. lgs. n. 152/2006 – Tassatività – Esclusione.

L'elencazione dei rifiuti speciali contenuto al comma 3 dell'art. 184 del d. lgs. n. 152 del 2006, al contrario di quella relativa ai rifiuti urbani, non è tassativa, anzi è volutamente generica, omettendo un riferimento specifico alla molteplicità dei rifiuti che rinviengono dalle lavorazioni industriali, sicché la F.O.S., quand'anche non espressamente menzionata, può ben essere compresa.

RIFIUTI – F.O.S. - Abrogazione della lett. n) dell'art. 184, c. 3 d.lgs. n. 152/2006, relativa alla FOS – Automatica sussunzione tra i rifiuti urbani – Esclusione – Rifiuto che abbia subito un processo di trasformazione - Criterio dell'origine – Inapplicabilità.

L'abrogazione per effetto dell'art. 2, comma 21 bis del d. lgs. n. 4 del 2008 della lettera n) dell'art. 184, comma 3 del decreto n. 152 del 2006, che riportava la F.O.S. esplicitamente tra i rifiuti speciali "i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani" non comporta automaticamente la sussunzione tra i rifiuti urbani. Il criterio dell'origine non è significativo dell'appartenenza alla categoria dei rifiuti urbani, nel caso in cui il rifiuto, pur essendo all'origine rifiuto urbano, ha subito un processo di trasformazione a livello industriale che lo ha rigenerato. Tale è la F.O.S., essendo il prodotto di un articolato processo industriale.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR TOSCANA, Sez. 2[^] - 8 novembre 2012, n. 1782**RIFIUTI – APPALTI - Gestione integrata – Artt. 198, 200, 202 e 204 d.lgs.n. 152/2006 – Affidamenti in essere – Scadenza – Art. 204, cc. 1 e 2 T.U.A.**

Dal complesso delle disposizioni (artt. 198, 200, 202 e 204) del d.lgs. n. 152/2006 che regolano la gestione integrata dei rifiuti, emerge che, pur essendo l'Autorità d'Ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell'affidamento della gestione del ciclo integrato con procedura di evidenza pubblica ovvero nelle diverse forme previste dalla normativa regionale di attuazione del Testo unico sull'ambiente, i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio, ovviamente con procedura di evidenza pubblica, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore. Quanto agli affidamenti diretti, senza gara, invece, regolati dall'art. 204, 2° c., non solo il legislatore non ha previsto alcun periodo transitorio, con consequenziale slittamento del termine di decadenza *ex lege* del 31.12.2006, ma ha anzi confermato la predetta scadenza, avendo espressamente sancito l'obbligo di procedere a nuovi affidamenti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 23 settembre 2010, n. 11099; T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 17 giugno 2009, n. 1575). Vi è, anzi, da sottolineare che, secondo la giurisprudenza, la moratoria generalizzata dei contratti in corso per la gestione dei rifiuti solidi urbani fino alla istituzione e organizzazione del servizio d'ambito di cui all'art. 204 del d.lgs. n. 152/2006 non costituisce eccezione alla risoluzione *ex lege* delle concessioni rilasciate e degli affidamenti eseguiti con procedure diverse dall'evidenza pubblica (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 17 giugno 2009, n. 1575). In altre parole, la previsione del comma 1 dell'art. 204, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, a tenore del quale *"i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata"* è norma di portata generale e nemmeno precettiva che non implica una proroga generalizzata *sine die* dei contratti in corso, bensì la previsione di scadenza "ex lege" all'attivazione del servizio integrato.

RIFIUTI – APPALTI - Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento – Bando di gara – Riferimento alla normativa di cui al d.lgs. n. 22/97 – Motivo di illegittimità – Esclusione.

Il riferimento, nella *lex specialis* di una gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU, al d.lgs. n. 22/1997, ormai abrogato, non può di per sé costituire motivo di illegittimità dal momento che il carattere cogente del nuovo codice dell'ambiente ne rende comunque applicabili le norme da esso recate, se incompatibili con la disciplina anteriore. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Approfondimenti



Erogazione diretta del Tfr a carico del Fondo di tesoreria: chiarimenti Inps

Pagamento diretto del Tfr da parte del Fondo di tesoreria nei casi di trasferimento d'azienda, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria: queste alcune delle ipotesi vagliate dall'istituto di previdenza. L'Inps ha cercato di racchiudere in un messaggio le informazioni necessarie per risolvere alcune criticità emerse in materia nel corso degli anni e per illustrare le nuove modalità di presentazione delle istanze

Rossella Quintavalle, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 02.11.2012, n. 43

Inps
Messaggio 19.10.2012, n. 17020

Il Tfr al Fondo di tesoreria

Per comprendere appieno l'argomento occorre ripercorrere un pò di storia e tornare indietro nel tempo sino a quando la Finanziaria per l'anno 2007, legge n. 296/2006, all'articolo 1, commi 755 e seguenti, ha istituito "il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c." nell'ambito della disciplina della previdenza complementare. Le disposizioni sono divenute applicative dopo l'emanazione del decreto ministeriale del 30.1.2007 e la circolare Inps n. 70 del 30 aprile 2007 che ne hanno delineato forma, modalità di gestione e concretezza.

Per il Tfr maturato (fin dall'1.1.2007) e maturando, il lavoratore deve scegliere la destinazione per la sua conservazione, se presso un fondo pensione, dove cambia la sua natura di capitale da ritirare alla cessazione del rapporto di lavoro in prestazione con finalità previdenziali o, quando previsto, presso il proprio datore di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore scelga di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro, anziché riversarlo a un fondo di previdenza complementare, si aprono due diversi scenari: per i dipendenti delle aziende con meno di cinquanta dipendenti il Tfr rimane effettivamente nelle casse aziendali, mentre per coloro che dipendono da aziende con numero di dipendenti superiore a quarantanove, il trattamento di fine rapporto viene versato nel Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, dove potrà essere ritirato alla fine del rapporto di lavoro e regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 c.c.

Il Tfr rimane in azienda o viene conservato presso l'Inps solo su esplicita richiesta del lavoratore il quale, contrariamente alla scelta della previdenza complementare, può cambiarne la destinazione in qualsiasi momento lo decida. Contrariamente a quanto avviene in caso di conferimento ad un Fondo pensione, nulla cambia per il lavoratore quando il Tfr è versato all'Inps-Fondo di tesoreria.

In mancanza di scelta specifica da parte del lavoratore, si verifica il cd. "silenzio-assenso" che comporta uno specifico obbligo da parte del datore di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione, non manifesti esplicitamente la propria volontà, il datore di lavoro provvede a riversare il Tfr maturando al fondo pensione di categoria o, in caso di più fondi, a quello al quale hanno aderito la maggior parte dei lavoratori; in mancanza di pensione di categoria, il Tfr viene versato all'Inps presso il "Fondinps", fondo pensione di previdenza complementare residuale dove confluiscono i versamenti di coloro che vi aderiscono con modalità tacita e per i quali o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento o tra più forme collettive di riferimento non è individuabile quella di destinazione.

A tale forma pensionistica complementare istituita presso l'Inps, alla quale non si può aderire volontariamente, si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare; il "Fondinps" costituisce un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello dell'Istituto ed è vigilato anch'esso dalla Covip al pari degli altri fondi di previdenza complementare.

Il Fondo tesoreria, invece, è una fondo dello Stato che non ha nulla a che vedere con la previdenza complementare presso il quale vengono raccolte le risorse di coloro che non aderiscono ai fondi pensione. Alla cessazione del rapporto di lavoro, dunque, il lavoratore riceverà comunque tutto il Tfr accantonato, in prima battuta dal proprio datore di lavoro il quale, qualora l'importo totale del trattamento di fine rapporto che l'azienda è tenuta ad erogare nel mese a titolo di prestazione finale o di anticipazione, ecceda l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti al fondo e agli enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, informerà l'Inps, che subentrerà nel pagamento diretto al lavoratore per la differenza dovuta entro, 30 giorni.

I casi particolari di pagamento diretto a carico del fondo

L'accantonamento del Tfr da versare al Fondo di tesoreria viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che allo stesso si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori; il fondo è altresì configurabile come una gestione previdenziale con la conseguenza che le prestazioni dallo stesso erogate soggiacciono al generale principio di automaticità delle prestazioni di cui all'articolo 2116 c.c. (1). Esistono però delle situazioni in cui l'Istituto deve preventivamente verificare la fattibilità del pagamento diretto del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di tesoreria, accertandone la relativa integrità e valutandone eventuali azioni di recupero, anche sulla base di quanto indicato nei flussi Uniemens.

Operazioni societarie

Nelle situazioni in cui si verifica il passaggio dei dipendenti da un datore di lavoro all'altro ai sensi dell'articolo 2112 c.c., può accadere che nella domanda di liquidazione al fondo sia indicato il complessivo ammontare del Tfr del lavoratore, maturato presso i diversi datori di lavoro. In tale caso l'Istituto dovrà provvedere alla ricostruzione di quanto richiesto attraverso la consultazione delle diverse matricole aziendali per stabilire i vari passaggi da un'azienda all'altra.

In caso di trasferimento d'azienda, ove si sia raggiunto l'accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, qualora il trasferimento riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale (art. 2, comma 5, lettera c), legge n. 675/1977) o disposta l'amministrazione straordinaria in caso di continuazione o mancata cessazione dell'attività (Dlgs n. 270/1999) o per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, l'articolo 2112 c.c. trova applicazione con le limitazioni previste negli accordi.

Quando il trasferimento interessi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, "nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 c.c., salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore..." (comma 5, art. 47, legge n. 428/1990).

Aziende sottoposte a procedura concorsuale

Nell'ipotesi di aziende sottoposte a procedura concorsuale, la dichiarazione di incapacienza al fondo è inoltrata dal responsabile della procedura concorsuale.

In considerazione del fatto che in caso di insolvenza del datore di lavoro, sussiste l'intervento diretto del Fondo di tesoreria, in caso di procedura concorsuale il soggetto legittimato all'ammissione allo stato passivo non è il lavoratore bensì l'Istituto, per l'omissione contributiva del datore di lavoro inadempiente.

Per i lavoratori licenziati da aziende sottoposte a procedura concorsuale, lo stato passivo deve riportare il Tfr maturato sino al 31 dicembre 2006, che va liquidato dal Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982, mentre per il periodo successivo il Tfr va liquidato, in caso di incapacienza, direttamente dal Fondo di tesoreria.

Cessione del Tfr alle finanziarie

A seguito di quanto disposto nella Finanziaria per l'anno 2005 (legge n. 311/2004) in riferimento all'estensione ai dipendenti delle aziende private della disciplina contenuta nel Dpr n. 180/1950 sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni, nel momento in cui un dipendente richiede ad una finanziaria un prestito personale, resta vincolato, a favore della stessa, il Tfr maturato e maturando presso l'azienda, a garanzia del prestito ricevuto.

Nel caso in cui il Tfr sia versato al Fondo di tesoreria, la finanziaria vincolerà anche l'importo versato al fondo. Il debito residuo del lavoratore in caso di licenziamento, di norma, viene coperto dal datore di lavoro tramite il versamento del Tfr accantonato fino a quel momento e fino a copertura del debito richiesto, alla finanziaria scelta dal lavoratore ma, in caso di incapacienza, il datore di lavoro comunicherà all'Inps quanto l'Istituto dovrà liquidare alla finanziaria e quanto, eventualmente, residua al lavoratore.

Nuove procedure per la richiesta e il pagamento diretto del Tfr

In caso di incapacienza l'azienda deve inviare all'Inps un'apposita domanda compilata sul modello cartaceo "FTES01" e il lavoratore, a sua volta, compila la richiesta con modello FTES02.

Tali moduli cartacei, da quando sarà stabilito da un'apposita circolare, saranno riuniti in un'unica istanza telematizzata che inizialmente non sarà l'unica modalità di richiesta in quanto la carta lascerà definitivamente il campo al termine della sperimentazione telematica.

Procedura telematica (in fase sperimentale)

L'invio potrà essere effettuato mediante:

- l'invio di un file telematico xml;
- attraverso il seguente percorso: "servizi on line""per tipologia di utente""aziende, consulenti e professionisti"" Domanda Fondo di tesoreria"

L'Istituto procederà all'esame delle istanze presentate e si pronuncerà con l'accoglimento o la reiezione della domanda ovvero richiederà, qualora mancante, ulteriore documentazione a corredo della pratica sospesa, inviando differenti comunicazioni a seconda si tratti di rapporti esclusivi con il lavoratore e il datore di lavoro piuttosto che con una finanziaria o anche con eredi del lavoratore.

La nuova procedura per il pagamento, che in caso di importi superiori ad euro diecimila necessita della preventiva verifica di eventuali indebiti del lavoratore presenti in Equitalia, consentirà la tracciabilità dei pagamenti e delle anticipazioni già effettuate, oltre a prevedere il calcolo degli oneri accessori dovuti per legge. Nel caso in cui il datore di lavoro non li abbia comunicati, l'Inps riporterà anche il calcolo della rivalutazione e del reddito di riferimento con aliquota applicabile.

Si rammenta che nella legge istitutiva del fondo non sono previsti ricorsi amministrativi mentre l'interessato ha la possibilità di adire subito al giudice ordinario.

(1) Art. 2116. Prestazioni: le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.



Le imprese italiane a caccia di 22mila periti tecnici

Aiutare gli operai più esperti nella realizzazione di pezzi di moto per Ducati e Honda. Affiancamento nella produzione e manutenzione di impianti e veicoli ferroviari, con "docenti" che arrivano direttamente da Finmeccanica. Stage in grandi aziende, come Fiat, per provare a "inventare" nuove forme di mobilità "intelligente" da utilizzare per il futuro.

Claudio Tucci, Giacomo Bassi, Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 15.11.2012

È ricco il ventaglio di opportunità (di studio, e, soprattutto, di "lavoro") che i giovani riescono a trovare nelle "filiera della meccanica", una sorta di "super poli" presenti in diversi territori italiani, dove istituti tecnici e professionali, centri di formazione professionale, Its (le scuole speciali di tecnologia post diploma di durata biennale strutturate sul modello duale tedesco) e realtà produttive lavorano "a braccetto" per formare tecnici specializzati, e accorciare così i tempi di transizione scuola-lavoro, oggi troppo elevati. Tanti i casi di "eccellenza" di questo connubio tra filiere formative e filiere produttive, recentemente rilanciato dalle linee guida sull'istruzione e formazione tecnico-professionale. Con un duplice obiettivo: « Preparare i ragazzi per dargli un futuro, e rendere competitive le nostre imprese», ha sottolineato il sottosegretario all'Istruzione, Elena Ugolini, che ha coordinato, a livello governativo, l'intera partita. Non è un mistero infatti che oggi, come ha ricordato il vice presidente Confindustria Education, Ivan Lo Bello, in vista di « Orientagiovani» di domani a Firenze, esiste un mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Quello che manca sono soprattutto profili tecnici (gli ultimi dati Unioncamere parlano di oltre 22mila posti di "difficile reperimento" nel terzo trimestre 2012, il 14% del totale delle assunzioni previste in quel periodo).

All'Its di Bologna (specializzato nel settore delle macchine automatiche) «formiamo tecnici molto preparati - ha sottolineato la presidente della fondazione Its, Maria Carla Schiavina - che oltre a entrare in contatto con le grandi aziende socie della fondazione, come G.D, Ima, Marchesini Group, Sacmi, possono trovare lavoro anche in piccole realtà e aiutarle così a favorire una sorta di passaggio generazionale». Non a caso, ha aggiunto Schiavina, «il 70% dei nostri docenti sono tecnici delle imprese e professionisti provenienti dal mondo del lavoro». Anche al Centro di Formazione « Villaggio dei Ragazzi» di Maddaloni (Ce), che fa parte di un polo di alta formazione, a cui partecipa anche l'Its per la mobilità sostenibile, si punta a formare "specialisti" nel campo dei veicoli ferroviari, infrastrutture e impianti tecnologici. E lo sbocco lavorativo è pressochè assicurato, ha evidenziato il presidente dell'Its, Vincenzo Torrieri, «visto che il mercato mondiale ferroviario, che vale circa 170 miliardi di euro, è in crescita, e nei prossimi 3-4 anni aumenterà del 3%-4%, e quindi ci sarà bisogno di manodopera». Il primo corso è partito nel 2011 con 24 ragazzi, e tra poco partirà un secondo corso con altri 24 giovani, e il personale delle aziende, socie dell'Its, tra cui Finmeccanica, garantiranno almeno il 50% dell'attività didattica. L'Its Meccatronico di Vicenza (specializzato in nuove tecnologie per il made in Italy) è invece all'avanguardia con l'applicazione del "modello duale" tedesco: « I nostri ragazzi fanno un tirocinio di 3 giorni in azienda e 2 giorni in aula e laboratori a scuola», ha evidenziato Giorgio Spavenello, direttore dell'Its. E le aziende associate (del calibro di Carel, Fiam, Mevis) «sono molto soddisfatte». All'Its Automotive di Lanciano (Ch) si punta tutto sulla ricerca, e si programma la filiera formativa «in base alle esigenze di lungo periodo delle aziende», ha detto Raffaele Trivilino, direttore del Polo Innovazione Automotive. Per dare al giovane un bagaglio di competenze trasversali, «oggi fondamentali per il lavoro».

La mappa delle iscrizioni

62 Fondazioni

Che gestiscono, in Italia, gli Its, scuole speciali di tecnologia post diploma di durata biennale strutturate sul modello duale tedesco. Decollati nel 2011, le 62 Fondazioni Its hanno attivato 77 percorsi, ai quali si aggiungono 71 nuove classi prime nell'anno 2012/2013

31,5% Gli iscritti ai tecnici

Sono cresciute nell'anno scolastico 2012/2013 le iscrizioni agli istituti tecnici e professionali. Quest'anno gli studenti che hanno scelto gli istituti tecnici sono stati il 31,5% (contro il 30,4% dell'anno precedente). Mentre gli istituti professionali sono stati scelti dal 20,6% di giovani (nell'a.s. 2011/2012 la quota era il 19,73%)

Appalti

**Sugli appalti in sicurezza un nuovo progetto pilota per gestire le interferenze**

Con le novità introdotte dall'art. 3, comma 1, lettera a), legge n. 123/2007, di modifica dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 626/1994, sono stati meglio disciplinati i concetti di cooperazione e di coordinamento del datore di lavoro appaltante di lavori. Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2008 è stato esteso l'obbligo di redazione del DUVRI anche ai contratti di appalto di servizi e forniture. Nella recente bozza di decreto legge cosiddetto "delle semplificazioni", erano state previste alcune modifiche all'art. 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, che opportunamente sono state poi stralciate. In realtà, sarebbe stato necessario che la norma introducesse un'ulteriore previsione, per il datore di lavoro committente, non in alternativa ma insieme a quello di valutare i rischi interferenziali attraverso l'elaborazione di un DUVRI, di nominare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e che vigili in funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di queste lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

Marco Masi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.11.2012, n. 21

Dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2007, n. 123, sicuramente una delle modifiche più dibattute tra gli operatori della sicurezza è stata quella introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera a), che, nel sostituire l'art. 7, comma 3, D.Lgs. 626/1994 [1], ha meglio disciplinato i concetti di cooperazione e di coordinamento del datore di lavoro appaltante di lavori.

Successivamente, l'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, ha esteso l'obbligo di redazione del DUVRI anche ai contratti di appalto di servizi e forniture. Recentemente, nella bozza di decreto legge "Nuove disposizioni urgenti di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese", cosiddetto "decreto semplificazioni", erano state inserite alcune modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, assolutamente non formali, in seguito opportunamente stralciate. L'art. 3, "Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione", avrebbe riscritto l'art. 26, commi 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo che "3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare od, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze o individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al secondo periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si

applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la durata presunta dei lavori, servizi e forniture desunta dal numero delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori". La norma avrebbe trasferito le responsabilità che il datore di lavoro committente (o un soggetto in possesso di delega, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 81/ 2008) assume con la redazione del DUVRI su un "incaricato", presumibilmente un dirigente (si veda il riquadro 1) o, addirittura, un preposto (si veda il riquadro 2).

Al contrario, sarebbe auspicabile che la norma introducesse la possibilità, per il datore di lavoro committente, non in alternativa ma insieme a quello di valutare i rischi interferenziali attraverso l'elaborazione di un DUVRI, di nominare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e che vigili in funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di queste lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 177/2012, in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Questo anche in coerenza con le novità in materia di contratti pubblici introdotte dall'art. 272, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (si veda il riquadro 3), che ha disciplinato le funzioni del responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e di forniture e che, al comma 5, ha previsto che lo stesso responsabile del procedimento svolga, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante, oltre a svolgere, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti previsti. Si creerebbe, così, una vera e propria "saldatura" tra la fase di pianificazione/progettazione e la fase di realizzazione, in una logica di coerenza temporale, partendo dalla centralità del momento progettuale come presupposto fondamentale per la sicurezza e la salute dei lavoratori. E' opportuno ricordare che, infatti, nel processo di esternalizzazione, il datore di lavoro committente ha il compito di valutare i rischi e di definire una pianificazione e un assetto informativo tale da creare un coordinamento efficace con l'operatore economico, assumendo le responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e le responsabilità solo indirette, ma proattive, nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta. Questo, nel caso di appalti di una pubblica amministrazione, può assumere caratteri di peculiarità, in quanto i terzi coinvolti nell'attività possono, in alcuni casi, coincidere con la pluralità dei cittadini utenti di un servizio.

Riquadro 1

Definizione del dirigente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d)

"d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"

Riquadro 2**Definizione del preposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e)**

"e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"

Riquadro 3**Art. 272, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*****"Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture"***

"1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 271, ove presente.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine alla singola acquisizione, il responsabile del procedimento formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:

a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui all'articolo 271;

b) nella fase di procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;

c) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;

d) nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

4. Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice.

5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.

6. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento dei compiti di loro competenza previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice e al presente regolamento, nominando uno o più soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali."

II DUVRI

Attualmente, ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro committente o un suo delegato nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui è svolto l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, deve promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i vari datori di lavoro elaborando un unico documento di

valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, qualora questo non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i lavori e i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il D.Lgs. n. 106/2009 ha introdotto l'esclusione dell'obbligo della redazione del DUVRI nel caso dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o di attrezzature nonché dei lavori o dei servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'Allegato XI (si veda il riquadro 4). I due giorni non sono riferiti alla durata dei singoli interventi e delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell'intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell'opera o dei lavori.

Lo stesso decreto correttivo ha inserito anche il comma 3-ter il quale ha previsto che, nei casi in cui il contratto sia affidato dalle centrali di committenza o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente:

- il soggetto che affida il contratto deve predisporre il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi *standard* relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;
- il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, deve integrare il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi nei quali sarà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, deve integrare gli atti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 3, comma 34, D.Lgs. n. 163/ 2006 (si veda il riquadro 5), la centrale di committenza è l'amministrazione aggiudicatrice che deve acquistare forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori, o deve aggiudicare appalti pubblici o concludere accordi quadro di lavori, di forniture o di servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori. Il DUVRI deve essere redatto prima della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando o della lettera di invito e deve essere messo a disposizione dei soggetti partecipanti affinché questi possano comprendere anche come l'Amministrazione sia giunta a determinare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, tramite l'individuazione delle misure necessarie all'eliminazione o, almeno, alla riduzione dei rischi derivanti da lavorazioni interferenti per lo specifico appalto. Dunque, in questo documento non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto si tratta di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre al minimo o per eliminare questi rischi. Il datore di lavoro committente dovrà selezionare, tra i rischi già individuati nel documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, solo quelli che, in relazione allo specifico appalto, possono influire sulla sicurezza dell'appaltatore e che sono presenti nel luogo di lavoro dove è previsto che questi debba operare, ulteriori rischi rispetto a quelli specifici dell'attività propria [2]. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, dovesse essere necessario apportare varianti al contratto, così come già indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 14 novembre 2007, n. 24, la stazione appaltante deve procedere all'aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza. L'art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riquadro 6), ha stabilito che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, a esclusione dei contratti di somministrazione di beni e di servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418, codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, qualora questo non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Questi costi non sono soggetti a ribasso. Inoltre, il successivo comma 6 ha previsto che *"nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture"* Analogamente, l'art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 (si veda il riquadro 7), ha previsto che *"Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture"*. L'amministrazione è tenuta a computare, quindi, solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi e a sottrarli al confronto concorrenziale, senza procedere a una valutazione sulla loro congruità in sede di offerta, in quanto già preventivamente valutati con il DUVRI. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, quindi, non a percentuale, riferita a elenchi prezzi *standard* o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, occorrerà fare riferimento ad analisi dei costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza devono essere calcolate considerando il proprio costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che deve comprendere, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Riquadro 4

Allegato XI al D.Lgs. n. 81/2008

"Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori"

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono a un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti."

Riquadro 5

Art. 3, comma 34, D.Lgs. n. 163/2006

"34. La "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori."

Riquadro 6**Art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008**

"5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, a esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivante dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso in tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale."

Riquadro 7**Art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006**

"4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. In relazione a servizi e forniture, nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture."

Un progetto sulla gestione delle interferenze

Il 4 maggio 2012 è stato ufficialmente presentato un importante progetto pilota, proposto da Confindustria Vercelli Valsesia *in partnership* con l'INAIL, volto a elaborare una "procedura" di riferimento per la gestione delle interferenze legate ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione a disposizione delle imprese.

Da questa data è *on-line* il portale "Duvri 8108" (www.duvri8108.it), realizzato nell'ambito del progetto "Gestione delle interferenze" promosso dalla territoriale vercellese di Confindustria e finanziato dall'INAIL Direzione Regionale del Piemonte. I contenuti e le risultanze del progetto sono direttamente visibili e scaricabili dal sito stesso. L'iniziativa, che ha raggiunto l'obiettivo di realizzare una "procedura" e un portale *web* a disposizione delle aziende del comparto industriale, ha rappresentato un esempio significativo di come la collaborazione tra *partners* qualificati possa favorire un dialogo tecnico che va ben oltre i livelli minimi di tutela imposti dalla legge.

Nato sul territorio della provincia di Vercelli ma che, a diritto, può essere considerato di respiro nazionale, il progetto è partito ufficialmente il 1° dicembre 2010 da una sentita esigenza delle aziende associate a Confindustria Vercelli Valsesia, tesa ad approfondire la norma di riferimento e ad applicarla nella maniera più corretta. Una necessità reale del tessuto produttivo che, unita alla volontà dell'associazione proponente di fornire un servizio concreto alle aziende, ha visto indirizzare la ricerca verso la definizione di un diagramma di flusso che guida il committente datore di lavoro negli adempimenti necessari per la corretta valutazione e la conseguente gestione delle attività interferenti. La procedura ha definito le modalità con le quali il committente deve valutare le possibili interferenze del proprio ciclo produttivo con quelli degli operatori economici ai quali intende affidare un contratto d'opera o di somministrazione e deve fornire le modalità con le quali definire il DUVRI, nonché la gestione del coordinamento e della cooperazione dei soggetti coinvolti.

In particolare, è fornito ai datori di lavoro committenti un indirizzo per:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi o loro subappaltatori;
- la cooperazione per le misure di prevenzione e protezione dai rischi e il coordinamento della reciproca informazione;
- la compilazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

"La traccia", che comprende obblighi e adempimenti a carico dei committenti e degli appaltatori (compresi i lavoratori autonomi), è utilizzabile anche *on-line* grazie alla piattaforma *web*, in applicazione di quanto previsto dall'art. 53, D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la quale i datori di lavoro e i responsabili del servizio prevenzione e protezione sono guidati nell'adempimento delle prescrizioni normative, favorendo l'adozione di procedure omogenee e la definizione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità, anche nelle aziende di dimensioni più ridotte. Anche se il progetto ha riguardato principalmente le attività industriali, l'iniziativa ha individuato un metodo per così dire standardizzato di elaborazione dei documenti e di adempimento degli obblighi i cui criteri, contenuti e istruzioni operative, una volta definiti, possono essere di riferimento per qualunque altro tipo di attività e settore merceologico. Per lo sviluppo di questo progetto Confindustria Vercelli Valsesia ha coinvolto autorevoli enti, in rappresentanza di tutti gli "attori", non solo della filiera produttiva, ma anche degli organi di controllo. Infatti, è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico composto, oltre che dai rappresentanti del sistema confindustriale, da esperti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della Direzione Regionale dell'Inail del Piemonte, di ITACA Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale delle Regioni e Province autonome, delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché degli organi di vigilanza (ASL e DTL di Vercelli) competenti in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

Attraverso l'adozione di un metodo di lavoro definito di "autoformazione", il gruppo tecnico ha sviluppato e approfondito, nell'arco di nove mesi, sulla base della normativa vigente, le istruzioni operative riguardanti gli obblighi, le modalità e i tempi per la redazione dei documenti per la gestione delle interferenze, ha elaborato puntuali liste di controllo contenenti le informazioni che gli operatori economici devono fornirsi reciprocamente, ha elaborato la modulistica necessaria ai fini della valutazione dei rischi interferenti.

Allo scopo di raccogliere elementi utili all'elaborazione delle esemplificazioni e di casi studio, la Confindustria di Vercelli Valsesia ha provveduto a censire, presso le aziende industriali, le criticità riscontrate nell'applicazione concreta della normativa. Il diagramma di flusso ha individuato le situazioni più ricorrenti nelle quali il committente datore di lavoro può ritrovarsi e, per ognuna di queste situazioni, sono riportate le azioni a carico di questo soggetto e a carico dell'operatore economico, in ordine cronologico, gli estremi normativi di riferimento e i documenti che devono essere prodotti e da conservare per tutta la durata del contratto. Le principali tappe possono essere riassunte:

- I preliminare valutazione sull'obbligo della redazione del DUVRI;
- II individuazione dell'operatore economico, verifica dell'idoneità tecnico-professionale, sopralluogo e informazioni;
- III formulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico;
- IV selezione dell'operatore economico e valutazione sull'obbligo di redazione del DUVRI;
- V elaborazione del DUVRI;
- VI stima dei costi della sicurezza relativamente alle interferenze;
- VII coordinamento, integrazione e aggiornamento periodico [3].

Risultano non privi di interesse per le aziende gli approfondimenti in corso con i competenti uffici tecnici di INAIL, per il riconoscimento della procedura tra gli interventi per i quali INAIL premia con l'"oscillazione del tasso di premio per prevenzione" (ex art. 24, "Modalità di applicazione delle tariffe", D.M. 12 dicembre 2000) le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono migliorie delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.

[1] *Il comma 3, art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, è stato sostituito dal seguente:*
"3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

[2] *Il 20 marzo 2008, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva approvato le Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, già approvate in sede tecnica il 14 febbraio 2008.*

[3] *La procedura e la relativa applicazione sono state recentemente illustrate a Firenze nell'ambito del Seminario "Lavoriamo insieme per la prevenzione" promosso da INAIL nell'ambito della campagna EU-OSHA (Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro) 2012-2013.*



Tecnologia antincendio a riduzione di ossigeno: gli effetti sull'organismo

Nel campo della prevenzione incendi per spegnere un incendio è necessario togliere l'ossigeno, tuttavia, fino a oggi nessuno ha mai chiarito il livello minimo di ossigeno che è necessario per prevenire un incendio e per permettere contemporaneamente la presenza persone. Il sistema antincendio a riduzione di ossigeno ha come obiettivo di protezione la "prevenzione dell'origine di un incendio", che differisce in maniera significativa dai convenzionali sistemi di protezione antincendio. Lo scopo dell'impiego di un sistema per la riduzione dell'ossigeno è quello di impedire lo sviluppo di un incendio libero nell'area che deve essere protetta abbassando il contenuto di ossigeno nell'aria. Per cui lo spegnimento di un incendio già sviluppato nell'area sottoposta a protezione mediante l'impianto non è un obiettivo primario di questo sistema che non costituisce un sistema di spegnimento.

Andrea Casu, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.11.2012, n. 21

Con l'evoluzione dei sistemi di prevenzione incendi ad atmosfera sotto-ossigenata sono sorti spontaneamente dubbi tecnici sugli effetti della carenza di ossigeno nell'organismo umano meglio indicato come "ipossia".

La condizione di anossia è molto ben conosciuta dagli alpinisti e da coloro che viaggiano per lavoro in alta quota. Inoltre, è usanza risaputa che l'allenamento in alta quota in condizioni di carenza di ossigeno può apportare allo sportivo il beneficio di sviluppare maggiori *performance* a quote minori e, pertanto, è sempre più utilizzato durante gli allenamenti intensivi che gli atleti effettuano nella propria carriera agonistica.

A oggi, nonostante lo sviluppato interesse nell'ambiente, nessuna direttiva è stata emanata e i regolamenti presenti in campo antincendio non hanno previsto alcuna possibilità di venire a contatto con il livello di atmosfera sotto ossigenata stabilendo *a priori* che l'ambiente creato sia un pericolo per le persone che eventualmente dovessero stazionare nei locali protetti dal rivoluzionario impianto antincendio.

A livello internazionale, tuttavia, esiste una commissione medica dell'*Union Internationale des Associations d'Alpinisme* (UIAA) che ha la responsabilità, nonché l'autorità, di elaborare una dichiarazione di consenso internazionale in merito alle attività svolte in ambienti poveri di ossigeno. La documentazione prodotta fino a oggi, elaborata nel 2009 e aggiornata il 13 luglio 2010, ha rappresentato il documento della Commissione destinato ai medici del lavoro e alle persone non mediche che si interessano delle condizioni di lavoro in ambiente sotto-ossigenato.

Premettendo che esistono differenze fisiologiche tra altitudine simulata (ipossia isobarica) e altitudine reale (ipossia ipobarica), le stesse non hanno dato risultati rilevanti ai fini della sicurezza sul lavoro e, pertanto, quando è fatto cenno alla "quota" dovrà essere intesa l'altitudine simulata (mediante ipossia isobarica) e altitudine equivalente (termine spesso utilizzato in aeronautica per la pressurizzazione degli aeromobili).

Inoltre, occorre comunque tenere sempre in considerazione almeno cinque fattori che possono influenzare i livelli di rischio:

- l'altitudine o l'altitudine equivalente (con percentuale di ossigeno);
- la durata dell'esposizione;
- il profilo di acclimatazione della persona;
- il carico di lavoro in condizioni di ipossia;
- gli abitanti di montagna e gli abitanti di pianura.

I rischi elencati possono rappresentare condizioni individuali causati da condizioni fisiche preesistenti.

Una lieve ipossia non può rappresentare normalmente un rischio tanto che è stato calcolato che i lavoratori in camere dotate di sistemi ipossici antincendio, con percentuale di ossigeno tra il 17 e il 14,8% (+/-0,2), è come se lavorassero a una quota tra i 1.700 e 2.600 metri di altitudine, l'organismo delle persone ha un lieve aumento della frequenza cardiaca a riposo e un aumento della concentrazione ematica di eritropoietina non comportando alcun rischio per i soggetti sani né tantomeno per soggetti con patologie di moderata entità.

La permanenza delle persone è limitata a un massimo di poche ore e il fatto che i lavoratori possano abbandonare velocemente i locali dotati di sistema antincendio può rappresentare un buon sistema di sicurezza.

E' necessario evidenziare che nei viaggi aerei a lungo raggio, il limite stabilito dall'ICAO è rappresentato da una pressurizzazione superiore a 2.400 metri, il numero di passeggeri nel mondo costituisce prova che il regolamento è sicuro e, pertanto, può essere considerato affidabile per la salute.

Per esposizioni oltre i 2.700 metri (equivalenti a una saturazione di ossigeno di circa il 15-14,8%), il controllo medico deve riguardare l'anamnesi personale con la verifica della presenza di sintomi di malattie cardiopolmonari, malattie importanti o interventi chirurgici recenti, la verifica di soggiorni ad alta quota e tipologia di lavoro che deve essere effettuata in quota, è indubbio che un lavoratore che pratici sport aerobico di resistenza sia un lavoratore idoneo all'attività lavorativa.

Per una giornata lavorativa in percentuali superiori al 14,8% di ossigeno non è necessario effettuare pause aggiuntive perché non è presente il rischio di complicanze in funzione della quota virtuale di attività (2.700 m).

Se i soggetti non acclimatati alla mancanza di ossigeno dovessero essere esposti ad altitudini equivalenti pari a 2.700-3.800 m, è consigliabile introdurre pause di almeno 15 minuti ogni 2 ore. Se i lavoratori fossero esposti a "climi" oltre i 3.800 metri e fino a 5.000 metri, le pause devono essere di almeno 30 minuti ogni 2 ore (si veda la *tabella 1*).

L'esposizione molto breve si ha generalmente a quote tra i 1.800 e i 2.500 m e per un periodo che va da qualche minuto a qualche ora.

I lavoratori esposti in ipossia isobarica a una saturazione di O₂ di circa 17.014.8% (+/-0.2) in camere dotate di sistemi ipossici anti-incendio, è come lavorassero a una quota di circa 1.700-2.600 m (secondo gli *standard* atmosferici ICAO). Questa quota rientra ampiamente nei limiti della cosiddetta "quota-soglia" che rappresenta il valore al quale l'organismo può mostrare i primi adattamenti all'ipossia. A seconda del sistema osservato, la quota-soglia varia tra 1.500 m (lieve aumento della frequenza cardiaca a riposo) e 2.400 m (aumento della concentrazione ematica di eritropoietina). Dunque, le quote comprese nei valori-soglia non comportano alcun rischio di ipossia nei soggetti sani.

Non comportano rischi nemmeno nei soggetti con patologie croniche di moderata entità.

Tabella 1

Tempi utili di coscienza alle diverse altitudini

Altitudine	% O ₂ in condizioni isobariche	Pressione atmosferica		pO ₂		Tempo utile di coscienza
		[mmHg]	[hPa]	[mmHg]	[hPa]	
0	20.09	760.00.00	1013.02.00	158.08.00	211.07.00	Nessun limite
500	19.07	716.00.00	954.06.00	149.06.00	199.05.00	
1000	18.05	673.08.00	898.03.00	140.08.00	187.07.00	
1500	17.04	634.00.00	845.03.00	132.05.00	176.07.00	
2000	16.04	596.00.00	794.06.00	124.06.00	166.01.00	
2500	15.04	560.00.00	746.06.00	117.00.00	156.00.00	
3000	14.05	525.08.00	701.00.00	109.09.00	146.05.00	
3500	13.06	493.00.00	657.03.00	103.00.00	137.03.00	
4000	12.07	462.00.00	616.00.00	96.06.00	128.08.00	
4500	11.09	432.06.00	576.08.00	90.04.00	120.05.00	
5000	11.01	404.08.00	539.07.00	84.06.00	112.08.00	
5500	10.04	378.06.00	504.08.00	79.01.00	105.05.00	> 30 min.
6000	9.07	353.06.00	471.04.00	73.09.00	98.05.00	
6500	9.01	330.00.00	440.00.00	69.00.00	92.00.00	
7000	8.05	307.08.00	410.04.00	64.03.00	87.07.00	3-5 min.
10500	5.00	183.00.00	244.00.00	38.02.00	50.09.00	Ca. 1 min.
12900	3.04	123.05.00	164.07.00	25.08.00	34.04.00	15-30 sec

La formazione come importante sistema di prevenzione

E' comunque importante non sottovalutare l'aspetto di formazione professionale che deve essere completo di tutte le nozioni tecniche, al fine di mettere il lavoratore nelle condizioni di conoscere i rischi ai quali è esposto e di imparare a "sentire" le avvisaglie di un malore. Lo scopo deve essere quello di permettere al lavoratore di trasferirsi, il più rapidamente possibile, in un ambiente normossico. E' importante prevedere, quindi, un buon sistema di vie d'esodo anche se l'ambiente di lavoro è privo della permanenza di persone (si veda la *figura 1*).

Le malattie legate all'altitudine non insorgono rapidamente, pertanto, il lavoratore che avverte un'avvisaglia (quindi, ben istruito prima di entrare), ha tutto il tempo a disposizione per allontanarsi dalla condizione ipossica. I sintomi di malessere potrebbero regredire dopo appena un quarto d'ora, permettendo l'ingresso nuovamente nell'ambiente sotto ossigenato; qualora i sintomi dovessero mantenersi a lungo, è necessario consultare il medico ed evitare il prosieguo dell'attività lavorativa negli ambienti con atmosfera modificata.

Figura 1

Via di esodo



Comparazione dei metodi di intervento in atmosfera modificata

Ai fini di una corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione all'interno delle stanze con atmosfera sotto ossigenata (si veda la *figura 2*) una utile metodologia di studio deve sapere valutare tutta la documentazione presente e acquisibile. Un utile documento [1] ha analizzato proprio l'accesso a un magazzino sotto ossigenato al 15% di volume (e temperatura dell'aria a 16 °C) con la problematica legata alla necessità di accesso con autorespiratore a ciclo aperto (prescrizione spesso richiamata nelle approvazioni dei VVF in ambito nazionale).

E' importante capire che il livello di ossigeno del 15% di volume è equivalente a 3.000 metri di quota sopra il livello del mare, molti abitanti sulla terra vivono a queste quote, come esempio è possibile ricordare che la capitale della Bolivia, la città di La Paz, sorge a quota 3.800 metri sopra il livello del mare e vi abitano circa 700.000 persone.

Lo studio ha analizzato gli effetti sulla salute di due gruppi omogenei di persone sui quali sono stati effettuati *test* della salute durante le lavorazioni all'interno di magazzini intensivi sotto ossigenati.

I due gruppi sono stati testati con autorespiratore e senza autorespiratore, lo studio ha concluso che l'uso dell'autorespiratore ha prodotto nei *test* un aumento sensibile dell'affaticamento delle persone (dovuto probabilmente al peso dell'attrezzatura) nonché ha accentuato i contatti accidentali con la struttura del magazzino usato come ambiente di prova.


E' necessario comprendere che se, da un lato, l'uso dell'autorespiratore può accentuare l'affaticamento fisico, questo può garantire un livello di ossigeno "noto" mentre continua a suscitare dubbi il livello minimo di ossigeno al quale l'organismo potrebbe accusare malori.

Capita che molti siano convinti che è pericoloso stazionare a livelli inferiori del 19% di ossigeno ma questa affermazione non trova fondamento nei principi di primo soccorso.

Infatti, durante la normale respirazione umana l'organismo inspira il 21% di ossigeno ed espira il 16% di ossigeno, ma nei principi di primo soccorso è insegnata la respirazione artificiale effettuata con la tecnica di massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca è un ottimo principio di intervento medico, quindi, è implicito che al 16% è ancora possibile respirare.

Figura 2

Un esempio di progettazione di un archivio cartaceo in atmosfera controllata



Il sistema di prevenzione incendi con atmosfera modificata

La normativa italiana non è d'aiuto nemmeno con la norma sugli spazi confinati, il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, nel quale il legislatore ha "dimenticato" di dare un livello minimo di azione, ovvero di indicare il livello minimo di ossigeno al quale bisogna prestare "attenzione" facendo rientrare nel campo di applicazione del disposto anche i magazzini con sistema antincendio a sottrazione di ossigeno, quale ambiente con sospetto di inquinamento, a causa della variazione del livello di ossigeno.

Allo stato attuale, a livello internazionale e in ambito di Comunità europea, l'associazione austriaca dei Vigili del Fuoco (*Österreichischer Bundesfeuerwehrverband*) ha emanato una direttiva di protezione antincendio TVRB S155, "*Requisiti di progettazione, realizzazione e funzionamento per sistemi di riduzione dell'ossigeno*" (*Sauerstoffreduktionsanlagen SRA*), tramite azoto all'interno di fabbricati dal punto di vista della tecnica antincendio che ha preso in esame anche il livello minimo di ossigenazione all'interno di questi ambienti e ha stabilito che "*Durante le attività di manutenzione nell'area protetta, a seconda della specifica operazione sarà possibile aumentare il contenuto di ossigeno appena al di sopra del valore di soglia del 15% o 17% in volume, a scopo di protezione del personale*", a tutti gli effetti è stato ribadito il concetto dell'organo elvetico SUVA che ha introdotto le linee guida per gli impianti di inertizzazione in continuo; queste linee guida sono basate su tre livelli di concentrazione di ossigeno.

Nella *tabella 2* è individuabile che il livello di soglia pericolosa oltre il quale non è possibile lavorare senza i dovuti sistemi di respirazione artificiale è il 15% di ossigeno in volume.

Tabella 2			
Misure preventive e protettive in finzione della concentrazione di ossigeno			
Misure	Fascia A 15-18 in vol. % O₂	Fascia B 13-15 in vol. % O₂	Fascia C < 13 in vol. % O₂(esclusivamente con respiratore isolante)
Occorre assicurarsi che l'accesso sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate (niente posti di lavoro fissi, accesso consentito solo a fini di manutenzione), per esempio, con un piano di chiusura. Le porte devono potersi chiudere automaticamente e devono poter essere aperte dall'interno senza mezzi ausiliari (funzione di fuga).	X	X	X
L'immissione di azoto deve avvenire in modo tale che la concentrazione di ossigeno in tutto il locale sia omogenea.	X	X	X
L'immissione di azoto deve poter essere interrotta manualmente in qualsiasi momento a partire da un locale sicuro.	X	X	X

<p>Il sistema di misurazione deve essere allestito in modo tale che una <i>panne</i> o un errore di misurazione non portino in alcun caso a un abbassamento recondito del limite minimo di ossigeno.</p> <p>Un'eventuale <i>panne</i> o perdita di sicurezza del sistema di misurazione e di regolazione deve essere riconosciuta per tempo.</p> <p>Le funzioni di sicurezza del sistema di misurazione e di regolazione devono essere concepite conformemente ai requisiti della categoria 4, EN 954-1, e/o SIL 3, EN 61508 (EN 61511 per le applicazioni di procedimenti) o a <i>standard</i> equiparabili.</p> <p>Il rispetto dei requisiti relativi alle funzioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza deve essere comprovato da un certificato di sicurezza. Il certificato deve essere fornito da uno specialista di circuiti di comando che disponga del necessario <i>know-how</i>.</p> <p>E' necessario annotare e documentare la concentrazione di ossigeno rilevata nel locale.</p>	X	X	X
<p>I sistemi di misurazione devono essere calibrati e sottoposti a manutenzione periodica da parte di personale specializzato e appositamente designato secondo le indicazioni del fabbricante e sulla base delle istruzioni di lavoro. La calibrazione e la manutenzione devono essere documentate.</p>	X	X	X
<p>Deve essere presente un dispositivo di allarme ottico e/o acustico che scatta in caso di concentrazione di ossigeno eccessivamente bassa. L'allarme deve poter essere riconosciuto da qualsiasi punto del locale con atmosfera sotto-ossigenata.</p>	X	X	X
<p>I cartelli che avvertono della presenza di un'atmosfera sotto-ossigenata devono essere esposti a ogni entrata del locale.</p>	X	X	X

<p>E' necessario evitare che l'atmosfera sotto-ossigenata possa diffondersi in altri locali, non idonei (per esempio, attraverso aperture nei muri, tubature, colonne di scarico, porte non stagne). Se opportuno, questi locali devono essere dotati di impianti di aerazione. Sono particolarmente esposti al pericolo i locali piccoli e "chiusi" quali i locali elettrici, i locali tecnici ecc.</p>	X	X	X
<p>L'accesso ai locali con atmosfera sotto-ossigenata deve essere chiaramente regolamentato. L'accesso ai locali deve essere consentito soltanto con autorizzazione firmata dalla persona competente appositamente designata. Il rilascio dell'autorizzazione presuppone di aver superato una visita medica di idoneità. La permanenza e la durata nel locale con atmosfera sotto-ossigenata devono essere documentate.</p>	X	X	X
<p>Il tempo di permanenza nei locali con atmosfera sotto-ossigenata deve essere più breve possibile. Tra una permanenza e l'altra, deve essere osservata una pausa di almeno 30 minuti al di fuori dell'area ad atmosfera sotto-ossigenata.</p> <p>_____</p> <p>* tempo massimo di permanenza per volta ** tempo massimo di permanenza al giorno</p>	4H* 6H**	2H* 6H**	6H*
<p>E' necessario annotare e documentare la concentrazione di ossigeno rilevata nel locale.</p>	X	X	X

L'accesso al locale è consentito soltanto dopo aver risposto al breve questionario. Se la stessa persona accede alla zona sotto-ossigenata ogni settimana o quotidianamente, è sufficiente che compili una sola volta il questionario all'inizio della settimana. Se una persona si assenta dal lavoro per malattia o per altro motivo per più di una settimana, al rientro deve rispondere al questionario.	X	X	X
E' obbligatorio evitare sforzi fisici e <i>stress</i> dovuti alla mancanza di tempo.	X	X	X
I lavoratori che lamentano disturbi acuti simili, per esempio, a quelli di un mal di montagna, devono lasciare immediatamente il locale ad atmosfera sotto-ossigenata. Un successivo accesso ai locali è consentito soltanto dopo un controllo medico.	X	X	X
Le donne che potrebbero essere incinte non possono accedere a locali con atmosfera sotto-ossigenata.	X	X	X
I lavoratori devono essere informati e istruiti prima del primo accesso ai locali con atmosfera sotto-ossigenata e successivamente a intervalli regolari dei pericoli, delle misure di protezione, delle regole di comportamento e dell'uso dei dispositivi personali di sicurezza. L'informazione e la formazione devono essere organizzate in presenza di un medico del lavoro.	X	X	X
E' preferibile impiegare non fumatori.	X	X	X

<p>Nei locali con una concentrazione di ossigeno inferiore al 15% in volume deve essere garantita una sorveglianza continua dei lavoratori. Sono adatti, per esempio, apparecchi di controllo da portare sul corpo, che reagiscono al movimento o alla posizione del corpo e azionano automaticamente l'allarme in caso di emergenza. Se nel locale accedono sempre due persone che si controllano reciprocamente, queste devono essere equipaggiate di un radiotrasmettitore. Inoltre, deve essere garantito, in qualsiasi momento, il contatto con persone al di fuori dei locali ad atmosfera sotto-ossigenata.</p>	X	X	X
<p>L'organizzazione dell'allarme e del soccorso deve essere garantita in qualsiasi momento, le squadre di soccorso devono essere informate in merito all'atmosfera sotto ossigenata e istruite periodicamente in merito alle regole di comportamento.</p>	X	X	X
<p>Il responsabile di locali con atmosfera sotto-ossigenata è tenuto ad assicurarsi che le misure organizzative, personali e sanitarie siano applicate anche ai lavoratori di imprese esterne e alle squadre di soccorso.</p>	X	X	X

Certificazione

**L'Italia dice addio all'autocertificazione in classe G**

Con le modifiche al D.M. 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", l'Italia si allinea all'Europa: non sarà più consentita l'autocertificazione delle case in classe energetica G.

Monica Scaglione, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.11.2012, n. 917

Stop all'autocertificazione energetica per gli edifici e gli immobili in classe G in sede di compravendita di immobili: è questa una delle novità introdotte dallo schema di decreto interministeriale che riscrive le Linee guida nazionali per la certificazione degli edifici, con cui il Governo Monti punta a sanare i rilievi mossi da Bruxelles.

Il decreto, infatti, si è reso necessario in risposta alla procedura di infrazione a carico dell'Italia aperta nel settembre 2011 dalla Commissione Europea a causa del recepimento incompleto e non corretto della dir. n. 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (all'apertura della procedura di infrazione è poi seguito il deferimento dell'Italia alla Corte UE di Giustizia), che ha dichiarato la norma del D.M. 26 giugno 2009 non conforme alla suddetta direttiva.

In particolare, la UE ha contestato all'Italia proprio la possibilità di autodichiarare la classe energetica G, ovvero quella con le peggiori prestazioni energetiche, al momento di una compravendita immobiliare.

La direttiva europea prevede che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o del futuro acquirente o locatario.

L'attestato rappresenta un elemento fondamentale per evidenziare un quadro chiaro della qualità dell'edificio sotto il profilo del risparmio energetico e dei relativi costi, pertanto si ritiene opportuno che la certificazione sia compilata ed eseguita da esperti qualificati e/o accreditati. Per quanto riguarda i sistemi di condizionamento d'aria, la direttiva prevede ispezioni periodiche che contemplino una valutazione dell'efficienza del sistema e del suo dimensionamento, corredata da raccomandazioni in merito ai possibili miglioramenti.

La Commissione Europea ha, dunque, contestato all'Italia gli argomenti circa la certificazione energetica, poiché la legislazione italiana permette ai proprietari di autocertificare il rendimento energetico se dichiarano che il loro edificio appartiene alla classe di consumo G e che i costi energetici per l'eventuale inquilino o acquirente saranno molto alti; in realtà il nuovo proprietario o inquilino non riceve alcuna informazione sugli effettivi futuri costi energetici né alcuna indicazione su come migliorare il rendimento energetico dell'edificio.

In merito alla locazione, punto sul quale la direttiva si concentra particolarmente, al fine di garantire che il proprietario adotti i provvedimenti necessari, è stato contestato che gli attestati di certificazione energetica sono obbligatori solo per i nuovi edifici, mentre per gli edifici esistenti non sono obbligatori a eccezione di quelli che al momento della stipula del contratto di locazione non siano già stati certificati. L'ultimo punto contestato è relativo agli impianti di condizionamento dell'aria poiché in Italia non sono state adottate misure per garantire controlli regolari degli impianti.

Le nuove norme

La bozza di decreto interministeriale modifica il D.M. 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", eliminando la possibilità per i proprietari di abitazioni con scarse performance energetiche di utilizzare una semplice autocertificazione per la compravendita.

Il provvedimento nello specifico, modificando il par. 2 dell'Allegato A, determina l'ambito di applicazione della certificazione energetica degli edifici prevedendo che la stessa si applichi alle categorie di edifici individuati all'art. 3 del D.P.R. 412 del 26 agosto 1993 (tabella 1), indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati a uno dei servizi per cui è previsto il calcolo delle prestazioni.

Nel provvedimento, inoltre, vengono dettagliati con chiarezza gli edifici esclusi dall'obbligo di certificazione energetica, perché tecnicamente impossibile o non significativa: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili.

Le suddette categorie sono da considerarsi esenti a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili dal punto di vista energetico. Risultano, poi, esclusi dall'obbligo di certificazione al momento della vendita anche i ruderi dichiarati come tali nell'atto notarile di trasferimento di proprietà e gli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", privi, cioè, di tutte le pareti verticali esterne o venduti "al rustico", ovvero senza rifiniture e impianti tecnologici.

Rimane invariato l'obbligo, all'inizio del completamento lavori, della presentazione di una relazione tecnica di progetto che attesti il rispetto delle norme sull'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o DIA, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori di completamento.

Relativamente a edifici esistenti, nei quali coesistano differenti destinazioni d'uso e non risulti possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, si procederà a valutare e classificare l'edificio in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Viene, inoltre, abrogato il par. 9 dell'Allegato A del decreto del 2009, per il quale era consentito al proprietario di un edificio con superficie utile inferiore o uguale a 1.000 mq di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un'autocertificazione in cui dichiarava l'edificio in classe energetica G e pertanto con costi di gestione molto alti.

In base alla modifica apportata, i proprietari di immobili con basse prestazioni dovranno comunque procedere alle verifiche, utilizzando una delle procedure semplificate già contenute nel D.M. 26 giugno 2009, come il software gratuito Docet predisposto da CNR ed Enea o gli strumenti messi a disposizione dal Comitato termotecnico italiano. Inoltre, sono stati meglio specificati i ruoli di questi enti per la qualificazione dei software commerciali per il calcolo della prestazione energetica nel caso utilizzino i metodi più rigorosi (completi) o quelli semplificati ed è stata dettagliata la forma dei sistemi di calcolo di riferimento nazionale che dovranno rendere disponibile (tra questi, raccolte di casi studio o fogli di calcolo).

TABELLA 1 Classificazione generale degli edifici per categorie (art. 3, D.P.R. 412/1993).

CATEGORIA	DESTINAZIONE D'USO
E.1	Edifici adibiti a residenza e assimilabili: 1. abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; 2. abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; 3. edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari.
E.2	Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.

E.3	Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.
E.4	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: 1. quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; 2. quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; 3. quali bar, ristoranti, sale da ballo.
E.5	Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni.
E.6	Edifici adibiti ad attività sportive: 1. piscine, saune e assimilabili; 2. palestre e assimilabili; 3. servizi di supporto alle attività sportive.
E.7	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
E.8	Edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili.

La relazione illustrativa della bozza di decreto evidenzia come la nuova dir. n. 2010/31/CE sul rendimento energetico in edilizia rafforza lo strumento della certificazione energetica e rende più incisive le sue norme applicative.

La dir. n. 2010/31/CE, che avremmo dovuto recepire entro giugno 2012, prevede che per l'anno 2020 (2018 per gli edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno essere "a energia quasi zero", cioè ad altissima prestazione energetica con un bassissimo, se non nullo, fabbisogno energetico da realizzarsi principalmente da fonti rinnovabili. Sottolinea come nell'edilizia il ricorso all'uso di combustibili fossili deve essere ridotto al minimo poiché altamente inquinanti e produttori di CO₂; negli ultimi anni, l'uso di impianti di condizionamento d'aria è considerevolmente cresciuto, con conseguente aumento dei bisogni di energia elettrica e danni all'ambiente, pertanto la direttiva consiglia l'uso di strategie per migliorare le prestazioni termiche durante il periodo estivo, come per esempio calcolare la capacità termica dell'involucro, il raffrescamento passivo, l'ombreggiamento.

Curiosità

- Con il definitivo via libera del Consiglio d'Europa, è prevista per il mese di novembre la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* della nuova direttiva UE sulle norme in materia di efficienza energetica, approvata lo scorso settembre dal Parlamento Europeo, che introduce nuove misure obbligatorie per il risparmio energetico, come gli interventi di ristrutturazione degli edifici pubblici, piani di risparmio energetico per le imprese pubbliche, audit energetici obbligatori ogni 4 anni per tutte le imprese private di grandi dimensioni, strumenti di finanziamento che devono favorire l'attuazione delle misure di efficienza energetica. A seguito dell'entrata in vigore, prevista 20 giorni dopo la pubblicazione, gli Stati membri avranno di tempo 18 mesi (quindi fino a maggio/giugno 2014) per recepire le nuove disposizioni nelle rispettive normative nazionali.
- È pressoché concluso (manca il secondo passaggio in Consiglio dei ministri) l'iter di approvazione dello schema di Regolamento che, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 192/2005, definisce i requisiti professionali degli esperti chiamati a svolgere la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti termici per la climatizzazione. L'approvazione del regolamento è prevista per febbraio 2013.



La gestione dei "chimici" alla luce delle recenti novità

La legislazione europea degli ultimi anni ha delineato un sistema integrato di gestione dei *chemicals* attraverso diversi strumenti, in parte nuovi, in parte profondamente innovati. Il riesame in ambito europeo è iniziato fin dal 1998, per cercare di ovviare a una serie di carenze informative che erano state riscontrate in merito alle conoscenze disponibili ritenute inadeguate per circa il 99% dei prodotti chimici in circolazione.

Damiano Romeo, Giuseppina Paolantonio, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.11.2012, n. 21

Il rischio da agenti chimici è oggi ritenuto una problematica di natura "globale"; infatti, non è più circoscritto al solo ambito produttivo (con la conseguente necessità di gestire le problematiche derivanti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori), ma può riguardare anche circostanze lontane dal punto di emissione, attraverso emergenze, emissioni involontarie e la circolazione dei beni di consumo (articoli).

Diverse tipologie di esposizione possono essere sommate in modo incontrollato nello spazio e nel tempo. I flussi che le sostanze chimiche possono compiere sono correlati alle proprietà che queste possiedono, ma negli scorsi anni, in assenza di un'attenzione dedicata, sono stati ricostruiti a posteriori non consentendo, perciò, una prevenzione efficace.

Queste considerazioni hanno condotto gli esperti a riconoscere la necessità di adottare nuovi strumenti che possano condurre verso una prevenzione su vasta scala e in un'ottica olistica.

Il sistema attuale, avviato attraverso il "regolamento REACH" (regolamento CE n. 1907/2006), ha previsto che tutte le sostanze chimiche in circolazione sul territorio europeo siano avviate a una serie di procedure poste a carico dell'industria; tuttavia, diversamente che in passato, non è solo l'industria chimica a essere responsabilizzata ma l'intera catena di trasformazione che può coinvolgere una data sostanza chimica includendola in miscele e in articoli.

Parallelamente, uno strumento necessario per l'applicazione del REACH è l'insieme di regole armonizzate per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze chimiche che costituiscono, invece, il corpo del successivo "regolamento CLP" (*classification, labelling, packaging*, regolamento CE n. 1272/2008), in vigore dal 2009 e, a sua volta, applicazione europea del GHS (*globally harmonized system*) sorto in ambito ONU, che ha come obiettivo la realizzazione di un sistema unico a scala mondiale.

Le nuove informazioni giunte dai procedimenti REACH e CLP hanno confluato, quindi, in informazioni che raggiungono l'intera *supply chain*, principalmente attraverso la scheda di sicurezza innovata dal regolamento CE n. 453/2010.

Il nuovo approccio della normativa è basato sulla responsabilizzazione di tutti i soggetti economici che, in qualche modo, hanno scelto di introdurre sul mercato o in un processo produttivo una data sostanza chimica; dunque, anche gli utilizzatori a valle sono chiamati in causa, con compiti tuttavia più limitati, ma non per questo potenzialmente meno problematici, rispetto ai fabbricanti, ai produttori e agli importatori che sono gravati delle maggiori incombenze. La stessa entità può contemporaneamente assumere all'interno del nuovo sistema una molteplicità di ruoli rispetto al numero di sostanze che ha gestito e alla propria posizione rispetto al mercato europeo.

Definizioni preliminari

Con il termine "sostanza chimica" è inteso un elemento chimico o i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza. La definizione di sostanza, pur non essendo in sé innovativa (infatti, è identica alla definizione di sostanza contenuta nella direttiva 67/548/CEE), può comunque porre delle problematiche rispetto alla precisa identificazione della specie chimica. Le sostanze possono essere suddivise, infatti, in due gruppi principali:

- "sostanze ben definite" sostanze con una composizione qualitativa e quantitativa definita, che possono essere sufficientemente identificate in base ai parametri identificativi individuati nell'Allegato IV, Sezione 2, "regolamento REACH";
- "sostanze UVCB" sostanze dalla composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o materiali biologici.

Queste sostanze non possono essere identificate adeguatamente in base alla composizione chimica, come è invece il caso per le sostanze ben definite, ed è necessario adottare, quindi, altri parametri identificativi (nome, fonte e processo di formazione; altri parametri di tipo chimico).

Con il termine "miscela" ("preparato" nella normativa antecedente) è intesa, invece, una miscela fisica o una soluzione composta di due o più sostanze chimiche. In questo caso non sono riscontrabili differenze rispetto alla preesistente definizione di "preparato" già contenuta nella normativa di prodotto dedicata alle sostanze chimiche.

La definizione di "articolo" è nuova in questo ambito normativo e risulta quella che pone le maggiori problematiche rispetto alla distinzione con una "miscela" e, quindi, alla conseguente applicabilità di alcuni adempimenti.


L'articolo è un manufatto, un oggetto al quale, durante la produzione, sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore rispetto alla sua composizione chimica. Quello che differenzia la miscela dall'articolo sta proprio in questa sottile distinzione, se la funzione del prodotto è caratterizzata in misura maggiore dalla "composizione chimica", si tratterà allora di una miscela; viceversa, se a determinare la funzione del prodotto concorrono maggiormente la "forma" o il "disegno" rispetto alla composizione chimica, si tratterà di un articolo. Quindi, un estintore può essere considerato una miscela contenuta in un articolo poiché l'involucro è un semplice contenitore dell'agente estinguente, la cui funzione, essenziale per il prodotto, è determinata dalla sua propria composizione chimica; mentre un termometro dovrebbe essere ritenuto un articolo poiché, in questo caso, è l'involucro a rendere fruibili le proprietà chimico-fisiche del contenuto che sono necessarie per la funzione d'uso dell'oggetto.

Ricerca e valutazione dei pericoli chimici

Il regolamento n. 1907/2006, in vigore dal 2008, ha disposto un complesso sistema gestionale strutturato in più fasi progressive e consequenziali (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione).

La norma ha previsto una gradualità dell'applicazione attraverso un criterio di progressività degli adempimenti nel tempo, determinato sulla base del "tonnellaggio annuo", il fattore chiave che, insieme alla pericolosità, ha definito la priorità di intervento per tutti gli adempimenti introdotti dal REACH, che sarà pienamente a regime il 1° giugno 2018 (si veda lo schema 1).

Schema 1



Soggetti coinvolti

I soggetti fabbricanti [1] o importatori [2] nel territorio UE di sostanze chimiche (tal quali o contenute in preparati o articoli, fatte salve le specifiche esclusioni) in quantità pari o superiore a 1 t/anno devono registrare nei tempi previsti le sostanze che sono intenzionati a mantenere sul mercato, pena l'illegalità della produzione o dell'importazione. Gli obblighi di registrazione e le responsabilità connesse sono a carico dei fabbricanti e degli importatori.

E' stato anche individuato il produttore di articoli quale quel soggetto che deve produrre *in toto* un articolo o anche che deve assemblare più componenti al fine di creare un articolo ovvero un manufatto che possiede funzione propria specifica. Questo soggetto può dover effettuare specifici adempimenti per quanto riguarda alcune tipologie di articoli, se contengono sostanze chimiche rilasciate intenzionalmente, sono applicabili gli obblighi di registrazione, nel caso in cui, invece, le sostanze contenute nell'articolo siano ritenute di particolare preoccupazione (sostanze SVHC), queste dovranno essere notificate alle autorità.

L'utilizzatore a valle, nel sistema REACH, è riconoscibile nella tipologia di impresa che non effettua sintesi o importazione e può essere riferibile a svariate tipologie di soggetti (utilizzatori industriali, formulatori, riconfezionatori, ma anche produttori di articoli), a questi spettano essenzialmente compiti di natura informativa.

Infine, il distributore di una sostanza, di una miscela o di un articolo, salvo che non rientri negli altri ruoli, ha compiti essenzialmente di natura informativa ovvero è responsabile della trasmissione delle informazioni ricevute (scheda di sicurezza, etichetta, altre informazioni introdotte dal REACH) verso i soggetti a valle, assicurandosi che le informazioni siano espresse nella lingua dello Stato europeo nel quale risiede l'utilizzatore al quale le trasmette. Compiti assimilabili spettano al rivenditore al dettaglio.

L'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), con sede a Helsinki, è l'organo tecnico che deve gestire ogni procedura del sistema REACH e ha emanato documenti di indirizzo ai vari attori del sistema nonché per supportare, dal punto di vista scientifico, le decisioni (per esempio, sostanze da avviare all'autorizzazione all'uso) che spettano alla Commissione europea. L'Agenzia deve coordinarsi con le autorità scientifiche degli Stati membri competenti per l'attuazione del regolamento REACH; per l'Italia, il Ministero della Salute con l'Istituto Superiore di Sanità e il sistema di vigilanza a livello territoriale affidato alle ASL e alle ARPA territorialmente competenti.

Passaggi del sistema

La procedura di registrazione deve consistere nel produrre e comunicare all'Agenzia europea ECHA un fascicolo tecnico contenente accurate informazioni, specificate negli Allegati tecnici VI, VII, VIII, IX, X al regolamento REACH, in merito alle proprietà pericolose di tipo chimicofisico, tossicologico ed ecotossicologico. Le informazioni richieste si differenziano e aumentano proporzionalmente a seconda del tonnellaggio annuo prodotto o importato, man mano che questo cresce, aumenta l'attenzione agli effetti di tipo cronico conseguenti agli utilizzi previsti. Il sistema ha incoraggiato il reperimento di informazioni attraverso metodologie alternative ai tradizionali *test* chimico-fisici, tossicologici ed eco tossicologici, in modo da abbattere i costi e ridurre il ricorso alla sperimentazione animale. Nella registrazione è anche fortemente incentivata la condivisione dei dati tra più dichiaranti della stessa sostanza, secondo il principio OSOR (*one substance one registration*). La condivisione dei dati stessi tra più registranti e il vaglio successivamente effettuato da ECHA (attraverso le autorità competenti per gli Stati membri) sui *dossier* di registrazione permetteranno un graduale avanzamento delle conoscenze sulle sostanze chimiche; le nuove o più approfondite informazioni saranno poi gradualmente riversate nelle schede di sicurezza al fine di raggiungere anche i soggetti a valle, utilizzatori delle sostanze o delle miscele che le contengono.

Il campo di applicazione è esteso a tutte le sostanze e non solo a quelle che risultano essere pericolose, dato che un obiettivo primario del regolamento REACH è quello di colmare le attuali carenze conoscitive; l'unico limite di applicabilità è sul volume di fabbricazione o di importazione che dev'essere pari o superiore a 1 t/anno (nella media dei 3 anni solari precedenti) per sostanza e per soggetto.

Rimangono escluse alcune tipologie di prodotti già oggetto di altre normative specifiche:

- le sostanze radioattive nel campo di applicazione della direttiva 96/29/Euratom;
- le sostanze che sono assoggettate a controllo doganale purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o trasformazione;
- i rifiuti;
- le sostanze intermedie (intermedi di sintesi) non isolate (non intenzionalmente rimosse dal contenitore di reazione durante la stessa sintesi);
- i prodotti fitosanitari e i biocidi;
- i cosmetici.

Inoltre, le disposizioni relative ai Titoli II, "Registrazione", V, "Obblighi verso gli utilizzatori a valle", VI, "Valutazione dei dossier di registrazione", e VII, "Autorizzazione", regolamento n. 1907/2006, non devono essere applicate alle sostanze utilizzate nei medicinali per uso umano o veterinario e negli alimenti.

All'interno del campo di applicazione sono presenti alcune fattispecie che meritano di essere descritte in modo specifico:

- sostanze *phase-in* si tratta essenzialmente delle circa 100.200 sostanze incluse con numero EC del tipo 200XXXX o 300XXXX nell'inventario EINECS (*European inventory of existing commercial chemical substances*) che aveva individuato le sostanze in circolazione in UE tra il 1° gennaio 1971 e il 18 settembre 1981, e che fondamentalmente sono tutt'ora quelle che dominano il mercato in proporzione rilevante; a queste devono essere aggiunte le sostanze fabbricate nei 15 anni precedenti il 30 giugno 2007 senza essere state commercializzate. Possono usufruire di un regime agevolato, chiamato "regime transitorio", in cui le scadenze previste per la registrazione finale possono essere scaglionate dal 2008 fino al 2018, principalmente sulla base del tonnellaggio annuo, con una attenzione critica alle sostanze particolarmente preoccupanti;

- *no longer polymers* (NLP) le circa 700 sostanze NLP, individuate in apposito elenco con numero EC del tipo 500XXXX, sono state immesse sul mercato UE tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 e avevano soddisfatto il requisito secondo il quale erano considerate polimeri secondo le regole di *reporting* per EINECS mentre, dopo il 1992, non sono più state considerate tali; entrano a far parte delle sostanze *phase-ins* soggette al regime transitorio;
- sostanze notificate si tratta delle circa 4.300 sostanze incluse con numero EC del tipo 400XXXX nell'inventario ELINCS (*European list of notified chemical substances*), che prima del nuovo regime erano sottoposte a una procedura (detta notifica) molto simile nei contenuti a quanto previsto dall'attuale registrazione REACH salvo per la condizione di applicabilità già a partire da 10 kg/anno; infatti, sono considerate già rispondenti ai requisiti disposti da REACH;
- sostanze *non phase-in* sono, in pratica, le sostanze che sono individuate come "sostanze nuove oggi" ovvero non incluse né nell'EINECS né nell'ELINCS o nella lista NLP e nemmeno fabbricate nei 15 anni precedenti il 30 giugno 2007. Per queste sostanze è in vigore la registrazione diretta prima dell'immissione in commercio, il procedimento vigente non differisce molto rispetto a quanto già previsto per questa categoria dal previgente sistema;
- polimeri il fabbricante di un polimero è tenuto a registrarne i monomeri che lo compongono, se non ancora registrati, solo qualora questi superino il 2% in peso (sempre quando nelle varie tipologie di utilizzo è superata 1 t/anno per ogni monomero);
- ricerca e sviluppo per un periodo di cinque anni (rinnovabili per ulteriori cinque anni) è possibile un'esenzione dall'obbligo di registrare sostanze chimiche ottenute in attività di ricerca e di sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, al fine di agevolare la ricerca di alternative ai prodotti o ai processi pericolosi, e anche in base alla considerazione che generalmente i quantitativi in gioco non superano 1 t/anno; queste specie dovranno essere notificate all'Agenzia europea ECHA.

La presentazione del *dossier* di registrazione per le sostanze che risultino pericolose in base ai criteri di classificazione [3] oppure che siano individuate [4] come PBT (persistenti, bioaccumulanti e tossiche) o vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulanti) e che raggiungano o superino le 10 t/anno per soggetto, deve anche essere accompagnata da un percorso di approfondimento denominato "valutazione della sicurezza chimica" (*chemical safety assesment - CSA*), documentato in un'apposita relazione (*chemical safety report CSR*), che deve raggiungere l'obiettivo di ricostruire i flussi espositivi e le fasce di popolazione interessata durante il percorso sul territorio europeo della sostanza oggetto della valutazione. Dalla sua fabbricazione/importazione, al suo utilizzo in formulazioni e manufatti o prodotti, all'utilizzo di questi in ambiti produttivi o domestici, fino allo smaltimento finale del prodotto o dell'articolo. Questo ulteriore passaggio a carico dell'industria genererà specifici "scenari di esposizione" pertinenti a ogni "utilizzo identificato" della sostanza chimica lungo ogni *supply chain*; per questi sono disponibili appropriate misure di controllo del rischio (RMMs - *risk management measures*) e questo nuovo livello di dettaglio dell'informazione disponibile sarà aggiunto alle schede di sicurezza "estese" attraverso un apposito allegato.

In parallelo con la presentazione dei fascicoli di registrazione, l'Agenzia europea dovrà effettuare, in modo direzionato alle sostanze maggiormente preoccupanti o che circolano in elevati volumi, una valutazione sostanziale delle informazioni giunte, al fine di verificarne la completezza e l'adeguatezza e definire se e quali ulteriori azioni o misure siano necessarie.

Il piano definito sarà sviluppato negli anni 2012-2014 e a oggi ha riguardato 91 sostanze che, in molti casi, presentano acclerate o sospette proprietà di particolare preoccupazione (quali cancerogenesi, mutagenesi, reprotossicità, perturbazione del sistema endocrino, proprietà di persistenza e bioaccumulo) in combinazioni con utilizzi ampiamente dispersivi o che coinvolgono la popolazione generale in qualità di consumatori finali. L'obiettivo della valutazione effettuata da ECHA è quello di individuare le sostanze chimiche di particolare preoccupazione [5] da avviare gradualmente a ulteriori provvedimenti di natura restrittiva, in parte già esistenti nel sistema previgente e in parte nuovi:

- provvedimento di "autorizzazione all'uso" delle sostanze chimiche incluse nell'Allegato XIV al regolamento REACH;

- a prescindere dalle quantità di utilizzo e dalla formulazione nonché dal tipo di processo nel quale la sostanza è impiegata; a oggi sono 14 le sostanze il cui uso dovrà essere autorizzato, definite attraverso i regolamenti n. 143/2011 e n. 125/2012 che hanno individuato anche la specifica *deadline* entro la quale dovrà essere richiesta l'autorizzazione e la "data di scadenza" oltre la quale gli usi non sottoposti a richiesta entro il termine previsto saranno del tutto vietati;

- provvedimento di "restrizione" all'uso o all'immissione in commercio delle sostanze via via individuate nell'Allegato XVII al regolamento REACH, che attualmente contiene 63 sostanze soggette a restrizioni più o meno articolate.

I due percorsi possono anche essere entrambi applicabili alla stessa sostanza pericolosa qualora questa sia stata inserita in entrambi gli Allegati XIV e XVII.

La pubblicazione delle sostanze SVHC è in sé connessa, inoltre, a precisi obblighi attuali da parte dei produttori e degli importatori di articoli (compresi i prodotti di imballaggio), che sono tenuti a verificarne la presenza in misura superiore allo 0,1% nei prodotti immessi sul mercato e il raggiungimento della soglia di 1 t/anno per sostanza e per soggetto e, in caso affermativo, a effettuare una comunicazione (notifica SVHC)[6] all'Agenzia europea:

- entro 6 mesi a partire dal 1° giugno 2011, per le sostanze a quella data già incluse nella *candidate list*;

- entro 6 mesi dalla data di pubblicazione, per le sostanze incluse nella *candidate list* dopo il 1° giugno 2011.

Questo adempimento ha riguardato le sostanze anche quando non esiste la possibilità che siano rilasciate dagli articoli e ha rappresentato una novità assoluta rispetto al previgente regime legislativo. In realtà esiste una deroga, le sostanze SVHC in un dato articolo non devono essere notificate all'Agenzia se sono già state registrate, a condizione che nella registrazione, in modo particolare negli scenari espositivi all'interno della "valutazione della sicurezza chimica", siano previsti gli usi per cui l'articolo è commercializzato. In ogni caso, il passaggio iniziale, ovvero l'identificazione della sostanza SVHC nell'articolo, deve essere compiuto dal produttore/importatore e risulta essere il passaggio maggiormente critico del processo (si veda la tabella 1).

Tabella 1

Sanzioni previste per l'inosservanza ai principali adempimenti REACH (D.Lgs. n. 133/2009)			
Articoli REACH	Adempimento	Sanzione	Riferimento D.Lgs. n. 133/2009
artt. 6, 7, 8, 12, 17, 22, 24	Registrazione e aggiornamento delle informazioni trasmesse all'Agenzia europea ECHA	- inesatta registrazione - da 10.000 a 60.000 euro - mancato o inesatto aggiornamento delle informazioni - da 10.000 a 90.000 euro	artt. 3 e 5
art. 7	Notifica SVHC in articoli	omessa notifica delle "sostanze particolarmente preoccupanti" SVHC - da 15.000 a 90.000 euro	art. 10
art. 9	Esenzione dall'obbligo di registrazione per le sostanze in processi di ricerca e di sviluppo	mancata richiesta di esenzione - da 3.000 a 18.000 euro	art. 4

art. 9	Elaborazione della valutazione della sicurezza chimica (CSA) e trasmissione della relazione sulla sicurezza chimica (CSR)	omessa o errata elaborazione CSA o compilazione CSR - da 15.000 a 90.000 euro	art. 6
artt. 56 e 60 (Allegato XIV)	Autorizzazione	immissione sul mercato o uso non consentito di una sostanza soggetta ad autorizzazione - da 40.000 a 150.000 euro o 3 mesi di arresto	artt. 14 e 15
art. 67 (Allegato XVII)	Restrizione	immissione sul mercato o uso non consentito di una sostanza soggetta a restrizioni - da 40.000 a 150.000 euro o 3 mesi di arresto	art. 16

Comunicazione dei pericoli chimici

Il regolamento n. 1272/2008, cosiddetto "CLP", è basato sulla legislazione storicamente già vigente nell'Unione europea in materia di classificazione, di etichettatura e di imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, recependo, però, i criteri internazionali stabiliti in ambito ONU e noti sotto la denominazione di *Globally harmonized system of classification of chemicals* (GHS).

Il nuovo sistema ha sostituito, gradualmente, i criteri precedentemente dettati:

- per le sostanze pericolose dalla Direttiva 67/548/CEE (cosiddetta DSP);
- per i preparati pericolosi dalla Direttiva 1999/45/CE (cosiddetta DPP).

I termini "classificazione" ed "etichettatura" sono riferiti a due distinte modalità di codifica delle informazioni, rispondendo a esigenze differenti, ma sono spesso confusi e utilizzati indistintamente:

- la classificazione consiste nell'interpretare, attraverso criteri armonizzati, i dati inerenti le proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche e ricondurli in un sistema univoco che possa individuare tutte le caratteristiche lesive del prodotto al quale corrispondono altrettante classi di pericolosità;
- attraverso l'etichettatura, invece, sono comunicati in modo sintetico i principali pericoli del prodotto, operando una semplificazione delle evidenze emerse dalla classificazione (criteri di prevalenza di alcune classi su altre o dei diversi livelli di pericolosità all'interno di una stessa classe) e adottando elementi immediati di comunicazione rivolti a tutti (infatti, sono utilizzati anche per la comunicazione agli utilizzatori non professionali di prodotti chimici).

Modifiche nella classificazione

In merito alla classificazione di sostanze e miscele pericolose, il CLP ha introdotto alcune classi nuove, meglio differenziando i meccanismi di tossicità cronica da quelli di tossicità acuta e la tossicità organo-specifica:

- 16 classi di pericoli chimici verso la sicurezza sostituiscono le 5 precedenti, permettendo di differenziare meglio i meccanismi di azione correlati alle proprietà chimico-fisiche e, in particolare, allo stato fisico dei prodotti chimici (si veda la *tabella 2*);
- per i pericoli chimici verso la salute, sono ampliate le classi di tossicità acuta (4 anziché le 3 precedenti) e di corrosione/irritazione cutanea (3 anziché le 2 precedenti) e sono introdotte 2 nuove classi di pericolo per la tossicità verso specifici organi bersaglio (STOT = *Specific target organ toxicity*) (si veda la *tabella 3*).

Le categorie di pericolosità verso l'ambiente non sono di molto modificate dal CLP. Occorre riscontrare la categoria di pericolosità verso l'ozono, alla quale non è associato, però, un pittogramma ma solo una frase di rischio (si veda la *tabella 4*).

Sono anche stati rivisti i criteri di attribuzione alle classi di pericolosità (criteri di classificazione), per cui lo stesso dato può condurre nel nuovo sistema a una classificazione diversa da quella adottata in precedenza; infatti, sono state anche previste tabelle di transizione (Allegato VII al regolamento CLP) per agevolare il passaggio al nuovo sistema.

Infine, sono state modificate le procedure per convenire a una classificazione armonizzata.





La normativa vigente ha disposto che, infatti, la procedura di armonizzazione condotta dagli organismi scientifici avvenga di norma solo sulle categorie di pericolosità maggiormente preoccupanti:






- cancerogeni-mutageni-reprotossici certi o probabili (attuali categorie 1A e 1B, ex categorie 1 e 2 nel vecchio sistema di classificazione);
- sensibilizzanti per le vie respiratorie di categoria 1 (attualmente caratterizzati dalla frase H334 "Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato", in passato R42);
- eventuali altri *end-points* specifici definiti caso per caso.

La sostanza classificata ufficialmente è inclusa, quindi, nell'Allegato VI, Parte 3, del regolamento CLP, contenente l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose, costituito in parte con le nuove classificazioni e in parte col precedente elenco già esistente in seguito alle disposizioni della direttiva n. 67/548/CEE.

La sostanza che non risponde, invece, a questi criteri sarà classificata dall'industria, possibilmente ricercando un'armonizzazione; quindi, è inserita a cura dell'Agenzia europea in un apposito inventario delle classificazioni e delle etichettature, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia ECHA e corredato della(e) classificazione(i) proposta(e) dai soggetti tenuti a notificare la classificazione adottata (dichiaranti nel sistema REACH e tutti gli importatori e fabbricanti di sostanze pericolose esonerati dalle procedure del REACH).

Tabella 2

Categorie di pericolosità verso la sicurezza definite dal CLP				
Direttiva 67/548/EEC		Regolamento CLP		
	Esplosivo (R2, R3)	Esplosivi (H200, H201, H202, H203)	Pericolo	
	Estremamente infiammabile (R12)	Gas infiammabili, categoria 1 (H220)	Pericolo	
		Liquidi infiammabili, categoria 1 (H224)		
		Gas infiammabili, categoria 2 (H221)	Attenzione	Senza pittogramma

	Facilmente infiammabile (R11, R15, R17)	Liquidi infiammabili, categorie 1 e 2 (H224 e H225)	Pericolo			
		Liquidi piroforici, categoria 1 (H250)				
		Solidi piroforici, categoria 1 (H250)				
		Solidi infiammabili, categoria 1 (H228)				
		Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, categorie 1 e 2 (H260 e H261)				
		Sostanze e miscele autoriscaldanti, categoria 1 (H251)				
		Sostanze e miscele autoreattive, tipi C e D (H242)				
		Sostanze e miscele autoriscaldanti, categoria 2 (H252)			Attenzione	
		Sostanze e miscele autoreattive, tipi E e F (H242)				
		Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, categoria 3 (H261)				
Solidi infiammabili, categoria 2 (H228)						
Senza pittogramma	Infiammabile (R10)	Liquidi infiammabili, categorie 1 e 2 (H224 e H225)	Pericolo			
		Liquidi infiammabili, categoria 3 (H226)	Attenzione			












	Comburente (R7, R8, R9)	Perossidi organici tipi C e D (H242)	Pericolo		
		Perossidi organici tipi E e F (H242)	Attenzione		
	Gas comburenti, categoria 1 (H270)	Liquidi comburenti, categorie 1 e 2 (H271, H272)	Solidi comburenti, categorie 1 e 2 (H271, H272)	Pericolo	
				Attenzione	
				Attenzione	
	NB: nessuna diretta trasposizione con le nuove classi	Aerosol infiammabili	Gas sotto pressione		
					

Tabella 3

Categorie di pericolosità verso la salute definite dal CLP				
	Altamente tossico (R39/26, 27, 28)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 1 (H370)	Pericolo	
	Altamente tossico (R26, R28)	Tossicità acuta, categorie 1 e 2 (H330, H300)	Pericolo	
	Altamente tossico (R27)	Tossicità acuta, categoria 1 (H310)		

	Tossico (R23, R24, R25)	Tossicità acuta, categorie 2 e 3 (H330, H331, H310, H311, H300, H301)		
	Cancerogeno, categorie 1 e 2 (R45, R49)	Cancerogenicità, categorie 1 e 1B (H350)	Pericolo	
	Mutageno, categorie 1 e 2 (R46)	Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 e 1B (H340)		
	Tossico per la riproduzione, categorie 1 e 2 (R60, R61)	Tossicità per la riproduzione, categorie 1 e 1B (H360)		
	Tossico (R39/23, 24, 25)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 1 (H370)		
	Tossico (R48/23, 24, 25)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1 (H372)		
Tossico (R48/23)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1 (H372)	Attenzione		
	Cancerogeno, categoria 3 (R40) Mutageno, categoria 3 (R68)		Cancerogenicità, categoria 2 (H351) Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2 (H341)	
	Tossico per la riproduzione, categoria 3 (R62, R63)		Tossicità per la riproduzione, categoria 2 (H361)	
	Nocivo (R68/20, 21, 22)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 2 (H371)		









	Nocivo (R48/20, 21, 22)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2 (H373)		
	Nocivo (R65)	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 (H304)	Pericolo	
	Sensibilizzante (R42)	Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 (H334)		
	Nocivo (R68/20, 21, 22)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 1 (H370)		
	Nocivo (R48/20, 21, 22)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1 (H372)		
	Nocivo (R20, R21, R22)	Tossicità acuta, categoria 4 (H332, H312, H302)	Attenzione	
	Nocivo (R20, R21, R22)	Tossicità acuta, categoria 3 (H331, H311, H301)	Pericolo	
	Corrosivo (R35, R34)	Corrosione cutanea, categorie 1, 1B, 1C (H314)	Pericolo	
	Irritante (R41)	Gravi danni oculari, categoria 1 (H318)		
	Irritante (R37)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 3 (H335)	Attenzione	
	Irritante (R36, R38)	Irritazione oculare, categoria 2 (H319); Irritazione cutanea, categoria 2 (H315)		
	Sensibilizzante (R43)	Sensibilizzante della pelle, categoria 1 (H317)		

Tabella 4

Categorie di pericolosità verso l'ambiente definite dal CLP		
	Pericoloso per l'ambiente acquatico	
	Pericoloso per lo strato di ozono	(nessun pittogramma)

Modifiche nell'etichettatura

Gli elementi dell'etichettatura modificati dal CLP consistono in:


- pittogrammi relativi alle diverse categorie e classi di pericolosità, che in seguito al CLP risultano differenti sia nella forma che nei colori caratterizzanti rispetto ai simboli precedenti; inoltre, sono stati introdotti alcuni pittogrammi nuovi per una più chiara distinzione della tossicità acuta da quella cronica o sub-cronica;
- avvertenze, che nel sistema previgente corrispondevano alle differenti diciture delle classi di pericolosità, oggi sono sostituiti da una gradazione in due livelli di allerta "pericolo" (pericolo di grado maggiore) e "attenzione" (pericolo di grado minore);
- frasi di rischio o "indicazioni di pericolo", "frasi H" (*hazard statements*), che derivano dalla classificazione adottata e, come le precedenti "frasi R", hanno specificato meglio in quale modo il pericolo potenziale (corrispondente alla classe e al livello di pericolosità) possa essere trasformato in un rischio concreto per l'utilizzatore;
- consigli di prudenza o "frasi P" (*precautionary statements*) che, come le precedenti "frasi S", hanno mantenuto la funzione di suggerimenti per un sicuro uso, trattamento e smaltimento del prodotto.

Le etichette possono essere organizzate nel modo ritenuto più opportuno, tuttavia i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza devono essere disposti insieme sull'etichetta e, qualora siano utilizzate più lingue, le informazioni dovranno essere raggruppate per lingua e presentare coerenza dei contenuti espressi nelle diverse lingue.

E' possibile scegliere l'ordine delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza.

Anche le dimensioni dell'etichetta armonizzata e dei relativi pittogrammi sono regolamentati in funzione del volume dell'imballaggio; tuttavia, in ogni caso il pittogramma deve avere una dimensione minima pari a 1/15 della superficie dell'etichetta e la sua superficie minima dovrà misurare almeno 1 cm², mentre non sono presenti disposizioni specifiche inerenti alle dimensioni dei caratteri, che devono risultare "facilmente leggibili" (si veda la *figura 1*).

Figura 1



Tempistiche di attuazione

Per l'applicazione del nuovo sistema sono state definite tempistiche differenziate per sostanze e per miscele chimiche:

- per le sostanze, il sistema CLP è già vigente (in termini di criteri di classificazione e di etichettatura e disposizioni per l'imballaggio) a partire dallo scorso 1° dicembre 2010; successive disposizioni attuative [7] hanno definito le deroghe per l'etichettatura e l'imballaggio delle "scorte di magazzino" già immesse in commercio prima di questa data, ammettendo fino al 1° dicembre 2014 la vecchia etichettatura dei contenitori di sostanze pericolose. Le deroghe non possono essere applicate, invece, alla classificazione, questo aspetto sarà visibile nella sezione 2 della scheda di sicurezza dove, a partire dal 1° dicembre 2010, dovrà essere riportata, per agevolare la transizione ai nuovi criteri, la "doppia classificazione" secondo il sistema previgente (direttiva 67/548/CEE) e secondo il CLP;
- per le miscele, i criteri previsti dal CLP in alcuni casi possono essere molto diversi rispetto ai criteri previgenti disposti dalla direttiva 1999/45/CE, generando difficoltà di comprensione e di applicazione e conducendo a una riclassificazione in termini più severi rispetto all'attuale situazione (stime effettuate dall'industria ritengono probabile un aumento significativo del numero di preparati classificati); fino al 1° giugno 2015, quindi, classificazione etichettatura imballaggio delle miscele possono essere effettuati secondo i criteri di cui alla direttiva 1999/45/CE e l'adozione dei nuovi criteri è volontaria.

Tabella 5

Sanzioni previste per l'inosservanza degli adempimenti del CLP (D.Lgs. n. 186/2011)			
Articoli CLP	Adempimento	Sanzione	Rif. D.Lgs. n. 186/2011
artt. 4, 11, 15 e 61	Classificazione	errata o mancata classificazione di un prodotto chimico - sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro	art. 3, commi 1, 2 e 3
		mancanza della "doppia classificazione" per le sostanze - sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro	art. 3, comma 4
		mancata revisione della classificazione - sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro	art. 6, comma 5
	etichettatura e imballaggio	errata o mancata etichettatura di un prodotto chimico - sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro	art. 3, commi 5 e 6
artt. 5, 6, 8 e 49	informazioni per la classificazione di sostanze e miscele	errata o mancata identificazione, esame e valutazione delle informazioni disponibili - sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro	art. 4, comma 1
	obbligo di conservare le informazioni e le richieste per 10 anni	mancata raccolta, conservazione e messa a disposizione delle informazioni - sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro	art. 4, comma 4

art. 7	divieto di effettuare determinate sperimentazioni	prove non necessarie su animali - sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro	art. 5
		prove su primati non umani - sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro	
		prove su umani - arresto fino a tre mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro	
artt. 10, 12, 15	definizione dei limiti specifici di concentrazione e dei fattori M	mancata definizione dei limiti specifici di concentrazione, dove inferiori a quelli generici - sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro	art. 6, comma 1
		mancata definizione dei "fattori M" per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico - sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro	art. 6, commi 2 e 3
artt. 17, 24, 28, 29, 30, 31, 32	etichettatura di sostanze e miscele	errata, carente o inadeguata etichettatura - sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro	art. 7
artt. 17, 24, 28, 29, 30, 31, 32	imballaggio di sostanze e miscele	errato, carente o inadeguato imballaggio - sanzione amministrativa da 5.000 a 60.000 euro	art. 8
artt. 16, 40	notifica all'Agenzia ECHA della classificazione delle sostanze	mancata notifica o suo aggiornamento nei termini previsti - sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro	art. 9
art. 45	notifica delle miscele pericolose all'archivio dell'Istituto Superiore di Sanità	mancata notifica o suo aggiornamento nei termini previsti - sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro	art. 10

Obblighi informativi

Nuovi obblighi informativi sono stati introdotti dal regolamento REACH; infatti, è necessario che lungo la *supply chain* circolino le informazioni relative alla sicurezza d'uso delle sostanze e delle miscele, anche laddove non è prevista la fornitura di una scheda di sicurezza. Dal canto suo, l'utilizzatore dovrebbe riportare a monte ogni informazione sulle proprietà pericolose di cui si renda conto durante l'uso del prodotto e che non è riportata dal fornitore.

Inoltre, nel caso di articoli contenenti sostanze SVHC, il fornitore dovrà inviare a valle una scheda informativa che identifichi la sostanza presente e il relativo contenuto e che indichi le misure per la sicurezza d'uso (per esempio, la temperatura di stoccaggio per ridurre l'emissione della sostanza SVHC nell'ambiente di lavoro); indubbiamente questa novità influenzerà gradualmente anche le valutazioni dei rischi.

La scheda di sicurezza (SDS) è uno strumento informativo esistente da tempo ma considerevolmente interessato dalle novità legislative esaminate. Profonde modifiche sono state introdotte, infatti, alla scheda di sicurezza dalla legislazione europea vigente, in modo particolare dal regolamento REACH (Allegato II) e dal successivo regolamento UE n. 453/2010 nato con l'obiettivo di allineare gli elementi introdotti dal REACH con le novità in ambito di classificazione e di etichettatura disposte dal CLP, specialmente alle sezioni 2, "*Identificazione dei pericoli*", e 3, "*Composizione/informazioni sugli ingredienti*", della SDS.

La scheda ha mantenuto la struttura conosciuta in 16 sezioni, ma sono i contenuti a essere notevolmente innovati dall'entità di informazioni nuove o consolidate. In particolare, la scheda di sicurezza non è più solo veicolo delle informazioni sui pericoli presentati dall'agente chimico a sé stante, ma deve avvicinarsi all'effettivo potenziale di rischio chimico in funzione del processo di lavoro degli utilizzatori a valle. Diverse sezioni possono risultare arricchite da numerose informazioni derivanti dagli esiti dei procedimenti di registrazione REACH e dalla valutazione della sicurezza chimica, specialmente dati sperimentali inerenti alle proprietà chimico-fisiche, tossicologiche, eco-tossicologiche e informazioni inerenti alla prevenzione e alla protezione collettiva e individuale per la tutela della salute occupazionale e dell'ambiente. In molti casi [8], inoltre, la SDS è estesa attraverso un allegato contenente lo scenario espositivo pertinente al proprio uso: l'insieme delle condizioni e delle misure di gestione del rischio ritenute adeguate per mantenere il rischio derivante "controllato" sia verso i lavoratori che verso l'ambiente. La novità di questa estensione della SDS è rilevante, gli scenari espositivi nel tempo potranno effettivamente costituire orientamenti e riferimenti condivisi e riconosciuti per garantire la prevenzione dei rischi occupazionali e ambientali in un determinato comparto produttivo.

I casi in cui è prevista la SDS riguardano:

- la sostanza o il preparato che risultino pericolosi in base ai criteri di classificazione;
- le miscele non classificate come pericolose ma contenenti sostanze classificate come pericolose in concentrazione individuale pari o superiore all'1% in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2% in volume per i preparati gassosi, su richiesta del destinatario;
- la sostanza persistente-bioaccumulabile-tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'Allegato XIII al REACH come modificato dal regolamento n. 253/2011;
- la miscela non classificata come pericolosa ma contenente sostanze individuate come PBT o vPvB in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1% in peso, su richiesta del destinatario;
- la sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze individuate come SVHC o già soggette ad autorizzazione secondo il regolamento REACH;
- la miscela non classificata come pericolosa ma contenente sostanze soggette o candidate all'autorizzazione in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1% in peso, su richiesta del destinatario;
- la sostanza provvista di valori-limite comunitari di esposizione professionale [9], su richiesta del destinatario.

Inoltre, una SDS è obbligatoria anche nei casi di cui al regolamento CLP, Allegato I, paragrafi 1.3.1, "Bombole del gas trasportabili", 1.3.2, "Bombole del gas per propano, butano o GPL", 1.3.3, "Aerosol e contenitori muniti di un dispositivo sigillato di nebulizzazione e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione", per i quali sono concesse, invece, deroghe in materia di etichettatura.

Tabella 6

Sanzioni previste per l'inosservanza agli obblighi informativi disposti dal REACH (D.Lgs. n. 133/2009)			
artt. 31, 32, 34, 35 e 36	Trasmissione di informazioni lungo la catena di approvvigionamento: scheda di sicurezza (SDS)	- mancata fornitura della SDS - da 10.000 a 60.000 euro - mancato aggiornamento della SDS (in casi definiti riguardanti autorizzazione, restrizione, nuove proprietà pericolose) - da 10.000 a 60.000 euro - mancato aggiornamento della SDS - da 3.000 a 18.000 euro - mancata fornitura della SDS in italiano - da 3.000 a 18.000 euro - omissione degli scenari di esposizione nella SDS - da 10.000 a 60.000 euro	art. 10
	Trasmissione di informazioni: sostanze per le quali non è prevista una SDS	mancata comunicazione delle informazioni previste - da 10.000 a 60.000 euro	
art. 35	Obbligo di mettere le informazioni ricevute (SDS e informazioni equivalenti) a disposizione dei lavoratori	da 15.000 a 90.00 euro (datore di lavoro)	art. 10
art. 7, comma 3	Istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo	omessa trasmissione di istruzioni quando l'articolo sia stato escluso da registrazione o da notifica - da 10.000 a 60.000 euro	art. 10
artt. 33 e 36	Trasmissione di informazioni all'utilizzatore professionale o al consumatore	omessa comunicazione delle "sostanze particolarmente preoccupanti" SVHC negli articoli - da 5.000 a 30.000 euro	art. 10
art. 36	Conservazione delle informazioni e loro trasmissione in caso di cessione dell'attività	mancata conservazione delle informazioni trasmesse e ricevute per un periodo di almeno 10 anni - da 3.000 a 18.000 euro	art. 10

Ricadute sugli obblighi posti dal D.Lgs. n. 81/2008

Alla luce dei provvedimenti esaminati, indubbiamente nei prossimi tempi potrebbe essere necessario rivedere le valutazioni effettuate specie in merito a precisione, accuratezza e obiettività degli esiti, sia in funzione degli scenari espositivi allegati alla SDS, sia alla luce delle future previsioni di autorizzazione all'uso che saranno proposte in base ai meccanismi di REACH.

La valutazione dei rischi chimici, cancerogeni e mutageni può essere toccata, infatti, dalle conseguenze dei regolamenti in diversi elementi costitutivi:

- possono essere rese disponibili nuove informazioni sulle proprietà pericolose degli agenti chimici, derivanti dal procedimento di registrazione REACH e rilevate attraverso la scheda di sicurezza;
- possono essere state individuate negli scenari espositivi allegati alla SDS le condizioni che assicurano il "rischio controllato", che possono costituire orientamenti e riferimenti riconosciuti per garantire la prevenzione dei rischi occupazionali;
- la classificazione e l'etichettatura definite dai criteri CLP non sempre collimano con quelle previgenti, sia nei contenuti (effettiva classificazione di pericolosità) sia negli elementi comunicativi (classi di pericolo e frasi di rischio);
- le nuove schede informative sulla presenza di sostanze SVHC negli "articoli" possono evidenziare rischi fino a oggi non noti e, quindi, non contemplati, specialmente per la presenza di inquinanti diffusi (si pensi al caso emblematico delle emissioni provenienti dagli arredi e potenzialmente contenenti un *mix* variegato di sostanze);
- nel documento di valutazione dei rischi di natura chimica può essere necessario fare riferimento ai valori DNEL in ambito occupazionale (introdotti nei nuovi scenari di esposizione), che rappresentano un'integrazione dei valori-limite di esposizione storicamente conosciuti e utilizzati;
- infine, possono anche essere segnalati nella SDS alcuni "usi sconsigliati", dove a monte sia stato ritenuto che il rischio specifico non possa essere adeguatamente controllato attraverso appropriate condizioni operative e misure di gestione del rischio; in questo caso sarà la valutazione dei rischi a dover assicurare in modo molto forte che il rischio risulti adeguatamente controllato.

Le disposizioni del regolamento REACH, in particolare, hanno rafforzato notevolmente il principio di sostituzione già presente verso cancerogeni e mutageni nelle direttive che avevano dato origine al D.Lgs. n. 81/2008, ma esteso verso tutte le sostanze di elevata preoccupazione (SVHC), che è opportuno individuare già oggi nell'ambito delle attività.

Sul versante delle misure di prevenzione, è importante effettuare un aggiornamento e un perfezionamento della formazione impartita ai lavoratori con particolare riferimento ai nuovi sistemi di classificazione e di etichettatura, che possono risultare ambigui e anche male accetti. La modifica dell'etichettatura, con la scomparsa degli elementi caratterizzanti e da tempo conosciuti al personale, è un elemento potenzialmente critico e richiede un tempestivo aggiornamento della formazione rivolta al personale addetto alla manipolazione, allo stoccaggio o al trasporto dei prodotti.

[1] Il fabbricante è "Ogni persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che fabbrica una sostanza chimica all'interno della Comunità: dunque è colui che effettua la sintesi della specie chimica, in modo intenzionale e non accidentale, con l'intenzione di immetterla sul mercato".

[2] L'importatore è "Ogni persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, responsabile dell'importazione di una sostanza chimica all'interno della Comunità: la sostanza si ritiene importata quando sia tal quale, oppure contenuta in miscele o in articoli".

[3] I criteri di classificazione erano stati definiti prima dalla direttiva n. 67/548/CE e, oggi, dal regolamento CLP.

[4] In base ai criteri individuati nell'Allegato XIII come modificato dal regolamento (UE) n. 253/2011.

[5] Le SVHC - substances of very high concern, inserite in progress nella candidate list pubblicata dall'Agenzia europea ECHA, che attualmente contiene 84 sostanze; l'obiettivo definito nel marzo 2010 era di giungere a individuare 136 SVHC entro la fine del 2012.

[6] Le sostanze destinate a un rilascio intenzionale e contenute in articoli in misura pari o superiore a 1 t/anno complessiva per soggetto sono soggette, invece, alla registrazione alla pari di sostanze fabbricate o importate tal quali o in formulazioni commerciali.

[7] Si vedano la circolare del Ministero della Salute 4 aprile 2009 e il regolamento (UE) n. 286/2011.

[8] Quando a monte è obbligatorio effettuare la valutazione della sicurezza chimica.

[9] L'ultimo elenco messo a punto è contenuto nella direttiva n. 2009/161/UE, recepita con D.M. 6 agosto 2012, che ha definito un terzo aggiornamento dei valori indicativi di esposizione professionale adottati in sede comunitaria.



Quanto sono Smart le prime 54 città italiane

Secondo lo studio Efficient Cities, realizzato dal centro studi dell'Anci con il supporto di Siemens Italia, Trento emerge come "città ideale", insieme a Bergamo, Brescia e Padova

Luciano Barelli, Il Sole 24 ORE – www.energia24club.it, 15.11.2012

Il nostro lo potremmo definire il "millennio urbano", visto che il 50% del prodotto interno lordo mondiale viene già oggi prodotto in sole 600 città, una percentuale con tendenza a crescere. E per di più le città consumano i due terzi dell'energia e il 60% dell'acqua e generano il 70% della CO2. Che fare? Gli esempi sono molteplici ma si tratta quasi sempre di megalopoli che mal si rapportano con la situazione delle nostre città, peraltro più intuita che conosciuta con precisione.

Per capire meglio questa realtà Cittalia, il centro studi di Anci, ha realizzato con il supporto di Siemens Italia un sondaggio sulle 54 città italiane con più di 90.000 abitanti, che è stato presentato al recente convegno Efficient Cities organizzato da Il Sole24Ore.

I Cluster di eccellenza, dal verde urbano all'energia

Le città, spiega il direttore ricerche di Cittalia Paolo Testa, sono state esaminate secondo alcuni indicatori (la disponibilità di verde urbano, l'efficienza del ciclo dell'acqua, la gestione dei rifiuti, la qualità dell'aria, il livello del patrimonio immobiliare e la qualità dell'abitare, l'utilizzo di energia rinnovabile, il livello dell'offerta di servizi sanitari, l'efficienza dei servizi di mobilità e logistica) utilizzando dati di dominio pubblico da fonti come l'Istat, la Banca d'Italia, le Camere di Commercio, Legambiente, Agenzia del territorio, Censimento delle abitazioni e della popolazione. Dall'elaborazione di questi dati con un procedimento statistico di cluster analysis si sono raggruppate le città in sei gruppi omogenei.

C'è il cluster dell'ambiente, che raggruppa le 17 città che hanno i più alti parametri ambientali, tra cui spicca Reggio Emilia. Una chiave di lettura di questo risultato ce la offre il Sindaco Graziano Delrio: «La città è per sua natura città delle persona, il luogo per eccellenza del noi, dell'agire in comune, della possibilità di migliorarsi insieme anche in un'epoca di forte crisi economica». Otto sono risultate le città del benessere, quelle cioè che godono di servizi sanitari sopra la media. La capofila qui è Cagliari, che vanta come fiore all'occhiello un sistema sanitario di eccellenza anche a livello nazionale, specie per la cura di patologie come la talassemia, il diabete mellito e la Sla. Le città del buon abitare e della mobilità sono 7 e si caratterizzano per alti indici di mobilità sostenibile e per la qualità del patrimonio abitativo. Tra esse spicca Venezia, destinata a diventare città metropolitana includendo 44 Comuni della Provincia. Punti di eccellenza sono l'efficienza energetica dell'edilizia abitativa e il trasporto urbano che prevede la sinergia di più modalità.

Le città dell'energia, quelle che vantano i migliori parametri energetici, sono 8. Tra esse è Lecce ad eccellere, grazie all'alto numero di impianti fotovoltaici presenti sul territorio, incentivati dallo sgravio dell'1% dell'Imu per chi vorrà installare pannelli solari sul tetto della propria abitazione, e all'alto grado di utilizzo di fonti rinnovabili.

I centri che devono migliorare e quelli ideali

Per 10 città le note sono un po' meno positive, dato che per esse tutti i parametri risultano al di sotto della media: sono state battezzate "Città in divenire", come Pescara che enuncia criticità in vari campi come la raccolta differenziata dei rifiuti e il ciclo delle acque. Infine 4 sono le città ideali, quelle che presentano parametri d'eccellenza in tutti gli ambiti di analisi. Tra esse spicca Trento (le altre tre sono Bergamo, Brescia e Padova), che riesce a fornire una qualità della vita decisamente buona rispetto agli standard italiani. Ciò soprattutto per il suo posizionamento geografico su assi di comunicazione da secoli importanti, fatto che ha favorito quella profonda internazionalizzazione dell'ambiente che la caratterizza, come spiega il sindaco Alessandro Andreatta, e per l'eccellenza del suo polo universitario.

Dove andranno gli investimenti

Lo studio esamina anche i piani di investimento, ma solo delle 32 delle città che li hanno comunicati. Sommando i dati si ottiene, per i prossimi tre anni, un investimento globale - senza tener conto dell'indotto - di 37,7 miliardi di euro, un valore pari al 2,39% del prodotto interno lordo del 2011. È un dato significativo, ma esaminiamo in dettaglio le voci che lo compongono non si può non rimanere sorpresi dell'impenetrabilità delle nostre amministrazioni cittadine ai temi più attuali. Infatti, fatto 100 l'investimento globale, poco meno del 60% è destinato alle infrastrutture per la mobilità. Se ad esso sommiamo le due voci che vengono immediatamente in successione, ossia la riqualificazione urbana e il patrimonio immobiliare, otteniamo un 90% del totale che potremmo definire "old economy", da confrontarsi con lo 0,1% assegnato a banda larga e WiFi (con Venezia che denuncia uno 0,7% e Firenze uno 0,2%), mentre per l'energia, il risanamento urbano, la sicurezza e il ciclo rifiuti il valore è talmente basso che sulle slide appare una percentuale pari a zero. Una spiegazione, parziale, potrebbe essere che gli investimenti nelle grandi infrastrutture come le reti a banda larga non sono di pertinenza dei comuni.



Lottizzazione abusiva cartolare e casa albergo vacanze

Cosa accade quando, con vendite parcellizzate di case albergo, o residenze turistico-alberghiere, anche per una sola parte del complesso unitario, si abbandona la destinazione alberghiera per entrare nella destinazione abitativa residenziale.

Brunello De Rosa, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.11.2012, n. 917

Secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, ma condivisa dalla giurisprudenza penale, detta situazione configura la modifica di destinazione d'uso e integra il reato di lottizzazione abusiva, laddove manchi un'organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni e alla concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le regole comuni del contratto d'albergo, atteso che in tale ipotesi le singole unità perdono l'originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale. Non solo, la lottizzazione abusiva è anche configurabile nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico generale consenta l'utilizzo della zona ai fini residenziali, in due casi:

- a. quando il complesso alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni derogatorie non estensibili a immobili residenziali;
- b. quando la destinazione d'uso residenziale comporti un incremento degli "standard" richiesti per l'edificazione alberghiera e tali "standard" aggiuntivi non risultino reperibili ovvero reperiti in concreto.

Il fenomeno della vendita frazione di case albergo e villaggi turistici

Le residenze turistico-alberghiere sono considerate strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina. Le residenze turistico-alberghiere possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori; in queste residenze i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al 40% di quella complessiva dell'esercizio. I villaggi-albergo sono invece alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela. Il fenomeno della dismissione di porzioni di questi beni a singoli proprietari affinché lo utilizzino a scopo residenziale appare tutt'altro che sporadico.

La problematica deve essere affrontata sotto diversi profili.

- sotto il profilo pubblicistico dell'assetto del territorio e dei correlati poteri sanzionatori attribuiti alla P.A.;
- sotto il profilo penale della possibile configurazione del reato di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia);
- sotto il profilo della responsabilità penale delle parti coinvolte nel negozio giuridico, venditore e acquirente.

Le varie problematiche sopra evidenziate si complicano per la mancanza di una norma specifica che disciplini il fenomeno.

Si deve, quindi, avviare l'indagine dal profilo pubblicistico attinente al governo del territorio; atteso che la giurisprudenza amministrativa appare consolidata nel ritenere che sussista lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un'abusiva interferenza con la programmazione del territorio, la verifica dell'attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all'uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d'uso dei manufatti realizzati: invero, proprio la formulazione dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 impone di affermare che integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo. Dall'attribuzione dell'ipotesi di lottizzazione abusiva alla vendita frazione consegue, infatti, ai sensi del comma 9 dell'art. 39 del D.P.R. 380/2001 la nullità degli atti aventi per oggetto i beni immobili in questione che non potranno essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata. Discende, inoltre, l'applicazione della fattispecie penale di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001, ossia l'arresto fino a due anni e l'ammenda da euro 30.986 a euro 103.290. Il reato, infine, non colpisce solamente il venditore ma, in alcuni casi, anche l'acquirente.

La lottizzazione cartolare sotto il profilo urbanistico

In primo luogo, si deve brevemente analizzare la previsione della lottizzazione cartolare poiché ritenuta fattispecie normativa applicabile al fenomeno in esame. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 380/2001 si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto a elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Appare evidente che la lottizzazione abusiva presuppone opere (cosiddetta lottizzazione materiale) o iniziative giuridiche (cosiddetta lottizzazione cartolare) che comportano una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni urbanistiche.

Da tale presupposto, consistente nell'abusiva trasformazione urbanistica del territorio, si è rilevato che il fenomeno in esame involge un mutamento di destinazione d'uso del bene da uso alberghiero a uso abitativo, fattispecie che si verifica quasi sempre per effetto di una ripartizione del bene unitario iniziale in tanti singoli beni negoziati separatamente.

Per legare tale mutamento di destinazione d'uso all'ipotesi di una lottizzazione cartolare è necessaria, però, una visione d'insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell'attività edilizia realizzata, atteso che potrebbero anche ricorrere modifiche rispetto all'attività assentita idonee a conferire un diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione; e infatti sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un'abusiva interferenza con la programmazione del territorio; la verifica dell'attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all'uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d'uso dei manufatti realizzati, senza realizzazione di opere.

Ciò in quanto proprio la formulazione dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 impone di affermare che integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), quale per esempio un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standard. Il concetto di "opere che comportino trasformazione urbanistica o

edilizia" dei terreni deve essere, dunque, interpretato in maniera "funzionale" alla *ratio* della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà programmatica attribuita all'Amministrazione nonché l'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè il comune), al fine di garantire un'ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio e uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard compatibile con le esigenze di finanza pubblica.

Proprio in quanto sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un'abusiva interferenza con la programmazione del territorio, deve rilevarsi che la verifica dell'attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all'uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d'uso dei manufatti realizzati.

Ciò che rileva è, dunque, il concetto di "trasformazione urbanistica ed edilizia" e non quello di "opera comportante trasformazione urbanistica ed edilizia".

Ne discende, ad avviso della giurisprudenza amministrativa, che il mutamento di destinazione d'uso di edifici già esistenti può influire sull'assetto urbanistico dei terreni sui quali essi insistono e può altresì comportare nuovi interventi di urbanizzazione.

Il fenomeno assume rilevanza poiché determina un forte impatto sul territorio, sotto il profilo dell'assetto urbanistico di esso, in quanto pregiudica le autonome scelte della programmazione edificatoria e condiziona la Pubblica amministrazione nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; la destinazione a uso alberghiero infatti, generalmente, rende superflua per l'ente locale la pianificazione del territorio finalizzata alla realizzazione di strutture di urbanizzazione secondaria, legate esclusivamente a un uso residenziale degli immobili, sicché il mutamento di destinazione d'uso di una struttura alberghiera, sia essa RTA o villaggio turistico, approvata, per esempio, con apposito piano di lottizzazione, in residenziale viene necessariamente a incidere sulla pianificazione urbanistica del territorio effettuata dalla Pubblica amministrazione. Tale fenomeno è altresì idoneo a produrre conseguenze negative in termini socio-occupazionali (in primo luogo per la mancata assunzione del personale destinato a operare nella struttura alberghiera) e ulteriori pregiudizi all'economia turistica dei comuni interessati.

Conclusivamente, la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiate la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e segg. del D.P.R. 389/2001) bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa conformità ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire.

La fattispecie penale

Sul problema della corretta configurazione del reato di lottizzazione abusiva, di recente è intervenuta la Cassazione penale, la quale ha affermato che configura il reato di lottizzazione abusiva «la modifica di una destinazione d'uso di una residenza turistico-alberghiera realizzata attraverso la vendita di singole unità a privati allorché non sussista un'organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni e alla concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le regole comuni del contratto di albergo, atteso che in tale ipotesi le singole unità perdono l'originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, in contrasto con lo strumento urbanistico» (Cass. pen, sent. n. 6396, 7 novembre 2006). In detta pronuncia, in particolare, si è affermato che il problema della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva - allorché il bene suddiviso consista non in un terreno ineditato, bensì in un immobile già regolarmente edificato - deve essere affrontato anche alla stregua della legislazione urbanistica regionale in materia di classificazione delle categorie funzionali della destinazione d'uso e correlato precipuamente alle previsioni della pianificazione comunale, alle

quali deve essere raffrontata, in termini di "compatibilità", l'effettuata trasformazione del territorio. Ad avviso della Corte di Cassazione, in particolare, «può integrare il reato di lottizzazione abusiva il mutamento della destinazione d'uso di un immobile che alteri il complessivo assetto del territorio messo a punto attraverso gli strumenti urbanistici, dovendosi considerare, quanto all'individuazione di siffatta "alterazione", che l'organizzazione del territorio comunale si attua con il coordinamento delle varie destinazioni d'uso, in tutte le loro possibili relazioni, e con l'assegnazione a ogni singola destinazione d'uso di determinate qualità e quantità di servizi. L'assetto territoriale, pertanto, può essere alterato anche allorché significativamente si incida sulle dotazioni degli standard di zona». Ciò appare peraltro coerente con quanto sin da epoca risalente affermato dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 24, 3 gennaio 1998) ha rimarcato, al riguardo, che «la richiesta di cambio della destinazione d'uso di un fabbricato, qualora non inerisca all'ambito delle modificazioni astrattamente possibili in una determinata zona urbanistica, ma sia volta a realizzare un uso del tutto difforme da quelli ammessi, si pone in insanabile contrasto con lo strumento urbanistico, posto che, in tal caso, si tratta non di una mera modificazione formale destinata a muoversi tra i possibili usi del territorio consentiti dal piano, bensì di un'alternazione idonea a incidere significativamente sulla destinazione funzionale ammessa dal piano regolatore e tale, quindi, da alterare gli equilibri prefigurati in quella sede» (nella specie è stato affermato che legittimamente un comune aveva respinto l'istanza per il cambio di destinazione d'uso di un complesso immobiliare, relativamente a uso esclusivamente residenziale, del tutto incompatibile con la destinazione di zona).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione penale è ormai stabilmente orientata all'affermazione dell'ulteriore principio secondo il quale: «In materia edilizia, il reato di lottizzazione abusiva mediante modifica della destinazione d'uso da alberghiera a residenziale è configurabile, nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico generale consenta l'utilizzo della zona ai fini residenziali, in due casi:

1. quando il complesso alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni derogatorie non estensibili a immobili residenziali;
2. quando la destinazione d'uso residenziale comporti un incremento degli "standard" richiesti per l'edificazione alberghiera e tali "standard" aggiuntivi non risultino reperibili ovvero reperiti in concreto.» (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 24096, 7 marzo 2008).

La posizione giuridica dell'acquirente

La lottizzazione abusiva cartolare - in particolare - ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi (quanto meno del venditore-lottizzatore e dell'acquirente) diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale.

La condotta dell'acquirente non configura un evento imprevisto e imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli (Cass., Sez. Unite, sent. n. 4708, 27 marzo 1992) e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione. In quest'ultimo senso si vedano le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell'altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica. L'acquirente, dunque, non può sicuramente

considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione.

Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore e in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria e indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle operazioni. Neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale (Cass. pen., Sez. III, sent. 8 novembre 2000).

Rifiuti e bonifiche

**Rifiuti da pile e accumulatori: la disciplina per il riciclaggio**

La direttiva europea 2006/66/CE, recepita dal D.Lgs. n. 188/2008, concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, ha disciplinato l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, e la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento di questa tipologia di rifiuti, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio. Il provvedimento ha fissato precisi obiettivi sulle percentuali di riciclaggio che devono essere ottenuti attraverso le diverse metodologie di processo di riciclo dedicati ai diversi tipi di famiglie di batterie esauste e rispettando determinate efficienze di riciclaggio introdotte dalla direttiva 2012/493/CE.

Patrizia Cinquina, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 13.11.2012, n. 21

Il mercato globale delle batterie è di circa 50 miliardi di dollari, di cui circa 5,5 miliardi per le batterie ricaricabili (secondarie). Le batterie primarie costituiscono il 37% del mercato mondiale, quelle ricaricabili portatili circa il 16% e le automobilistiche circa il 30%; infine, le batterie industriali ricaricabili sono circa il 17%. Al fine di tutelare l'ambiente, si stanno diffondendo, su larga scala, efficaci sistemi di raccolta e riciclaggio che possono consentire un'alta percentuale di recupero di materie prime seconde a tutto vantaggio dell'intera filiera che va dal produttore al consumatore finale. Alcuni metalli rari sono, infatti, essenziali per molte industrie *hi-tech* e della *green economy*; ad esempio, litio, neodimio e gallio, sono elementi fondamentali che entrano in gioco in molti processi attorno a cui ruota l'economia "verde", come, ad esempio, la costruzione di moduli fotovoltaici, di componenti per le turbine eoliche, di batterie per le auto elettriche, di lampade ad alta efficienza. E' essenziale, quindi, dare una forte spinta al riciclo, che, al momento, resta su livelli assolutamente marginali.

Il mercato europeo

In Europa, ogni anno, vengono immesse sul mercato circa 800.000 tonnellate di batterie per auto, 190.000 tonnellate di batterie industriali e 160.000 tonnellate di pile portatili, di cui 30% ricaricabili, e il *trend* è in aumento, vista l'ampia richiesta di energia.

Famiglie di batterie

La direttiva europea 2006/66/CE, recepita dal D.Lgs. n. 188/2008, concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, e la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio; la direttiva distingue tre famiglie delle stesse:

- **batterie portatili:** batterie sigillate, trasportabili, non sono di tipo industriale o automobilistico;
- **batterie industriali:** batterie create per l'esclusivo impiego industriale o professionale;
- **batterie automobilistiche:** batterie usate per l'avviamento dei motori e il funzionamento dell'impianto elettrico delle auto/moto.


La direttiva 2006/66/CE, ha improntato il sistema in maniera quasi esclusiva sulla responsabilità dei produttori di pile e di accumulatori ai quali si chiede di sovvenzionare tutte le operazioni, dall'informazione ai cittadini, alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché di finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori.

Sono, dunque, i produttori che d'ora in poi devono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti la raccolta, il trattamento e il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato.

La direttiva 2006/66/CE, infatti, prevede disposizioni che disciplinano la raccolta, il ritiro e la produzione sostenibile di tutti i tipi di pile, fissando obiettivi che devono essere raggiunti a livello nazionale:

- obbligo di riciclare tutte le pile raccolte;
- limitazioni all'uso del mercurio in tutte le pile e all'uso del cadmio nelle pile portatili;
- divieto di smaltimento in discarica o mediante incenerimento delle pile industriali o delle batterie per autoveicoli;
- adozione di requisiti specifici per i processi di riciclo dei diversi tipi di pile (obbligatorietà di soddisfare determinati livelli di efficienza);
- obbligo per i produttori di pile, in conformità al principio della responsabilità del produttore, di finanziare i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio delle pile usate.

Figura 1



Riciclaggio delle batterie esauste

La direttiva 2006/66/CE, ha fissato l'obiettivo sulle percentuali di riciclo delle pile raccolte, "tutti i processi di riciclaggio conseguono le seguenti efficienze minime di riciclaggio":

- riciclaggio del 65% in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
- riciclaggio del 75% in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
- riciclaggio del 50% in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori.

Tabella 1

I principali tipi di batterie suddivisi per chimica e tecnologia		
Tipo di batteria	Tecnologia	
	Non ricaricabile (primaria)	Ricaricabile (secondaria)
Portatili	<ul style="list-style-type: none"> - Zinco-Carbone (ZnC) - Alcaline Manganese (AlMn) - Ossido di Litio (Li) - Pile a bottone (Zinco Aria, Ossido d'Argento, Ossido di Manganese, Litio) 	<ul style="list-style-type: none"> - Nichel-Cadmio (NiCd) - Idruro di metallo nichel (NiMH) - Ioni di Litio (Li-ion) - Batterie Piombo-acido
	Costituiscono circa il 75% delle batterie portatili	Costituiscono circa il 25% delle batterie portatili
Industriali	<ul style="list-style-type: none"> - Alcaline Manganese (AlMn) - Ossido di Zinco (ZnO) - Ossido di Litio (Li) 	<ul style="list-style-type: none"> - Batterie Piombo-acido (di riserva, per autoveicoli, sono il 96% delle batterie industriali) - Batterie al Nichel-Cadmio (NiCd) (di riserva, per forza motrice, sono il 2% delle batterie industriali) - Ioni di Litio (Li-ion) - Polimeri di Litio - Altre batterie (ad es.: NiMH sono il 2% delle batterie industriali)
Automobilistiche		- Batterie Piombo-acido

Tipi di riciclo nella Comunità europea

Esistono diversi tipi di processo di riciclo dedicati ai vari tipi di famiglie di batterie esauste. La *tabella 2* riepiloga i tipi di processo di riciclo svolti, a oggi, in Europa.

Tabella 2

I processi di riciclo e le località dove si effettuano	
Tipo di processo	Località
1. Separazione meccanica e seguente processo di Waelz per le batterie ZnC e AlMn (<i>primaria</i>)	Germania
2. Trattamento termico di separazione contenenti ZnC e AlMn (<i>primaria</i>) e susseguente processo di Waelz per le batterie	Austria
3. Trattamento di pirolisi e pirometallurgico per le batterie allo ZnC AlMn e ZnAir (<i>primaria</i>)	Svizzera
4. Trattamento termico per le pile a bottone e trattamento idrometallurgico per batterie allo ZnC e alcaline (<i>primaria</i>)	Spagna Belgio
5. Trattamento pirometallurgico per batterie allo ZnC, AlMn e accumulatori allo NiMH (<i>primaria e secondaria</i>)	Francia
6. Ossidoriduzione: processo termico ad atmosfera ridotta per batterie allo ZnC, AlMn e Litio (<i>primaria</i>)	Svizzera

7. Distillazione del Cd per le batterie al NiCd (<i>secondaria</i>)	Germania Francia Francia
8. Separazione meccanica per accumulatori al NiMH (<i>secondaria</i>)	Germania
9. Trattamenti piro e idrometallurgici su batterie a ioni di Li e NiMH (<i>secondaria</i>)	Belgio
10. Trattamento pirometallurgico per batterie agli ioni di Li e NiMH (<i>secondaria</i>)	Belgio
11. Processi di riciclo a temperatura ambiente su batterie all'AlMn, ZnC, ZnAir e ioni di Li (<i>primaria e secondaria</i>)	Francia
12. Trattamenti pirometallurgici per batterie Piomboacido (<i>secondaria</i>)	Europa
Fonte: Study on the calculation of recycling efficiencies and implementation of export article (art. 15) of the Batteries Directive 2006/66/ EC, European Commission, Brussels, Final Report 28 May 2009.	

Regolamento n. 493/2012/CE

Il nuovo regolamento della Commissione europea n. 493/2012/CE, ha stabilito disposizioni dettagliate relative all'efficienza dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.

Il testo del provvedimento è vigente dal 14 giugno 2012 e si applica ai processi di riciclaggio eseguiti su rifiuti di pile e accumulatori a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Lo scopo del regolamento n. 493/2012/CE, è quello di armonizzare l'applicazione della direttiva 2006/66/CE, che impone agli operatori di tutti gli Stati membri il rispetto di determinate efficienze di riciclaggio dei rifiuti di pile e batterie (come precedentemente detto, dal 50% al 75% di riciclaggio in peso) a partire dal 26 settembre 2011.

Il regolamento n. 493/2012/CE, si applica ai processi di riciclaggio eseguiti su rifiuti di pile e accumulatori, considerando le seguenti definizioni:

- "*processo di riciclaggio*": qualsiasi operazione di ritrattamento di cui all'art. 3, paragrafo 8, direttiva 2006/66/CE, eseguita su pile al piombo/acido, al nichel-cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo e che si traducono nella produzione delle frazioni derivate. Il processo di riciclaggio non include la selezione e/o la preparazione per il riciclaggio/smaltimento e può essere eseguito presso uno o più impianti;

- "*preparazione al riciclaggio*": il trattamento di rifiuti di pile e/o accumulatori prima di ogni processo di riciclaggio, che include tra l'altro lo stoccaggio, la manipolazione, lo smontaggio di pacchi batteria o la separazione di frazioni che non costituiscono parte integrante della pila o dell'accumulatore;

- "*efficienza di riciclaggio*" di un processo di riciclaggio: il rapporto, espresso in percentuale, fra la massa di frazioni derivate valide ai fini del riciclaggio e la massa della frazione iniziale di rifiuti di pile e accumulatori;

- "*frazione iniziale*": la massa di rifiuti di pile e accumulatori raccolti immessa nel processo di riciclaggio quale definita all'Allegato I, del regolamento;

- "*frazione derivata*": la massa dei materiali prodotti dalla frazione iniziale in conseguenza del processo di riciclaggio quale definita all'Allegato I al regolamento 493/2012/CE, senza subire un ulteriore trattamento, che non sono più considerati rifiuti o che saranno utilizzati per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia.

Non bisogna dimenticare che l'obiettivo primario della direttiva 2006/66/CE, è di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo delle pile e degli accumulatori e dei rifiuti di pile e accumulatori, contribuendo, in questo modo, alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente.

E', quindi, appropriato definire il processo di riciclaggio come un processo che inizia dopo la raccolta e l'eventuale cernita e/o preparazione al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori ricevuti da un centro di riciclaggio e che termina quando sono prodotte frazioni derivate che saranno utilizzate per la funzione originaria o per altri fini, senza subire un ulteriore trattamento e che non sono più considerate rifiuti.

Al fine di promuovere il miglioramento delle tecnologie esistenti e lo sviluppo di nuove tecnologie per il riciclaggio e il trattamento, è opportuno che ciascun processo di riciclaggio consegua le efficienze di riciclaggio.

E', dunque, necessario definire la preparazione al riciclaggio come un'operazione preliminare al riciclaggio al fine di distinguerla dal processo di riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.

Per ciascuna di queste categorie viene prevista la raccolta separata con processi di trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento per evitare che le sostanze inquinanti di cui sono composte le pile e gli accumulatori possano andare dispersi nell'ambiente, danneggiandolo e provocando rischi per la salute.

Calcolo dell'efficienza di riciclaggio

I metodi per il calcolo dell'efficienza fissati dal nuovo regolamento, applicabili ai processi di riciclaggio avviati dopo il 1° gennaio 2014, si basano sulla composizione chimica complessiva delle frazioni iniziali e derivate, e sono contenuti negli Allegati al regolamento 493/2012/CE:

- **Allegato I**: il metodo stabilito è impiegato ai fini del calcolo dell'efficienza di riciclaggio di un processo inteso a riciclare rifiuti di pile al piombo/acido, al nichel-cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo;
- **Allegato II**: il metodo stabilito è impiegato ai fini del calcolo del tasso di contenuto di piombo riciclato per tutti i processi di riciclaggio;
- **Allegato III**: il metodo stabilito è impiegato ai fini del calcolo del tasso di contenuto di cadmio riciclato di tutti i processi di riciclaggio.

Comunicazioni relative alle efficienze di riciclaggio

Gli addetti al riciclaggio sono tenuti a comunicare su base annuale le informazioni di cui agli Allegati IV, V e VI al regolamento 493/2012/CE, secondo quanto pertinente, e a trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri entro quattro mesi dal termine dell'anno solare in questione. Gli addetti al riciclaggio comunicano le loro prime relazioni annuali entro il 30 aprile 2015.

La comunicazione relativa all'efficienza di riciclaggio interessa tutte le fasi del riciclaggio e tutte le frazioni derivate corrispondenti. Se il processo di riciclaggio si svolge presso più di un impianto, il primo addetto al riciclaggio è responsabile della presentazione delle informazioni alle autorità competenti dello Stato membro.

Condominio



Il condominio diventa multimediale

A 70 anni dalla disciplina sancita dal codice civile e in un contesto sociale ed economico ormai profondamente mutato, è al rush finale la riforma del condominio che coinvolge oltre 30 milioni di italiani e che si allinea con le esigenze attuali di comunicazione digitale, videosorveglianza ed energia rinnovabile.

Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.11.2012, n. 917

Il sito Internet

Anche il condominio diventa digitale. Invece di dover richiedere all'amministratore di poter estrarre copia dei verbali, del regolamento di condominio o di visionare le scritture contabili, le fatture o i movimenti bancari, ora i condomini potranno, se lo vorranno, deliberare con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, cod. civ., di attivare un sito web condominiale al quale potranno accedere comodamente anche da casa per visionare tutta la documentazione inerente il proprio condominio.

La riforma, con questa previsione, ha insistito ancora una volta sulla necessità della "trasparenza" come filo conduttore di tutte le innovazioni messe a punto dal legislatore sia in materia di amministrazione sia in materia di gestione del condominio.

In particolare, ogni condomino con la sua *username* e *password* potrà accedere ai contenuti protetti del sito quali, appunto, i rendiconti finanziari, i movimenti e i documenti contabili.

Il sito Internet condominiale diventa, quindi, un patrimonio utilissimo a disposizione di tutti i proprietari dello stabile, assumendo un ruolo centrale di controllo per i condomini sia sulle proprie finanze che sulle delibere approvate e, quindi, le decisioni assunte.

La videosorveglianza

Le riprese degli spazi comuni raggiunge finalmente certezza normativa all'interno di una grande confusione giurisprudenziale. Gli impianti di videosorveglianza di cui il garante della privacy, infatti, sino a ora si era occupato erano quelli maggiormente diffusi, ovvero quelli a circuito chiuso nelle banche, nei centri commerciali e quelli a uso privato o per così dire "domestico".

Già da tempo vi sono ormai strumenti idonei a identificare coloro che si accingono a entrare in luoghi privati, come i videocitofoni o apparecchiature simili in grado di rilevare immagini e suoni, anche tramite registrazione.

Vi sono poi i sistemi di allarme all'interno delle singole abitazioni o esercizi commerciali correlati anche da telecamere che registrano le immagini e impianti di videoregistrazione in condominio e nelle sue pertinenze come i posti auto e i box. In questi casi la disciplina del codice non trova applicazione allorché i relativi dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi. Eppure, al fine di non incorrere in illeciti anche di natura penale, l'angolo della visuale delle riprese sino a oggi doveva essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, come per esempio in corrispondenza della propria porta di ingresso, escludendo ogni forma di registrazione, anche senza immagini, degli spazi comuni, come i cortili, le scale, i pianerottoli ecc.

Per le aree comuni condominiali, quindi, vi era una lacuna del garante e anche la giurisprudenza che si è occupata della questione oscillava tra il fatto che occorresse l'unanimità dei consensi oppure una maggioranza qualificata per deliberare l'installazione di questi impianti.

Ora, la legge di riforma del condominio affronta direttamente la questione.

Anche in tema di videosorveglianza la normativa tende alla semplicità, ovvero prevede che l'assemblea, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi (art. 1136, comma 2, cod. civ.), può deliberare l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti di videosorveglianza. Ciò non toglie che, comunque, andranno ugualmente osservate le precauzioni previste dal provvedimento generale del 2010 del Garante della privacy, ovvero:

- le persone che transiteranno nelle aree sorvegliate dovranno essere informate con appositi cartelli della presenza delle telecamere;
- i cartelli, qualora il sistema di videosorveglianza fosse attivo anche in orario notturno, dovranno essere visibili anche di notte;
- nel caso in cui gli impianti di videosorveglianza fossero collegati alle forze dell'ordine, sarà necessario apporre uno specifico cartello che lo evidenzia;
- le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo limitato, ovvero sino a un massimo di 24 ore, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini della polizia o comunque di natura giudiziaria.

Impianti di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili

Da ultimo, non certo per importanza, occorre segnalare che il novellato art. 1120 cod. civ. dispone che per le innovazioni che riguardano:

- a. la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
- b. l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- c. il contenimento dei consumi energetici;
- d. i parcheggi;
- e. l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili anche da parte di terzi che conseguano un diritto reale o personale di godimento;
- f. gli impianti centralizzati radiotelevisivi e telematici;

è sufficiente la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà dei millesimi.

Viene, poi, introdotto il nuovo art. 1122-bis cod. civ. che prevede l'installazione di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e l'installazione di impianti non centralizzati di produzione di energia da fonti rinnovabili senza il preventivo voto e comunque consenso dell'assemblea condominiale. L'intervento dell'assemblea sarà richiesto con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino 2/3 dei millesimi solo quando siano necessarie modifiche alle parti comuni. In questo caso possono anche essere ordinate modifiche al progetto iniziale così come la richiesta di idonea garanzia per eventuali danni.

L'Esperto risponde



Edilizia e urbanistica

■ CAMBIO D'USO: L'ONEROSITÀ È LEGATA AI BENEFICI

D. Vorrei sapere se è possibile che il comune rigetti una Scia presentata verso fine settembre 2012, per mutamento d'uso funzionale, senza opere, da ufficio ad attività alberghiera, già conforme al Prg. Il motivo del rigetto viene basato soltanto sul processo all'intenzione effettuato dal tecnico di ufficio che ha collegato una vecchia Scia, presentata da una società diversa da quella attuale, per opere di manutenzione straordinaria (opere interne), ultimata nell'agosto 2011, con collaudo finale da parte del tecnico. A seguito del mancato fitto dovuto alla crisi, la società proprietaria, dopo svariati tentativi, decide di cedere i locali in oggetto ad una struttura alberghiera contigua per ampliarne la ricettività. È possibile che a differenza di poco tempo vengano richiesti gli oneri perchè il tecnico di ufficio collega la prima Scia al cambio d'uso senza opere, trasformandolo così con opere assoggettate al pagamento degli oneri?

R. La giurisprudenza ha ormai un orientamento costante circa l'onerosità del cambio d'uso nel momento in cui lo stesso comporta un incremento del carico urbanistico. In particolare, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5539 del 14 ottobre 2011, confermando la precedente sentenza del Tar, ha dichiarato legittimo il provvedimento con il quale il comune ha richiesto il pagamento degli oneri per una variazione d'uso avvenuta senza opere, comprensivi degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Il corrispettivo in questione è dovuto in presenza di una «trasformazione edilizia» che, indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si riveli produttiva di vantaggi economici connessi all'utilizzazione.


(A cura di Vincenzo Petrone, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 12.11.2012)

■ PENDENZA RAMPE CARRABILI

D. Vorrei conoscere il riferimento normativo di una rampa carrabile a realizzarsi in un fondo sottomesso di ml.2 che accede su nuova strada di p.r.g.. e se la pendenza è del 20%.

R. In merito al suo quesito, presupponendo che si tratti di una rampa di accesso ad un garage o ad una autorimessa (in quanto non diversamente indicato nel testo del suo quesito), è necessario far riferimento al d.m. 01.02.1986 "Autorimesse e garage - norme antincendio", tutt'ora vigente, che al punto 3.7.2. rubricato "Rampe", prevede: "Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m. Per le autorimesse sino a quindici autovetture consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m. Diversi compartimenti, realizzati anche su più piani, possono essere serviti da unica rampa o da unica coppia di rampe a senso unico di marcia come sopra descritto purché le rampe siano aperte a prova di fumo. Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8.25 m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia". Rileva tuttavia considerare che il regolamento comunale può disciplinare direttamente tale materia, pertanto è necessario fare riferimento alle previsioni in esso contenute.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 06.11.2012)

 **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****■ UNA DOMANDA AL COMUNE PER IL RIMBORSO DELL'IMU**

D. *Desidererei conoscere l'iter da seguire per la presentazione di una richiesta di rimborso Imu in caso di pagamento eccessivo, effettuato lo scorso giugno sulle abitazioni risultanti come seconde case, quindi con imposta divisa al 50% tra il comune di ubicazione dell'immobile e lo Stato.*

R. L'articolo 13, comma 11, del DI 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011), concernente la disciplina dell' Imu sperimentale, stabilisce fra l'altro che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imu a regime, di cui agli articoli 8 e 9 del Dlgs 23/2011. Il comma 7 di tale articolo 9 prevede fra l'altro che per i rimborsi dell' Imu si applica l'articolo 1, comma 164, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007). Quest'ultima previsione dispone espressamente che il rimborso delle somme versate e non dovute vada richiesto dal contribuente al comune competente, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale – prosegue la norma – deve restituire la somma entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda (redatta in carta libera e corredata del modello F24). In sostanza, la competenza è esclusivamente del comune, ma il contribuente farebbe bene a inoltrare copia dell'istanza di rimborso anche all'ufficio dell'agenzia delle Entrate.

(A cura di Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 12.11.2012)

■ UNA DENUNCIA PER LA TETTOIA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO

D. *Vorrei sapere se la tassa sui rifiuti deve essere pagata per una tettoia realizzata esclusivamente per un impianto fotovoltaico di 50 Kw. La superficie coperta è di mq. 360 circa.*

R. La tettoia non è tassabile, ma il lettore deve tassativamente presentare la denuncia Tarsu e precisare che il locale è stabilmente occupato dall'impianto fotovoltaico. L'articolo 62, comma 2, del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, esclude dall'applicazione della Tarsu «i locali ... che non possono produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno». Secondo la circolare 22 giugno 1994, n. 95/E, paragrafo 3, non sono tassabili le superfici «stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti». L'esonero è tuttavia subordinato alla condizione che la stabile esistenza di attrezzature, che impedisce la produzione di rifiuti, sia «indicata nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione» (articolo 62).

(A cura di Ezio Maria Pisapia, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 12.11.2012)

■ IL MURO DI CINTA RIENTRA TRA LE OPERE AGEVOLATE

D. *Ho dovuto sopraelevare il muro di cinta della mia abitazione per bloccare delle piccole frane della collina adiacente. Questo intervento può fruire della detrazione del 50% Irpef?*

R. La risposta è affermativa. La realizzazione ex novo (anche in sopraelevazione in quanto si tratta di parziale nuova costruzione) della recinzione muraria di edificio residenziale rientra tra gli interventi che fruiscono della detrazione Irpef del 50% ai sensi dell'articolo 16 bis, Tuir 917/1986 e dell'articolo 11, DI 83/2012, convertito in legge 134/2012, a condizione che l'area che viene ad essere recintata sia urbanisticamente pertinenziale all'edificio residenziale. Tra l'altro, l'intervento di sostituzione o realizzazione della recinzione è di manutenzione straordinaria (articolo 3, lettera b, Dpr 380/2001) e, come tale, necessiterebbe di Scia o Dia (occorre comunque, per la qualificazione urbanistica, far riferimento al regolamento edilizio comunale). La stessa Guida alle

agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, edita dall'agenzia delle Entrate, e pubblicata sul sito dell'agenzia medesima, riporta tra gli interventi agevolati proprio quello di sostituzione e riparazione di cancello ove devono ritenersi rientranti anche quelli relativi alla cancellata o recinzione che delimita la proprietà residenziale con l'esterno. Se trattasi di condominio, per la ripartizione della spese tra comproprietari deve comunque essere rispettata la quota attribuibile a ciascuno dei comproprietari sulla base della tabella millesimale delle parti comuni o della ripartizione proporzionale risultante anche da un accordo scritto tra i comproprietari in assenza di condominio.

(A cura di Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 12.11.2012)



Lavoro, previdenza e professione

■ RESPONSABILITÀ DEL TECNICO: LA VALUTAZIONE AL GIUDICE

D. *La rispondenza di determinate opere strutturali ai parametri delle norme tecniche per le costruzioni solleva il progettista da ogni responsabilità professionale anche nel caso in cui esse risultino inutilizzabili per un normale uso abitativo? Ho fatto realizzare un solaio che avrebbe dovuto essere idoneo a sopportare il peso di normali tramezze in laterizio e pavimentazione in piastrelle e relativo massetto. Dai risultati di una perizia risulta che il solaio sopporta solo carichi costituiti da tramezze in cartongesso e pavimento in legno; esso è però idoneo ad un utilizzo abitativo del sovrastante piano, poiché il tecnico ha presentato, dopo mesi dalla realizzazione dell'opera, un secondo elaborato progettuale, sostenendo di aver abbassato i carichi di progetto originari in accordo a mie sopraggiunte esigenze. Ovviamente, questo è falso e illogico: per quale motivo avrei richiesto di ridurre la portata del solaio, condannandomi a utilizzarlo con particolari cautele?*

R. L'accertamento tecnico preventivo in corso dovrà accertare le eventuali responsabilità del professionista, tenendo presente il rispetto delle regole dell'arte e delle disposizioni del committente, oltre che l'utilizzo della perizia necessaria all'esecuzione dell'opera esaminata. Starà al Giudice accertare l'efficacia e la validità degli elementi documentali prodotti a sostegno delle rispettive posizioni, ed al medesimo verrà pertanto rimessa la decisione finale circa la sussistenza della responsabilità professionale in capo all'esecutore dell'opera.

(A cura di Alessandro Sartirana, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 12.11.2012)



Catasto

■ DICHIARAZIONE AL CATASTO ENTRO IL 30 NOVEMBRE

D. *Quaranta anni fa ho ereditato, e mai utilizzato, un fabbricato, in montagna, iscritto al catasto terreni come rurale. L'immobile è completamente diroccato, senza copertura, e dotato solo di mura perimetrali, in parte diroccate. Non ho mai pagato l'Ici, perché esentato. Mi hanno detto che dovrei dichiararlo al catasto fabbricati (per pagare l'Imu) e incaricare e pagare un tecnico. A cosa vado incontro se non lo passo al Catasto fabbricati, tenuto conto che il costo del tecnico non sarà certamente leggero e che io non ho mai utilizzato questo fabbricato (né mi interessa possederlo più)?*

R. Il fabbricato rurale, iscritto al Catasto dei terreni senza rendita, completamente diroccato e privo di copertura, catastalmente definibile collabente, deve essere dichiarato entro il 30 novembre 2012, al Catasto dei fabbricati, con denuncia di variazione e censito nella categoria virtuale F/2, senza rendita, ai soli fini di aggiornamento geometrico della mappa, di cui obbligatoriamente deve farsi carico il proprietario, anche per evitare le sanzioni per il mancato adempimento. Peraltro, ai fini fiscali, se effettivamente il fabbricato è ubicato in un comune montano, è esente da Ici, fino al

31 dicembre 2011 e da Imu per gli anni successivi. In particolare, nella fattispecie, è opportuna la denuncia, in quanto potrebbe consentire in futuro la ricostruzione dell'edificio collabente, anche se ubicato in zona agricola, circostanza che renderebbe più favorevole l'eventuale cessione dell'immobile.

(A cura di Franco Guazzone, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 5.11.2012)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ APPARECCHI A PRESSIONE

D. Estratto del D.M. 11.04.2011 (articolo 4.2.1): " La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329. " Sto seguendo una pratica per un generatore di vapore che, verificato insieme al costruttore, risulta escluso dalle verifiche ai sensi dell'Art.2 punto f) del D.M. 239/2004. Domanda: siccome l'apparecchiatura a pressione in esame è esclusa dalla prima verifica INAIL e dalle successive verifiche periodiche ARPA, la denuncia di messa in esercizio è obbligatoria oppure no? Se sì quale è la modulistica di riferimento?

R. Gli apparecchi a pressione (tra cui i generatori di vapore) sono ancora oggi regolamentati dal D.M. 1^o dicembre 2004 n. 329, recante "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93".

Si ritiene che vada presentata la denuncia di messa in esercizio. Ed infatti l'art. 6 del decreto dispone che, all'atto della messa in servizio, l'utilizzatore invia all'Ispesl (ora INAIL) e alla ASL competente una dichiarazione di messa in servizio contenente:

- l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
- una relazione tecnica con lo schema dell'impianto, condizioni di installazione e di esercizio, misure di sicurezza e protezione adottate;
- una espressa dichiarazione attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;
- il verbale della verifica eventuale eseguita ai sensi dell'art. 4 (che prescrive una verifica obbligatoria di primo impianto per quelle attrezzature o insiemi a pressione solo se risultano installati e assemblati dall'utilizzatore sull'impianto);
- un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o sottoposti a fatica oligociclica.

Allo stato non risulta una modulistica standard di riferimento, ma può essere richiesto alla Asl competente territorialmente se dispongono di modulistica già predisposta.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)



© 2012 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.44 LAVORO

INPS: rilasciato un nuovo aggiornamento Uniemens

p.47 ANTINCENDIO

Un riepilogo normativo per le attività "Seveso"

p.57 IMPIANTISTICA

La nuova norma tecnica CEI 64-8

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **30 novembre 2012**

© 2012 Il Sole 24 ORE S.p.a.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilssole24ore.com

Sommarario

	pag.
NEWS	
Appalti – Edilizia e urbanistica – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Energia – Lavoro, previdenza e professione – Sicurezza ed igiene del lavoro – Condominio	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Ambiente, suolo e territorio – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Edilizia e urbanistica – Energia – Chimica e alimentare – Sicurezza ed igiene del lavoro – Lavoro, previdenza e professione – Catasto	15
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Edilizia e urbanistica – Appalti – Ambiente, suolo e territorio – Energia – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro	26
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
ISTRUZIONI TECNICHE PER L'UNIEMENS: RILASCIATO UN NUOVO AGGIORNAMENTO	
Gabriele Bonati, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 16.11.2012, n. 45 <i>L'Inps ha reso disponibile sul proprio sito internet una nuova versione del documento tecnico utile alla predisposizione della denuncia mensile Uniemens. L'aggiornamento ha interessato sia la sezione "lavoratori dipendenti" denuncia individuale sia la sezione "gestioni ex Inpdap".</i> <i>L'Inps ha altresì anticipato, con propria circolare, le nuove istruzioni tecniche per la corretta gestione nella denuncia mensile dell'apprendistato.</i>	44
Antincendio e prevenzione incendi	
UN RIEPILOGO NORMATIVO SULLA PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITÀ "SEVESO"	
Pasquale Labate, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 27.11.2012, n. 22 <i>Il nuovo disegno di legge in materia di "semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese" sta proseguendo l'opera intrapresa con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cosiddetto "semplifica Italia"), convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, e ha contribuito a completare il quadro innovativo delineato con il secondo decreto-sviluppo. Dal momento che le misure previste hanno riguardato specifiche semplificazioni in particolari settori, tra i quali occorre segnalare la prevenzione incendi, è stato demandato a un decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione di una specifica disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, al fine di semplificare e di coordinare le procedure di prevenzione incendi per le attività soggette alla direttiva Seveso.</i>	47

Energia**DIAGNOSI ENERGETICA INDUSTRIALE: LA SOSTENIBILITÀ PER LE PMI**

Simone Tischler, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 27.11.2012, n. 22

Entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva efficienza energetica, tutte le grandi imprese dovranno sottoporsi ad audit finalizzati a valutarne la gestione energetica e definire le misure di miglioramento possibili. Le PMI rimangono escluse da tale direttiva ma ciò non significa che non si possano ottenere rilevanti vantaggi dall'applicazione di metodologie di indagine energetica e termo-economica anche in queste realtà, che costituiscono una rilevante percentuale delle attività produttive del nostro contesto industriale e raggiungono cumulativamente dimensioni (e consumi) rilevanti in termini sia dimensionali che economici.

54

Impiantistica**CON LA NUOVA NORMA TECNICA CEI 64-8 UN RINNOVAMENTO SENZA RIVOLUZIONE**

Giuseppe Bosisio, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 27.11.2012, n. 22

Nel corso del 2012, il CEI ha più volte discusso alcuni aspetti della norma CEI 64-8. Il primo aspetto di rilievo ha riguardato l'uscita della Variante 3, con le conseguenti numerose domande, i dubbi, le interpretazioni sulla sua applicabilità e, soprattutto, sul dualismo prestazioni-sicurezza degli impianti elettrici. La seconda questione è relativa alla presunta uscita della nuova edizione della norma CEI 64-8. In seguito alla ripresa dei lavori ai quali partecipano anche figure professionali della filiera impiantistica, è andata diffondendosi l'erronea convinzione che fossero in preparazione una nuova edizione della norma o qualche piccola variante della stessa. L'ultimo ma non meno importante elemento che ha accresciuto l'importanza della norma CEI 64-8, è l'essere sempre più in linea con la Norma TC 64 del CENELEC, avendo ottenuto la disponibilità di 11 nuovi documenti con l'armonizzazione CENELEC della serie HD 60364.

57

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**SALDO E DICHIARAZIONE IMU**

Piccolo Antonio, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.11.2012, n. 918

Tutto pronto per il versamento del saldo e per la presentazione della dichiarazione IMU. Il pagamento va eseguito entro il 17 dicembre 2012, essendo domenica il giorno 16, mentre il nuovo termine dell'obbligo dichiarativo è il 4 febbraio 2013, essendo domenica il giorno 3.

63

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**CASE «GREEN», NON SOLO 55% - MAPPA DEGLI INCENTIVI LOCALI**

Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ore - Edilizia e Territorio (Tabloid), 26.11.2012, n. 46

Osservatorio Enea: gli sgravi messi in campo da Regioni, Province e Comuni.

82

Sicurezza ed igiene del lavoro**MINISTERO DEL LAVORO - RISPOSTE AD ISTANZE DI INTERPELLO IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Avv. Pierpaolo Masciocchi

La Commissione per gli interPELLI, istituita ai sensi dell'art 12 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine ad alcuni aspetti inerenti l'applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si riportano, di seguito, le risposte ai quesiti suddivise per argomento.

84

Rifiuti e bonifiche**RAEE: QUALI NUOVE MISURE DALLA DIRETTIVA 2012/19/UE?**

Patrizia Cinquina, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 27.11.2012, n. 22

A fronte di una stima pari a 10,3 milioni di tonnellate di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse ogni anno sul mercato dell'Unione europea a 27 Stati membri e un trend di crescita positivo della produzione di RAEE, la direttiva 2012/19/UE, che definisce e integra la direttiva 2008/98/CE, oltre a dare nuove importanti indicazioni sulla corretta gestione di questa tipologia di rifiuti, ha incentivato ulteriormente gli stati membri a dotarsi di idonei sistemi per effettuare la raccolta differenziata, permettendone l'accesso agli utilizzatori, al fine di raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei RAEE. Il provvedimento ha, inoltre, ampliato il campo di applicazione della normativa, incrementando gli obiettivi di recupero e introducendo limitazioni per le esportazioni illegali e l'utilizzo di sostanze pericolose.

87

Mediazione**LA CONSULTA BOCCIA LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA**

Paolo Frediani, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.11.2012, n. 918

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 28/2010 nella parte in cui ha previsto l'obbligo della mediazione. La mediazione, di fatto, viene quindi soppressa nella parte più sostanziale ossia quella da cui il legislatore si attendeva i maggiori risultati in ordine alla deflazione del carico giudiziario oggi presente nei tribunali, rimanendo la sola facoltatività dell'istituto. La netta decisione della Consulta, dopo circa 18 mesi di attività della procedura, pone all'evidenza il problema della efficacia e del funzionamento della procedura e degli organismi di mediazione e degli enti di formazione nel frattempo nati. Pur dovendo rimandare qualsiasi analisi di merito al momento in cui saranno note le motivazioni che hanno spinto la Corte Costituzionale alla decisione, possiamo tuttavia provare a svolgere alcune riflessioni.

93

L'ESPERTO RISPONDE

Appalti – Qualità e certificazione – Edilizia e urbanistica – Sicurezza ed igiene del lavoro – Rifiuti e bonifiche

96

News

Appalti

■ La trasparenza anticorruzione anche per gli appalti

La legge anticorruzione ha dato disposizioni ben precise sulla trasparenza e la semplificazione di tutte le procedure d'appalto della pubblica amministrazione. Ogni amministrazione appaltante dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni relative alla procedura selettiva, nonché l'elenco dei soggetti invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario dell'appalto e l'importo dell'aggiudicazione. Da rendere note saranno anche le informazioni su tempi di completamento dell'opera, del servizio o della fornitura, e sulle somme che saranno di volta in volta liquidate. La diffusione di tutte queste informazioni relative ad appalti realizzati in un anno dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo tramite tabelle riassuntive di facile consultazione (che potranno essere anche scaricabili).

Una selezione di queste informazioni dovrà essere inviata anche all'Autorità sugli appalti che le pubblicherà sul proprio sito. L'Autorità, poi, invierà ogni anno (entro il 30 aprile) alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni pubbliche che non abbiano adempiuto all'obbligo di invio delle informazioni (e che per questo saranno passibili di forti sanzioni).

Massima trasparenza ci vorrà anche per quanto riguarda gli arbitrati. Il ricorso agli arbitri andrà infatti autorizzato dalla giunta. Inoltre, se prive di preventiva autorizzazione, saranno nulle tutte le clausole compromissorie inserite nel bando, nell'avviso di gara o nell'invito a gara. Sempre riguardo gli arbitrati, la pubblica amministrazione dovrà di preferenza nominare l'arbitro scegliendolo tra dirigenti pubblici (e prevedendo per costoro il massimo compenso). Solo se non sarà possibile individuare un dirigente qualificato allora si potrà affidare l'arbitrato ad altro soggetto, nominato con provvedimento motivato.

Sempre per contrastare le infiltrazioni malavitose negli appalti pubblici, le prefetture costituiranno le cosiddette *white list*, ossia elenchi in cui saranno riportati i nomi di imprese che sono chiaramente non soggette ad infiltrazioni mafiose. Sarà compito sempre delle prefetture verificare ogni anno la persistenza del requisito che permette l'inserimento nelle *white list*.

(Sintesi redazionale, 19.11.2012)

■ Legge anticorruzione e white list

La legge anticorruzione ha previsto che le imprese che operino in settori ad alto rischio di infiltrazioni mafiose, e che però si siano dimostrate immuni da tale rischio, siano premiate con l'inserimento nella cosiddetta *white list*, ossia un elenco di imprese "pulite" stilato dalle prefetture. Essere inserito nella *white list* non solo significa avere un "ritorno di immagine" e di credibilità, ma soprattutto significa non dover sottostare agli obblighi sull'informativa antimafia.

L'elenco, che sarà aggiornato annualmente dal ministero dell'Interno, varrà per le attività previste direttamente dalla legge anticorruzione: trasporto in discarica e trasporto di rifiuti; lavorazione e trattamento del calcestruzzo e del bitume, noli, fornitura di ferro, autotrasporti, guardiania dei cantieri. A dettare le regole di costituzione e gestione dell'elenco, e di inserimento o cancellazione delle imprese sarà un apposito Dpcm che andrà emanato entro 60 giorni dal vigore della legge anticorruzione, ossia entro la fine del prossimo gennaio. Per altri 60 giorni, poi ci sarà comunque una ultrattività delle disposizioni (quindi fino alla fine di marzo).

Come detto, l'elenco sarà curato dalle Prefetture, che verificheranno annualmente la sussistenza o meno dei requisiti per permanere delle imprese nell'elenco. Naturalmente, il venire meno dell'immunità alle infiltrazioni mafiose causerà l'immediata cancellazione dell'impresa dalla *white list*. A tale ragione, uno degli elementi più forti per la permanenza nell'elenco sarà inviare tempestivamente alle prefetture, entro 30 giorni dal verificarsi, la comunicazione di tutte le modifiche agli assetti societari e agli organi sociali (le società quotate dovranno limitarsi a comunicare le sole modifiche "rilevanti").
(Sintesi redazionale, 30.11.2012)

■ Informativa antimafia atipica

L'informativa antimafia atipica è un atto endoprocedimentale, privo di efficacia immediatamente lesiva, non idoneo a produrre effetti diretti.

Questo il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l'ordinanza 19 novembre 2012, n. 34, in merito ad una controversia avente ad oggetto l'impugnazione in via principale del diniego di autorizzazione al subappalto.

La decisione dei Giudici di Palazzo Spada ha riguardato, in particolare, l'individuazione del Tribunale amministrativo territorialmente competente nel caso in cui sia impugnato:

- In via principale, il diniego di autorizzazione al subappalto emesso da una amministrazione pubblica avente sede nella Regione Piemonte;
- Quale atto presupposto, l'informativa antimafia atipica emessa dalla Prefettura di Agrigento.

La decisione in esame individua la competenza del Tar Piemonte perché:

"Come precisato nella relazione al ripetuto codice, con l'art. 13 si è inteso chiarire che il criterio ordinario di riparto della competenza per territorio "è quello della sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere oggetto della controversia. Tuttavia tale criterio non opera là dove gli effetti diretti del potere siano individuabili in un ambito diverso; in tal caso la competenza è del Tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano. Ciò in linea con il più recente orientamento secondo cui deve in tali ipotesi privilegiarsi il criterio connesso all'ambito territoriale di efficacia diretta del potere esercitato, anche in ragione delle possibili connessioni tra diversi giudizi, nonché per non accrescere oltremodo il carico del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sul quale altrimenti verrebbero a gravare tutte le controversie aventi ad oggetto l'attività delle amministrazioni che hanno sede nella capitale, anche quando tale attività riguardi in via diretta circoscritti ambiti territoriali".

Ed ancora, in relazione alla efficacia della informativa antimafia atipica emessa, nel caso in esame, dalla Prefettura di Agrigento:

"Tale secondo provvedimento consiste, come espressamente affermato nel medesimo, in una "informativa supplementare atipica (...) priva di efficacia interdittiva automatica" (prevista dall'art. 1 septies del d.l. 6 settembre 1982 n. 629, conv. dalla l. 12 ottobre 1982 n. 726, abrogato, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 120, co. 2, lett. a, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159) e volta, del pari espressamente, ad attivare "le valutazioni e le conseguenti determinazioni nell'esercizio dei poteri discrezionali" della società TRM, alla quale il Prefetto di Agrigento ha corrisposto appunto in tal senso, esponendo di aver ravvisato "elementi che, pur denotando il pericolo di collegamento tra l'impresa e la criminalità organizzata" non integrano "del tutto il tentativo di infiltrazione".

In conclusione, l'informativa antimafia atipica è un atto endoprocedimentale, non dotato di efficacia immediatamente lesiva e, pertanto, neppure di effetti "diretti" e questo aspetto determina l'individuazione della competenza del Tar cui spetta di conoscere del provvedimento contenente le determinazioni finali.

(Avv. Marco Porcu - Studio Legale Rusconi & Partners)

■ **Colpa della P.A. presunta in caso di atto amministrativo illegittimo**

Nell'ambito degli appalti pubblici l'illegittimità dell'atto amministrativo costituisce indice presuntivo della colpa della p.a., sufficiente a fondare l'eventuale domanda di risarcimento del danno.

Dovrà quindi essere l'amministrazione a provare la sussistenza di un proprio ipotetico errore scusabile.

Questo il principio di diritto pronunciato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 19 novembre 2012, n. 5846.

Nel caso in esame, relativo ad una gara pubblica avente ad oggetto la realizzazione di un percorso ciclopedonale, il Supremo Consesso ha rilevato la illegittimità della condotta amministrativa nella violazione dell'art. 88, comma, 3 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), che richiede il rispetto del procedimento trifasico nell'ambito della verifica dell'anomalia dell'offerta.

I Giudici di Palazzo Spada evidenziano come il recente intervento normativo, ovvero l'art. 4 quater d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito con legge n. 102 del 2009), abbia modificato da facoltativa ad obbligatoria la richiesta di chiarimenti da rivolgere all'impresa soggetta al procedimento di verifica.

Rilevata l'illegittimità, i Giudici di Palazzo Spada la considerano elemento presuntivo e idoneo a determinare la colpa della pubblica amministrazione e pertanto condizione sufficiente a fondare la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla parte appellante.

La sentenza afferma, infatti, che "La giurisprudenza ha sottolineato, più ampiamente (cfr. ad es. C.d.S., VI, 9 marzo 2007 n. 1114 e 9 giugno 2008 n. 2751), che al privato danneggiato da un provvedimento illegittimo non è richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell'Amministrazione. Questi può limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto, potendosi ben fare applicazione, al fine della prova dell'elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 del codice civile. E spetta a quel punto all'Amministrazione dimostrare, se del caso, di essere incorsa in un errore scusabile (cfr., tra le tante, C.d.S., IV, 12 febbraio 2010, n. 785; V, 20 luglio 2009, n. 4527).

Nel caso di specie, però, la parte pubblica onerata non ha addotto alcuna significativa incertezza interpretativa che potesse giustificare il suo operato.

D'altra parte, la Corte di Giustizia dell'U.E. ha recentemente chiarito che la direttiva 89/665 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici, da parte di un'Amministrazione aggiudicatrice, al carattere colpevole di tale violazione. E questo anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all'Amministrazione suddetta, nonché sull'impossibilità per quest'ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un ipotetico difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata (Corte giustizia CE, sez. III, 30 settembre 2010, proc. C-314/09).".

In conclusione, dopo la recente sentenza dell'8 novembre 2012, n. 5686, il Consiglio di Stato ribadisce, su indicazione della giurisprudenza comunitaria, che negli appalti pubblici il risarcimento del danno dovuto da aggiudicazione illegittima non deve essere necessariamente subordinato alla dimostrazione della colpevolezza della amministrazione da parte dei privati. Sarà quindi onere della p.a. provare "la sussistenza di un proprio ipotetico errore scusabile".

(Avv. Marco Porcu - Studio Legale Rusconi & Partners)



Edilizia e urbanistica

■ **Annullamento del permesso di costruire e potere politico**

L'annullamento del permesso di costruire rilasciato dall'amministrazione comunale può legittimamente avvenire ad opera del Presidente della Provincia, qualora la normativa regionale di riferimento gli abbia espressamente concesso tale potere.

Questa la decisione del Tar Venezia che con la sentenza del 7 novembre 2012, n. 1347, ha respinto il ricorso presentato da un privato al quale era stato annullato, "per mano" del Presidente della Provincia, un permesso di costruire, dopo la sua regolare concessione da parte dell'amministrazione comunale, relativo ad un intervento di ampliamento di un edificio rurale, realizzato quasi integralmente.

I Giudici amministrativi respingono le argomentazioni di parte ricorrente che aveva impugnato il provvedimento di annullamento eccependo l'eccezione di incostituzionalità della normativa regionale veneta (L.R. n. 11/2004) che concede al Presidente della Provincia il potere di intervenire e annullare il pdc, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. p) e comma terzo, unitamente agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La tesi proposta dal ricorrente non è stata accolta dai Giudici veneti in quanto "si osserva, in primo luogo, che l'art. 39 del D.P.R. n. 380/2001 ha attribuito genericamente alla regione il potere di annullamento dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune. La Regione Veneto, in base all'art. 119 2° comma, con l'art. 30 comma 2 della L.R. n. 11/2004, ha poi delegato tale potere alla Provincia, individuando l'organo in concreto competente. In particolare, il legislatore regionale ha scelto di attribuire tale potere all'organo politico di vertice della Provincia.

Non si ravvedono ragioni d'incostituzionalità in tale scelta legislativa. Infatti, va considerato, in primo luogo, che il potere conferito al Presidente della Provincia è un potere straordinario di annullamento per soli motivi di legittimità. Va poi osservato che il modello di organizzazione fondato sulla separazione tra politica e amministrazione non è così rigido da non tollerare contiguità, al contrario, vi possono sempre essere dei momenti di contatto fra le due sfere. In particolare, nella sfera delle funzioni politiche rimesse agli organi di governo, accanto alle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, possono coesistere, in quanto compatibili con esse e con il modello direzionale, anche dei poteri eccezionali di annullamento degli atti dirigenziali per motivi di legittimità."

Le funzioni qui esercitate dal Presidente della Provincia possono essere annoverate tra le funzioni sostitutive o di controllo, poste a salvaguardia del principio di legalità, che non determinano l'adozione di scelte di amministrazione attiva.

In conclusione, non contrasta con i principi costituzionali previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, né con il modello organizzativo fondato sulla separazione di competenze fra struttura politica e la struttura gestionale e amministrativa, il potere di annullamento del permesso di costruire attribuito dalla Regione ad un organo politico da essa distinto, in virtù della generica previsione di cui all'art. 39 del D.p.r. 380/2001.

(Marco Porcu - Studio Legale Rusconi & Partners)

■ **Gli oneri di urbanizzazione sorgono quando si presenta la Dia o la Scia**

L'obbligo di versare gli oneri di urbanizzazione sorge nel momento in cui l'impresa edile deposita la Dichiarazione di inizio attività (Dia) e/o la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). L'obbligo, infatti è legato all'aumento del carico urbanistico, ossia all'attività di trasformazione del territorio. L'amministrazione pubblica, però, per quantificare gli oneri, dovrà fare riferimento alla disciplina vigente al momento della presentazione della Scia o della Dia, senza prendere in considerazione i mutamenti tariffari eventualmente sopraggiunti nel frattempo e senza chiedere conguagli. Per il rilascio del permesso di costruire, invece, si applica la disciplina vigente al momento del rilascio, anche se la domanda è stata fatta molto tempo prima (quando magari la disciplina era più favorevole).

La *ratio* del contributo è legata all'incremento del carico urbanistico, ossia alle attività che un nuovo insediamento urbano comporta per l'amministrazione pubblica (che, all'aumento delle persone insediate sul quel territorio, è chiamata a soddisfare la domanda di ulteriori infrastrutture: strade, fognature, illuminazione, ecc.).

La quantificazione del contributo è del tutto indipendente sia dalle spese effettivamente sostenute dall'amministrazione per le opere correlate all'urbanizzazione, sia dall'immediata utilità che il proprietario dell'area riceve in conseguenza di un formale titolo edificatorio.

I Comuni devono aggiornare gli oneri di urbanizzazione ogni cinque anni. La delibera con cui vengono determinati questi oneri è impugnabile nei termini standard di 60 giorni. In caso non di censure della delibera, ma di semplice contestazione della quantificazione del contributo la prescrizione è invece di cinque anni.

(Sintesi redazionale, 26.11.2012)

■ Per il Piano Città ancora da reperire 10,4 miliardi

I progetti inviati dai Comuni per il Piano Città prevedono investimenti per complessivi 18,5 miliardi; di questi soltanto 8 miliardi sono già coperti e, quindi, bisogna ancora reperire 10 miliardi e mezzo tra risorse pubbliche e private. Degli ottomila Comuni italiani hanno presentato i progetti solo 430 enti (il 5%), che però rappresentano 22 milioni di cittadini (un terzo della popolazione italiana). Il 55% dei progetti è arrivato dal Sud e dalle Isole; il 75% dei progetti viene dai Comuni con meno di 50mila abitanti, anche se i due terzi degli investimenti previsti si concentrano nei Comuni al di sopra dei 50mila abitanti.

Nei 430 Comuni che hanno presentato i progetti ci sono tutte le 15 Città metropolitane (che concentrano il 20% dell'investimento previsto); ci sono poi 92 Comuni con più di 50mila abitanti (per 8,3 miliardi di investimento). Queste due categorie di enti rappresentano il 64,4% di tutti gli investimenti previsti.

L'Anci e il Ministero per le Infrastrutture sono convinti di riuscire a trovare in breve la parte pubblica di quei 10 miliardi che ancora mancano all'appello: ci sono i 224 milioni messi a disposizione direttamente dal Dl Sviluppo, ma poi si potranno avere risorse dai Fondi ex Fas, dai programmi europei Fesr, dalle risorse del ministero dell'Ambiente, dal fondo Fia per il *social housing*, dal fondo Kyoto, ecc. Le risorse verranno gestite da una Cabina di regia costituita da 11 ministeri, i Comuni, le Regioni, l'Agenzia del Demanio e la Cassa Depositi e Prestiti.

Poiché solo il 58% degli investimenti proposti (10,9 miliardi su 18,5) sono immediatamente cantierabili (requisito importante per l'assegnazione dei fondi), qualora la Cabina di regia dovesse decidere di dedicare le risorse solo a tali progetti, le risorse mancanti scenderebbero a 5,8 miliardi.

(Sintesi redazionale, 28.11.2012)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ Il credit crunch arriva a quota 8,5 miliardi

Dal 2009 al 2012 lo stock di finanziamenti bancari alle imprese con meno di 20 dipendenti è continuato a scendere. Se nel 2009 lo stock era di 164,7 miliardi, quattro anni dopo ci sono almeno 100 miliardi in meno, con un crollo del 4,9% segnato ad agosto 2012. Un brutto segnale per le piccole imprese, che sono il 98,2% delle imprese italiane e che pesano per il 58,9% sugli addetti e per il 41,2% sul valore aggiunto all'interno del tessuto produttivo nazionale. Traducendo tutta questa premessa in cifre, si tratta di una stretta sui finanziamenti bancari alle piccole imprese pari a 8,5 miliardi.

Lo rivela la Fondazione Impresa nel suo primo "Osservatorio sul credito alla Piccola impresa". Quasi la metà (46,6%) degli imprenditori ha chiesto finanziamenti negli ultimi sei mesi e, di questi, un terzo ha riscontrato "alcune difficoltà" ad ottenerli, il 13,2% ha avuto "molte difficoltà" e il 4,1% ha avuto come risposta alla sua richiesta un rifiuto totale. Fondazione Impresa ha anche sottolineato poi che c'è un 53,1% di imprenditori che ha proprio evitato di chiedere finanziamenti, molto spesso scoraggiato dalle molte difficoltà da affrontare allo sportello bancario (garanzie eccessive, costi bancari troppo elevati).

(Sintesi redazionale, 26.11.2012)

■ **IMU: dichiarazione IMU posticipata al 4 febbraio 2013**

L'art. 9, comma 3, lettera b) del D. L. n. 174 del 2012, come modificato durante l'iter parlamentare di conversione, ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012 a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il modello di dichiarazione IMU, avvenuta lo scorso 5 novembre.

Pertanto, l'attuale termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012, stabilito dall'art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorda che il termine per il versamento a saldo dell'IMU resta stabilito al prossimo 17 dicembre 2012.

(www.immobili24.ilsole24ore.com, 29.11.2012)

■ **Imu: ecco le risposte ai cinque dubbi più comuni**

A meno di un mese dalla scadenza per il pagamento del saldo dell'Imu sono ancora molti i dubbi e le domande da parte di contribuenti e professionisti. Per rispondere ai quesiti più frequenti, Il Sole 24 Ore ha attivato un forum online che sarà aperto fino a lunedì alle 18. All'indirizzo www.ilsole24ore.com/saldo-imu si può inviare un quesito. Ecco intanto cinque delle domande più comuni.

1) Per l'abitazione principale deve essere presentata la dichiarazione Imu?

La risposta giusta è "quasi mai". La dichiarazione, infatti, di solito non va presentata, ma ci sono due eccezioni importanti: primo, tutti i casi in cui marito e moglie hanno la residenza in case diverse situate nello stesso Comune; secondo, tutti i casi in cui il Comune, con il proprio regolamento, ha assimilato alla prima casa l'abitazione degli anziani o disabili ricoverati in modo permanente, o la casa dei residenti all'estero iscritti all'Aire.

2) Come si fa a dividere il saldo dell'Imu tra quota statale e quota comunale?

E' un problema che si pone per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (e fattispecie affini) e dai fabbricati rurali strumentali. In pratica, mentre per l'acconto bastava dividere in due l'importo, per il saldo bisogna fare in modo che lo Stato abbia una quota fissa, calcolata con l'aliquota dello 0,38% su base annua, cioè lo 0,19% per il saldo. Al Comune va tutto il resto. Quindi, se l'aliquota decisa dal Comune è superiore a 0,76%, al Comune va un po' più di metà; se invece, è inferiore, al Comune va meno della metà del saldo.

3) Cosa succede se nel corso dell'anno ho cambiato residenza, trasferendomi da un'abitazione a un'altra?

Il concetto di abitazione principale richiede sia la dimora che la residenza anagrafica. Di conseguenza, dal giorno in cui ho trasferito la residenza non potrò più considerare il mio immobile come prima casa e dovrò pagare con l'aliquota comunale ordinaria. Ogni frazione di mese di almeno 15 giorni, conta come mese intero.

4) Come va compilata la casella "rateazione" nel modello F24 per il pagamento dell'Imu?

Per l'acconto questa casella aveva creato non pochi problemi, soprattutto per quei contribuenti che avevano scelto di spezzare in due tranche l'acconto sulla prima casa. Nel saldo, invece, va scritto sempre "0101" nella casella rateazione.

5) Cosa succede se con il saldo Imu vado a credito, cioè risulta che ho già pagato in acconto più di quanto dovuto per tutto l'anno?

Con un'istanza a un qualsiasi sportello dell'agenzia delle Entrate posso correggere i codici tributi indicati a giugno, così da far "confluire" il gettito al destinatario giusto. Dopodiché, se restano delle somme effettivamente a credito, dovrò verificare la procedura prevista dal Comune per il rimborso o la compensazione con gli altri tributi locali. Ad oggi non esiste, invece, una procedura per i rimborsi dallo Stato.

(Cristiano Dell'Oste, www.ilsole24ore.com, 19.11.2012)

■ Il saldo Imu con bollettino postale

A dicembre la rata di saldo dell'Imu si potrà pagare anche tramite bollettino di conto corrente postale (come avveniva con l'Ici). Si può ovviare così all'uso del modello F24 che molte complicazioni ha causato ai contribuenti nella rata di acconto di giugno.

Nel bollettino si dovranno indicare i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita), il codice catastale del Comune (già usato per l'acconto) e, infine, in basso andranno i dati relativi al tipo di immobile per cui si paga l'Imu. Le categorie sono cinque: abitazione principale, fabbricati rurali, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati. Per la prima volta vengono considerati anche i fabbricati rurali, per decenni non considerati, anche perché entro il 30 novembre tali fabbricati, se ancora iscritti al catasto terreni, dovranno essere censiti al catasto fabbricati.

E' comunque possibile pagare anche on line. A procedura avvenuta il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino pagato oppure una comunicazione scritta con tutti i dati importanti del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. Tali documenti dovranno essere conservati come prova dell'avvenuto pagamento (anche se le Poste Italiane conserveranno le immagini del bollettino pagato on line). Il conto corrente è unico (n. 1008857615), così non ci saranno confusioni; tale bollettino, però, non potrà essere utilizzato per effettuare il pagamento con bonifico bancario.

(Sintesi redazionale, 28.11.2012)

■ Soggetta ad Imu la casa situata in zona ad alto rischio terremoto

Il Dipartimento delle Finanze, in risposta ad una serie di chiarimenti avanzati dall'Anci Emilia Romagna, ha chiarito che per essere dichiarato esente dall'Imu un edificio deve essere inagibile "per ragioni intrinseche". Non basta, quindi, che esso sia inutilizzabile per cause esterne, quali per esempio l'attiguità con un edificio pericolante o l'essere situato in una "zona rossa" ad alto rischio sismico. Nel primo caso, però, sottolinea il Dipartimento, si può usufruire dello sconto del 50% che la norma prevede per gli immobili "inabitabili e di fatto inutilizzati".

Il Dipartimento delle Finanze spiega che non si possono estendere le agevolazioni tributarie a casi che non sono stati espressamente previsti dalla disciplina. Per poter procedere all'estensione, infatti, servirebbe un intervento normativo.

Il Dipartimento, poi, apre la disciplina di favore ai casi di immobili accatastati unitariamente ma composti da più unità separate, alcune delle quali inagibili. In casi siffatti, il Dipartimento distingue due casi: se l'ordinanza di sgombrò riguarda immobili "parzialmente inagibili", l'esenzione Imu si estende a tutto l'immobile accatastato unitariamente; se però l'ordinanza di sgombrò è temporanea, anche l'esenzione Imu sarà temporanea.

(Sintesi redazionale, 22.11.2012)



Energia

■ Strumenti volontari. Sistemi di gestione dell'energia (sge) e sistemi di gestione ambientale (sga).

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 "Sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"

(G.U.U.E. serie L n. 315 del 14 novembre 2012)

Trattasi della nuova disciplina comunitaria recante un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20% entro il 2020, gettando altresì le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica (art. 1, par. 1), nella considerazione, tra l'altro,

delle "sfide senza precedenti" che si trova a fronteggiare l'Unione europea in termini di maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, di scarsità di risorse energetiche di necessità di limitare i cambiamenti climatici e, non ultimo, per superare la crisi economica (I° considerando), a fronte, altresì, delle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 che hanno sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica dell'Unione sì da poter raggiungere realmente l'obiettivo del risparmio del 20% alle proiezioni di consumi del 2020 (II° considerando). Ciascuno Stato membro dell'Unione dovrà, dunque, stabilire un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica, indicando, all'uopo, i criteri che dovranno essere seguiti (art. 3). L'efficienza nell'uso dell'energia dovrà essere perseguita dagli Stati membri attraverso una serie di strumenti predefiniti, che vanno dalla ristrutturazione del patrimonio immobiliare residenziale e commerciale, sia pubblico che privato (con una ristrutturazione in chiave di risparmio energetico di almeno il 3% del patrimonio pubblico all'anno...) ad una attenzione agli acquisti da parte di enti pubblici (art. 6), dovendosi, altresì, prevedere, come Ciascuno Stato membro dovrà istituire un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica tale che i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico entro il 31 dicembre 2020 (art. 7). Tra gli ulteriori strumenti che dovranno essere incentivati da parte degli Stati membri, rilevano gli audit energetici, in particolare a carico delle imprese che non sono PMI, le quali dovranno sottoporsi a tale audit entro il 5 dicembre 2015 (e quindi ogni quattro anni) a meno che non abbiano sviluppato un sistema di gestione dell'energia o ambientale, certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali (e purché, tuttavia, tale sistema di gestione includa anche un audit energetico sulla base dei criteri minimi ex allegato VI, direttiva medesima – art. 8).

La nuova direttiva dovrà essere recepita entro il 5 giugno 2014.
(Avv. Marco Fabrizio)



Lavoro, previdenza e professione

■ Per i professionisti arrivano le spese a forfait

Il cosiddetto "decreto parametri" (Dm 140/2012 del ministero della Giustizia) riguarda strettamente le professioni forensi, ma alcune misure contenute nella revisione del decreto avviata dal ministro Severino si allargano a coinvolgere tutte le tipologie di professionisti.

La prima misura riconosce ai professionisti la possibilità di vedersi pagate le spese forfetarie. Esse verranno liquidate nei limiti tra il 10 e il 20% del corrispettivo. La seconda misura prevede che venga di fatto esteso a tutti i professionisti quanto gli avvocati avevano già deciso fra di loro, ossia che la mancata presentazione di un preventivo di spesa per la loro prestazione non fosse rilevante nell'eventuale caso di contestazione. In sostanza, il giudice non potrà assumere come "pregiudiziale negativa" contro il professionista il fatto che questi non abbia presentato al cliente un preventivo spese.

(Sintesi redazionale, 22.11.2012)

■ Obiettivo Convergenza, decreto della presidenza del Consiglio, Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale del 30.10.2012 (Pubblicato in G.U. n. 260)

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare l'accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle Regioni Obiettivo Convergenza - "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici"

Con l'avviso in oggetto, si intende favorire la valorizzazione dei beni demaniali, ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione, favorendone l'accessibilità e la fruizione da parte della collettività nelle Regioni dell'obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). Attraverso la valorizzazione di detti beni si intende favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile.

L'intervento prevede la selezione di progetti finalizzati ad incentivare:

- la promozione di imprenditoria/occupazione sociale giovanile;
- la gestione autosostenibile ai fini della valorizzazione e della piena fruizione dei beni demaniali ovvero patrimoniali.

Beneficiari

Le azioni progettuali devono avere come beneficiari diretti giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni. Il target di riferimento deve essere ben delineato e definito indicando il numero di giovani su cui si intende agire direttamente ed il contesto sociale di intervento.

Nella proposta progettuale devono essere indicati, in modo distinto e definito i beneficiari diretti, quelli coinvolti direttamente nelle attività ed i beneficiari indiretti, cioè quelli che, pur non coinvolti nelle azioni, saranno influenzati dal loro svolgimento.

Soggetti proponenti

L'avviso si indirizza a enti e organizzazioni del privato sociale.

Ammontare del finanziamento

Le risorse programmate per l'attuazione dell'intervento nel quadro degli obiettivi del piano di azione e coesione ammontano a 12.763.000,00 euro. La richiesta di cofinanziamento pubblico per ciascun progetto presentato non può essere inferiore ai 100.000,00 euro e non può in ogni caso superare l'importo massimo di 200.000,00 euro.

Scadenza per la presentazione delle domande

La domanda dovrà essere inviata, entro 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. dell'Avviso in oggetto, al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, Via della Mercede 9, 00187 Roma.

(Ivano Franco Colombo, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 30.11.2012, n. 47)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ I chiarimenti della commissione interPELLI per la sicurezza sul lavoro

Voluta dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro del 2008, prende finalmente il via presso il ministero del Lavoro la Commissione per gli interPELLI. E proprio rispondendo ai vari quesiti, la Commissione puntualizza che ogni azienda deve istituire il servizio prevenzione e protezione (Spp), ma chiarisce che nelle realtà imprenditoriali con più sedi o più unità produttive è sufficiente istituire un solo Spp all'interno dell'azienda e non all'interno di ogni singola unità o sede. A quest'unico Spp si rivolgeranno i vari datori per la designazione degli addetti e del responsabile della sicurezza.

Riguardo la valutazione del rischio e l'utilizzo delle procedure standardizzate, entro la fine del 2012 dovrà essere emanato il decreto di attuazione delle disposizioni del Teso Unico. Ergo, dal 2013 i datori di lavoro che abbiano prodotto solo l'autocertificazione sulla valutazione del rischio dovranno redigere il documento di valutazione secondo gli standard individuati dal decreto suddetto. Restano esclusi dall'obbligo i datori che comunque abbiano già prodotto il proprio documento di valutazione (senza doverlo rielaborare alla luce degli standard individuati).

Riguardo la valutazione del rischio da stress-correlato, ogni datore di lavoro che riscontri tale rischio deve pianificare e attuare tutte le procedure correttive contenute nelle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva il 17 novembre 2010. Riguardo invece la necessità di aggiornamento e formazione del personale deputato al primo soccorso già in possesso di titoli formativi, la commissione ha specificato che ciò sarà possibile solo se le modalità, la durata e i contenuti del nuovo corso di formazione siano di livello superiore a quelli previsti dal Dm 338/2003.

Infine, la commissione sottolinea che anche il datore di lavoro con meno di 10 dipendenti, sebbene non sia tenuto a redigere il piano di emergenza (ex Dm 10 marzo 1998), deve adottare le misure organizzative e gestionali necessarie in caso di incendio.
(Sintesi redazionale, 27.11.2012)

Condominio

■ **La riforma del condominio diventa legge**

La Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, ha approvato in via definitiva il testo della legge contenente la riforma del condominio. L'approvazione senza modifiche ha così scongiurato un ritorno del testo alla Camera, evento che, con la legislatura quasi alla fine, avrebbe pregiudicato la sorte della riforma. Ora manca solo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, momento importante, perché la riforma andrà in vigore esattamente sei mesi dopo.

La legge cambia radicalmente gli articoli 117-1138 del Codice Civile e le relative disposizioni attuative. Le principali novità riguardano le nuove responsabilità dell'amministratore (che non potrà più raccogliere più deleghe); la contabilità (che dovrà essere più trasparente); la possibilità di staccarsi dall'impianto centralizzato del riscaldamento; l'obbligo per i creditori del condominio di rifarsi prima verso i condomini morosi e poi su tutti gli altri; le sanzioni (da 200 a 800 euro) per il condomino che violi le regole condominiali; l'eliminazione nei regolamenti assembleari della possibilità di vietare di tenere animali domestici (tale possibilità di veto sarà più forte nei regolamenti contrattuali); una maggiore facilità di cambiare le tabelle millesimali; la possibilità di creare un sito internet del condominio, dietro richiesta dell'assemblea.

Insomma, una riforma importante, anche se poi non così radicale. Il relatore della riforma aveva predisposto un testo decisamente più radicale, ma la Camera l'ha addolcito parecchio (per esempio, è stato reso più facile decidere il cambio di destinazione d'uso delle parti comuni, che il testo originale della legge condizionava invece all'approvazione di una maggioranza speciale).
(Sintesi redazionale, 21.11.2012)

■ **Le maggioranze richieste per deliberare sul risparmio energetico**

La riforma del condominio ha chiarito le maggioranze che le assemblee dei condomini devono raggiungere per deliberare sul tema del risparmio energetico e dell'adeguamento degli impianti. Innovando l'articolo 1120, comma 2, numero 2 del Codice Civile, la riforma prevede che per deliberare sulle opere da realizzare per il contenimento del consumo energetico degli edifici basta un quorum ridotto, pari alla maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà dei millesimi.

Riguardo, invece, gli interventi sugli edifici e sugli impianti sempre per ottenere il contenimento del consumo energetico e per l'utilizzazione di fonti di energia, interventi individuati grazie ad un attestato di certificazione energetica a firma di un tecnico abilitato, basta un quorum costituito dalla maggioranza dei convenuti e minimo un terzo dei millesimi totali.

La riforma ha anche chiarito, finalmente, qual è il quorum necessario per poter deliberare in materia di adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore (finalizzato al riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato). Per deliberare siffatte è necessario la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi condominiali.

Qualora l'assemblea sia convocata per deliberare sugli interventi di riqualificazione della centrale termica sulla base dell'attestato del perito e, contestualmente, sui sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore, dal momento che per queste due decisioni sono richieste maggioranze diverse, l'assemblea sarà costretta a produrre due delibere distinte fra loro.

(Sintesi redazionale, 27.11.2012)

Rassegna normativa

(G.U. 30 novembre 2012, n. 280)

Ambiente, suolo e territorio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2012

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito il territorio delle province di Cosenza e Potenza. (12A12307)
(GU n. 268 del 16-11-2012)

Art. 1

1. *In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e' dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del presente provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che il 26 ottobre 2012 hanno colpito i seguenti comuni:*

a) Provincia di Cosenza: Mormanno, Laino Castello, Laino Borgo, Morano Calabro, Altomonte, Castrovillari, Papisidero, Acquaformosa, Santa Maria del Cedro, Lungro, Firmo e San Basile;

b) Provincia di Potenza: Rotonda, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, Viggianello e San Severino Lucano.

2. *Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze - emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile - acquisita l'intesa delle regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all'assistenza alla popolazione interessata dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati che costituiscano minaccia per la pubblica e privata incolumita' e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.*

3. *Alla scadenza del termine di cui al comma 1, i comuni interessati dagli eventi sismici, provvedono, ciascuno per la propria competenza, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.*

4. *Per l'attuazione delle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite massimo di euro 10.000.000,00 con oneri posti a carico del Fondo per la protezione civile, appositamente integrato con le risorse della quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dell'esercizio finanziario 2012, di cui all'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.*

LEGGE 9 novembre 2012, n. 196

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. (12G0217)
(GU n. 271 del 20-11-2012)



Contenuto: la legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito di trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000, nella consapevolezza "...che i trasporti non sono privi di ripercussioni sull'ambiente e che l'impatto ambientale dovuto ai trasporti provoca un crescente carico e rischi ecologici, per la salute e per la sicurezza..." (VI° considerando della Convenzione citata). Il fine del Protocollo è quello di attuare una politica sostenibile dei trasporti tesa a: a) ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna e la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un piu' consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato; b) contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attivita' economiche, come premesse fondamentali per l'esistenza stessa delle popolazioni residenti nel territorio alpino per mezzo di una politica dei trasporti organica e concertata tra le Parti contraenti che coinvolga tutti i vettori; c) contribuire a ridurre o a limitare per quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonche' la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali - la cui importanza si estende oltre i suoi confini, e che possa mettere a repentaglio la preservazione di questo territorio ancora fondamentalmente intatto; d) garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile; e) garantire condizioni di concorrenza equilibrate tra i singoli vettori (art. 1, Protocollo citato).

(Avv. Marco Fabrizio)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELIBERA 13 novembre 2012**

Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 601/2012 della commissione europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Delibera n. 27/2012).
(12A12355)

(GU n. 274 del 23-11-2012)



Contenuto: trattasi della nuova disciplina di dettaglio per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, indirizzata ai gestori degli impianti: a) in possesso dell'autorizzazione a emettere gas serra rilasciata ai sensi del decreto legislativo 216/2006 e della deliberazione 22/2011 che, alla data del 31 dicembre 2012, non si trovano in stato di cessazione di attivita', come definito nella Decisione 2011/278/UE; b) che hanno presentato domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020 (art. 1, c. 1).

In particolare per il periodo di scambio delle quote di emissione che ha inizio il 1° gennaio 2013, i menzionati gestori di impianti dovranno effettuare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attivita' elencate in allegato I della direttiva 2003/87/CE, secondo il Piano di monitoraggio indicato all'art. 3 della Deliberazione meedsima, ovvero, in caso di aggiornamento dello stesso, secondo il Piano aggiornato secondo la procedura indicata al successivo art. 4.

Sotto il primo profilo i gestori dovranno redigere il Piano di monitoraggio conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento 601/2012 e secondo il modello predisposto dalla Commissione europea e disponibile sul sito web della Commissione http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm nonche', anche in lingua italiana, sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>), attenendosi, nella compilazione del modello, a quanto previsto dalle Linee guida predisposte dalla Commissione Europea e disponibili sul citato sito web della Commissione medesima, trasmettendo al Comitato il menzionato Piano di monitoraggio, entro il 31 gennaio 2013, ai fini dell'approvazione (con eventuali prescrizioni) (art. 3, c. 3).

Il Piano citato potrà, inoltre, essere aggiornato nei casi previsti dall'art. 14 del Regolamento 601/2012, con pedissequa trasmissione al Comitato ai sensi dell'art. 15 del Regolamento medesimo, con sottoscrizione con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e secondo le modalita' indicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>) nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE.

Nelle more della trasmissione del Piano di monitoraggio è, infine, previsto, come i gestori sopra indicati, a far data dal 1° gennaio 2013, dovranno effettuare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra per le attivita' che ricadono nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE conformemente al Regolamento 601/2012, compresi i relativi allegati, pertinenti alle attivita' svolte presso ciascun impianto, mantenendone evidenza documentale di tale conformita', ai fini della verifica annuale delle emissioni di gas ad effetto serra, con successiva effettuazione (nelle more dell'approvazione) del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra per le attivita' che ricadono nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE conformemente a tale Piano (art. 5, c. 2).

(Avv. Marco Fabrizio)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 20 novembre 2012

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza. (Ordinanza n. 25). (12A12539)

(GU n. 277 del 27-11-2012)



Art. 1

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico che ha colpito i comuni indicati nella delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 i Prefetti di Cosenza e Potenza sono nominati Commissari delegati ed operano sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile.

2. I Commissari delegati anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati provvedono:

a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento, nonche' il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni;

b) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, ove vi siano da realizzare interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita';

c) all'esecuzione degli interventi provvisori urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

3. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza i Commissari delegati, a cui e' riconosciuto un compenso mensile pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento, si avvalgono del personale della Prefettura, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

4. Per quanto concerne gli interventi di cui al comma 2, i Commissari delegati, sentiti i Sindaci dei comuni interessati e in raccordo con le Regioni, predispongono, entro dieci giorni dall'emanazione della presente ordinanza un piano dei primi interventi e misure urgenti da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve prevedere, oltre alla descrizione tecnica di ciascun intervento, la sua durata, la finalità e la tipologia di intervento in relazione alle fattispecie di cui al comma 2 e le risorse occorrenti per la sua realizzazione. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), il piano deve contenere gli elementi essenziali identificativi delle misure e, in particolare la quantificazione di massima della spesa relativa. Per la parte riguardante i beni culturali, il citato piano è predisposto d'intesa con le Amministrazioni competenti. Il piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 6, sempre previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

5. I Commissari delegati attuano gli interventi sui beni culturali di cui al comma 4 d'intesa con le Amministrazioni competenti.



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

DECRETO-LEGGE 16 novembre 2012, n. 194

Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012. (12G0220)

(GU n. 269 del 17-11-2012)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 agosto 2012

Preso d'atto del Piano di azione coesione. (Delibera n. 96/2012). (12A12336)

(GU n. 273 del 22-11-2012)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2012, n. 200

Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. (12G0224)

(GU n. 274 del 23-11-2012)



Imu e immobili non commerciali: la questione resta complicata

Non diminuiscono la confusione e la tensione sull'applicazione dell'Imu sugli immobili di enti no profit, specie dopo il decreto dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre scorso. Le maggiori difficoltà nell'applicare l'Imu "proporzionale" agli spazi dedicati ad attività commerciale nascono dai parametri-guida per il doppio esame contenuti nel decreto dell'Economia. Il decreto tratta delle modalità per capire quali e quante parti di un immobile non commerciale vada assoggettato all'Imu: bisogna verificare la superficie destinata all'attività commerciale dell'ente no profit; ma quando non è possibile distinguere la superficie, allora bisogna calcolare il numero di soggetti a cui si rivolge l'attività commerciale in rapporto alle persone totali a cui l'ente si rivolge.

Inoltre, gli enti che puntano all'esenzione totale dal pagamento dell'Imu devono effettuare due esami. Il primo consiste nell'accertarsi se si rientra nel novero degli "enti non commerciali". Per far questo bisogna ricorrere allo Statuto o l'atto costitutivo dell'ente: per essere non commerciale, si deve ricavare da quegli atti che non ci sia redistribuzione di "dividendi" tra soci e/o lavoratori, che ogni utile viene reinvestito nell'attività sociale e, in caso di scioglimento dell'ente, il patrimonio verrà devoluto ad altro ente operante nello stesso campo di utilità sociale. Chi non è in linea con questi parametri ha tempo fino al 31 dicembre per poter adeguare il proprio Statuto ai criteri sopra indicati.

Il secondo esame è quello volto a verificare le caratteristiche dell'attività, caratteristiche che per ottenere l'esenzione cambiano da settore a settore. Una caratteristica più ricorrente è l'applicazione di tariffe (partendo dal presupposto che la gratuità o il compenso "simbolico" attestano la non commercialità dell'attività svolta dall'ente no profit). Vengono considerate non commerciali le attività per le quali si chiedono tariffe non superiori al 50% del prezzo medio registrato nello stesso settore nel territorio di riferimento. Ma se questa indicazione è chiara, la sua applicazione è ardua: molte scuole o strutture ricettive di enti no profit applicano oggi tariffe che le faranno uscire subito dalla qualifica di enti non commerciali.
(Sintesi redazionale, 27.11.2012)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 novembre 2012

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente concernente il versamento dell'imposta municipale propria (IMU). (12A12617)
(GU n. 280 del 30-11-2012)



Art. 1 Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

1. *E' approvato il modello di bollettino di conto corrente postale, allegato al presente decreto, predisposto secondo le caratteristiche tecniche rese note sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001 e successive modificazioni, che puo' essere utilizzato, a decorrere dal 1° dicembre 2012, per il versamento dell'imposta municipale propria.*

2. *I caratteri riferiti alle diciture non significative - quali: "sul c/c n. "; "di Euro"; "intestato a"- e le caselle che compongono la griglia del modello di bollettino di conto corrente postale, debbono essere di colore grigio chiaro laserizzato al 20%, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ad eccezione delle virgole poste nei campi contenenti i decimali, del simbolo Euro e di tutti i campi significativi - quali: "numero di conto corrente postale"; "importo"; "TD"; "intestazione" - stampati sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, che debbono essere rigorosamente di colore nero.*

3. *Il contribuente puo' effettuare il versamento dell'imposta tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalita' previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso e' stato eseguito.*



Edilizia e urbanistica

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 gennaio 2012

Proroga al 31 dicembre 2014 del termine di durata dei programmi di riqualificazione urbana nonché di quello stabilito per il mantenimento della contabilità speciale delle singole amministrazioni. (12A11936)
(GU n. 268 del 16-11-2012)



Art. 1

Il termine previsto per la durata dei programmi di riqualificazione urbana e' prorogato al 31 dicembre 2014. Il termine stabilito per il mantenimento della contabilità speciale delle singole amministrazioni comunali e' anch'esso prorogato al 31 dicembre 2014.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 3 agosto 2012**

Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione Campania - programmazione delle residue risorse 2007-2013. (Delibera n. 90/2012). (12A12223)
(GU n. 270 del 19-11-2012)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 3 agosto 2012**

Fondo sviluppo e coesione - Regione Molise - programmazione delle risorse 2000-2006 e 2007-2013 per il «Piano Scuola Sicura». (Delibera n. 91/2012). (12A12239)
(GU n. 271 del 20-11-2012)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 3 agosto 2012**

Fondo per lo sviluppo e la coesione regione Sardegna - Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica delibera n. 62/2011. (Delibera n. 93/2012). (12A12240)
(GU n. 272 del 21-11-2012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2012

Attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 in materia di linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche. (12A12337)
(GU n. 273 del 22-11-2012)

**Art. 1 Oggetto**

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2011, definisce:

a) il modello di riferimento, di cui all'allegato I, per la redazione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate relative alla valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali, alla valutazione ex ante ed ex post dei progetti di investimento infrastrutturali e al coinvolgimento degli organismi di valutazione nelle predette attività (di seguito: «modello di riferimento»);

b) lo schema-tipo di Documento pluriennale di pianificazione, di cui all'allegato II (di seguito: Documento).

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 3 agosto 2012**

Fondo sviluppo e coesione - Regione Calabria - Programmazione delle risorse residue 2000-2006 e modifica delibere n. 78/2011 e n. 7/2012. (Delibera n. 89/2012). (12A12347)
(GU n. 274 del 23-11-2012)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 3 agosto 2012**

Fondo per lo sviluppo e la coesione - Regione Basilicata - programmazione delle residue risorse 2007/2013. (Delibera n. 88/2012). (12A12348)
(GU n. 275 del 24-11-2012)



Energia

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 12 novembre 2012**

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi. (12A12231)
(GU n. 271 del 20-11-2012)



Contenuto: *il decreto apporta modifiche al decreto interministeriale del 23 gennaio 2012 e successive modifiche, recante il Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, a cominciare dalle definizioni, innovando l'art. 2, comma 3-bis, nel senso che non deve essere considerato "operatore economico" "...il produttore di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e su modifiche e integrazioni, che conferisce gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo Regolamento nel rispetto dei requisiti di tracciabilità ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal Regolamento (UE) n. 142/2011 e sue modifiche e integrazioni".*

Per quanto riguarda, inoltre, la disciplina di Adesione al sistema nazionale di certificazione (art. 7, D.M. cit.), risulta introdotta una semplificazione a favore dell'operatore economico che cede i bioliquidi all'utilizzatore, il quale potrà, fino al 1 aprile 2013, omettere di riportare il valore delle emissioni di cui all'art. 7, comma 8, punto b), decreto citato, nel caso in cui la data di entrata in esercizio di almeno uno degli impianti di lavorazione utilizzato nel processo di produzione sia anteriore al 23 gennaio 2008 (nuovo comma 8-bis, art. 7).

Risulta, infine, introdotta una nuova disposizione transitoria a tenore della quale le partite di biocarburanti prodotte nel 2010, 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012 che vengano cedute al fornitore entro il 31 agosto 2012, saranno ritenute sostenibili (al fine del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e succ. modd., nonché di quelli di cui agli art. 24, 33, comma 3, e 38, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28), purché l'operatore economico sia in grado di dimostrare al fornitore, entro il 31 agosto 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione ovvero, nei casi di cui agli art. 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di accordo ivi previsto (nuovo art. 13, c. 1, decreto citato). Parimenti, è prevista un'analogha presunzione di sostenibilità anche a favore delle partite di bioliquidi prodotte nel 2010, 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012, qualora vengano cedute all'utilizzatore entro il 31 dicembre 2012, purché, anche in tal caso, l'operatore economico sia in grado di dimostrare all'utilizzatore, entro il 31 dicembre 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione ovvero di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto (art. 13, c. 1-bis, cit.).

(Avv. Marco Fabrizio)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 20 novembre 2012**

Nuove modalita' per la determinazione della componente del costo evitato di combustibile (CEC), di cui al provvedimento Cip 6/92, e determinazione del valore di conguaglio del CEC per il 2011. (12A12608)

(GU n. 280 del 30-11-2012)

**Art. 1 Quantificazione del CEC a conguaglio a partire dall'anno 2010**

1. A partire dal 1° gennaio 2010, il CEC, espresso in c€/kWh con due cifre decimali, e' pari al prodotto tra:

a) il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo le modalita' riportate nell'art. 2 e

b) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'art. 3.

**Chimica e alimentare****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****DECRETO 31 ottobre 2012**

Conferma dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 7, della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 degli organismi per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialita' tradizionali garantite. (12A12247)

(GU n. 273 del 22-11-2012)

MINISTERO DELLA SALUTE**COMUNICATO**

Indicazioni riguardanti modalita' dello smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acetochlor. (12A12270)

(GU n. 273 del 22-11-2012)



Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione del 21 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acetochlor, conformemente al regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, ha disposto la revoca, a decorrere dal 23 giugno 2012, delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, stabilendo al 22 giugno 2013 il periodo massimo di smaltimento delle scorte.

Premesso che:

il periodo di tolleranza per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'utilizzo delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati non puo' essere superiore a dodici mesi dal ritiro delle relative autorizzazioni, suddiviso in otto mesi per la vendita e la distribuzione e dodici mesi per l'utilizzo;

la vendita dei suddetti prodotti e' consentita fino al 23 febbraio 2013 e l'impiego in campo fino al 23 giugno 2013;

la sostanza attiva acetochlor e' un erbicida di pre-emergenza del mais utilizzato in Italia nel periodo compreso tra fine marzo e giugno;

la strategia di difesa da adottare per il diserbo del mais viene stabilita dagli agricoltori solo all'inizio della primavera, e comunque successivamente al mese di febbraio, essendo strettamente correlata alle condizioni climatiche primaverili ed in particolare alla piovosità;

la commercializzazione dei prodotti revocati e' consentita fino al 23 marzo 2013, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle scorte lungo tutta la catena distributiva a partire dai magazzini dei titolari delle registrazioni e fino alla vendita presso i distributori autorizzati presenti sul territorio.

Il termine ultimo per l'utilizzo delle suddette scorte rimane fissato al 23 giugno 2013.

I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari in oggetto revocati sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori, dell'avvenuta proroga relativa alla commercializzazione delle scorte.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 2012, n. 199

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0221)
(GU n. 274 del 23-11-2012)



Art. 1 Ambito di applicazione

1. *Il presente decreto reca le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.*

2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono norme ad applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.*

3. *Non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:*

a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;

b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;

c) i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

4. *Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2012

Procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010. (12A12250)
(GU n. 275 del 24-11-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 novembre 2012

Variatione di denominazione di una varietà di pomodoro iscritta al registro nazionale delle varietà di specie ortive. (12A12557)
(GU n. 279 del 29-11-2012)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 novembre 2012**

Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - Supplemento n. 11. (12A12604)
(GU n. 280 del 30-11-2012)

**Sicurezza ed igiene del lavoro****MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO**

Determinazione delle "Tariffe" per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. (12A12624)
(GU n. 279 del 29-11-2012)



Si rende noto che, in data 23 novembre 2012, con decreto dirigenziale sono state determinate le «Tariffe» per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, e sono reperibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro>) all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Nota 22 novembre 2012, n.6 (prot. n. 21855)**

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alle disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Nota 22 novembre 2012, n.5 (prot. n. 21854)**

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28 c. 1 e 1bis d.lgs. 81/08 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17.11.2010 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro."

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Nota 22 novembre 2012, n.4 (prot. n. 21853)**

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, - risposta al quesito relativo all'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Nota 22 novembre 2012, n.3 (prot. n. 21851)**

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione - Articolo 82 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Nota 22 novembre 2012, n.2 (prot. n. 21849)**

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alla formazione degli addetti al primo soccorso.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Nota 22 novembre 2012, n.1 (prot. n. 21846)

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo all'applicabilità della Circolare n. 1273 del 26.7.2010 dell'Assessorato Regionale alla salute della regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



Lavoro, previdenza e professione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2012

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2012 e valore definitivo per l'anno 2011. (12A12528)
(GU n. 277 del 27-11-2012)



Catasto

AGENZIA DEL TERRITORIO

COMUNICATO

Elenco dei Comuni interessati dalla seconda fase dell'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti. (12A12443)
(GU n. 280 del 30-11-2012)

Rassegna di giurisprudenza



Edilizia e urbanistica

- **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3[^] – 14 novembre 2012, n. 1881**

DIRITTO URBANISTICO – Recinzione metallica – Assoggettamento alla normativa sulle distanze tra edifici – Esclusione.

La recinzione metallica (nella specie: di alcuni box per il ricovero dei cani) non è qualificabile come costruzione, in quanto non sviluppa volumetrie e non determina un ingombro paragonabile a quello delle costruzioni in muratura; essa non soggiace pertanto alla normativa sulle distanze tra edifici, la quale si riferisce, in relazione all'interesse tutelato, ad opere che, per la loro consistenza, abbiano l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà fondiaria (cfr. Cass. 5956/1996).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

- **TAR MARCHE, Sez. 1[^] - 8 novembre 2012, n. 688**

ESPROPRIAZIONE – Occupazione d'urgenza – Dichiarazione di pubblica utilità – Rapporti.

In seguito all'entrata in vigore dell'art. 22-bis del DPR n. 327/2001, la materiale occupazione d'urgenza concerne una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente una motivazione (dell'ordinanza che dispone l'occupazione) che si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, costituendone l'unico presupposto per rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12.1.2011, n. 114; TAR Marche 28.10.2011 n. 807).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

- **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 22 Ottobre 2012 (Ud. 17/04/2012) Sentenza n. 41162**

DIRITTO URBANISTICO - Apertura finestre su muro perimetrale – Permesso di costruire – Necessità - Intervento di manutenzione – Esclusione - Art. 44 D.P.R. 380/01.

In materia urbanistica, deve essere escluso dal novero degli interventi di manutenzione l'apertura di finestre sul muro perimetrale esterno di un edificio per il quale è richiesto il rilascio di concessione *ad aedificandum*.

DIRITTO URBANISTICO – Permesso di costruire - Inosservanza delle prescrizioni - Rinvio a norme prescrittive di carattere tecnico o amministrativo - Norma penale in bianco - Elementi extrapenali - Compito del giudice - Art. 44 c.1° lett. a) D.P.R. n.380/01.

Il reato di cui all'art. 44 comma 1° lett. a) del D.P.R. n.380/01, costituisce un tipico esempio di norma penale in bianco che fa rinvio a norme prescrittive di carattere tecnico o amministrativo, di fonte extrapenale. E' compito del giudice quello di verificare l'eventuale inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire attraverso una comparazione tra l'ipotesi di fatto e la fattispecie legale quale risultante dagli elementi extrapenali (SS.UU. 21.12.1993 n. 11635). (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 8 novembre 2012, n. 1048**

DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Mera difformità rispetto alla DIA – Regime sanzionatorio – Art. 37 T.U. n. 380/2001 – Sanzione pecuniaria.

A fronte della contestazione della mera difformità delle opere realizzate rispetto alla DIA, l'Amministrazione non può ingiungere il ripristino delle opere, pena la violazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 37 T.U. n. 380/2001, il quale, in tale ipotesi, dispone, di regola e salvi i casi ivi espressamente previsti, l'inflizione di una mera sanzione pecuniaria (*TAR Valle d'Aosta, 17 maggio 2012, n. 53; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 3 maggio 2012, n. 2027; TAR Campania, Salerno, sez. II; 15 febbraio 2012, n. 218; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 16 dicembre 2011, n. 5868; id, 14 gennaio 2010, n. 95; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 11 febbraio 2009, n. 80*).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 21 novembre 2012, n. 4700**

DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Esistenza di un sequestro penale – Effetti sull'ordinanza di demolizione.

L'esistenza di un sequestro penale non influisce sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, potendo il destinatario richiedere al giudice penale il dissequestro al fine di ottemperare alla misura repressiva ripristinatoria, così come l'eventuale rigetto dell'istanza di dissequestro neppure influisce sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, ma al più sull'acquisibilità del bene oggetto dell'istanza (*TAR Campania Sezione VIII 9 febbraio 2012 n. 693; T.A.R.Campania sez.VII 3 novembre 2010 n. 22291*).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 21 novembre 2012, n. 4698**

DIRITTO URBANISTICO – Istanza di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Acquisizione del parere della commissione edilizia – Facoltatività.

L'acquisizione del parere della commissione edilizia comunale, in sede di esame dell'istanza di conformità ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, è da reputarsi facoltativa, considerata la mancanza di una sua espressa previsione normativa e la specialità del procedimento di sanatoria edilizia (*Consiglio di Stato Sez. IV, 2 novembre 2009, n. 6784; TAR Campania, Napoli, Sezione IV, 16 luglio 2003, n. 8434; Tar Campania Sezione II, 30 ottobre 2006, n. 9243; TAR Campania Sezione VII, 21 maggio 2007, n. 5489; TAR Campania 5 dicembre 2008, n. 21230; TAR Campania Sezione VI, 22 aprile 2009, n. 2097; TAR Campania Sezione VII, 3 novembre 2009, n. 6809*).

DIRITTO URBANISTICO – Ordinanza di demolizione – Coinvolgimento di organi consultivi – Inconfigurabilità.

L'ordinanza di demolizione è atto dovuto in presenza dei presupposti indicati dall'art. 31 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, che non contempla il coinvolgimento di organi consultivi, e non deve quindi essere preceduta dal parere della commissione edilizia comunale, la quale non è titolare di alcuna competenza in ordine alla verifica della sussistenza dei predetti presupposti oggettivi, rimessa alla titolarità esclusiva di altro organo comunale (TAR Campania Sezione VIII 9 febbraio 2012 n. 693). (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 6[^] – 21 novembre 2012, n. 4693**DIRITTO URBANISTICO- Ordine di demolizione impartito dal giudice penale – Atti riconducibili alla fase dell'esecuzione – Giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento.**

Per l'esecuzione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice penale non si configurano funzioni dell'Amministrazione, spettando tale competenza al pubblico ministero ed al giudice dell'esecuzione: la giurisdizione sugli atti a tale fase riconducibili risulta pertanto spettante al giudice ordinario (Cass. SS. UU. penali n. 15 del 24 luglio 1996, Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 1999 n. 411 e 12 gennaio 2000 n. 65). Il potere di ordinare la demolizione (o il ripristino dello stato dei luoghi) attribuito al giudice, infatti, pur essendo di natura amministrativa, è rivolto al ripristino del bene protetto in virtù di un interesse (anche di prevenzione) correlato all'esercizio della potestà di giustizia e non gli è conferito, di conseguenza, per il soddisfacimento dei fini della pubblica amministrazione; il provvedimento adottato nell'esercizio di tale potere è dunque giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa, in quanto caratterizzato dalla natura giurisdizionale dell'organo e soggetto, quindi, all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.6[^] – 20 novembre 2012, n. 4666**DIRITTO URBANISTICO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Interventi edilizi – Confinante- Accesso agli provvedimenti abilitativi – Diritto – Art. 25 L. n. 241/1990 e Art. 31 L. n. 1150/1942.**

Il proprietario di un terreno confinante con un'area oggetto di interventi edilizi ha il diritto di accedere ai relativi provvedimenti abilitativi, sia ai sensi dell'art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241, sia ai sensi dell'art. 31 l. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 10 l. 6 agosto 1967 n. 765, che, proprio tutelando l'interesse del terzo, prevede la possibilità per "chiunque" di prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto e di ricorrere contro il rilascio della stessa ove in contrasto con le disposizioni di legge o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sezione quinta, sentenze 27 aprile 2012, n. 2460, 26 febbraio 2010, n. 1134, 14 maggio 2010, n. 2966 e 7 settembre 2004, n. 5873; sezione quarta, 21 novembre 2006, n. 6790; Tar Campania, Napoli, sez. 6[^], sentenze n. 2290 del 18 maggio 2012, 2 febbraio 2012, n. 526, n. 16722 del 14 luglio 2010, n. 16700 del 27 luglio 2010; sezione quinta, 5 settembre 2008, n. 10048; Tar Puglia, Lecce, sezione terza, 25 marzo 2004, n. 2161; Tar Lazio, Latina, 11 dicembre 2007, n. 1567).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LAZIO, Latina, Sez. I – 21 novembre 2012, n. 866**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Porticato – Natura di pertinenza – Esclusione.

Il porticato non costituisce pertinenza: esso infatti, in quanto destinato ad incrementare la superficie del manufatto cui inerisce, ne costituisce una sua parte, condividendone la natura. (Consiglio di Stato IV Sezione 13 ottobre 2010 n. 7481).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LAZIO, Latina, Sez. I – 20 novembre 2012, n. 850**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Struttura realizzata per soddisfare esigenze aziendali di carattere permanente – Tettoia – Natura di opera precaria - Esclusione - Facile amovibilità – Irrilevanza.

Una struttura realizzata per soddisfare esigenze aziendali di carattere permanente, a prescindere dal rilievo concernente un'asserita "facile amovibilità", non può considerarsi opera precaria, con conseguente necessità del previo rilascio della concessione edilizia per la sua realizzazione, dato che la presenza (anche solo di) una tettoia non è meramente strumentale alla migliore funzionalità di impianti preesistenti, ma tende piuttosto a creare un loro prolungamento, al fine di consentirvi lo svolgimento della normale attività imprenditoriale su una più vasta superficie coperta. (T.a.r. Lazio, Roma, II - ter, 7 aprile 2008, n. 2904; T.a.r. Emilia - Romagna Parma, I, 25 settembre 2007, n. 469; Consiglio di Stato, V, 28 marzo 2008, n. 1354).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Appalti

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 13 novembre 2012, n. 1874**

APPALTI – Procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta – Finalità.

Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato ad assicurare che gli appalti vengano affidati a un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, visto che le acquisizioni in perdita porterebbero gli affidatari a una negligente esecuzione, oltre che a un probabile contenzioso (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 28 luglio 2008, n. 3049).

APPALTI – Giustificazione delle offerte anomale – Impresa concorrente – Riduzione dell'utile di impresa – Richiamo generico all'abbattimento delle spese – Insufficienza.

In sede di giustificazioni delle offerte anomale, l'impresa concorrente deve giustificare la riduzione dell'utile di impresa solo mediante l'indicazione di specifiche e comprovate economie di scala realizzate, dato che grava sull'impresa offerente l'onere di fornire la congruità della propria offerta e cioè la dimostrazione che, nonostante il ridotto margine di utile, sia in grado di fornire una prestazione adeguata a soddisfare l'interesse pubblico alla regolare esecuzione dell'opera, essendo insufficiente il semplice richiamo generico all'abbattimento delle spese generali. (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 27 ottobre 2006, n. 9178).

APPALTI – Giustificazione delle offerte anomale – Rimodulazione delle voci di costo – Inammissibilità.

Il sub-procedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta "in itinere" ma mira, al contrario, a verificare la serietà di un'offerta consapevolmente già formulata e immutabile. Quello che non si può consentire è che, in sede di giustificazioni, vengano apoditticamente rimodulate le voci di costo senza alcuna motivazione, al solo scopo di "far quadrare i conti" ossia di assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato e si superino le contestazioni sollevate su alcune voci di costo. Da ciò discende, in generale, l'inaccettabilità delle giustificazioni che, nel tentativo di far apparire seria un'offerta, che viceversa non è stata adeguatamente meditata, risultino tardivamente dirette a un'allocatione dei costi diversa rispetto a quella originariamente enunciata (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 18 marzo 2011, n. 1498; Consiglio Stato, sez. V, 12 luglio 2010, n. 4483).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3[^] – 13 novembre 2012, n. 1871**APPALTI – Requisiti di ordine generale – Reati astrattamente incidenti sulla moralità professionale – Art. 38, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 – Gravità e incidenza – Valutazione della stazione appaltante.**

In tema di requisiti di ordine generale da dichiarare ai fini della partecipazione alla gara per l'affidamento di un appalto pubblico, la mera sussistenza di reati astrattamente incidenti sulla moralità professionale non vale a integrare la causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, occorrendo invece una concreta valutazione da parte della stazione appaltante in ordine alla gravità di questi reati. Infatti, in assenza di parametri fissi e predeterminati, la gravità e incidenza dei reati diversi da quelli specificamente indicati dall'art. 45, prg. 2, direttiva 2004/18/CE e comportanti l'esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche, devono essere accertate dalla stazione appaltante con la disamina in concreto delle caratteristiche dell'appalto, del tipo di condanna, della natura e delle concrete modalità di commissione del reato (Consiglio Stato, sez. V, 14 settembre 2010, n. 6694). La gravità del reato è, invero, un concetto giuridico a contenuto indeterminato, implicante una valutazione da compiersi non già con riferimento alla fattispecie penale astratta, come normativamente delineata, ma di volta in volta con riferimento ad una serie di parametri quali, a titolo esemplificativo, la maggiore o minore connessione con l'oggetto dell'appalto, il lasso di tempo intercorso dalla condanna, l'eventuale mancanza di recidiva, le ragioni in base alle quali il giudice penale ha commisurato in modo più o meno lieve la pena (T.A.R. Valle d'Aosta, Aosta, sez. I, 20 giugno 2012, n. 59; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 20 marzo 2012, n. 173, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 12 marzo 2012, n. 647).

APPALTI – Precedente penale dichiarato dal concorrente – Valutazione della stazione appaltante – Valutazione di non gravità – Motivazione implicita o per facta concludentia – Valutazione di gravità – Onere motivazionale.

La stazione appaltante, che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale anche sotto il profilo della gravità da valutarsi in relazione all'oggetto specifico dell'appalto, non è tenuta ad esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto suo convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per "facta concludentia", ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è la valutazione di gravità che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale (Consiglio di Stato, sez. III, 11 marzo 2011, n. 1583; Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2011 n. 3924).

APPALTI – Art. 38, c. 1 d.lgs. n. 163/2006 – Espressione “socio di maggioranza” – Corretta interpretazione.

L'espressione “socio di maggioranza” di cui all'art. 38, primo comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, esprime un valore assoluto, come tale escludente ogni altra possibile relazione proporzionale nella distribuzione del capitale sociale; va esclusa, quindi, ogni diversa accezione della norma che si allontani da tale specifica “voluntas legis”, quale l'evenienza di una partecipazione paritaria al capitale sociale; va invero sottolineato che si tratta pur sempre di norma di stretta interpretazione, sia per l'efficacia potenzialmente inibitoria della partecipazione alle gare che reca, sia per la forte connotazione sanzionatoria che assume alla luce della tipizzazione della causa di esclusione introdotta dalla novella del d.l. 13 maggio 2011 n. 70; conclusivamente, deve ritenersi che, nell'ipotesi di una società con meno di quattro soci, il legislatore abbia voluto riconoscere specifica rilevanza solo alla figura del socio di maggioranza, inteso nei termini indicati, assumendone presuntivamente il ruolo di amministratore di fatto qualificato dalla sua posizione di unico maggiore proprietario del capitale sociale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 aprile 2012, n. 1624). Secondo il dato letterale della norma, pertanto, il caso di due soci, entrambi titolari di quote sociali per il 50%, non può essere ascritto alla fattispecie del “socio di maggioranza”, contemplato, ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale, dalla disposizione “de quo”: nessuno dei soci ha la titolarità della maggior parte del capitale sociale e dunque, senza il consenso dell'altro, il controllo della società. Diversa sarebbe, invece, l'ipotesi in cui il socio al 50%, persona fisica, sia anche amministratore munito del potere di rappresentanza o direttore tecnico, essendo tenuto alla dichiarazione sull'assenza di cause ostative alla partecipazione o, comunque, al possesso dei suddetti requisiti di ordine generale in virtù della formulazione generale riferita alle società. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^], 15 novembre 2012, n. 5780**APPALTI – Consorzio – Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 - Dimostrazione del possesso dei requisiti da parte di tutti i consorziati individuati come esecutori delle prestazioni – Necessità – Ragioni.**

Il consorzio che concorra all'esecuzione di pubblici appalti, quale che sia la sua natura, deve dimostrare il possesso dei requisiti di tutti i consorziati che vengono individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto (Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759; sez. VI, 24 novembre 2009 n. 7380). Detto principio risponde a elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, in relazione all'ineludibile esigenza che tutti gli operatori chiamati, a qualunque titolo, all'esecuzione di prestazioni di lavori, servizi e forniture, siano dotati dei requisiti morali di cui all'art. 38 citato. Se tali requisiti fossero accertati solo in capo al consorzio e non anche con riguardo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio potrebbe, infatti, assurgere a schermo di copertura in guisa da consentire la partecipazione di consorziati sprovvisti dei necessari requisiti soggettivi (conf. Cons. Stato, Ad Plen, sentenza 4 maggio 2012, n. 8).

APPALTI – Imprese consorziate – Obbligo di produrre la documentazione relativa al possesso dei requisiti generali e di qualificazione – Mancata previsione nel bando – Espletamento del soccorso istruttorio di cui all'art. 46, c. 1 d.lgs. n. 163/2006.

L'obbligo di produrre la documentazione relativa ai requisiti generali e di qualificazione in capo alle imprese consorziate chiamate all'esecuzione delle prestazioni pattizie non è contemplato da un'esplicita disposizione di legge ma trova fondamento nella condivisibile opera interpretativa della giurisprudenza che si è consolidata in tempi recenti. Ne deriva che, nel caso in cui la lex specialis non preveda in modo esplicito la produzione di detta documentazione con riferimento alle imprese consorziate designate per l'esecuzione (nella specie, era richiesta infatti la presentazione della documentazione con riferimento ai soli requisiti del Consorzio stabile), la mancata originaria

produzione non giustifica l'adozione della sanzione espulsiva, ma impone l'espletamento del soccorso istruttorio di cui all'art. 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR VENETO, Sez. 1[^] - 16 novembre 2012, n. 1384**

APPALTI – RTI – Impresa mandataria – Rinuncia all'aggiudicazione – Assenza di esplicita previsione nella procura – Produzione di effetti nei confronti delle imprese componenti l'ATI – Esclusione – Stazione appaltante – Stipula del contratto con l'impresa mandante – Legittimità.

La rinuncia all'aggiudicazione, estranea ai poteri conferiti dalla legge alla mandataria, ove pronunciata dalla mandataria in assenza di una esplicita previsione nella procura, non è suscettibile di produrre effetti vincolanti per le altre imprese componenti dell'ATI. Pertanto, la stazione appaltante è legittimata ad accertare se sussistano gli estremi per procedere alla stipula del contratto, alle medesime condizioni cristallizzate nella originaria aggiudicazione, a favore della società mandante del RTI, in proprio, quale soggetto che aveva partecipato alla gara. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LIGURIA, Sez. 2[^] - 15 novembre 2012, n. 1451**


APPALTI - Affidamento servizi tecnici - Criterio del prezzo più basso - Valutazione di offerte identiche "al netto" – Condizioni soggettive estranee al valore intrinseco dell'offerta (benefici o agevolazioni fiscali) – Valorizzazione - Impossibilità - Principi comunitari di concorrenza, trasparenza e par condicio

Nel caso di procedura concorrenziale per l'affidamento di un servizio da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, in presenza di due offerte identiche "al netto", i valori comunitari di concorrenza, trasparenza e par condicio implicano l'impossibilità di tener conto, in sede di valutazione delle offerte economiche, di particolari elementi, quali benefici o agevolazioni fiscali, che risultano esterni alle offerte medesime nonché sottratti alla disponibilità dei concorrenti (cfr. T.A.R. Valle d'Aosta, 10 luglio 2008, n. 64). La contraria impostazione comporterebbe evidenti effetti distorsivi della concorrenzialità, insiti nella valorizzazione di una particolare condizione soggettiva che non ha alcun legame con il "valore intrinseco" dell'offerta e finisce per penalizzare ingiustamente i concorrenti sottoposti ad un regime tributario meno favorevole. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] – 5 novembre 2012, n.5595**

APPALTI – Avvalimento – Requisiti ex artt. 38 e 39 d.lgs. n. 163/2006 – Infungibilità.

In tema di gare di appalto pubblico, anche se all'istituto dell'avvalimento deve ormai essere riconosciuta portata generale, resta salva, tuttavia, l'infungibilità dei requisiti ex artt. 38 e 39 del codice dei contratti, in quanto requisiti di tipo soggettivo, intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 **Ambiente, suolo e territorio**■ **TAR MARCHE, Sez. 1[^] -8 novembre 2012, n. 701****AREE PROTETTE – Valutazione di incidenza – Valutazione di incidenza con prescrizioni – Valutazione non negativa.**

Per valutazione di incidenza non negativa deve intendersi un parere favorevole condizionato al recepimento di prescrizioni volte ad eliminare (se possibile) o quantomeno ridurre alcuni degli effetti maggiormente pregiudizievoli per l'ambiente (fattispecie relativa all'attività estrattiva, ricondotta dalla L.R. Marche n. 30/2009 a specifiche finalità di conservazione ambientale). La prassi di approvare con prescrizioni in sede di V.A.S., V.I.A. o V.I. progetti e piani assoggettati alla verifica di impatto ambientale non confligge con alcuna norma di legge o con i principi che disciplinano la materia. Se l'autorità competente per la valutazione di incidenza ritiene che il piano o progetto non debbano essere realizzati a cagione degli impatti negativi sull'ambiente non ha che da concludere il procedimento con un parere in cui si dice in sostanza che nessuna misura di mitigazione o di compensazione è idonea ad elidere o ridurre i rischi per l'ambiente e lasciare poi all'autorità procedente la responsabilità di approvare ugualmente l'intervento ai sensi dei commi 9 e 10 del DPR n. 357/1997.

AREE PROTETTE – Dir. 92/43/CEE – Interventi che interferiscono con habitat prioritari – Effetti positivi di primaria importanza per l'ambiente.

Il par. 6, comma 4, secondo alinea, della direttiva 92/43/CEE stabilisce che *"Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico"*. La norma consente di realizzare interventi che interferiscono con *habitat* prioritari quando tali interventi sono suscettibili di cagionare effetti positivi di primaria importanza per l'ambiente e ciò senza che sia necessario il previo parere della Commissione Europea.

AREE PROTETTE – Autorità competente per la VAS – Art. 10, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 – Esiti della valutazione di incidenza – Riscontro.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorità competente per la VAS deve dare conto degli esiti della V.I. allorquando quest'ultima sia svolta da altra autorità.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1[^] - 15 novembre 2012, n. 1794****INQUINAMENTO ACUSTICO – Potere di ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 – Generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità ed igiene pubblica – Differenza.**

L'art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 non può essere riduttivamente inteso come una mera riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma deve essere logicamente e sistematicamente interpretato nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata -in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione; conseguentemente l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dalla norma in esame deve ritenersi

normalmente consentito allorché gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n° 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull'inquinamento acustico non configuri alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti; in siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica.

INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissioni eccedenti la normale tollerabilità – Art. 844 c.c. – Ordinario strumento di intervento – Configurabilità – Esclusione.

In tema di inquinamento acustico, non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento, sul piano amministrativo, la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità (cfr. T.A.R. Lecce, 11.1.2006, n. 488).

INQUINAMENTO ACUSTICO – Rilievi fonometrici- Art. 2, c. 1, lett. b) L. n. 447/95 – Definizione di ambiente abitativo – Bagno – Rientra.

L'art. 2 c. 1 lett. b) della L. 26.10.1995 n. 447 definisce "ambiente abitativo": «ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, ...», sicché anche il locale bagno rientra a pieno titolo fra quelli ove deve essere rispettato il limite del rumore e dove quindi è possibile effettuare i rilievi fonometrici.

INQUINAMENTO ACUSTICO – Pianificazione acustica – Finalità – Rapporti con la pianificazione urbanistico-edilizia.

La pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, essendo diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio - che pure costituisce un aspetto connesso e correlato - ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II - 13/13/2005 n. 3969). La stessa L.r. Lombardia 13/2001, all'art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il "coordinamento" tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l'integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR BASILICATA, Sez. 1[^] - 8 novembre 2012, n. 487**

VIA, VAS E AIA – VIA – Regione Basilicata – Art. 7, l.r. n. 47/1998 – Proroga del periodo di efficacia del giudizio positivo di VIA – Applicazione estensiva/analogica ai giudizi positivi di esclusione dalla procedura di VIA.

La possibilità di proroga di cui all'art. 7, comma 6, L.R. Basilicata n. 47/1998 (secondo cui: "il periodo di efficacia del giudizio positivo di compatibilità ambientale, stabilito dalla Giunta Regionale su proposta del Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente, può essere, su richiesta del proponente, prorogato con apposito provvedimento motivato"), prevista per i giudizi positivi di Valutazione di Impatto Ambientale, va applicata estensivamente e/o analogicamente anche ai giudizi positivi di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4[^] - 13 novembre 2012, n. 5715**

VIA, VAS E AIA – VAS – Nozione e finalità.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi al fine ultimo di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale. E' una procedura finalizzata precipuamente a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall'adozione di piani e programmi interessanti il territorio, introdotta dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che prevede, appunto, la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effetti significativi sull'ambiente.

VIA, VAS E AIA - VAS – Piani attuativi – Sottoposizione a VAS – Potenziale produzione di impatto significativi sull'ambiente – Fattispecie.

Le disposizioni recate, precipuamente, dagli artt. 4-7, 11 e 12 del d.lgs. n. 152/2006, prevedono la sottoposizione a VAS dei piani e programmi che, nel settore del governo del territorio e della gestione dei suoli, possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale; un piano attuativo, ancorchè provvedimento di attuazione dello strumento urbanistico generale, riguarda pur sempre la potestà di pianificazione del territorio e in quanto tale, almeno potenzialmente, è in grado di dispiegare i propri effetti sul bene ambiente: in linea di principio, pertanto, non può dirsi sottratto alla possibilità di essere sottoposto a procedura di compatibilità ambientale a mezzo di VAS (nella specie, il TAR ha ritenuto sussistenti due elementi che, in concreto, comportavano l'assoggettabilità del piano attuativo a VAS: a) la specifica volizione dell'Amministrazione a voler sottoporre alla procedura de qua tale tipo di piano; b) l'attitudine dal punto di vista oggettivo del piano ad incidere concretamente sui profili ambientali delle aree interessate. Da un lato, infatti, il Comune aveva espressamente stabilito la sottoposizione a VAS per i "piani urbanistici in variante o se conformi a quelli di particolare complessità o impatto", dall'altro, il piano riguardava un'area, per la quale la disciplina recata dagli strumenti di gestione del governo del territorio comunale prevedeva un sistema di salvaguardia delle specificità ambientali ivi presenti)

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Energia

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 3[^] penale – 29 agosto 2012, n.33365**

DIRITTO DELL'ENERGIA – DIRITTO URBANISTICO – Impianti elettroeolici – Determinazione della superficie occupata da ogni aerogeneratore – Proiezione aerea sull'area sottostante – Rilevanza.

In tema di impianti elettroeolici, ai fini della determinazione della superficie occupata da ogni singolo aerogeneratore, deve tenersi conto della proiezione della parte aerea sull'area sottostante, dovendosi a tal fine, prendere in considerazione il movimento rotatorio dell'impianto stesso. Il concetto di superficie coperta, con riferimento alla realizzazione di impianti industriali, infatti, non deve essere inteso in senso tecnico-costruttivo, bensì in quello più lato urbanistico-edilizio, quale superficie direttamente impegnata da un impianto fisso, anche tenendo conto della superficie occupata per il suo funzionamento, in quanto detta superficie viene sottratta ad ogni altra possibilità di utilizzazione.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 1[^] - 16 novembre 2012, n. 2777

DIRITTO DELL'ENERGIA – Autorizzazione unica – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Conferenza di servizi – Natura decisoria – Artt. 14-bis e ss. L. n. 241/1990 - Dissenso di una o più amministrazioni convocate – Contenuto propositivo.

La conferenza di servizi prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 ha natura decisoria (cfr. l'art. 15.1 del D.M. n. 47987/2010, attuativo dell'art. 12, c. 10 del D.lgs. n. 387/2003, secondo cui "l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte"), dal che consegue che ad essa si applicano le disposizioni degli artt. 14-bis ss. della legge 241/90 (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21-12-2011, n. 1342), sicchè il dissenso delle amministrazioni convocate non solo dev'essere motivato, ma che deve avere contenuto propositivo, intendendo il Legislatore evitare la duplicazione di procedimenti, quando sia possibile il recepimento di una soluzione condivisa (TAR Puglia, Lecce, 23 dicembre 2008, n. 3730). Tale ratio legis appare confermata dal fatto che tale parametro inteso a pervenire ad un risultato positivo trova applicazione non solo quando ricorrano dissensi da parte di singole amministrazioni partecipanti, ma anche esso sia plurimo, come si desume dal riferimento a "più amministrazioni" e quindi anche quando il parere negativo sia stato condiviso da tutte le amministrazioni coinvolte.

DIRITTO DELL'ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Conclusione del procedimento – Termine di 180 gg. – Provvedimento adottato in ritardo – Cessazione della materia del contendere nel giudizio introdotto dall'istante – Esclusione – Domanda risarcitoria.

Il termine di 180 gg. dalla presentazione della richiesta, prescritto dall'art. 12, comma 4, del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per la conclusione del procedimento, come chiarito di recente dalla Corte Costituzionale, è di natura perentoria in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e risulta ispirato "alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo" (Corte Cost. sentenza 9 novembre 2006, n. 364; Corte Cost. sentenza 6 novembre 2009, n. 282; Cons. Stato, sez. V, 23.10.2012 n. 5413). L'emanazione di un provvedimento in ritardo comporta la lesione dell'interesse pretensivo al rilascio nei termini del provvedimento richiesto cagionato dalla lentezza dell'azione amministrativa, il che significa che, ancorché esso sia stato successivamente conseguito dall'istante non per ciò solo cessa la materia del contendere nell'introdotto giudizio, dovendo essere definita la concorrente domanda risarcitoria, ove essa sia stata avanzata nel processo.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Rifiuti e bonifiche

■ TAR CALABRIA - Catanzaro, Sez. I - sentenza 19 novembre 2012 n. 1105



Chi inquina paga, ma non il proprietario incolpevole

Il problema dell'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento è stato nuovamente affrontato dalla giurisprudenza amministrativa che, valorizzando l'aspetto sostanzialistico, ha escluso che il proprietario possa essere oggettivamente ritenuto responsabile a prescindere da una attribuzione di colpa o dolo.

Questo, nella sostanza, il principio affermato dalla prima sezione del T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro, che, con la sentenza 19 novembre 2012 n. 1105, ha dichiarato illegittima un'ordinanza sindacale con la quale veniva ordinato ad ANAS di bonificare un'area del territorio comunale, ripulendo dai rifiuti i luoghi abbandonati, poiché non era stata accertata, né tantomeno dimostrata dall'ente comunale, la sussistenza dell'elemento psicologico, che avrebbe dovuto sorreggere la condotta omissiva quale condizione necessaria per la legittimità del provvedimento di bonifica.

Infatti, i giudici hanno rilevato che il Comune si è unicamente limitato a rilevare l'appartenenza del bene interessato ad ANAS e, in base a ciò, gli aveva ordinato di bonificare il fondo.

In questo senso si era già espressa la giurisprudenza, evidenziando la necessità di non creare un automatismo tra il titolo di proprietà e le forme di responsabilità previste dalla legge per le ipotesi di inquinamento (Cfr. T.A.R. per la Sicilia, sede di Catania, Sez. I, sentenza del 30 dicembre 2011, n.3235; T.A.R. per la Sardegna, Sez. I, sentenza del 16 dicembre 2011, n.1239).

Il criterio sostanzialistico privilegiato dalle pronunce richiamate assume indubbiamente una funzione di garanzia per il proprietario, ma non permette di risolvere in maniera efficiente la questione concreta dei costi da sostenere per la bonifica dei luoghi.

Sul punto i giudici calabresi, con la pronuncia segnalata, hanno precisato che tale impostazione porta al corollario che l'onere economico della bonifica del fondo non potrà porsi a carico del proprietario, "ma resterà per forza di cose socializzato".

Per completezza, si evidenzia che la questione, nonostante sia stata impostata nei termini descritti, non sempre ha trovato una completa condivisione in seno alla giurisprudenza amministrativa.

Così, in un altro caso, è stata preferita una soluzione mediana, poiché, se è vero che il soggetto principale a cui attribuire la responsabilità dell'inquinamento deve essere necessariamente colui che ha assunto la specifica condotta sanzionata, secondo quest'ultima giurisprudenza "è altrettanto vero che, in subordine, qualora il responsabile non venga individuato ovvero risulti che non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni risarcitorie, le obbligazioni risarcitorie per equivalente sono dall'ordinamento poste a carico del proprietario, ancorché "incolpevole dell'inquinamento", attesa proprio la natura di onere reale degli interventi effettuati.

Se il proprietario, solo perché tale, è il soggetto sul quale vengono poste, in definitiva, e pur senza la sua responsabilità, le obbligazioni risarcitorie conseguenti all'inquinamento, ben può lo stesso proprietario essere reso destinatario di un obbligo di attuare i necessari interventi, salva rivalsa nei confronti del responsabile, che l'amministrazione ha l'obbligo di individuare" (TAR Lazio, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263).

Ed ancora si rileva che "Il principio del Trattato UE: "chi inquina, paga", individuando nel responsabile dell'inquinamento il soggetto responsabile per le obbligazioni ripristinatorie e risarcitorie, non prevede che – in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi di far fronte alle proprie obbligazioni – il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a carico della proprietà. D'altra parte, la ratio sottesa al principio comunitario è quella di escludere che i costi derivanti dal ripristino di siti colpiti da inquinamento venga sopportato dalla collettività." (TAR Lazio, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263).

Come sempre, il contrasto non rende certezza ed evidenzia la necessità di un intervento chiarificatore sul punto, evidenziando tuttavia che una soluzione rigidamente sostanzialistica non appare del tutto condivisibile poiché, esonera a priori la proprietà dal necessario obbligo di vigilanza sul bene e determina, di fatto, un'ingiustizia in capo alla collettività, costretta a sostenere comunque l'onere di azioni individuali.

Sarebbe forse più ragionevole ipotizzare un intervento in capo alla collettività in situazioni di urgenza e di pericolo per la salubrità pubblica, ma, escludere automaticamente il "proprietario incolpevole" dell'inquinamento, appare comunque una soluzione eccessiva.

(Avv. Antonio Giacalone, Studio Legale Rusconi & Partners)

■ TAR SICILIA, Catania, sezione II, 3 agosto 2012, n. 1975

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Discariche - Smaltimento e recupero - Autorizzazione - Impianto autorizzato - Articolo 28, D.Lgs. n. 22/1997

Il procedimento per il rinnovo del titolo autorizzatorio contemplato dall'art. 210, D.Lgs. n. 152/2006 (norma successivamente abrogata dall'art. 39, comma 3, D.Lgs. n. 205/2010) resta, comunque, subordinato indipendentemente dalla circostanza che l'impianto sia già stato autorizzato in passato ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n. 22/1997 alla conformità dell'impianto stesso alle prescrizioni di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 36/2003 e al positivo esperimento della valutazione di impatto ambientale, qualora prevista (come nella fattispecie).

 **Nota**

L'assessorato al territorio e all'ambiente della regione in questione, ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 22/1997, aveva autorizzato, per un periodo di cinque anni, una società, impegnata in campo ambientale, alla gestione di una discarica.

In seguito a una espressa richiesta della società stessa, l'ufficio territoriale competente in materia aveva autorizzato la prosecuzione della gestione, per altri cinque anni, ma limitatamente allo smaltimento di rifiuti non pericolosi.

Successivamente, sempre ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n. 22/1997, e in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10, D.Lgs. n. 36/2003, la società aveva inoltrato istanza all'ufficio territoriale per ottenere l'autorizzazione all'adeguamento dell'impianto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003, per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi.

La richiesta autorizzazione, però, non è stata rilasciata per il fatto che l'amministrazione aveva acquisito parere sfavorevole da parte dell'autorità provinciale.

Nel frattempo, vi era stato un cambio al vertice relativamente alle competenze nell'ambito della gestione emergenziale dei rifiuti, venendo così meno le competenze prefettizie. A causa di ciò, tutto il carteggio relativo al caso in esame era stato trasmesso all'agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

La società aveva trasmesso istanza all'assessorato regionale al territorio e all'ambiente, ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 152/2006, per ottenere il provvedimento sulla valutazione di impatto ambientale.

L'agenzia regionale per i rifiuti e le acque, mancando un provvedimento di adeguamento della discarica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003, aveva disposto la sospensione dell'autorizzazione, precisando che l'approvazione del piano di cui all'art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 36/2003, sarebbe rimasta subordinata al giudizio favorevole sulla compatibilità ambientale da parte dell'assessorato.

La società in esame ha proposto ricorso impugnando la nota espressa dall'agenzia regionale e chiedendo il risarcimento dei danni; tuttavia, l'amministrazione regionale e quella statale, costitutesi in giudizio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, hanno chiesto il rigetto del ricorso osservando che:

- il positivo riscontro dell'istanza di autorizzazione presentata dalla società ricorrente non poteva che restare subordinato alla favorevole valutazione del piano di adeguamento di cui al D.Lgs. n. 36/2003;

- nella precedente fase autorizzatoria non era stata effettuata alcuna valutazione sull'impatto ambientale;

- era pretestuosa la tesi secondo cui la valutazione di impatto ambientale debba essere antecedente rispetto all'autorizzazione alla gestione dei rifiuti.

In un secondo momento, la società ricorrente ha provveduto a presentare tutta la documentazione richiesta dall'assessorato regionale al territorio e all'ambiente per ottenere il provvedimento sulla valutazione di impatto ambientale; la mancata pronuncia da parte dell'assessorato ha portato il dipartimento regionale dell'ambiente a esprimersi in merito e lo ha fatto con un giudizio negativo in ordine al profilo della compatibilità ambientale.

La società ha impugnato il suddetto decreto, ma l'amministrazione regionale, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ha sollecitato il suo rigetto, osservando che:

- la procedura di valutazione di impatto ambientale, che si è conclusa con il provvedimento impugnato, è stata preceduta da una serie di atti, fra i quali è opportuno evidenziare il provvedimento 21 marzo 2009, n. 9730, con cui l'assessorato regionale ai rifiuti e alle acque ha sospeso l'esercizio della discarica, e la nota 15 maggio 2009, n. 19470, con cui lo stesso assessorato ha comunicato alla società l'avvio del procedimento finalizzato alla chiusura dell'impianto;

- questi atti, in cui si rappresenta l'esigenza dell'apposita procedura di valutazione di impatto ambientale, non sono mai stati impugnati;

- a ogni buon conto, il progetto della discarica non è mai stato assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale e, in ossequio alle prescrizioni di cui alla citata direttiva 1999/31/CE, deve essere ora sottoposto a questa procedura;

- il provvedimento è adeguatamente motivato.

Il Tribunale ha, innanzitutto, disposto la riunione dei ricorsi reputati entrambi inammissibili.

Relativamente alle censure espresse dalla ricorrente il Tribunale si è espresso in maniera molto dettagliata al fine di pervenire a una corretta conclusione rappresentata dal rigetto dei ricorsi:

- l'assessorato al territorio e all'ambiente si è pronunciato sull'impatto ambientale dell'impianto e non, come assume parte ricorrente, sull'adeguamento dell'impianto stesso alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2006;

- la procedura di valutazione di impatto ambientale è prescritta dall'art. 210, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, anche nel caso di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione (e, pertanto, nel corso della stessa l'amministrazione può benissimo prendere in considerazione l'ubicazione dell'impianto);

- la definizione del procedimento di adeguamento di cui al D.Lgs. n. 36/2006, risulta del tutto inutile in difetto della preventiva definizione della procedura sulla valutazione di impatto ambientale;

- il nulla-osta rilasciato ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 181/1981, non è affatto assimilabile alla procedura di valutazione di impatto ambientale (che il legislatore ha, infatti, introdotto proprio in quanto i previgenti strumenti normativi non assicuravano la medesima funzione);

- a nulla rileva, ovviamente, che la discarica sia conforme alla destinazione urbanistica dell'area, né il presunto affidamento della ricorrente per avere questa già esercitato da lungo tempo l'attività può giustificare la violazione della normativa in materia ambientale.

Le valutazioni espresse dall'amministrazione non sono apparse, dunque, manifestamente irragionevoli, né risultate assunte all'esito di un'istruttoria non completa; in difetto di una positiva valutazione sull'impatto ambientale, l'amministrazione non può assentire il funzionamento dell'impianto sotto condizione del suo futuro adeguamento (come pretenderebbe la ricorrente) e ciò a maggior ragione nel caso in esame, in quanto l'ubicazione della discarica, rispetto alla frazione abitata del comune, costituisce una risolutiva condizione di natura ostativa per il positivo perfezionamento della valutazione sull'impatto ambientale.

(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 27.11.2012, n. 22)

■ TAR PUGLIA - Bari, Sezione 1 , Sentenza 9 novembre 2012, n. 1903

SERVIZI PUBBLICI - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - Bando di gara - Clausole - Violazione principi della par condicio e canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

Secondo l'originaria formulazione dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, le iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per specifiche categorie e classi di attività erano effettuate secondo la disciplina dell'art. 8 del D.M. n. 406 del 1998. Di recente, l'art. 25 del D.Lgs. n. 205/2010 ha modificato in molti punti l'art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ne ha, tra l'altro, abrogato il c. 20,

che prevedeva l'iscrizione all'Albo per le imprese che effettuassero attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure autorizzatorie semplificate ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, attività che corrispondeva alle categorie 2 e 3 dell'Albo. Ne consegue che le categorie 2 e 3 individuate dal D.M. n. 406 del 1998, non essendo più compatibili con la nuova formulazione dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 2006, devono ritenersi abrogate. Pertanto, nel caso di specie, la lex specialis di gara non poteva legittimamente richiedere ai concorrenti la dimostrazione di un requisito non più conseguibile, a seguito della soppressione della categ. 3 e delle relative classi di attività. La richiesta di un'iscrizione all'Albo non più prevista dalla legge, e dunque preclusa agli operatori economici che ne fossero privi, configura di per sé la violazione del principio della par condicio e dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto determina una irrazionale restrizione della possibilità di partecipare alla gara d'appalto, favorendo quegli operatori che tale iscrizione avessero ottenuto anni addietro, prima della modifica legislativa.

(Avv. Costantino Tassarolo, Diritto dei servizi Pubblici, 2012)

■ **CORTE DEI CONTI, Sez. Giur., Campania del 29 ottobre 2012, n.1645**



“Livelli bassissimi” di raccolta differenziata configurano il danno erariale

Il mancato o esiguo livello percentuale di raccolta differenziata effettuata dal soggetto a ciò deputato, determina in capo allo stesso una responsabilità erariale che include anche il riconoscimento del danno all'immagine della Regione coinvolta.

Questo nella sostanza il principio stabilito dai Giudici della Corte dei Conti, Sez. Giur., Campania con la sentenza del 29 ottobre 2012, n.1645, la quale ha affrontato la questione evidenziando il ruolo dei soggetti coinvolti, nonché i diversi titoli e livelli di responsabilità.

I fatti si riferiscono alla mancata (o esigua) effettuazione della raccolta differenziata nel territorio campano, nel periodo 2003-2007, da parte del Consorzio di Bacino “Napoli 2”, rispetto al quale la Procura Regionale aveva eccepito gravi e rilevanti irregolarità gestionali, consistenti nella mancata (prescritta) trasformazione in società di capitali, nella carente e disordinata tenuta della contabilità, nella mancata adozione di un piano industriale, il tutto causativo del totale fallimento dello scopo demandato e di un ingente danno erariale.

Secondo la Procura, il Consorzio citato, che aveva assunto su di sé nel periodo di riferimento lo svolgimento dell'attività di raccolta differenziata in maniera complementare agli analoghi servizi predisposti dalle amministrazioni comunali dell'ambito territoriale, è stato in realtà “totalmente inattivo, cioè non ha svolto materialmente nessuna delle attività che ad esso erano demandate”.

Esaminate e rigettate le questioni pregiudiziali e preliminari, i Giudici contabili, con un'articolata pronuncia, hanno verificato la sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa del Consorzio che, com'è noto, si sostanzia “in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito”.

Per quanto concerne l'oggetto del danno (mancati introiti a titolo di corrispettivo per la vendita di materiale raccolto in maniera differenziata), è stato osservato che la raccolta differenziata mira al riutilizzo dei prodotti di scarto di qualsiasi presidio soprattutto abitativo per poterne produrre di nuovi ottenendo diversi vantaggi a livello sia economico sia ecologico.

Sulla base di tali premesse, è stato rilevato che il Consorzio di Bacino “Napoli 2”, istituzionalmente deputato all'attività in esame, ha realizzato livelli percentuali “bassissimi” di raccolta differenziata nel periodo considerato, causando dunque un danno all'erario per i mancati introiti a titolo di corrispettivo per la vendita di materiale raccolto in maniera differenziata.

Quanto ai danni all'immagine della struttura pubblica di riferimento (Regione Campania), i Giudici richiamano l'orientamento secondo cui per la sussistenza di tale forma di pregiudizio è necessario il superamento di una soglia minima di rilevanza del comportamento tenuto dal pubblico agente e della conseguente potenzialità lesiva dell'immagine e del prestigio della P.A. di detto comportamento, tale cioè da minacciare l'affidamento riposto dalla comunità sociale in quell'amministrazione (v. Sez. Giur. Veneto, sentenza n. 322/2009; Sez. Giur. Umbria, sentenza n. 103/2007).

Posto ciò, è stato evidenziato che lo stato di fatto indicato ha inciso in modo significativo rispetto all'immagine della Regione Campania, determinando importanti ripercussioni sul settore turistico, ma anche sull'immagine complessiva regionale, stante anche l'enorme risonanza mediatica determinata dalla interminabile ed irrisolta vicenda della (praticamente inesistente) gestione della raccolta e del recupero/riciclo dei rifiuti.

Sulla base di tali premesse, la sentenza in esame giunge infine ad affermare la responsabilità del Consorzio di Bacino per i danni patrimoniali causati all'erario e per i danni all'immagine subiti dall'Ente regionale.

(Avv. Antonio Giacalone, Studio legale Rusconi & Partners)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] - 17 novembre 2012, n. 5800

RIFIUTI – CDR – Insufflazione forzata – Trattamento finalizzato al recupero – Art. 183, c. 1, lett. s) d.lgs. n. 152/2006 – Art. 2, c. 1, lett. h) d.lgs. n. 36/2003 - Autorizzazione esplicita – Necessità.

L'insufflazione forzata, tesa a raggiungere il tenore di umidità del 25% che il CDR deve registrare secondo le specifiche tecniche di cui al DM 5.2.1998, va ascritta alla fase del trattamento finalizzato al recupero, ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. s), del codice dell'ambiente (nonché ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h, del d. lgs. n. 36/2003, che include tra le operazioni di trattamento i processi fisici che modificano le caratteristiche dei rifiuti), non invece alla fase dello stoccaggio e mantenimento: essa va pertanto autorizzata esplicitamente.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 3[^] - 20 novembre 2012, n. 2809

RIFIUTI – APPALTI - Rifiuti ospedalieri a rischi infettivo – Raccolta e trasporto - Art. 8 d.P.R. n. 254/2003 – caratteristiche degli imballaggi – Prescrizioni di gara – Divieto di utilizzo del cartone – Illegittimità.

La prescrizione del bando di gara con cui è fatto divieto di utilizzare, per la gestione dei rifiuti ospedalieri a rischio infettivo, contenitori monouso di cartone, in quanto materiale rigido ma non resistente al taglio (che, quindi, secondo l'amministrazione, non garantirebbe adeguatamente la sicurezza dei lavoratori) concreta un irragionevole e non proporzionato restringimento del mercato: la scelta da parte dell'amministrazione delle specifiche tecniche dell'oggetto prestazionale, pur connotata da ampia discrezionalità, deve infatti avvenire pur sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione, nonché essere pertinenti alle finalità perseguite con il contratto. Nello specifico, l'art. 8 d.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) prescrive, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, l'utilizzo di apposito imballaggio a perdere anche flessibile, ovvero di apposito imballaggio rigido a perdere resistente alla puntura, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti; entrambi tali imballaggi "interni" devono essere contenuti in un secondo imballaggio rigido esterno, così che nessuna maggiore cautela per la salute dei lavoratori che gestiscono rifiuti ospedalieri impone, o rende anche soltanto preferibile, l'uso di contenitori esterni di plastica.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Sicurezza ed igiene del lavoro

■ CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 18 ottobre 2012, n. 1287, Pres. Marzano, Rel. Montagni

PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) - Delegato alla sicurezza - Non assimilabilità - Nomina RSPP - Esonero responsabilità datore di lavoro - Esclusione

La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non esonera il datore di lavoro dagli obblighi e dalle responsabilità previste in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro; infatti la figura dell'RSPP rappresenta un mero ausiliario del datore di lavoro e non può assimilarsi a quella del delegato per la sicurezza.

 **Nota**

Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione è tornata sulla complessa distinzione tra la figura del RSPP e quella del delegato per la sicurezza, soprattutto in materia di responsabilità in occasione del verificarsi di infortuni sul luogo di lavoro.

In effetti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) previsto ai sensi degli artt. 31 e seguenti, D.Lgs n. 81/2008 [ex art. 4, comma 4, lettera a), D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626] è da sempre una figura controversa nell'ambito dei soggetti preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare con riferimento ai profili di responsabilità addebitabili allo stesso in caso di eventi dannosi e alla particolare posizione che ricopre nel sistema antinfortunistico dettato dalla legge, divenendo spesso oggetto di trattazione da parte della giurisprudenza.

Nello specifico, conformemente all'ormai consolidatasi giurisprudenza sul punto, i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito il principio secondo il quale la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non comporta il venire meno della responsabilità in capo al datore di lavoro, in quanto non si verificherebbe alcun trasferimento di obblighi o doveri dalla figura datoriale al RSPP.

Questo trova il proprio fondamento nell'orientamento giurisprudenziale che ha sostenuto che il RSPP non ricoprirebbe una posizione di garanzia a titolo originario, in primo luogo perché la normativa non ha previsto sanzioni penali in caso di sue inadempienze e anche in quanto lo stesso è risultato non abilitato a intervenire direttamente ai fini dell'eliminazione di situazioni potenzialmente pericolose, ma solamente obbligato all'individuazione di eventuali situazioni di rischio e al conseguente dovere di segnalazione (Cass. Pen., sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 1834).

Infatti, in tema di responsabilità, come già sostenuto in precedenza dalla stessa Cassazione, il RSPP risulterebbe corresponsabile con il datore di lavoro ogni qual volta l'evento dannoso risulti riconducibile a una o più situazioni di rischio che lo stesso conosceva o avrebbe dovuto conoscere e, di conseguenza, segnalare al datore di lavoro, affinché lo stesso potesse predisporre tutte le misure idonee ai fini della loro eliminazione (Cass. Pen., sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 2814 conforme Cass. Pen., sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 1834).

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pertanto, potrebbe essere qualificato, secondo la SC, quale consulente del datore di lavoro (in tal senso Cass. Pen., sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1841) che, diversa mente dal soggetto delegato, non ricopre una posizione di garanzia originaria e che non risulta in possesso di poteri di amministrazione attiva ovvero di diretto intervento in materia di adeguamento dei luoghi di lavoro.

Da questo deriva che la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non può esonerare il datore di lavoro da qualsivoglia profilo di responsabilità circa la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e in particolare dagli obblighi previsti in materia antinfortunistica.

Al contrario, il soggetto delegato risulta diretto destinatario di poteri e di obblighi originariamente gravanti sul datore di lavoro e da questo deve essere specificatamente individuato e investito del suo ruolo secondo le rigide modalità enunciate dalla stessa giurisprudenza in materia di delega di funzioni (Cass. Pen., sez. IV, 25 settembre 2009, n. 37861, conforme Cass. Pen., sez. IV, 10 luglio 2009, n. 4917, e Cass. Pen., sez. IV, 21 maggio 2009, n. 23929).

Questo, come affermato dalla stessa Corte nella pronuncia 27 gennaio 2011, n. 2814, non ha significato che in capo alla figura del RSPP non risulti imputabile alcun profilo di responsabilità, anche in concorso con il datore di lavoro, ma che questi sono limitati ai casi in cui l'evento risulti oggettivamente addebitabile anche a una sua condotta omissiva, consistita nell'omessa segnalazione di situazioni pericolose e di fattori di rischio che avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e comunicare (conforme Cass. Pen., sez. IV, 20 agosto 2010, n. 32195).

Appare evidente, dunque, come la sentenza abbia rafforzato quanto già sostenuto in precedenza dai Giudici circa la diversità delle posizioni del responsabile della prevenzione e protezione e il delegato per la sicurezza in quanto solo quest'ultimo risulta destinatario di doveri e di obblighi istituzionalmente gravanti sulla figura datoriale e che da questa deve essere "formalmente individuato e investito del suo ruolo con rigorose modalità" (così anche Cass. Pen., sez. IV, 25 settembre 2009, n. 37861).

In conclusione, la Suprema Corte ha confermato il principio consolidatosi nelle precedenti pronunce secondo il quale il responsabile del servizio per la prevenzione e protezione è figura diversa e ben distinta rispetto al delegato per la sicurezza e che il primo non ricopre una posizione originaria di garanzia in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; pertanto, la sua nomina non risulta idonea a esonerare il datore di lavoro dagli obblighi e dalle responsabilità che gli sono propri ai sensi di legge, ma potrà concorrere, tutt'al più, con l'eventuale responsabilità di quest'ultimo per l'omessa segnalazione di situazioni di rischio di cui doveva essere a conoscenza.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 27.11.2012, n. 22)

Approfondimenti



Istruzioni tecniche per l'Uniemens: rilasciato un nuovo aggiornamento

L'Inps ha reso disponibile sul proprio sito internet una nuova versione del documento tecnico utile alla predisposizione della denuncia mensile Uniemens. L'aggiornamento ha interessato sia la sezione "lavoratori dipendenti" denuncia individuale sia la sezione "gestioni ex Inpdap".

L'Inps ha altresì anticipato, con propria circolare, le nuove istruzioni tecniche per la corretta gestione nella denuncia mensile dell'apprendistato

Gabriele Bonati, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 16.11.2012, n. 45

Uniemens - Release 2.1, 25.10.2012

L'Inps, al fine di permettere ai datori di lavoro e ai loro intermediari/professionisti, a seguito dell'evoluzione normativa (vedi apprendistato) ed amministrativa (vedi sgravio sulle retribuzioni variabili di secondo livello), di predisporre correttamente la denuncia mensile "Uniemens", ha reso disponibile:

- sul proprio sito internet una nuova versione del documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili (Uniemens individuale, release 2.1, del 25.10.2012). Gli aggiornamenti hanno interessato le indicazioni di carattere generale, la sezione lavoratori dipendenti (denuncia individuale) e le "Gestioni ex Inpdap". E' stata resa disponibile altresì una nuova versione dell'allegato tecnico (release 2.1.0). Gli aggiornamenti hanno interessato la sezione lavoratori dipendenti, denuncia individuale e denuncia aziendale, i lavoratori parasubordinati e la gestione ex Inpdap;
- le istruzioni tecniche (circ. n. 128/2012; in questo stesso fascicolo a pag. 47) per la corretta esposizione dei dati riferiti ai lavoratori titolari di contratto di apprendistato, alla luce della relativa riforma e degli ulteriori sgravi riconosciuti alle imprese con meno di 10 dipendenti.

Indicazioni generali e legenda dei simboli

- **Importi contributivi:** la lunghezza massima di tali elementi è di 12 caratteri. Non sono ammessi valori negativi, salva diversa esplicita indicazione;

Lavoratori dipendenti, elemento <denuncia individuale>

- **Elemento <PercPartTimeMese>:** viene precisato che la percentuale da indicare non è quella riferita al contratto vigente bensì all'orario di lavoro del singolo mese, esempio: per un part time verticale che prevede sei mesi a tempo pieno e sei mesi di assenza dovranno essere indicati rispettivamente 100% (10000) e 0% (000);

- **Elemento <GestioneTFR>:** è stato inserito un nuovo elemento e precisamente l'elemento <RecBaseCalcCredito2012>, che permette il recupero degli importi mensili presi a base del calcolo del Tfr e della previdenza complementare nell'anno 2012 per le aziende del credito, in conseguenza dell'accordo di rinnovo del Ccnl 8 dicembre 2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Può essere indicato su denunce con competenza maggiore o uguale a gennaio 2012, purché inviate prima dell' 1.12.2012. Le informazioni da fornire riguardano: gli importi presi a base del calcolo del Tfr nell'anno 2012 per le aziende del credito, ripartiti nel mese di riferimento (<RecMensileBC>, tale importo va a sostituire quanto già dichiarato nella denuncia 2012 di competenza pari a "IdMese", nell'elemento <BaseCalcoloTFR> di <MeseTFR> di <GestioneTFR>; l'identificativo del mese a cui fa riferimento la base di calcolo del Tfr, con valori interi da 1 a 12 (<IdMese>); l'importo preso a base del calcolo della previdenza complementare, relativo al mese del 2012. Tale importo va a sostituire quanto già dichiarato nella denuncia 2012 di competenza pari a "IdMese", nell'elemento <BaseCalcoloPrevCompl> di <MeseTFR> di <GestioneTFR>. In caso di assenza dell'elemento, non sarà fatta alcuna modifica all'importo relativo alla base calcolo previdenza complementare del mese identificato da "IdMese", a suo tempo indicata;

- **Lavoratori iscritti a Gestioni ex Inpdap elemento <ListaPosPA>**: è ora riportata, nei vari elementi, la precisazione che il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.

Allegato tecnico

- **Denuncia individuale (posizione contributiva) - Appendice B**: nell'attribuito <TipoRefgolarizz> è stato inserito il codice "PE: regolarizzazione per il recupero della contribuzione virtuale in edilizia PEGASO"; nell'elemento <TipoAssunzione> è stato inserito il codice "1E: Assunzione a seguito di emersione ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 109/ 2012". Circolari n. 113 del 14.9.2012 e n. 118 del 28.9.2012; nell'elemento <TipoCessazione> è stato inserito il codice "1F: Conclusione del periodo di regolarizzazione di emersione ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n.109/2012. Circolari n. 113 del 14.9.2012 e n. 118 del 28.9.2012"; nell'elemento <TipLavoratore> è stato inserito il codice "VF: Volontari Vigili del fuoco"; nell'elemento <Causale ACredito> è stato inserito il codice "L241: Recupero contributo solid. Art. 24 comma 21 DI n. 201/2011 (0,50%). Msg. n. 16058/2012".

- **Denuncia aziendale (posizione contributiva) - Appendice B**: nell'elemento <TipoRegolarizz> è stato inserito il codice "PE: regolarizzazione per recupero della contribuzione virtuale in edilizia PEGASO"; elemento <CausaleADebito> è stato inserito il codice "M964: Restituzione sgravio contrattazione secondo livello. Msg. n. 17017 del 19.10.2012"; nell'elemento <CausaleACredito> sono stati inseriti seguenti codici: L974 Sgravio aziendale ex. Dm 24.1.2012 quota a favore del datore di lavoro. Msg. n. 17017 del 19.10.2012; L975 Sgravio aziendale ex Dm 24.1.2012 quota a favore del lavoratore. Msg. n. 17017 del 19.10.2012; L976 Sgravio territoriale ex Dm 24.1.2012 quota a favore del datore di lavoro. Msg. n. 17017 del 19.10.2012; L977 Sgravio territoriale ex Dm 24.1.2012 quota a favore del lavoratore. Msg. n. 17017 del 19.10.2012;

- **Lista collaboratori Appendice B**: nell'elemento <CodCalamita> sono stati inseriti i seguenti nuovi codici: "15: Sospensione contributi per emergenza umanitaria sull'isola di Lampedusa. Ordinanza n. 3947 del 16 giugno 2011, DI n. 98/2011, DI n. 95/2012. Validità dal 27 giugno 2011 al 1° dicembre 2012. Msg. 14045/2012"; "16: Sospensione contributi a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Decreto Mef 1° giugno 2012 e legge n. 122/2012 di conversione con modificazioni del DI n. 74/2012. Validità dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012". Msg. n. 13318/2012;

- **Fondi previdenza complementare in <ListaPosPA> - Appendice C**: nell'elemento <CodFondo> sono stati aggiunti i seguenti codici: 2164, PERSEO; 2165, SIRIO.

Apprendistato

La circolare n. 128/2012 ha anticipato le istruzioni operative per la corretta compilazione del flusso Uniemens a seguito dell'evoluzione normativa, in particolare:

- gli apprendisti continuano ad essere identificati nell'elemento <Qualifica1> con il codice "5" mentre sono stati modificati i codici tipo contribuzione fino ad oggi identificati con i codici A0, A1, A2; B0, B1, B2; C0, C1, C2; D0, D1, D2 (per la nuova codifica si rinvia alla circolare pubblicata in questo numero della rivista);
- sono stati individuati gli adempimenti nei casi di assunzione in apprendistato di lavoratore iscritto nelle liste di mobilità (si veda la circolare);
- sono stati inseriti i nuovi codici per l'applicazione dello Sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 (si veda la circolare).



Un riepilogo normativo sulla prevenzione incendi per le attività "Seveso"

Il nuovo disegno di legge in materia di "semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese" sta proseguendo l'opera intrapresa con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cosiddetto "semplifica Italia"), convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, e ha contribuito a completare il quadro innovativo delineato con il secondo decreto-sviluppo. Dal momento che le misure previste hanno riguardato specifiche semplificazioni in particolari settori, tra i quali occorre segnalare la prevenzione incendi, è stato demandato a un decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione di una specifica disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, al fine di semplificare e di coordinare le procedure di prevenzione incendi per le attività soggette alla direttiva Seveso.

Pasquale Labate, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 27.11.2012, n. 22

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ha escluso dalla sua applicazione le attività industriali a rischio di incidente rilevante, anche se ricomprese nell'Allegato I, proprio per la complessità che ha contraddistinto la loro gestione, nella quale sono spesso presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, e che continua a trovare nel decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2001, "*Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante*", la propria specifica disciplina tecnico-amministrativa.

Saranno le procedure dell'emanando decreto in materia di "semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese" a sostituire, fino all'attuazione dell'art. 72, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quelle previste dal decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2001.

Proprio in previsione delle nuove procedure di semplificazione, è opportuno ripercorrere l'iter tecnico-normativo che ha caratterizzato questo importante quanto peculiare settore della prevenzione incendi, rammentando che, accanto ai rischi convenzionali e a quelli specifici di determinate attività già soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata introdotta una più ampia concezione della sicurezza che ha contemplato anche i cosiddetti "grandi rischi" potenziali, affidandone la trattazione, per una considerevole parte, alle direzioni regionali dei Vigili del Fuoco.

In particolare, il termine "grande rischio" è riferito a incidenti di tipo analogo a quelli definiti dall'art. 3, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 [1], quale un'emissione, un incendio o una esplosione di rilievo, connesso con uno sviluppo incontrollato in un'attività industriale che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo all'interno o all'esterno di uno stabilimento e/o per l'ambiente e che coinvolga una o più sostanze pericolose.

E' necessario rammentare che, comunque, già con il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, era stato introdotto il riferimento ai rischi di incidenti rilevanti, proprio sull'onda della preoccupazione destata dal gravissimo incidente occorso a un'azienda di Seveso nel 1976, con conseguente emissione di sostanze altamente tossiche per la popolazione e per l'ecosistema.

Sotto questo profilo è stato evidenziato come la prevenzione incendi potesse concorrere alla tutela dell'ambiente attraverso la previsione di episodi di inquinamento di varia natura purché dipendenti da incendi o da esplosioni. L'azione di prevenzione incendi è focalizzata, quindi, sull'evento dell'incendio considerato nei differenti aspetti o fasi afferenti alla prevenzione dello stesso, alla sua insorgenza, nonché al consequenziale sviluppo.

Incidenti del genere, che spesso assumono le connotazioni di catastrofe, sono di regola il risultato di una sequenza complessa di circostanze, tra loro interconnesse, spesso non facilmente "prevedibili" con la semplice applicazione della regolamentazione tecnica e dei normali metodi di prevenzione, più propriamente adatti a fronteggiare i rischi convenzionali e specifici di singole attività pericolose.

Per questi motivi, ai fini della prevenzione incendi nel settore dei rischi di "incidenti rilevanti", i relativi adempimenti non possono essere limitati, di regola, all'esame effettuato in unico momento, ma devono essere articolati in una serie di valutazioni, di accertamenti e di retroazioni per i quali è opportuno distinguere tre fasi, temporaneamente successive, da sviluppare secondo opportuni schemi logici e procedurali:

- **fase preliminare** nella quale sono identificate le aree (analisi dei siti) e i processi suscettibili di creare condizioni di "*rischio rilevante*", sono analizzate le scelte di base del progetto, sono definite le prescrizioni di massima ed è concordato con il gestore un programma di massima per la fase successiva;

- **fase di progettazione particolareggiata** nella quale è analizzato il "*rapporto di sicurezza*", allegato al progetto ed è emesso il parere definitivo sul progetto della installazione o dell'impianto; sono definiti anche i dati quantitativi per i piani di emergenza ed è concordato un programma di massima per le visite *in loco*;

- **fase di messa in marcia** nella quale è accertata, mediante visite *in loco*, la rispondenza delle installazioni e degli impianti ai requisiti di prevenzione incendi; sono verificate caratteristiche operative per i piani di emergenza ed è concordato un programma per le visite *in loco* per l'esercizio dell'attività e, in caso positivo, è emesso, infine, il certificato di prevenzione incendi.

Il procedimento nelle attività a rischio di incidente rilevante

Premesso questo, per tutte le attività soggette a "grande rischio", l'*iter* procedimentale per il rilascio del certificato di prevenzione incendi è, dunque, differente a seconda che esse siano o meno sottoposte alla presentazione del rapporto di sicurezza.

Una prima fase, comune a entrambe le procedure, è quella secondo cui il Comando provinciale, competente per territorio, deve acquisire, previamente all'esame progetto, la notifica ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 334/1999, nonché la scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori.

Questa notifica e scheda di informazione, generalmente presentate al Comitato tecnico regionale [2] (CTR) presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, dovevano essere trasmesse da quest'ultima al relativo Comando provinciale VVF, oggi, invece, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 [3], i gestori sono tenuti a trasmettere direttamente anche ai Comandi interessati questa documentazione.

Così, solo dopo aver effettuato la verifica della correttezza della notifica (fatta nelle forme dell'autocertificazione), i Comandi devono trasmettere, alle Direzioni regionali, le risultanze degli accertamenti, specificando se l'attività è soggetta alla presentazione del rapporto di sicurezza o meno.

Naturalmente, per queste tipologie di stabilimenti, quindi, per gli insediamenti industriali e gli impianti o le attività di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di esame del progetto devono essere corredate, oltre che della idonea documentazione tecnico-illustrativa necessaria, anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione [4].

Nei casi in cui gli stabilimenti non risultino soggetti, quindi, all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza, il Comando può acquisire, ai fini del parere preliminare di conformità sui progetti, le valutazioni del CTR per la prevenzione incendi, nonché avvalersi del parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi [5].

Pertanto, il Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi è competente alla valutazione dei progetti di insediamenti industriali e di attività di tipo complesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b), D.Lgs n. 139/2006 [6].

Gli stabilimenti non soggetti all'obbligo del rapporto di sicurezza

Così, qualora si tratti di stabilimenti di lavorazione e di depositi di oli minerali soggetti agli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 334/1999, il parere di prevenzione incendi previsto sarà espresso dal CTR integrato, oltre che da un funzionario della Questura competente per territorio, anche, qualora ritenuto necessario, dai rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali interessati, così come indicati dall'art. 19, D.Lgs. n. 334/1999 [7].

Qualora si intenda apportare una modifica comportante "*aggravio del preesistente livello di rischio*", così come individuata dal D.M. 9 agosto 2000, il gestore dovrà richiedere, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'esame del progetto di modifica ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, ai fini del rilascio di un nuovo certificato di prevenzione incendi.

In tal caso, il Comando, nel procedere per quanto di competenza, dovrà verificare l'ottemperanza del gestore agli obblighi previsti dalla normativa in materia di rischi di incidente rilevante, con particolare riguardo per l'aggiornamento della notifica, l'aggiornamento del documento che ha definito la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e della scheda di informazione per cittadini e lavoratori.

Gli esiti dell'esame del progetto e della verifica di congruità dello stesso con la normativa di prevenzione incendi saranno illustrati in sede di Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 334/1999, per le valutazioni di competenza [8].

Nel caso in cui si intenda apportare, invece, una modifica "*non comportante aggravio del preesistente livello di rischio*", il gestore dovrà trasmettere, comunque, la dichiarazione di non aggravio sia al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sia al Comitato, unitamente allo specifico progetto di prevenzione incendi.

Su questa documentazione il Comando dovrà esprimersi ai fini della sussistenza dei requisiti antincendio e dovrà formulare un parere che sarà illustrato in sede di Comitato per le valutazioni di competenza.

Anche in questo caso, il Comando, nel procedere per quanto di competenza, dovrà verificare l'ottemperanza del gestore agli obblighi previsti dalla normativa in materia di rischi di incidente rilevante, con particolare riguardo per l'aggiornamento della notifica, l'aggiornamento del documento che ha definito la politica e, qualora ne ricorrano le condizioni, dovrà rilasciare un nuovo certificato di prevenzione incendi con le modalità e le specificazioni stabilite dal D.P.R. n. 151/2011 e dal D.M. 7 agosto 2012 [9].

Inoltre, sempre su richiesta del Comando competente, il CTR deve designare gli esperti (in numero di tre, di cui uno deve appartenere al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) per l'effettuazione delle visite tecniche concernenti il sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi [10].

Gli stabilimenti soggetti all'obbligo del rapporto di sicurezza

Per quanto concerne le attività obbligate alla presentazione del rapporto di sicurezza, come indicato nell'art. 8, D.Lgs. n. 334/1999, fino a quando non sarà emanata, da parte delle regioni, la disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 72, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'art. 19, D.Lgs. n. 334/1999, deve provvedere a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative conclusioni acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, anche in relazione alle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi; stessa procedura è osservata anche per gli stabilimenti interessati alle modifiche con aggravio del rischio di incidente rilevante di cui all'art. 10 [11].

Inoltre, gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono trasmessi dal Comitato agli organi competenti perché ne tengano conto, in particolare, nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste:

- dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 220, e dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;
- dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
- dall'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- dal regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- dall'art. 48, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
- dall'art. 216, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;
- dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 [12].

In questo ambito, il responsabile dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi deve coincidere con il gestore dello stabilimento, il quale è tenuto a firmare, assieme al professionista abilitato, il rapporto di sicurezza; entrambi, nell'ambito delle rispettive pertinenze, saranno responsabili della formulazione, delle affermazioni, delle valutazioni e delle considerazioni contenute nel rapporto di sicurezza.

Il certificato di prevenzione incendi, che per queste attività ha validità quinquennale e decorre dalla data di presentazione del rapporto di sicurezza, è rilasciato a conclusione del procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza con le modalità amministrative previste per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi ordinaria [13].

Il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo rilasciati dal comitato tecnico regionale, ex art. 19, D.Lgs. n. 334/1999, devono comprendere, ai fini della prevenzione incendi, il nulla osta di fattibilità e il parere sul progetto particolareggiato previsti dal decreto del Ministero dell'Interno 2 agosto 1984 [14].

A questo specifico proposito, è opportuno ricordare che il rapporto di sicurezza, articolato nelle due distinte sezioni corrispondenti rispettivamente alle fasi attuative di "nulla osta di fattibilità" e di "progetto particolareggiato", è presentato completo di ogni allegato ed elaborato, in tre esemplari di cui una in bollo, al Comando provinciale VVF competente per territorio, che provvederà al successivo inoltro degli atti alla Direzione Regionale VVF per il relativo esame.

Inoltre, il certificato dovrà riportare la data dell'istanza presentata dal gestore, la data di conclusione della procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, la data di effettuazione del sopralluogo, nonché le eventuali prescrizioni e/o condizioni per l'esercizio delle attività formulate dal Comitato.

Sebbene la competenza, dal punto di vista tecnico, riguardi il CTR cosiddetto "allargato", il relativo iter amministrativo delle pratiche di prevenzione incendi è riferito necessariamente alla sfera di azione dei Comandi provinciali che provvedono all'espletamento di alcuni atti istruttori, nonché all'emissione dell'eventuale certificato di prevenzione incendi sul quale, mediante apposita stampigliatura, è fatto espresso riferimento al parere del Direttore regionale, nonché ai verbali del CTR e a quelli della Commissione di sopralluogo, nominata dallo stesso CTR e composta da almeno tre componenti compreso il Comandante o il suo delegato, finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Nel certificato, inoltre, dovrà essere inserita anche la dicitura "*Si richiamano gli obblighi del gestore dell'attività ai sensi del D.Lgs. n. 334/199 e s.m.i. nonché quelli previsti dal D.M. 16 marzo 1998 relativamente all'informazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ e dal D.M. 9 agosto 2000 in merito all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza*".

Nei casi in cui si tratti di stabilimenti di lavorazione e di deposito di oli minerali, per l'espressione del relativo parere di prevenzione incendi (nulla osta di fattibilità), che deve essere formulato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il CTR è integrato da un funzionario della pubblica sicurezza.

L'accertamento sopralluogo per il rilascio del CPI

Al termine dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento e/o della modifica comportante aggravio del preesistente livello di rischio, ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente 9 agosto 2000[15], compresi quelli eventualmente prescritti dal Comitato in fase istruttoria, il gestore deve presentare al Comando l'istanza di accertamento sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi [16].

Entro quarantacinque giorni dall'istanza, deve essere effettuato il sopralluogo da parte di apposita commissione, nominata dal Comitato disposto ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 334/ 1999, composta da almeno tre componenti compreso il comandante o il suo delegato [17].

Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del Comitato, del positivo accertamento sopralluogo, il Comando deve rilasciare il certificato di prevenzione incendi [18].

Questi sopralluoghi dovranno accertare l'osservanza delle vigenti norme di sicurezza sullo stato di fatto esistente con particolare riguardo a quanto indicato nei seguenti punti, fatte salve le eventuali deroghe concesse:

- rispetto delle distanze di sicurezza esterne, interne e di protezione;
- esistenza di idonea vigilanza aziendale;
- idoneità degli impianti fissi di estinzione nonché di raffreddamento;
- idoneità di eventuali impianti di rivelazione e di allarme;
- osservanza di divieti e di limitazioni della gestione;
- situazione di controllo e di manutenzione delle parti rilevanti dell'impianto e maggiormente influenti rispetto alle ipotesi di incidente.

Dunque, per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza, gli accertamenti sopralluogo sono effettuati da una commissione composta da almeno tre componenti compreso il Comandante o suo delegato, designati dal Comitato ex art. 19, D.Lgs. n. 334/1999; mentre, per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza, gli accertamenti sopralluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia, nominati dal comitato tecnico regionale di prevenzione incendi ex art. 20, D.P.R. n. 577/1982 [19].

Il rinnovo del CPI

Per quanto concerne il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, il gestore, ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, e osservando gli adempimenti amministrativi previsti, deve richiederlo al Comando competente presentando contestualmente il rapporto di sicurezza aggiornato.

Entro quarantacinque giorni dalla conclusione del procedimento per la valutazione del rapporto di sicurezza, presentato dal gestore, è effettuato il sopralluogo da parte di apposita commissione nominata dal comitato, composta da almeno tre componenti compreso il Comandante o il suo delegato.

Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del Comitato, del positivo accertamento sopralluogo, il Comando deve procedere al rinnovo del certificato di prevenzione incendi [20].

In caso di modifiche di impianti e/o di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose costituenti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del D.M. 9 agosto 2000 sono applicate le procedure individuate [21].

La modifica può comportare, rispetto al più recente rapporto di sicurezza o alla più recente scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori presentata:

- l'incremento, superiore al 25% sull'intero impianto o deposito, ovvero superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già individuata come possibile fonte di incidente, di:
 - quantità della singola sostanza specificata, di cui all'Allegato 1, parte 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
 - quantità di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantità di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in Allegato I, parti 1 e 2, D.Lgs. n. 334/1999;

- introduzione di una sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi al di sopra delle soglie previste nell'Allegato I al D.Lgs. n. 334/1999;
- introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento, di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione;
- smantellamento o riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di sicurezza critici [22].

Il gestore che intende introdurre modifiche che non comportano un aggravio di rischio deve presentare al CTR e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 445/2000, attestante che la modifica è progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio [23].

Tuttavia, è necessario che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sia messo in condizione di esprimersi sulla sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio anche nel caso di modifiche non comportanti aggravio del livello di rischio; in tal caso, il gestore dovrà trasmettere al Comitato, unitamente alla dichiarazione, anche lo specifico progetto di prevenzione incendi.

Il Comando dovrà formulare il parere antincendi che sarà preso in esame dal Comitato, al quale è già stato trasmesso il progetto di prevenzione incendi da parte dello stesso gestore, congiuntamente alla dichiarazione di non aggravio.

Qualora ne ricorrano le condizioni, dovrà essere rilasciato un nuovo certificato di prevenzione incendi, precisando che, seppure non comportante aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del D.M. 9 agosto 2000, la modifica può mutare le condizioni di sicurezza antincendi precedentemente accertate.

Il gestore che, invece, ha intenzione di introdurre modifiche che comportano aggravio di rischio, prima di dare inizio alle variazioni, deve riesaminare e, se necessario, modificare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione nonché le procedure inerenti alla notifica e al rapporto di sicurezza, trasmettere alle autorità competenti tutte le informazioni utili, nonché sottostare a quanto stabilito in materia di controllo dell'urbanizzazione.

Inoltre, il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 8, D.Lgs n. 334/1999, prima di dare inizio alle variazioni, deve ottenere il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo secondo le procedure stabilite dall'art. 9 [24].

La deroga

Infine, le determinazioni espresse dal Comitato tecnico regionale al termine dell'istruttoria sono comprensive delle valutazioni sull'adeguatezza delle misure alternative proposte dal gestore in deroga a specifiche norme di prevenzione incendi.

Questo requisito è essenziale in tutte le applicazioni ma, nel caso dei servizi di prevenzione incendi nel settore dei rischi di incidenti rilevanti, deve rivestire carattere di particolare delicatezza poiché il conseguimento della "sicurezza equivalente" dovrà comportare, di regola, la modifica e l'integrazione del rapporto di sicurezza e delle analisi di affidabilità.

Infatti, queste norme e misure alternative dovranno essere espressamente indicate dal gestore nel rapporto di sicurezza presentato [25].

[1] "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", nel S.O. n. 177 alla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1999, n. 228.

[2] Il Comitato tecnico regionale è un organo territoriale, tecnico-consultivo, che può esprimere il proprio parere in materia di prevenzione incendi.

- [3] *D.Lgs. n. 238/2005, di recepimento della cosiddetta "Sevesoter", "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", in Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2005, n. 271.*
- [4] *Si veda l'art. 15, comma 2, D.P.R. n. 577/1982.*
- [5] *Si veda l'art. 16, comma 3, e l'art. , D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 13922, comma 1, lettera a).*
- [6] *La composizione del Comitato tecnico regionale, sino all'attuazione del disposto dell'art. 22, comma 3, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, è quella prevista dal vigente art. 20, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.*
- [7] *Si vedano le lettere circolari 11 novembre 2004, Prot. DCPST/A4/RS/2600, e 1° marzo 2006, Prot. DCPST/A4/RS/900.*
- [8] *Si veda la lettera circolare 15 aprile 2008, Prot. DCPST/A4/RS/1008.*
- [9] *Si veda la nota 8.*
- [10] *Si veda il combinato disposto dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, con l'art. 14, commi 3 e 4, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, ancora vigente.*
- [11] *Si veda l'art. 22, comma 2, D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139, e art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 334/1999.*
- [12] *Si veda l'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 334/1999.*
- [13] *Si veda l'art. 4, comma 2, D.M. 19 marzo 2001.*
- [14] *Si veda l'art. 3, comma 1, D.M. 19 marzo 2001.*
- [15] *"Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio", nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2000, n. 196.*
- [16] *Si veda l'art. 4, comma 3, D.M. 19 marzo 2001.*
- [17] *Si veda l'art. 4, comma 4, D.M. 19 marzo 2001.*
- [18] *Si veda l'art. 4, comma 5, D.M. 19 marzo 2001.*
- [19] *Di questa commissione, secondo l'art. 14, comma 4, D.P.R. n. 577/1982, deve far parte un componente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.*
- [20] *Si veda l'art. 5, D.M. 19 marzo 2001.*
- [21] *Si veda l'art. 6, D.M. 19 marzo 2001.*
- [22] *Si veda l'Allegato al D.M. 9 agosto 2000, "Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio".*
- [23] *Si veda l'art. 2, comma 1, D.M. 9 agosto 2000.*
- [24] *Si veda l'art. 5, D.M. 9 agosto 2000.*
- [25] *Si veda l'art. 8, D.M. 19 marzo 2001.*



Diagnosi energetica industriale: la sostenibilità per le PMI

Entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva efficienza energetica, tutte le grandi imprese dovranno sottoporsi ad *audit* finalizzati a valutarne la gestione energetica e definire le misure di miglioramento possibili. Le PMI rimangono escluse da tale direttiva ma ciò non significa che non si possano ottenere rilevanti vantaggi dall'applicazione di metodologie di indagine energetica e termo-economica anche in queste realtà, che costituiscono una rilevante percentuale delle attività produttive del nostro contesto industriale e raggiungono cumulativamente dimensioni (e consumi) rilevanti in termini sia dimensionali che economici.

Simone Tischler, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 27.11.2012, n. 22

Il sistema energetico italiano è caratterizzato da indicatori di "consumo di energia per abitante" relativamente bassi (2,74 tep/abitante contro 3,89 tep/abitante per la Germania e 3,97 tep/abitante per la Francia), ma da intensità di emissione di CO₂ per consumo di energia elevata (2,36 tCO₂/tep come per la Germania e 1,38 tCO₂/tep per la Francia) [1].

Questi valori sono rappresentativi di quattro aspetti fondamentali caratterizzanti la gestione energetica italiana:

- dipendenza dalle importazioni;
- elevati costi di fornitura energetica;
- mancato sfruttamento di fonti energetiche secondarie da processo;
- mancata razionalizzazione dei consumi.

L'art. 8, direttiva efficienza energetica (approvata dal Parlamento Europeo in data 11 settembre 2012 e attualmente in corso di pubblicazione in *G.U.C.E.*) richiede obbligatoriamente alle grandi imprese l'effettuazione di un primo *audit* energetico entro 3 anni dall'entrata in vigore e, successivamente, l'aggiornamento con periodicità quadriennale. L'Allegato VI di questa direttiva stabilisce i criteri di *audit* energetico, che si possono sinteticamente riassumere nei seguenti punti:

- devono basarsi su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati, tracciabili e, per l'energia elettrica, sui *profili di carico*;
- devono comprendere un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
- ove possibile devono basarsi sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi e dei valori residuali degli investimenti a lungo termine oltre che dei tassi di sconto;
- devono essere proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Questo approccio non considera le piccole e medie imprese che rappresentano, almeno in Italia, una classe di utilizzatori di sicuro impatto sul sistema energetico nazionale. L'estensione dell'*audit* energetico alle PMI consente di trarre spunti di miglioramento che ne giustificano i costi iniziali (di analisi, valutazione e intervento tecnico su impianti e strutture) in termini di:

- riduzione di consumi;
- abbattimento dell'impatto ambientale;
- miglioramento delle *performance* complessive dell'impresa, raggiungendo valori di ancora maggior rilievo, se si considera che molteplici utenti di piccole o medie dimensioni sono caratterizzati da consumi energetici complessivi assimilabili a quelli di singole grandi imprese.

La procedura di diagnosi energetica industriale applicabile a PMI non si discosta molto da quanto si applica negli altri casi, basandosi sulla **norma UNI CEI/TR 11428:2011 "Diagnosi Energetiche Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica"**, che stabilisce i seguenti punti fondamentali di esecuzione dell'*audit* energetico:

- identificazione aspetti energetici significativi;
- identificazione modalità operative, comportamenti degli utenti e influenza sui consumi energetici;
- identificazione aree e processi che necessitano di ulteriori dati quantitativi a supporto dell'analisi e recupero di questi dati;
- ispezioni in campo e validazione dei dati raccolti al 3° punto;
- elaborazione flussi energetici suddivisi per modalità di utilizzo e di approvvigionamento (analisi dei contratti);
- elaborazione bilancio energetico con individuazione dei fattori di consumo relativi all'involucro edilizio, agli impianti termici ed elettrici;
- calcolo degli indicatori di prestazione energetica effettivi e confronto con quelli di riferimento;
- elaborazione del diagramma temporale di domanda di energia;
- determinazione e quantificazione dei potenziali risparmi energetici compatibili con gli obiettivi della diagnosi;
- confronto fra le possibili soluzioni di risparmio energetico in termini di costi e consumi;
- analisi di fattibilità e interazione per azioni multiple di risparmio energetico (anche con riferimento a distretti industriali);
- calcolo degli indicatori economici EROEI (*energy return on energy investment*) e VAN (valore attuale netto).

La procedura sopra indicata sfrutta dati per la maggior parte già disponibili in azienda o di facile reperibilità, consentendo di definire il *master plan energetico* sulla base di informazioni e calcoli oggettivi.

A titolo di esempio, si riportano in *tabella 1* due casi recentemente esaminati che, a fronte di investimenti ridotti, hanno consentito rilevanti risparmi sia in termini di consumo energetico che in termini economici.

Gli interventi citati sono accomunati dalla ridotta invasività e dai significativi risparmi ottenuti, con indici di ritorno economico a breve termine e investimenti iniziali ridotti. Risulta, altresì, evidente che le attività di efficientamento energetico sono modulari e possono essere estese a tutti i processi aziendali *instep* successivi, distribuendo nel tempo l'impegno tecnico ed economico. Tra le azioni di maggior rilievo si ricordano:



- installazione di impianti di recupero termico con sistemi di scambio rigenerativo;
- installazione di macchine ad assorbimento alimentate da fonti energetiche secondarie recuperate da processi produttivi;
- integrazione del sistema energetico aziendale con adozione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;
- razionalizzazione impianti di aspirazione/ ventilazione;
- coibentazione di linee termovettori;
- miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio;
- contenimento perdite sistemi di generazione e distribuzione aria compressa;
- limitazione perdite nei sistemi di generazione e trasformazione elettrica.

Si evidenzia, infine, la complementarietà della diagnosi energetica industriale rispetto all'implementazione di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001), progetti *life cycle assessment* (ISO 14040), *carbon footprint* (ISO 14064) e sistemi di gestione dell'energia (ISO 50001), puntando alla gestione integrata E&E (*energy and environment*) di processo e di prodotto.

Conclusioni

L'attenzione per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico si concretizzano, quindi, in uno schema che permette il continuo monitoraggio e miglioramento delle *performance*, alimentandosi autonomamente con i risparmi conseguiti e contribuendo al raggiungimento di livelli di eccellenza nella gestione aziendale.

Tabella 1

Analisi di casi		
<p>CASO 1 Impianto di climatizzazione ambientale</p>	<p>Sostituzione di n. 5 motori elettrici con unità ad alta efficienza (rendimento minimo 0,91 contro il precedente pari a 0,84):</p> <ul style="list-style-type: none"> - costo totale intervento pari a circa 4.000 euro; - risparmio annuo in bolletta elettrica pari a 3.500 euro; - risparmio emissioni annue CO2 pari a circa 10 tCO2; 	<p><i>Classi di rendimento motori elettrici asincroni in funzione della potenza assorbita</i></p> 
<p>CASO 2 Impianto di depurazione</p>	<p>Installazione di <i>inverter</i> per la modulazione della potenza assorbita dalle pompe di ricircolo nei periodi di ridotto funzionamento degli impianti produttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costo totale intervento pari a circa 2.500 euro; - risparmio annuo in bolletta elettrica pari a circa 5.000 euro; - risparmio emissioni annue CO2 pari a circa 14 tCO2 	<p><i>Curva caratteristica portata/potenza/prevalenza al variare della frequenza di alimentazione di un'elettropompa</i></p> 

Impiantistica

**Con la nuova norma tecnica CEI 64-8 un rinnovamento senza rivoluzione**

Nel corso del 2012, il CEI ha più volte discusso alcuni aspetti della norma CEI 64-8. Il primo aspetto di rilievo ha riguardato l'uscita della Variante 3, con le conseguenti numerose domande, i dubbi, le interpretazioni sulla sua applicabilità e, soprattutto, sul dualismo prestazioni-sicurezza degli impianti elettrici. La seconda questione è relativa alla presunta uscita della nuova edizione della norma CEI 64-8. In seguito alla ripresa dei lavori ai quali partecipano anche figure professionali della filiera impiantistica, è andata diffondendosi l'erronea convinzione che fossero in preparazione una nuova edizione della norma o qualche piccola variante della stessa. L'ultimo ma non meno importante elemento che ha accresciuto l'importanza della norma CEI 64-8, è l'essere sempre più in linea con la Norma TC 64 del CENELEC, avendo ottenuto la disponibilità di 11 nuovi documenti con l'armonizzazione CENELEC della serie HD 60364.

Giuseppe Bosisio, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 27.11.2012, n. 22

Nel 2012 è stata pubblicata la nuova edizione "consolidata" della norma CEI 64-8. La versione "consolidata" della norma CEI 64-8 è stata resa indispensabile ai fini della chiarezza e della facilità d'uso disponendo, così, di una norma unica invece di una serie di varianti, difficili da gestire. Già a novembre 2011 sono stati presentati i primi chiarimenti con la pubblicazione per l'inchiesta pubblica di 6 progetti di norma relativi alle 7 parti, compresa la Variante 3, nata solo pochi mesi prima e che quest'anno sarà inserita nella Parte 3 della norma base. La risposta definitiva e ufficiale a tutti i dubbi è stata proposta a dicembre del 2011.

Secondo la prassi in uso per le diverse edizioni del volume stesso e come nella precedente edizione, saranno prima pubblicati i fascicoli separati della norma e, successivamente, il volume completo.

E' stato effettuato l'aggiornamento, che in gergo normativo si chiama "manutenzione", della nuova norma con la pubblicazione della versione "consolidata" oltre che per il consueto intervento di aggiornamento dei testi, anche per tenere conto delle prassi progettuali, di installazione e per dare risposte esaurienti a domande di chiarimento significative poste al CEI sull'applicazione della norma stessa.

E' opportuno evidenziare che anche questa nuova edizione sarà un punto di riferimento indispensabile per osservare le disposizioni del D.M. n. 37/2008 relativo alla sicurezza degli impianti tecnici e, nello specifico, dell'impianto elettrico all'interno degli edifici.

Rinnovamento senza rivoluzione e allineamento con i documenti europei sono i punti cardine delle novità della nuova edizione.

OGGETTO E SCOPO

Le variazioni apportate alla norma 64-8 fanno riferimento ai principali aspetti che hanno subito modifiche, aggiornamenti tecnici e normativi, ed è stata:

- effettuata un'attenta valutazione dei disturbi elettromagnetici che un impianto può immettere nell'ambiente;
- formulata un'esplicita prescrizione per dotare un impianto della documentazione adeguata;
- prestata attenzione verso gli impianti esistenti in fase di ampliamento.

Queste indicazioni sono già consolidate, sia in vari documenti CEI, sia nella legislazione vigente, quindi, nel D.M. n. 37/2008, ma è la prima volta che sono riportate nella norma più importante sugli impianti elettrici. Altrettanto innovativa è l'obbligatorietà delle verifiche periodiche per gli impianti di tipo residenziale, già oggetto della legislazione nei luoghi di lavoro.

Quando è precisato che un impianto deve avere un livello di immunità adeguato contro i disturbi elettromagnetici (art. 131.7) è per ribadire, ancora una volta, l'importanza della progettazione di un impianto elettrico. Il progettista deve pensare "a tutto" quello che può riguardare un impianto. L'installazione di componenti elettrici ed elettronici sensibili ai disturbi elettromagnetici nelle abitazioni e negli ambienti di lavoro ha conferito ulteriore rilevanza al ruolo del progettista. Analoga importanza è attribuita alla documentazione di un impianto elettrico, da sempre le guide CEI sulle verifiche e sulla progettazione hanno messo l'accento sull'importanza della documentazione e la norma CEI 64-8 ora lo ha esplicitato ancora meglio.

L'art. 134.1.9 sull'ampliamento e sulla modifica di un impianto esistente, per il quale è stato richiesto di verificarne l'adeguatezza rispetto all'impianto base, ha rappresentato una nuova prova dell'aderenza marcata che la nuova 64-8 ha con la realtà legislativa e tecnica in Italia.

La nuova norma CEI 64-8 ha regolamentato chiaramente l'obbligo della verifica periodica per gli ambienti residenziali coprendo un apparente vuoto "tecnico normativo" sulla materia; prima era un'ovvia raccomandazione riportata nella Guida 64-14 relativa alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.

DEFINIZIONI

E' stato ritenuto opportuno che, per le parti specifiche, le definizioni utilizzate siano riportate proprio all'interno di queste parti e non nella Parte 2 dedicata alle definizioni generali. Occorre precisare che i componenti elettrici non sono oggetto della norma CEI 64-8, ma sono citati solo per la loro scelta e applicazione nell'impianto. La norma CEI 64-8 ha fornito, infatti, i criteri di scelta di un'apparecchiatura elettrica, sulla base di quanto ha indicato il costruttore dell'apparecchiatura stessa, sia nella specifica norma di prodotto sia nelle istruzioni d'uso. Questo concetto sarà ripreso più avanti nell'analisi delle significative modifiche introdotte nella Parte 7.

CARATTERISTICHE GENERALI

E' stato stabilito che *"Il progettista ed il costruttore degli impianti elettrici devono tenere conto delle misure di riduzione dell'effetto dei disturbi provocati dalle interferenze elettromagnetiche"*.

Queste misure sono oggetto di un nuovo specifico Allegato alla Parte 4 inerente alla compatibilità elettromagnetica.

Le *figure 1, 2 e 3* riguardano alcuni degli schemi adottati e, per una migliore comprensione della materia, occorre proporre i diversi schemi elettrici sia per impianti in corrente alternata sia per quelli in corrente continua.

Figura 1

Circuito monofase bipolare in corrente alternata




Figura 2

Circuiti monofase tripolari in corrente alternata





Figura 3

Circuito tripolare in corrente continua



PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA

Nel fascicolo sulle interferenze elettromagnetiche l'Allegato ha fornito le raccomandazioni destinate a ridurre i disturbi elettromagnetici, in particolare, per la salvaguardia del funzionamento di apparecchi per la tecnologia delle comunicazioni e informazioni.

Occorre sintetizzare le numerose indicazioni sull'argomento analizzando i concetti significativi.

Le interferenze elettromagnetiche possono danneggiare o disturbare le apparecchiature per la tecnologia delle informazioni, per la trasmissione dei segnali di comando, di controllo e per altri sistemi, si manifestano in presenza di conduttori che formano spire, o le condutture di potenza che parallelamente a quelle di segnale percorrono gli stessi tragitti.

Perché sia possibile ridurre questi fenomeni, nella norma sono state fornite raccomandazioni sugli accorgimenti che devono avere i progettisti.

Tra le sorgenti potenzialmente fonte di interferenza è opportuno segnalare i motori elettrici, le saldatrici, le lampade fluorescenti nonché i dispositivi di interruzione. La norma, a fronte dell'installazione di queste apparecchiature, ha predisposto un lungo elenco di misure che devono essere adottate per ridurre queste emissioni.

Nell'edizione attualmente in vigore, come anche nelle precedenti, la norma CEI 64-8 ha proposto alcune raccomandazioni in relazione all'utilizzo del dispositivo di misura dell'ente distributore di energia che può essere scelto dal progettista come dispositivo di protezione dei montanti degli edifici, anche quelli elettronici di ultima generazione introdotti da un ente fornitore di energia. Quest'ultima parte, nella nuova norma, è stata tolta poiché, dopo la pubblicazione della norma CEI 0-21, è cambiato lo scenario sulle regole di connessione degli utenti di bassa tensione.

Per l'esecuzione dei montanti degli edifici residenziali è stato fatto un rimando completo alle nuove regole di connessione degli utenti in bassa tensione.

La Norma CEI 0-21, nel capitolo dedicato agli impianti di utenza, ha indicato le prescrizioni di sicurezza per questo particolare problema; tra l'altro, sono stati citati importanti disposizioni della norma CEI 64-8.

SCELTA DEI COMPONENTI

Le correnti armoniche e gli impianti di terra sono gli elementi principali per cui sono state apportate le modifiche più cospicue nella parte 5.

La parte relativa alle correnti armoniche è rafforzata da alcune integrazioni di disposizioni già esistenti e, soprattutto, di uno specifico Allegato normativo, completo di esempi di calcolo delle sezioni dei cavi percorsi da correnti con armoniche.

Particolare attenzione deve essere posta agli effetti delle correnti armoniche, della terza e dei suoi multipli, al dimensionamento del conduttore di neutro, pertanto, la norma ha prescritto che *"Se il tasso di terza armonica di ordine multiplo di tre è maggiore del 15%, la sezione del conduttore neutro non deve essere minore di quella del conduttore di fase"*.

L'Allegato sulle correnti armoniche ha esaminato in maniera approfondita questo aspetto fornendo anche tre esempi di calcolo della sezione del neutro, eseguito in base al tasso di contenuto della terza armonica. La *tabella 1* riporta i coefficienti che devono essere introdotti per il calcolo delle sezioni.

Per gli impianti di terra, oltre agli aggiornamenti delle disposizioni esistenti, sono disponibili due allegati informativi, uno relativo all'installazione di terre di fondazione, concetto introdotto nella norma nella sua variante 2 del 2009, e l'altro relativo all'esecuzione dei dispersori.

E' noto che la realizzazione di una terra di fondazione durante la costruzione di un edificio può essere una soluzione economica per ottenere un buon dispersore di lunga durata, dispersore al quale è dedicato un Allegato specifico nella nuova edizione della norma CEI 64-8. In sintesi, l'Allegato ha trattato della resistività del suolo e di come cambia a seconda della tipologia del suolo stesso, delle caratteristiche e della posa dei dispersori intenzionali, nonché dell'utilizzo dei ferri di armatura del cemento armato come dispersore. La nuova Parte 5 ha delineato in dettaglio, a differenza dell'edizione precedente, quando gli interruttori differenziali di tipo AC, di tipo A e di tipo B sono adatti a svolgere al meglio la loro funzione, in dipendenza con il tipo di forma d'onda della corrente che circola in un circuito elettrico.

Sono state introdotte anche novità per le prescrizioni relative agli impianti di sicurezza, infatti, gli apparecchi di illuminazione lungo le vie di esodo (più lunghe di 20 m) devono essere installati alternativamente e su almeno due circuiti separati. Inoltre, la perdita dell'alimentazione ordinaria in una zona deve attivare automaticamente l'illuminazione di sicurezza (SE) almeno in quella zona. Sono due prescrizioni nuove ma che, soprattutto quella dell'alternanza degli apparecchi di illuminazione, rappresentano una prassi installativa comune. Risulta aggiornata con le nuove norme di protezione contro i fulmini la serie CEI EN 62305: 2011, la Sezione 534 dedicata alla scelta dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni, gli SPD.

Tabella 1

FATTORI DI RIDUZIONE DELLA PORTATA DEI CAVI PER LA PRESENZA DI ARMONICHE		
Contenuto della terza armonica della corrente di fase%	Fattore di riduzione	
	Scelta della dimensione basata sulla corrente di fase	Scelta della dimensione basata sulla corrente di neutro
0 - 15	1	-
	0,86 -	-
33 - 45	-	0,86
> 45	-	1

VERIFICHE

La sola modifica introdotta ha reso congruente quanto è stato prescritto circa la periodicità delle verifiche con la periodicità richiesta dalla legislazione vigente, in particolare, le verifiche periodiche sono state prescritte ogni 5 anni per gli ambienti ordinari e ogni 2 anni per gli ambienti a maggior rischio.

Del tutto simile ai disposti del D.Lgs. n. 462/2001 sulle verifiche degli impianti di terra, delle scariche atmosferiche e dei luoghi con pericolo di esplosione.

AMBIENTI PARTICOLARI

Sono state introdotte numerose novità nella parte 7. Tra le più significative sono indicati, per la sezione dedicata agli impianti elettrici per bagni e docce, gli apparecchi che possono essere installati nelle zone 0, 1 o 2 di questi locali, a condizione che siano oggetto di una specifica normativa di prodotto.

In particolare, possono essere installate le docce multifunzione in zona 0 perché ammesso dalla norma di costruzione specifica di riferimento, come pure lo possono essere le pareti radianti.

Queste decisioni sono state prese dal CT 64 che, nel rispetto di precise norme di sicurezza, come la norma CEI EN 60335-2-105 sulla docce multifunzione, ha preso atto di prodotti la cui costruzione può garantire la sicurezza a chi li utilizza in ambienti pericolosi a causa di un elevato rischio elettrico.

La Sezione 709, molto attesa e completamente nuova, è dedicata agli impianti elettrici per le darsene e destinata ad alimentare le imbarcazioni da diporto. Le prescrizioni per ridurre gli effetti degli spruzzi d'acqua, delle sostanze corrosive e degli urti sono gli aspetti qualificanti della sezione, mentre, per la protezione contro i contatti elettrici, sono state indicate prescrizioni simili a quelle per le piazzole dei campeggi per caravan e camper.

Nella nuova Sezione 729 dedicata ai passaggi di servizio e ai lavori di manutenzione nei locali dove sono installate apparecchiature elettriche, sono particolarmente qualificanti le indicazioni sull'installazione per evitare che, in caso di evacuazione per pericoli in corso, le apparecchiature non siano di intralcio.

Le prescrizioni contenute in questa sezione sono applicate alla protezione contro i contatti diretti e ad altri aspetti legati ai locali accessibili solo al personale addestrato, in cui sono presenti apparecchiature di manovra e di comando nei passaggi di servizio e di manutenzione. La *figura 4* illustra le distanze di sicurezza previste per i passaggi di servizio.

La Sezione 729 ha affrontato anche le problematiche dell'evacuazione del personale in presenza di pericolo, è dedicata attenzione alle modalità di installazione delle apparecchiature elettriche presenti, che non devono creare ostacolo al percorso di deflusso delle persone interessate all'evacuazione. La *figura 5* mette in evidenza questo aspetto.

Con lo scopo di renderla congruente con la legislazione nazionale di prevenzione incendi in vigore, anche la Sezione 751, relativa agli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, è stata oggetto di modifiche, sono state inserite nuove definizioni di carico d'incendio e compartimento antincendio. Questa sezione è resa omogenea dalle disposizioni dei Vigili del Fuoco in materia di valutazione del rischio di incendio, in particolare, come aiuto a progettisti e installatori, gli ambienti coperti dalla Sezione 751 sono considerati aventi un rischio di incendio medio, secondo le modalità previste dai decreti antincendio.

E' stato inserito l'elenco dell'attività soggette al controllo di prevenzione incendi che sono state ridotte da 96 a 80, in base al nuovo D.P.R. n. 151/2011. Sono state introdotte alcune novità anche per l'installazione delle condutture negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, infatti, possono essere installate le passerelle portacavi forate e non forate perché sono state classificate, con decisione del comitato tecnico competente, simili ai tubi protettivi e ai canali in cui possono essere installati cavi unipolari o multipolari senza conduttore di protezione.

Anche la Variante 3, ora incorporata nella Parte 3, norma CEI 64-8, ha subito aggiornamenti e precisazioni dovuti a quesiti posti al CEI dopo la sua pubblicazione.

Figura 4

Distanze di sicurezza in caso di protezione mediante barriere o involucri





Figura 5

Larghezza minima in caso di evacuazione



CONCLUSIONI

L'aspetto più qualificante che occorre segnalare, oltre l'ovvia necessità di adeguare la norma CEI 64-8 ai documenti normativi europei, è il fatto che la norma si è evoluta con la tecnologia e ha tenuto conto delle istanze degli operatori del settore, aggiungendo prescrizioni o precisazioni necessarie per renderla applicabile a tipologie sempre più vaste di impianti, garantendo sempre un livello di sicurezza adeguato affinché costituisca sempre il riferimento della "regola dell'arte" nazionale in materia di impianti elettrici.



Saldo e dichiarazione IMU

Tutto pronto per il versamento del saldo e per la presentazione della dichiarazione IMU. Il pagamento va eseguito entro il 17 dicembre 2012, essendo domenica il giorno 16, mentre il nuovo termine dell'obbligo dichiarativo è il 4 febbraio 2013, essendo domenica il giorno 3.

Piccolo Antonio, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.11.2012, n. 918

Come stabilito dal comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 23/2011, l'imposta municipale propria (IMU) è istituita a decorrere dall'anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari concernenti i beni non locati o non affittati, nonché l'ICI. L'applicazione della nuova imposta è stata anticipata, in via sperimentale, dall'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011), il cui comma 1 ha stabilito che l'IMU opera in tutti i comuni del territorio dello Stato dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del citato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni contenute nello stesso art. 13. Ne discende che l'IMU cosiddetta "a regime" troverà applicazione solo dal 2015, cioè l'anno successivo a quello fissato dalla norma istitutiva. In buona sostanza, l'IMU "sperimentale" durerà un anno in più prolungando così di un'annualità la tassazione, esclusa invece dall'IMU "a regime", dell'abitazione principale dei soggetti passivi ed eventuali pertinenze.

Per agevolare i contribuenti nei propri adempimenti da assolvere, è opportuno rinverdire gli aspetti salienti della complessa disciplina.

Potestà regolamentare

Per effetto della novella di cui alla lett. a) del comma 3 del D.L. 174/2012, i comuni hanno avuto un mese in più (dal 30 settembre al 31 ottobre 2012) per approvare o modificare, sulla base dei dati aggiornati, il regolamento e la deliberazione riguardante le aliquote e la detrazione dell'IMU (art. 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del D.L. 201/2011).

Si ricorda che a decorrere dal 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica (art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011) e che ciascun comune può avere disciplinato l'IMU, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, purché non abbia modificato l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, la categoria dei soggetti passivi e l'aliquota massima (art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997).

Si rammenta altresì che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano alcune disposizioni dell'ICI (per esempio, gli artt. 10, comma 6, e 14 del D.Lgs. 504/1992) e le previsioni in tema di tributi locali di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007). In particolare le attività di accertamento e di riscossione dell'IMU, anche della quota riservata allo Stato, sono svolte dai comuni impositori competenti, ai quali i contribuenti devono rivolgersi anche per presentare eventuali istanze di interpello (Ag. entrate, ris. n. 73/E del 6 luglio 2012).

L'imposta è dunque accertata, liquidata e riscossa da ciascun comune (soggetto attivo) per i beni immobili la cui superficie insiste sul territorio del comune stesso. Tuttavia per gli immobili posseduti dai comuni sul proprio territorio non è dovuta la quota d'imposta (50%) riservata allo Stato (aliquota dello 0,38%). Infine, nell'ambito dell'ampia potestà regolamentare, i comuni con deliberazione del consiglio possono avere:

- modificato (in aumento o in diminuzione) l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali;

- modificato (in aumento o in diminuzione) l'aliquota (ridotta) dello 0,4% per l'abitazione principale e le pertinenze sino a 0,2 punti percentuali;
- diminuito l'aliquota (minima) dello 0,2% per i fabbricati rurali strumentali sino allo 0,1%;
- ridotto l'aliquota di base sino allo 0,4% nel caso di beni immobili non produttivi di reddito fondiario, oppure posseduti da soggetti IRES o concessi in locazione o in affitto;
- aumentato l'importo della detrazione fino ad azzerare l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze.

I comuni, nel rispetto della previsione di cui al citato comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono avere altresì stabilito ulteriori condizioni di favore come, per esempio, l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dalle ONLUS.

Presupposto impositivo

Il presupposto dell'imposta, come per l'ICI, è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) di fabbricati e terreni (aree fabbricabili e terreni agricoli coltivati e incolti) ubicati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. L'IMU si applica anche sull'abitazione principale ed eventuali pertinenze e sui fabbricati rurali a uso sia abitativo, sia strumentale all'esercizio delle attività agricole, nonché sugli impianti o parchi eolici finalizzati alla generazione di energia elettrica che devono essere censiti alla categoria catastale D/1 (Ag. territorio, circ. n. 14/T del 22 novembre 2007 e ris. n. 3/T del 6 novembre 2008; Cass., Sez. trib., fra tante, sent. n. 4028 del 14 marzo 2012).

Per esplicita previsione di legge:

- per "fabbricato" deve intendersi l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato stesso l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è sottoposto a tassazione a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- per "area fabbricabile" deve intendersi l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale (PRG o PGT) adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006). In ogni caso, non sono considerati ("finzione giuridica") fabbricabili i terreni posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Tale finzione giuridica si applica anche ai terreni posseduti e condotti dalle società agricole;
- per "terreno agricolo" deve intendersi il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole indicate nell'art. 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali).

Si ricorda infine che i comuni, quando attribuiscono a un terreno la natura di area fabbricabile (per esempio, terreno agricolo divenuto area commerciale), hanno l'obbligo di dare comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente (art. 31, comma 20, della legge 289/2002).

Soggetti passivi

I contribuenti IMU sono le persone fisiche, le società, le imprese, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti titolari soprattutto del diritto di proprietà sui beni immobili o di altro diritto reale di godimento sugli stessi. Più precisamente i soggetti passivi sono:

- i titolari del diritto di (piena) proprietà;
- i titolari dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie);
- i locatari finanziari o utilizzatori di beni immobili concessi in *leasing*;
- i concessionari di beni immobili insistenti su aree demaniali (per esempio, stabilimenti balneari).

Nessun obbligo scatta quindi in capo al nudo proprietario, al locatario, all'affittuario o al comodatario, essendo questi soggetti completamente estranei alla tassazione. Nell'ambito dei beni immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), anche se ancora da costruire o in corso di edificazione, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data in cui è stato stipulato il contratto e per tutta la sua durata.

Si ricorda inoltre che il diritto reale di abitazione è quello spettante, se effettivamente esercitato;

- al socio della cooperativa edilizia non a proprietà indivisa, relativamente all'alloggio assegnatogli anche in via provvisoria (Cass., Sez. trib., sent. n. 16130 del 18 agosto 2004 e n. 22570 del 1° dicembre 2004);

- al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, in virtù dell'art. 540, comma 2, cod. civ. Tale diritto si estende alle pertinenze dell'abitazione. L'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto, non essendo titolare di un diritto reale di godimento, non assume la qualità di soggetto passivo (cfr. ris. min. n. 5/DPF del 18 ottobre 2007; Cass., Sez. trib., fra tante, sent. n. 654 del 14 gennaio 2005).

Infine, è utile rimarcare che in caso di separazione legale personale o di divorzio il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge o ex coniuge assegnatario dell'abitazione, quale titolare del diritto di abitazione (art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012 convertito dalla legge 44/2012), a prescindere dal possesso del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Abitazione principale e pertinenze

Per abitazione "principale" deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore (soggetto passivo) e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in fabbricati diversi ubicati nel medesimo territorio comunale, le relative agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione d'imposta) si applicano per un solo fabbricato (ed eventuali pertinenze) in relazione al nucleo familiare. L'espressione "unica unità immobiliare" lascia chiaramente intendere che ai fini dell'IMU l'abitazione principale è costituita da un solo fabbricato (unità immobiliare); quindi in caso di due appartamenti contigui, il trattamento di favore per entrambi gli immobili è ammesso, a condizione che il soggetto passivo abbia proceduto alla loro unione (cfr. Ag. territorio, nota 21 febbraio 2002 prot. 15232).

I benefici previsti per l'abitazione principale si applicano anche alle seguenti fattispecie:

- casa coniugale o ex coniugale, in caso di separazione legale personale o di divorzio;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ma adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o ATER. Per questi immobili l'agevolazione ammessa è soltanto la detrazione, con esclusione quindi dell'aliquota ridotta. Tuttavia, poiché la quota d'imposta riservata allo Stato non si applica nemmeno per questa fattispecie, i comuni possono avere ridotto l'aliquota di base anche per questi immobili.

I comuni possono avere considerato direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione:

- l'unità immobiliare posseduta (a titolo di proprietà o di usufrutto) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza (effettiva e anagrafica) in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità stessa non sia locata;

- l'unità immobiliare posseduta (a titolo di proprietà o di usufrutto) dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'unità stessa risulti sfitta.

Le pertinenze dell'abitazione principale possono essere soltanto le unità immobiliari, appartenenti al medesimo soggetto passivo dell'abitazione, classificate alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Tali unità sono ammesse al trattamento di favore (applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione) nella misura massima di una per ciascuna categoria catastale, anche se censite congiuntamente all'abitazione.

Base imponibile

La base imponibile, che è il valore fiscale dell'immobile, varia in relazione alla seguente tipologia del bene.

A. Fabbricati

Per i fabbricati iscritti in catasto e per quelli non iscritti (fabbricati posseduti non interamente da imprese) o che hanno subito variazioni permanenti, la base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita (vigente al 1° gennaio 2012), rivalutata del 5%, per il seguente moltiplicatore:

- 160 per i fabbricati classificati o classificabili al gruppo catastale A (esclusa la categoria catastale A/10) e alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati o classificabili al gruppo catastale B e alle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati o classificabili alla categoria catastale D/5; - 80 per i fabbricati classificati o classificabili alla categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati o classificabili al gruppo catastale D, esclusa la categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati o classificabili alla categoria catastale C/1.

B. Fabbricati d'interesse storico o artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico, a "vincolo" diretto (art. 10 del D.Lgs. 42/2004), si utilizza la rendita catastale ordinaria e non più quella "virtuale" prevista dall'abrogato comma 5 dell'art. 2 del D.L. 16/1993 (convertito dalla legge 75/1993). Per questi immobili, che non necessariamente devono essere censiti alla categoria catastale A/9 (Ag. territorio, circ. n. 5/T del 9 ottobre 2012), la base imponibile si ottiene quindi secondo il criterio ordinario, cioè moltiplicando la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, per il relativo coefficiente (per esempio, 160 se il fabbricato è censito alla categoria catastale A/9). Tale base imponibile dovrà essere ridotta del 50%.

C. Fabbricati posseduti interamente da imprese

Per i fabbricati appartenenti interamente alle imprese, classificabili al gruppo catastale D, distintamente contabilizzati e sforniti sin dall'origine di rendita catastale, la base imponibile è determinata con riferimento ai costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati (al lordo dei fondi di ammortamento), aggiornati dai coefficienti stabiliti dal D.M. 5 aprile 2012 (tabella 1). Il criterio contabile va applicato fino alla fine dell'anno di tassazione nel corso del quale è attribuita al fabbricato la rendita catastale, oppure è annotata negli atti catastali la rendita "proposta". A decorrere dall'anno d'imposta successivo, il valore del fabbricato deve essere determinato invece con il criterio catastale.

D. Fabbricati rurali

L'imposta si applica anche sui fabbricati rurali a uso sia abitativo, sia strumentale all'esercizio delle attività agricole. Tuttavia, per i soli fabbricati strumentali, l'aliquota applicabile è dello 0,2% che ciascun comune può avere ridotto fino allo 0,1%. Inoltre, sono esenti dall'imposizione i fabbricati rurali strumentali (art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito dalla legge 133/1994) ubicati nei comuni classificati montani (totalmente o parzialmente) di cui all'elenco dei comuni predisposto dall'ISTAT (<http://www.istat.it/it/archivio/6789>).

Si ricorda che i fabbricati rurali a uso abitativo, se non strumentali, sono tassati secondo le regole ordinarie (per cui, se adibiti ad abitazione principale, si applicano l'aliquota ridotta e la detrazione) e che il D.M. 26 luglio 2012 ha stabilito una nuova disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali (Ag. territorio, circ. n. 2/T del 7 agosto 2012). Infine, è appena il caso di rimarcare:

- la presentazione della dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, entro il 30 novembre 2012, secondo la procedura Doc-Fa. Sono tuttavia esclusi i beni di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 28/1998 che non costituiscono oggetto di inventariazione (serre, vasche, tettoie, porcili, pollai);
- il pagamento dell'IMU, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita "presunta". Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni, dopo l'attribuzione della rendita catastale.

TABELLA 1

Coefficienti per l'annualità d'imposta 2012

Annualità	Coefficienti	Annualità	Coefficienti
2012	1,03	1996	1,63
2011	1,07	1995	1,68
2010	1,09	1994	1,73
2009	1,10	1993	1,76
2008	1,14	1992	1,78
2007	1,18	1991	1,81
2006	1,21	1990	1,90
2005	1,25	1989	1,99
2004	1,32	1988	2,07
2003	1,36	1987	2,25
2002	1,41	1986	2,42
2001	1,45	1985	2,59
2000	1,49	1984	2,77
1999	1,52	1983	2,94
1998	1,54	1982 e precedenti	3,11
1997	1,58		

E. Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2012, tenendo conto dei seguenti parametri:

- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

F. Terreni agricoli

Per i terreni agricoli, coltivati o incolti, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto moltiplicando il reddito dominicale (risultante in catasto alla data del 1° gennaio 2012), rivalutato del 25%, per i seguenti moltiplicatori:

- 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;
- 135 per gli altri soggetti. Per l'anno 2012 si applica l'esenzione, di cui alla lettera h) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, prevista per i terreni agricoli ubicati nelle zone montane o di collina (si veda l'elenco dei comuni della circ. min. n. 9/249 del 14 giugno 1993).

G. Fabbricati inagibili o inabitabili

La base imponibile è ridotta del 50% anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico del comune, con perizia posta a carico del proprietario che ha l'onere di allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che ha una portata esaustiva (conforme, circ. min. n. 137/E del 15 maggio 1997, risp. 20.1). Ai fini dell'agevolazione ciascun comune può avere disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Regime di esenzione

L'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a. immobili, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, posseduti dallo Stato e, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale;
- b. fabbricati classificati o classificabili alle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. fabbricati destinati a usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 601/1973 (musei, biblioteche, archivi, cineteche);
- d. fabbricati e pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 19 della Cost.;
- e. fabbricati di proprietà della Santa Sede, come indicati negli artt. da 13 a 16 della legge 810/1929 (Trattato Lateranense);
- f. fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali, in base ad accordi resi esecutivi nel territorio dello Stato, era prevista l'esenzione dal pagamento dell'ILOR;
- g. terreni agricoli situati nelle zone montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 984/1977. Come detto, l'elenco dei comuni è contenuto nella circ. min. n. 9/249 del 14 giugno 1993;
- h. immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986), destinati esclusivamente allo svolgimento:
 - delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
 - delle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi (per scopi missionari), alla catechesi e all'educazione cristiana. Con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. h., l'esenzione opera esclusivamente se le attività siano svolte con modalità "non commerciali" (art. 91-bis del D.L. 1/2012 convertito dalla legge 27/2012).

Il trattamento di favore, invece, non è previsto nei seguenti casi:

- immobili posseduti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche se destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 104/1992, limitatamente al periodo di utilizzo dello svolgimento delle attività stesse.

Si ricorda infine che i comuni possono avere deliberato:

- riduzioni o esenzioni nei confronti delle ONLUS (art. 21 del D.Lgs. 460/1997);
- agevolazioni, fino all'esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge 549/1995);
- riduzioni o esenzioni nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (art. 4, comma 5, del D.Lgs. 207/2001). Le agevolazioni adottate dai comuni incidono soltanto ai fini della quota comunale, per cui i contribuenti sono tenuti a versare la quota d'imposta riservata allo Stato (0,38%).

Misure delle aliquote

L'aliquota di base è dello 0,76%, ma i comuni possono averla modificata (in aumento o in diminuzione) sino a 0,3 punti percentuali. L'aliquota ordinaria, quindi, può essere stata fissata nella misura minima dello 0,46% o in quella massima dell'1,06%. Il limite minimo e quello massimo costituiscono vincoli invalicabili per il comune che, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, può avere variato le aliquote differenziandole nell'ambito sia della stessa fattispecie, sia del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie (circ. min. n. 3/DF del 18 maggio 2012, par. 5). Per l'abitazione principale e le pertinenze l'aliquota è dello 0,4% che ciascun comune può avere modificato (in aumento o in diminuzione) sino a 0,2 punti percentuali. L'aliquota ridotta, quindi, può essere stata fissata nella misura minima dello 0,2% o in quella massima dello 0,6%.

Per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota è dello 0,2% che ciascun comune può avere ridotto fino allo 0,1%.

I comuni possono altresì avere ridotto l'aliquota di base fino allo 0,4% per le seguenti fattispecie:

- immobili non produttivi di reddito fondiario; - immobili posseduti dai soggetti IRES;
- immobili locati o affittati. Infine, i comuni possono avere ridotto l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce"), fino a quando permane tale destinazione e restano sfitti, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Detrazione ordinaria e maggiorata

L'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze va diminuita, fino a concorrenza dell'ammontare, dell'importo complessivo di € 200 (detrazione ordinaria). Tale importo, che può essere scomputato indifferentemente dall'abitazione o dalla pertinenza, deve essere rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'unità immobiliare come abitazione principale e va suddiviso in parti uguali, in presenza di più soggetti passivi dimoranti e residenti nella medesima abitazione. L'eventuale eccedenza della detrazione, non può dare ad alcun rimborso.

Per quest'anno, oltre che per il 2013, la detrazione ordinaria o di base è maggiorata di € 50 per ogni figlio (anche se adottivo) di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale. Il beneficio, che non può superare l'ammontare di 400 euro (numero massimo di 8 figli), compete anche se il figlio non è fiscalmente a carico del soggetto passivo.

Come avvalorato nella circ. min. n. 3/DF del 18 maggio 2012 (par. 6), il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello dell'evento, tenendo conto che per computare un mese occorre che l'evento stesso si verifichi dal 15° giorno in poi. Per esempio, se il figlio ha compiuto i 26 anni il 12 maggio 2012, la maggiorazione compete per 4 mesi (gennaio - aprile). Lo stesso discorso vale anche in caso di nascita. Se la nascita è avvenuta il 29 marzo 2012, la maggiorazione spetta per 9 mesi (aprile - dicembre). In presenza di più soggetti passivi (coniugi comproprietari dell'abitazione principale), anche la maggiorazione va suddivisa in parti uguali.

Si ricorda infine che i comuni possono avere aumentato l'importo della detrazione ordinaria (la maggiorazione non può essere variata) fino ad azzerare l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Franchigia e riduzioni d'imposta

Per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o IAP, comprese le società agricole, il comma 8-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ha previsto le seguenti agevolazioni:

- deduzione dall'imponibile in misura pari a € 6.000 (franchigia);
- riduzioni dall'imposta, per la parte eccedente l'importo della franchigia e fino a € 32.000, stabilite nelle seguenti misure:
 - 70% del tributo gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000 e fino a € 15.500;
 - 50% del tributo gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;
 - 25% del tributo gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000.

Oltre l'importo di € 32.000, l'imposta è dovuta nella misura integrale. Le riduzioni vanno calcolate in proporzione al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma (possesso e conduzione) e alla quota di possesso. Trattandosi di agevolazioni avente natura "soggettiva", la franchigia e le riduzioni vanno applicate integralmente con riferimento alla quota di possesso dei terreni coltivati direttamente dal soggetto passivo. Ne discende che, in presenza di più soggetti passivi conduttori, le agevolazioni spettano a ciascuno di essi in proporzione alla quota di possesso dei terreni; qualora invece i terreni appartengano a due fratelli, di cui solo uno conduce i terreni, i benefici competono integralmente al conduttore. Le agevolazioni non spettano in caso di affitto o comodato dei fondi, mentre operano se le persone fisiche (coltivatori diretti o IAP) abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato i fondi, purché da loro condotti in qualità di soci.

Si ricorda infine che la franchigia e le riduzioni d'imposta incidono anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Quota d'imposta erariale

L'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 ha previsto una compartecipazione erariale per una quota d'imposta pari al 50% dell'importo calcolato applicando l'aliquota ordinaria (0,76%) alla base imponibile di tutti i beni immobili, a eccezione dell'abitazione principale e sue pertinenze e dei fabbricati rurali a uso strumentale.

Tale quota, che è pari all'aliquota dello 0,38%, va versata dal contribuente contestualmente al pagamento della quota devoluta al comune. Si ricorda che non è dovuta la quota allo Stato per le seguenti fattispecie:

- immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio;
- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri simili istituti;
- unità immobiliari che, per effetto del regolamento comunale, sono state considerate direttamente adibite ad abitazione principale (unità possedute da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e unità possedute da cittadini italiani non residenti in Italia);
- casa coniugale assegnata al coniuge o ex coniuge.

La quota allo Stato, invece, è dovuta nel caso in cui i comuni abbiano deliberato o regolamentato altre agevolazioni come, per esempio, la riduzione o l'esenzione nei confronti delle ONLUS. Si rammenta inoltre che le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non incidono sulla quota erariale, mentre le agevolazioni (di legge) previste per i terreni agricoli - come s'è detto - operano anche ai fini del calcolo della quota riservata allo Stato.

Calcolo dell'imposta

L'imposta va rapportata proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso dei beni immobili, tenendo conto che il possesso protratto per almeno 15 giorni è computato come mese intero.

Per quest'anno vanno osservate le seguenti regole di determinazione dell'imposta e scadenze.

- A. Per l'abitazione principale e le pertinenze**, l'imposta può essere versata in tre rate, di cui:
- la prima, a titolo di acconto, pari a un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota (ridotta) dello 0,4% e la detrazione (ordinaria e maggiorata), entro il termine del 18 giugno;
 - la seconda, a titolo di acconto, pari a un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota dello 0,4% e la detrazione, entro il termine del 17 settembre;
 - l'ultima, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta con conguaglio sulle rate di acconto, entro il termine del 17 dicembre. In alternativa, l'imposta può essere versata in due rate (regola ordinaria), di cui:
 - la prima, a titolo di acconto, pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota dello 0,4% e la detrazione, entro il termine del 18 giugno;
 - l'altra, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta con conguaglio sulla rata di acconto, entro il termine del 17 dicembre.
- B. Per i fabbricati rurali a uso strumentale**, l'imposta va versata in due rate, di cui:
- la prima, a titolo di acconto, pari al 30% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota (minima) dello 0,2%, entro il termine del 18 giugno;
 - l'altra, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta con conguaglio sulla rata di acconto, entro il termine del 17 dicembre.
- C. Per i fabbricati rurali (abitativi o strumentali)** da iscrivere nel catasto dei fabbricati, l'imposta va versata in un'unica soluzione, entro il termine del 17 dicembre.
- D. Per gli altri immobili** come, per esempio, le abitazioni secondarie, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, l'imposta va versata in due rate (regola ordinaria), di cui:
- la prima, a titolo di acconto, pari al 50% dell'importo ottenuto applicando l'aliquota (ordinaria o di base) dello 0,76% e la detrazione (per i terreni agricoli), entro il termine del 18 giugno;
 - l'altra, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta con conguaglio sulla rata di acconto, entro il termine del 17 dicembre.
- L'importo del saldo è uguale a quello della prima rata (acconto), se l'aliquota non ha subito modificazione. In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l'imposta dovuta per l'intero anno e a saldo deve versare la differenza tra l'imposta ricalcolata sulla base della nuova aliquota e l'imposta già pagata.
- L'imposta deve essere versata da ogni soggetto passivo, per cui non è possibile eseguire il pagamento in forma congiunta con altri soggetti. Tuttavia, i comuni possono avere stabilito che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ESEMPIO 1

Abitazione principale (aliquota invariata).

Dati	Pagamento in 3 rate	Pagamento in 2 rate
Rendita catastale	1.200	1.200
Base imponibile	201.600	201.600
Aliquota di base	0,4%	0,4%
Aliquota deliberata	0,4%	0,4%
Detrazione (ordinaria)	200	200
Imposta dovuta	606,40	606,40
Acconto	202	303
Acconto	202	0
Saldo	202	303

ESEMPIO 2

Abitazione principale (aliquota variata).

Dati	Pagamento in 3 rate	Pagamento in 2 rate
Rendita catastale	1.200	1.200
Base imponibile	201.600	201.600
Aliquota di base	0,4%	0,4%
Aliquota deliberata	0,5%	0,5%
Detrazione (ordinaria)	200	200
Imposta dovuta	808	808
Acconto	202	303
Acconto	202	0
Saldo	404	505

ESEMPIO 3

Fabbricati rurali strumentali D/10 (aliquota invariata).

Dati	Pagamento in 2 rate	Pagamento unica rata
Rendita catastale	5.000	5.000
Base imponibile	315.000	315.000
Aliquota di base	0,2%	0,2%
Aliquota deliberata	0,2%	0,2%
Detrazione (ordinaria)	0	0
Imposta dovuta	630	630
Acconto	189	0
Saldo	441	630

ESEMPIO 4

Fabbricati rurali strumentali D/10 (aliquota variata).

Dati	Pagamento in 2 rate	Pagamento unica rata
Rendita catastale	5.000	5.000
Base imponibile	315.000	315.000
Aliquota di base	0,2%	0,2%
Aliquota deliberata	0,1%	0,1%
Detrazione (ordinaria)	0	0
Imposta dovuta	315	315
Acconto	189	0
Saldo	126	315

Modalità di versamento

Il versamento dell'imposta può essere eseguito mediante utilizzo del mod. F24 o (a decorrere dal 1° dicembre 2012) dell'apposito bollettino postale. Per il mod. F24, l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo con ris. n. 35/E del 12 aprile 2012 (tabella 2).

Le persone fisiche residenti all'estero non possono avvalersi della possibilità di eseguire il pagamento in unica soluzione, entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi pari al 3% (art. 1, comma 4-bis, del D.L. 16/1993 convertito dalla legge 75/1993). Tutti i contribuenti residenti all'estero devono versare l'IMU entro le citate scadenze utilizzando il mod. F24, l'apposito bollettino postale o le modalità aggiuntive stabilite dal D.M. 13 novembre 1995 (vaglia postale internazionale ordinario o di versamento in c/c e bonifico bancario). Il versamento dell'imposta va eseguito cumulativamente per tutti gli immobili ubicati in Italia, anche se situati sul territorio di più comuni, e deve essere disposto in euro per l'ammontare dell'imposta dovuta.

Con comunicato stampa del 31 maggio 2012 il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il mod. F24 per eseguire il pagamento dall'estero, occorre così procedere:

- per la quota spettante al comune, è necessario contattare direttamente il comune competente per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN per l'accreditamento dell'importo;
- per la quota riservata allo Stato, è necessario effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRENT), utilizzando il codice IBAN: IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al comune per i controlli. Come causale dei versamenti vanno indicati:

- il codice fiscale o il numero di partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- l'acronimo "IMU", il nome del comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo stabiliti dalla citata ris. n. 35/E del 12 aprile 2012;
- l'annualità di riferimento (2012); - l'indicazione "Saldo".

TABELLA 2

I codici per il versamento con il mod. F24.

Fattispecie	Quota comune	Quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	-
Fabbricati rurali a uso strumentale	3913	-
Terreni agricoli	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919
Abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi assegnati dagli IACP o ATER	3918	-

Si ricorda che i comuni sono tenuti a stabilire, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono né dovuti né rimborsabili. In caso di non ottemperanza, il limite è di € 12 e rappresenta l'importo minimo dell'imposta complessivamente dovuta. Per esempio, se l'imposta complessivamente dovuta è pari a € 10, il contribuente non deve eseguire alcun versamento. Qualora invece l'imposta da versare in sede sia di acconto, sia a saldo sia di € 10 per rata, il contribuente dovrà eseguire il pagamento soltanto a saldo di € 20.

Infine, è appena il caso di rimarcare che l'arrotondamento all'unità di euro deve essere effettuato per ciascun rigo del mod. F24 utilizzato e che il contribuente può utilizzare l'eventuale credito che risulta dal mod. 730/2012 (quadro I) per pagare l'IMU mediante compensazione nel mod. F24.

Presentazione della dichiarazione

Secondo la versione originaria dell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 (decreto Monti o Salva-Italia), i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Unitamente a questo principio generale, la stessa norma ha stabilito che per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 1° ottobre 2012 (essendo domenica il 30 settembre). L'art. 9, comma 3, lett. b), del citato D.L. 174/2012, nel modificare quest'ultima scadenza, ha fissato al 30 novembre 2012 il termine per la presentazione della prima dichiarazione IMU, ma con un maxiemendamento in sede di conversione del D.L. 174/2012 la nuova scadenza è il 4 febbraio 2013, cioè 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del D.M. 30 ottobre 2012, avvenuta il 5 novembre 2012.

Secondo le istruzioni per la compilazione del modello, approvato con D.M. 30 ottobre 2012 che ha anche disciplinato i casi per i quali scatta l'obbligo dichiarativo, ai contribuenti va "in ogni caso" garantito il rispetto del termine di 90 giorni. Per esempio, se l'obbligo dichiarativo è sorto il 30 novembre 2012, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU entro il 28 febbraio 2013. Pare quindi di capire che, per quest'anno, il termine di 90 giorni è utile solo quando scade dopo il 4 febbraio 2013, giacché se scade prima dovrebbe valere quest'ultimo termine. Per esempio, se l'obbligo dichiarativo è sorto il 31 luglio, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione entro il 29 ottobre 2012, cioè quando il modello non era stato né approvato né pubblicato.

La dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un differente ammontare dell'imposta dovuta. Tuttavia, per esplicita disposizione dello stesso comma 12-ter dell'art. 13 del decreto Monti, restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili, cioè qualora i dati ed elementi rilevanti per la determinazione dell'IMU siano rimasti invariati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione ICI. In buona sostanza, la dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi in cui l'immobile è oggetto di riduzione e il comune competente non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Prima di elencare le singole fattispecie, si ricorda che la dichiarazione, che va inoltrata al comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili, deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale. Se gli immobili sono ubicati in più comuni, vanno compilate tante dichiarazioni quanti sono i comuni. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU va presentata a ciascun comune. Ma non è tutto. In caso di abitazione principale collocata sul territorio di due comuni, nonostante che la stessa abbia una rendita catastale unitaria e inscindibile, il soggetto passivo deve corrispondere l'imposta ai due comuni in proporzione alla superficie sul cui territorio insiste l'abitazione, tenendo conto delle aliquote e della detrazione deliberate da ogni comune. Inoltre, proseguono le istruzioni, tale soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU al comune nel quale non ha la residenza anagrafica, specificando nelle "Annotazioni" del modello che si tratta di "Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi". È tutto vero, comprese le incertezze che si prospettano per gli immobili a valore "contabile", stante l'inscindibilità dei costi di acquisizione e incrementativi che determinano il valore imponibile (cfr. ris. min. n. 53/del 9 aprile 1996). È un'assurdità che deriva dalla norma IMU, facente parte del "Federalismo Fiscale Municipale", che non ha confermato l'applicazione della previsione ICI, secondo cui l'imposta è dovuta al comune (soggetto attivo) sul quale la superficie dell'immobile insiste "interamente o prevalentemente" (art. 4, comma 1, del D.Lgs. 504/1992).

Da ultimo v'è da dire che:

- il modello si compone di due esemplari identici che recano, rispettivamente, la dicitura: "originale per il comune" e "copia per il contribuente"; rispetto al modello dell'ICI, approvato con D.M. 12 maggio 2009, è stato eliminato l'esemplare "copia per l'elaborazione meccanografica";
- i codici per indicare le caratteristiche dell'immobile (campo 1) sono stati ampliati, rispetto al modello dell'ICI, essendo state aggiunte la fattispecie: abitazione principale (codice 5), pertinenza (codice 6), immobili non produttivi di reddito fondiario (codice 7.1), immobili posseduti da soggetti passivi IRES (codice 7.2), immobili locati o affittati (codice 7.3) e immobili costituenti "beni merce" (codice 8).

La dichiarazione deve essere presentata (consegna o spedizione postale mediante busta chiusa con la dicitura "Dichiarazione IMU 2012" con raccomandata senza ricevuta di ritorno) al comune sul cui territorio insistono gli immobili denunciati. La dichiarazione può anche essere trasmessa in via telematica con posta certificata (è un'altra novità rispetto alla disciplina dell'ICI). La spedizione può essere effettuata anche dall'estero tramite lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione, che è considerata come data di presentazione della dichiarazione. Ciascun comune può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative.

Alcuni casi particolari

Ogni soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU per denunciare la propria quota di possesso degli immobili. Tuttavia, secondo le istruzioni, in presenza di più soggetti passivi su uno stesso immobile, è consentito a uno di essi di presentare in forma congiunta la dichiarazione IMU. La precisazione è apprezzabile, ma il supporto normativo non c'è. Tra i casi particolari della disciplina, segnaliamo le seguenti fattispecie.

A. Enti non commerciali

Per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, è stato disposto che, in caso di utilizzo misto dell'immobile, l'esenzione si applica a partire dal 1° gennaio 2013, in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione, qualora non sia possibile procedere all'individuazione della frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale (art. 91-bis, commi 2 e 3, del citato D.L. 1/2012). Le modalità e le procedure concernenti l'apposita dichiarazione, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, non sono stati ancora definiti.

CASI PER I QUALI GLI IMMOBILI SONO OGGETTO DI RIDUZIONE (PER LEGGE O PER DELIBERAZIONE COMUNALE)

Fattispecie	Riferimenti
Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato	Base imponibile ridotta del 50%. La riduzione va dichiarata soltanto quando si perde il diritto al beneficio.
Fabbricato di interesse storico o artistico	Base imponibile ridotta del 50%. La riduzione si applica soltanto in presenza di vincolo "diretto".
Immobile non produttivo di reddito fondiario	Immobile relativo a imprese commerciali o che costituisce bene strumentale per l'esercizio di arti o professioni.
Immobile posseduto da soggetti passivi IRES	Immobile posseduto, per esempio, da società per azioni, società a responsabilità limitata, <i>trust</i> ed enti pubblici e privati.

Immobile locato o affittato	Riduzione dell'aliquota fino allo 0,4%. Fabbricato concesso in locazione (abitativa o commerciale) e terreno agricolo concesso in affitto, nonché affitto di azienda. La dichiarazione non va presentata se il contratto di locazione o di affitto è stato registrato dall'1.7.2010. L'obbligo dichiarativo va invece osservato se il comune ha previsto specifiche modalità per il riconoscimento del beneficio.
Fabbricato costruito e destinato dall'impresa costruttrice alla vendita ("bene merce")	Riduzione dell'aliquota fino allo 0,38%. Il beneficio si applica, comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori, fino a quando permane la destinazione di "bene merce" e il fabbricato non sia locato.
Terreno agricolo, coltivato o incolto, posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP	Franchigia e riduzioni d'imposta a scaglioni di valore dell'immobile. Il beneficio va dichiarato se il diritto si acquista o si perde.

CASI SIGNIFICATIVI PER I QUALI I COMUNI NON SONO IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO

Fattispecie	Riferimenti
Immobile concesso in locazione finanziaria	Immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, compatibile con la dichiarazione ICI.
Immobile oggetto di concessione amministrativa su area demaniale	Per esempio, stabilimento balneare.
Compravendita di un'area fabbricabile	L'obbligo dichiarativo, iniziale e successivo, scatta per l'indicazione del valore dell'area. La dichiarazione non va invece presentata se il comune ha stabilito il valore e il contribuente ha versato l'imposta su tale valore.
Terreno agricolo divenuto area fabbricabile	L'obbligo dichiarativo, iniziale e successivo, scatta per l'indicazione del valore dell'area (stesso discorso della fattispecie precedente).
L'area è divenuta edificabile a seguito della demolizione della costruzione	Area fabbricabile in seguito alla demolizione del fabbricato o agli interventi di recupero del fabbricato stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e), del D.P.R. 380/2001.
Fabbricato assegnato, anche in via provvisoria, al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa	Principio di diritto stabilito ai fini dell'ICI dalla Corte di Cassazione, applicabile anche in tema di IMU.
Fabbricato assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa o variazione della destinazione dell'alloggio	Per esempio, alloggio rimasto inutilizzato o adibito ad abitazione principale solo per una parte dell'anno.
Fabbricato concesso in locazione dallo IACP o ATER	Per esempio, appartamento rimasto inutilizzato o adibito ad abitazione principale solo per una parte dell'anno.

Fabbricato con destinazione a uso culturale	Per esempio, biblioteca anche se posseduta anteriormente all'1.1.2012 e dichiarata ai fini dell'ICI.
Immobile posseduto e utilizzato da un ente non commerciale	Immobile destinato allo svolgimento non commerciale delle attività di cui alla lett. f) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 (assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali), anche se posseduto e utilizzato anteriormente all'1.1.2012 e dichiarato ai fini dell'ICI.
Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e recuperato per l'assistenza a persone disabili	Immobile che, dichiarato inagibile o inabitabile, è stato recuperato al fine di essere destinato all'assistenza dei disabili (legge 104/1992).
Immobile che nel corso dell'anno ha perso o acquistato il diritto all'esenzione	Per esempio, un fabbricato che ha perso i requisiti per rimanere classificato in una delle categorie catastali da E/1 a E/9. Non è chiaro se la fattispecie abbraccia anche gli immobili posseduti dalle camere di commercio che, comunque, sono tenuti all'obbligo dichiarativo.
Fabbricato censito al gruppo catastale D, privo di rendita catastale, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato	Fabbricato per il quale sono stati computati costi ulteriori (in aumento o in diminuzione) a quelli di acquisizione. Ai fini della decorrenza del termine di 90 giorni vale la data di chiusura del periodo d'imposta agli effetti dell'IRPEF o dell'IRES.
Immobile oggetto di consolidamento di usufrutto	Consolidamento di usufrutto, per causa di morte, non dichiarato in catasto.
Immobile oggetto di estinzione dei diritti reali minori	Estinzione del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) non dichiarato in catasto o dipendente da atto notarile per il quale non è stata applicata la procedura telematica, relativa alla disciplina del Modello unico informatico (MUI).
Parti comuni dell'edificio	Parti comuni dell'edificio (art. 1117, comma 1, n. 2), cod. civ.), cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale. La dichiarazione va presentata dall'amministratore condominiale per ogni condominio.
Immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale	Immobile in multiproprietà o proprietà turnaria. La dichiarazione va presentata dall'amministratore del condominio o della comunione.
Immobile oggetto di operazione societaria di fusione o scissione	Immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persona giuridica interessata da operazioni straordinarie di fusione o scissione.
Immobile oggetto di acquisto o di cessazione di un diritto reale per effetto di legge	Per esempio, acquisto per un minore di età di un appartamento oggetto di usufrutto legale da parte dei genitori.

B. Abitazione principale

L'obbligo dichiarativo non sussiste per i fabbricati adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, così come non deve essere presentata la dichiarazione IMU per l'indicazione dei figli conviventi di età non superiore a 26 anni, per i quali è possibile usufruire della detrazione maggiorata pari a € 50 per ogni figlio (anche se adottivo) fino a un numero massimo di 8. Tuttavia, precisano le istruzioni, l'obbligo dichiarativo va osservato nel caso in cui l'immobile è in comproprietà fra i coniugi (non legalmente separati), ma destinato all'abitazione principale di uno di essi poiché l'altro coniuge dimora e risiede anagraficamente in un altro immobile ubicato nello stesso comune. In questa ipotesi, l'agevolazione non è persa, ma spetta solo a uno dei coniugi, che sarà tenuto a presentare la dichiarazione IMU.

C. Casa assegnata al coniuge o ex coniuge

Per la casa familiare assegnata dal giudice al coniuge (separazione legale) o ex coniuge (divorzio), questi è tenuto a presentare la dichiarazione IMU soltanto quando il comune in cui è ubicata la casa assegnata non sia né il comune di celebrazione del matrimonio né il comune di nascita dell'assegnatario.

D. Abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, con riferimento agli immobili ubicati in Italia e posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, la dichiarazione IMU deve essere presentata soltanto nel caso in cui il comune abbia deliberato l'assimilazione dell'unità immobiliare all'abitazione principale.

E. Abitazione degli anziani o disabili residenti in istituti

L'obbligo dichiarativo, invece, non sussiste qualora il comune abbia deliberato di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

F. Pertinenze dell'abitazione principale

In linea generale, le pertinenze dell'abitazione principale non vanno dichiarate, in quanto il comune dispone di tutti gli elementi necessari per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Pertanto, il codice 6, da indicare nel campo 1 (Caratteristiche) del modello, deve essere utilizzato soltanto quando sussiste l'obbligo dichiarativo. Per esempio, l'area di pertinenza di un fabbricato, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (per tutte, Sez. VI trib., ord. n. 13017 del 24 luglio 2012).

G. Fabbricati rurali a uso strumentale La presentazione della dichiarazione IMU non è necessaria neanche per i fabbricati rurali a uso strumentale, giacché l'Agenzia del territorio è tenuta a rendere disponibile ai comuni le domande presentate dai soggetti interessati per il riconoscimento dei requisiti di ruralità delle costruzioni (art. 4, comma 2, del D.M. 26 luglio 2012). L'esonero dichiarativo vale sia per i fabbricati rurali a uso abitativo, sia per quelli (abitativi e strumentali) che, iscritti al catasto terreni, devono essere denunciati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

H. Locazione finanziaria

Nel caso di locazione finanziaria per l'acquisto dell'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione con contestuale stipulazione del contratto di *leasing*, il locatario (soggetto passivo dalla data del contratto) è tenuto a presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso. La società di *leasing* non ha alcun obbligo dichiarativo. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria o di mancato esercizio del diritto di riscatto, invece, i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IMU sono sia la società di *leasing*, quale nuovo soggetto passivo, sia il locatario che ha perso la veste di contribuente IMU. Le dichiarazioni vanno presentate entro 90 giorni dalla data di riconsegna dell'immobile, comprovata dall'apposito verbale.

I. Custodia o amministrazione giudiziaria

In caso di custodia o di amministrazione giudiziaria di immobili o di aziende con beni immobili, è probabile che il custode o l'amministratore siano stati autorizzati dal giudice ad assolvere anche gli adempimenti fiscali, compresi quindi il versamento dell'IMU e la presentazione della dichiarazione che va effettuata.

L. Decesso del contribuente

Nel caso di morte del contribuente, l'erede è tenuto a eseguire il versamento del tributo, se dovuto, anche per conto del medesimo contribuente. Si ricorda che la soggettività passiva compete a tutti i "chiamati" all'eredità, a esclusione dei soggetti che hanno rinunciato all'eredità stessa, e che l'obbligazione al pagamento delle sanzioni non si trasmette agli eredi.

Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la denuncia di successione, contenente beni immobili, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU.

M. Fusioni e scissioni

In caso di fusione, l'amministratore della società incorporante (o risultante) è tenuto a presentare:

- una propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti dalla data di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione (art. 2504-bis cod. civ.);
- una dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse), al fine di denunciare la cessazione del possesso degli immobili. Con riferimento al caso di scissione totale:
- ogni società beneficiaria è tenuta alla presentazione della propria dichiarazione per gli immobili ricevuti dalla data di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione (art. 2506-quater cod. civ.);
- una delle società beneficiarie, seguendo le stesse regole di compilazione osservate per la fusione, dovrà presentare la dichiarazione per conto della società scissa. Anche nel caso di scissione totale i soggetti obbligati agli adempimenti sono i rappresentanti delle relative società.

N. Fallimento o liquidazione coatta amministrativa

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione amministrativa, la disciplina dell'IMU ha confermato l'applicazione del comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs. 504/1992, in virtù del quale il curatore o il commissario liquidatore devono presentare ai comuni competenti, entro 90 giorni dalla loro nomina, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura concorsuale. I medesimi soggetti sono inoltre tenuti a eseguire il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del trasferimento dei singoli immobili.

O. Sisma dell'Abruzzo e dell'Emilia

I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei medesimi (art. 4, comma 5-octies, del D.L. 16/2012). Non ci sono specifiche istruzioni per l'obbligo dichiarativo, ma dovrebbero valere le dichiarazioni ICI, in quanto compatibili.

Lo stesso discorso vale anche per le zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 novembre 2012, oppure dichiarati entro questa data distrutti o inagibili (totalmente o parzialmente) al comune da parte del contribuente (art. 8, comma 3, del D.L. 74/2012 convertito dalla legge 122/2012).

Effetti dell'IMU

L'IMU non è deducibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, mentre per la componente immobiliare sostituisce sia l'ICI, sia l'IRPEF e relative addizionali (regionale e comunale) dovute in relazione ai redditi fondiari concernenti i beni non locati o non affittati. Tuttavia, l'assoggettamento alle imposte erariali sui redditi rimane per i redditi agrari dei terreni, i redditi dei fabbricati diversi da quelli assoggettati alla "cedolare secca", i redditi derivanti da beni immobili non produttivi di reddito fondiario e gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES. In ogni caso sono sottoposti alle imposte erariali sui redditi e relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'IMU. Si segnala infine che l'assorbimento dell'IRPEF dovuta per le abitazioni "a disposizione" comporta l'eliminazione della maggiorazione di un terzo della relativa rendita catastale.

Sanzioni e interessi

Il regime sanzionatorio è così composto:

- pena pecuniaria dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 51, in caso di omessa presentazione della dichiarazione. La sanzione è ridotta a un terzo se il contribuente, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso introduttivo, paga l'imposta e gli interessi, se dovuti, e la sanzione ridotta;
- pena pecuniaria dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, in caso di presentazione della dichiarazione infedele. Anche questa sanzione va ridotta a un terzo se il contribuente, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso introduttivo, paga l'imposta e gli interessi, se dovuti, e la sanzione ridotta;
- pena pecuniaria da € 51 a € 258 se l'omissione o l'errore riguardano gli elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per l'omessa restituzione nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

In linea di principio, ferme restando le disposizioni stabilite per quest'anno, l'omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'imposta (in acconto o a saldo) è punito con la sanzione pari al 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo rispetto alla scadenza (acconto o saldo). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione (ordinaria) del 30%, oltre all'applicazione del ravvedimento operoso (art. 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997), è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura annuale (massima del 5,5%) stabilita da ciascun comune. Gli interessi, la cui misura è modellata sul tasso legale (2,5%), sono calcolati con maturazione giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Infine, è appena il caso di ricordare che nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516 (art. 15, comma 1, del D.Lgs. 471/1997).

Ravvedimento operoso

L'irrogazione delle sanzioni sopra indicate può essere evitata, se il contribuente regolarizza spontaneamente la violazione commessa, purché la stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. In tal caso, per l'omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'imposta si applicano le seguenti sanzioni ridotte:

- 3% (1/10 del 30%) se il pagamento del saldo è eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve); quindi entro il 16 gennaio 2013. Tuttavia, se il contribuente effettua il versamento dell'imposta con 15 giorni di ritardo, la sanzione sarà pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo, cioè pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento brevissimo o sprint);
- 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento delle rate di acconto o del saldo è eseguito oltre i 30 giorni dalle relative scadenze, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione (ravvedimento lungo). Quando non è prevista la dichiarazione periodica, come per quest'anno, il termine è di un anno dalla violazione.

Con riferimento all'obbligo dichiarativo, la sanzione ridotta è pari:

- al 10% (1/10 del 100%) dell'imposta eventualmente non versata, con un minimo di € 5,10, se la dichiarazione è presentata entro il termine di 90 giorni dalla scadenza;
- al 5% (1/10 del 50%) della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione infedele è rettificata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo (cfr. circ. min. n. 184/E del 13 luglio 1998).

Il versamento della sanzione ridotta va eseguito, mediante utilizzo del mod. F24 o del bollettino postale contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale stabilito attualmente nella misura annua del 2,5% (D.M. 22 dicembre 2011), con maturazione giorno per giorno.

Si ricorda che con ris. n. 35/E del 12 aprile 2012 l'Agenzia delle entrate ha precisato altresì che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi "sono versati unitamente all'imposta dovuta" in ragione della quota spettante al comune e allo Stato. In buona sostanza, le sanzioni ridotte e gli interessi vanno versati con gli stessi codici del tributo. Attenzione: il comune può avere stabilito altre ipotesi di ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997.

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi



Case «green», non solo 55% - Mappa degli incentivi locali

Osservatorio Enea: gli sgravi messi in campo da Regioni, Province e Comuni

Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ore – Edilizia e Territorio (Tabloid), 26.11.2012, n. 46

Non solo lo sgravio del 55% nazionale, per sostenere la diffusione di edifici a basso impatto ambientale. Anche le Regioni (e in alcuni casi gli stessi Comuni o Province) investono risorse pubbliche per dar una mano a chi fa efficienza.

Le modalità di intervento sono differenti da territorio a territorio. Con una serie di limiti, che spesso pregiudicano il corretto indirizzo delle risorse. In molti casi, infatti, gli aiuti per costruire verde sono legati all'indizione di bandi e quindi hanno una valenza limitata nel tempo. Al contrario, le norme che a regime agevolano privati e imprese che ristrutturano o edificano con un occhio all'abbattimento dei consumi, sovente esistono ma non sono adeguatamente comunicate. Così che restano sconosciute anche ai professionisti e addetti del settore edile, che potrebbero consigliarne l'impiego ai clienti.

Un tentativo per mappare, in modo il più possibile completo, le iniziative messe in campo sul territorio per l'efficienza arriva dall'Enea, che ha creato un Osservatorio sulle politiche energetico-ambientali locali dove riporta, in modo costante e aggiornato, delibere e bandi via via approvati dalle Regioni e da altri enti di riferimento sui singoli territori. Il quadro che emerge è frastagliato: il modo più comune di distribuire fondi è attraverso l'indizione di bandi, rivolti soprattutto alla riqualificazione del patrimonio industriale. Anche se non mancano casi di sostegno all'edilizia pubblica o alle abitazioni private. Più in generale, si tratta prioritariamente di azioni rivolte al miglioramento delle dotazioni impiantistiche piuttosto che a interventi ampi sulla sostenibilità, che toccano anche aspetti come l'involucro, l'uso dei materiali o l'acustica.


TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Come funziona

■ **Contributi a regime:** a partire dalle leggi regionali quadro sull'energia, alcune Regioni hanno messo in campo misure a regime per la concessione di contributi a chi fa efficienza energetica in edilizia. È il caso, ad esempio, del Piemonte, che con la deliberazione di Giunta n. 412373 del 22 luglio 2011, ha introdotto la concessione di contributi in conto capitale fino al 25% dell'ammontare di spesa per chi realizza fabbricati a energia quasi zero. Si tratta di misure cumulabili con il 55% nazionale. Sulla stessa strada si sono mosse le province autonome

■ **Contributi distribuiti con bandi:** la maggior parte delle Regioni, a partire da quelle obiettivo 1 (che sono Puglia, Sicilia, Campania e Calabria) e anche qualche Provincia, stanziando periodicamente contributi per l'efficienza energetica con l'indizione di bandi. Si tratta, solitamente, di un sostegno rivolto alle imprese, per l'efficientamento dei capannoni. Ma non mancano fondi rivolti al miglioramento della performance del patrimonio abitativo pubblico e dell'edilizia libera residenziale

■ **Sgravi a valere sul protocollo Itaca:** le Regioni, come le Marche, la Puglia, l'Umbria o il Lazio, che hanno adottato un protocollo locale Itaca concedono sgravi per chi costruisce rispettando almeno i parametri del livello 3 (su 5 previsti dal sistema di certificazione volontario). Gli aiuti sono concessi sotto forma di bonus aggiuntivi di cubatura o sgravi sugli oneri di urbanizzazione, definiti direttamente dai Comuni. Sono agganciati al protocollo Itaca anche molti incentivi concessi all'interno dei piani casa



Nel solco dei provvedimenti più strutturali s'inserisce, ad esempio, il Piemonte che, all'interno del nuovo piano d'azione 2012-2013 per l'energia è pronto a rilanciare, salvo il benessere della Corte dei conti, alcune misure già attivate nel 2011, quando agli edifici a energia quasi zero sono stati destinati 2,1 milioni sotto forma di uno sconto in conto capitale fino al 25% dei costi ammissibili. Nel futuro bando sarà messo a disposizione un altro milione e i contributi saranno destinati stavolta alle imprese di costruzione. Inoltre, a prosecuzione di un bando denominato "Più risparmio", i cui fondi sono esauriti, saranno messi altri sei milioni a disposizione degli enti pubblici per riqualificare impianti ed edifici e razionalizzare i consumi, mentre per le Pmi – anche qui in continuità con il bando "Più green" – sono stati destinati cinque milioni per la riqualificazione di stabilimenti e processi produttivi.

Su altri territori, invece, la mancanza di risorse ha congelato la possibilità di procedere all'emanazione di misure per il sostegno all'edificare verde. Così in Veneto, dove, fin dal 2010, pur essendo operativa la legge regionale numero 10, per disciplinare autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti termici e fotovoltaici, la previsione iniziale di uno stanziamento di circa tre milioni rimarrà però in stand-by anche nel 2013.

Di altro segno, poi, la strada imboccata in territori come Umbria, Puglia, Marche o Lazio: qui si è investito sulla nascita di protocolli locali di sostenibilità energetico-ambientale, cioè forme di certificazione volontaria, che si affiancano all'Ace nazionale e discendono dal protocollo Itaca.

«Su questi territori – spiega Daniela Petrone, vicepresidente dell'Anit, l'associazione nazionale per l'isolamento termico e acustico (www.anit.it) – gli incentivi sono previsti sotto forma di bonus volumetrici o di sconti sul versamento dei costi di costruzione o degli oneri di urbanizzazione secondaria, con quote graduate a livello comunale in funzione della classe di sostenibilità raggiunta, per chi dimostra un miglioramento significativo del livello di sostenibilità dell'edificio rispetto alle norme vigenti e alla prassi costruttiva».

A concedere incentivi, oltre il 55%, sono infine i piani casa (ma si tratta di misure a scadenza) mentre si sta diffondendo anche l'iniziativa di alcuni Comuni e Regioni che stanno stringendo convenzioni con gli istituti bancari, per ottenere il riconoscimento di un migliore tasso sui mutui a favore dei cittadini che chiedono un prestito per la casa e dimostrano di voler investire per l'efficienza energetica. «Resta comunque da sviluppare – conclude comunque Daniela Petrone – ancora l'aspetto comunicativo e culturale. Il risparmio energetico si ottiene partendo da interventi sull'involucro il più possibile unitari e completi. Per questo, sarebbe utile avere forme di incentivi rivolti a un miglioramento generale della sostenibilità dell'edificio».



Ministero del Lavoro - Risposte ad istanze di interpello in tema di sicurezza sul lavoro

La Commissione per gli interpelli, istituita ai sensi dell'art 12 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine ad alcuni aspetti inerenti l'applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si riportano, di seguito, le risposte ai quesiti suddivise per argomento.

Avv. Pierpaolo Masciocchi

Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro

E' stato richiesto alla Commissione di esprimere il proprio parere sulla possibilità di ammettere la presenza di lavoratori nei locali destinati ai fumatori (sale bingo, esercizi di ristorazione etc.) nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i locali devono essere adeguati ai requisiti tecnici del D.P.C.M. del 23 dicembre 2003
- la presenza dei dipendenti deve essere temporanea
- il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi imposti dal d.lgs. 81/08

Al riguardo la Commissione ritiene che, in linea generale, il divieto di fumo, introdotto dalla Legge 3/03, riguarda tutti i lavoratori in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la propria attività.

Tuttavia il comma 3 dell'art. 51 della legge richiamata (che fa salva la possibilità di attrezzare sale per fumatori nel rispetto di determinati requisiti tecnici) dispone che negli esercizi di ristorazione i locali adibiti ai fumatori devono avere superficie prevalente rispetto all'area complessiva di somministrazione. Da ciò, deduce la Commissione, viene ritenuta ammissibile la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche nei locali riservati ai fumatori.

Pertanto, stante la normativa vigente, anche nelle sale per fumatori è possibile la presenza temporanea di lavoratori addetti a specifiche mansioni.

Ai fini della tutela della salute e sicurezza il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal Testo unico sulla sicurezza, tra cui la valutazione preliminare della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza derivanti dalla presenza di tali agenti.

Procedure standardizzate e documento di valutazione dei rischi redatto nelle forme ordinarie

E' stato chiesto alla Commissione di pronunciarsi in ordine alla possibilità per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori di elaborare il documento di valutazione dei rischi senza utilizzare le procedure standardizzate di cui all'art. 29 comma 5 del d.lgs. 81/08.

In proposito la Commissione evidenzia che l'art. 17 del d.lgs. 81/08 impone al datore di lavoro l'obbligo di valutare tutti i rischi (con la conseguente elaborazione del documento), specificando che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro "che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità...". A parere della Commissione la previsione delle procedure standardizzate è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 dipendenti) uno strumento, identificato dal Legislatore, che permetta alle stesse di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal d.lgs. 81/08 agli artt. 28 e 29.

Spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare, elaborando il DVR, di aver ottemperato all'obbligo della valutazione di tutti i rischi. Ove quindi si abbia riguardo alla finalità della redazione del DVR, secondo il parere della Commissione, la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi potrà essere fornita dal datore di lavoro in qualsiasi modo idoneo allo scopo e attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un documento che sia coerente con i contenuti degli artt. 17, 28 e 29.

Pertanto il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori potrà disporre delle procedure standardizzate (di prossima pubblicazione) senza comunque che ciò implichi che lo stesso non possa dimostrare di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti per la valutazione dei rischi attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate.

Infine nella risposta ad interpello si precisa che qualora una azienda abbia un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, ma di elaborare un DVR pur non essendovi obbligata), tale documento non dovrà necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando ovviamente gli eventuali obblighi di aggiornamento.

Valutazione del rischio stress-lavoro correlato

Viene richiesto alla Commissione un parere in ordine alla possibilità che il datore di lavoro, prima di intraprendere gli interventi correttivi a seguito della "valutazione preliminare" possa effettuare ulteriori indagini utilizzando anche alcuni strumenti propri della "valutazione approfondita". Dopo aver richiamato le disposizioni ad oggi vigenti su tale rischio particolare, comprese le indicazioni fornite e approvate dalla Commissione Consultiva il 17 novembre 2010, viene ricordato che la valutazione dello stress lavoro-correlato si svolge in due fasi, una necessaria (cd valutazione preliminare) e l'altra eventuale (cd valutazione approfondita), che dovrà essere effettuata nel caso in cui nella valutazione preliminare si siano riscontrati rischi da stress e le misure adottate si rivelino inefficaci.

Le indicazioni della Commissione Consultiva richiedono che al datore di lavoro, che abbia riscontrato nella verifica preliminare criticità legate a stress, di pianificare e realizzare le opportune azioni correttive.

L'obbligo del datore di lavoro è quindi quello di adottare misure correttive allo scopo di eliminare o ridurre tale tipologia di rischio, ma, secondo il parere della Commissione di interpello, non vi è obbligo per il datore di lavoro di utilizzare gli strumenti propri della "valutazione approfondita" per identificare le azioni correttive.

Ciò non toglie che il datore di lavoro, sulla base di una sua libera scelta possa ricorrere agli strumenti tipici della valutazione "approfondita" ma tempi e modi di tali strumenti dovranno essere indicati nella documentazione relativa al DVR.

Obbligo di designazione dei lavoratori antincendio nelle aziende fino a 10 dipendenti

Viene richiesto alla Commissione di conoscere il parere in merito alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, della designazione dei lavoratori antincendio, tenendo presente che l'art. 5 del D.M. 10 marzo 1998 dispone al 2° comma che "...per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano d'emergenza, ferme restando le necessarie misure organizzative e gestionali.."

Secondo il parere della Commissione l'esonero di cui sopra è previsto solo per la redazione del piano di emergenza ma non per la individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio, anche per le aziende definite a rischio basso.

Pertanto l'obbligo di designazione dei lavoratori antincendio sussiste anche in tale caso.

Tale disposizione viene ulteriormente confermata dall' art. 34 comma 1-bis del Testo unico sulla sicurezza che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 5 lavoratori di "svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione

In ordine a tale richiesta di parere la Commissione richiama in primo luogo l'art. 82 del d.lgs. 81/08 che pone un generale divieto ad eseguire i lavori sotto tensione; tuttavia se ne consente l'esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni e secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica.

Per la Commissione la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione dei lavori su parti in tensione, è la NORMA CEI 11-27, la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge.

Formazione degli addetti al primo soccorso

E' stata avanzata richiesta di interpello per conoscere il parere della Commissione sulla possibilità di ritenere assolto l'obbligo di formazione per i lavoratori addetti all'attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano "soccorritori attivi" intendendo con tale accezione volontari che abbiano frequentato corsi per la qualifica di VdS (volontari del soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altri enti o associazioni collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi.

Al riguardo la Commissione precisa che l'obbligo della formazione dei lavoratori incaricati delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo se le modalità – anche con riferimento ai requisiti dei soggetti formatori – la durata e il contenuto teorico pratico di tali corsi siano pari o di livello superiore a quanto previsto dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388, sia come numero di ore sia per gli argomenti trattati.

Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.

Servizio di prevenzione (SPP) in aziende con più unità produttive

E' stato richiesto alla Commissione di conoscere quale sia il campo di applicazione dell'art. 31 comma 6 del d.lgs. 81/2008 che prevede l'istituzione obbligatoria all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva del servizio di prevenzione e protezione nelle aziende in determinati casi di aziende a rischio elevato (aziende industriali a rischio rilevante, centrali termoelettriche fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni, industrie estrattive etc.). Al riguardo la Commissione ritiene che l'istituzione di un unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire "all'interno dell'azienda" o "dell'unità produttiva" e pertanto nei casi previsti dal comma 6 il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all'azienda e non necessariamente all'interno della singola unità produttiva.

Il servizio di prevenzione e protezione, precisa la Commissione, dovrà essere adeguato al fine di garantire l'effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 33 per tutte le unità produttive.

Rifiuti e bonifiche

**RAEE: quali nuove misure dalla direttiva 2012/19/UE?**

A fronte di una stima pari a 10,3 milioni di tonnellate di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse ogni anno sul mercato dell'Unione europea a 27 Stati membri e un trend di crescita positivo della produzione di RAEE, la direttiva 2012/19/UE, che definisce e integra la direttiva 2008/98/CE, oltre a dare nuove importanti indicazioni sulla corretta gestione di questa tipologia di rifiuti, ha incentivato ulteriormente gli stati membri a dotarsi di idonei sistemi per effettuare la raccolta differenziata, permettendone l'accesso agli utilizzatori, al fine di raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei RAEE. Il provvedimento ha, inoltre, ampliato il campo di applicazione della normativa, incrementando gli obiettivi di recupero e introducendo limitazioni per le esportazioni illegali e l'utilizzo di sostanze pericolose.

Patrizia Cinquina, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 27.11.2012, n. 22

Con la continua espansione del mercato e l'accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature elettriche ed elettroniche vengono sostituite sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso dei rifiuti di AEE. Si stima in 10,3 milioni di tonnellate le quantità di nuove AEE immesse ogni anno sul mercato dell'Unione europea a 27 Stati membri. Le stime prevedono che entro il 2020 la quantità totale di RAEE subirà un aumento annuo pari al 2,5 2,7% e raggiungerà quindi circa 12,3 milioni di tonnellate. Con la direttiva 2012/19/UE, che va a modificare in maniera sostanziale la direttiva 2002/96/CE, si integra la normativa dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti come la direttiva 2008/98/CE. La direttiva 2012/19/UE fa riferimento alle definizioni utilizzate nella direttiva 2008/98/CE, comprese le definizioni di rifiuto e di operazioni generali di gestione dei rifiuti, e in più integra la direttiva 2009/125/CE, relativa alla progettazione ecocompatibile e il regolamento (CE) n. 1005/2009, relativo alle sostanze che riducono lo strato dell'ozono atmosferico.

La direttiva 2012/19/UE

La direttiva 2012/19/UE, ha definito nuove regole per il miglioramento della raccolta, riutilizzo e riciclaggio dei RAEE.

La provvedimento incentiva ulteriormente gli stati membri a dotarsi di idonei sistemi per effettuare la raccolta differenziata, permettendone l'accesso agli utilizzatori, al fine di raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata di questa tipologia di rifiuti.

La nuova norma promuove tutti i sistemi, che gli stati riterranno opportuni per il conferimento presso centri di raccolta e presso i distributori dei RAEE da parte degli utilizzatori finali.

Ogni stato potrà adottare i sistemi che riterrà opportuni, come già anticipato, con l'unica condizione che non si renda in questo modo il conferimento dei RAEE più difficoltoso, e che quest'ultimo resti gratuito.

Le disposizioni della direttiva 2012/19/UE, prevedono che agli utilizzatori vengano fornite tutte le informazioni necessarie per una corretta raccolta differenziata dei RAEE.

Nell'intento di contribuire alla riduzione dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse sono state introdotte alcune novità:

- ampliamento del campo di applicazione della normativa;
- impulso al "*design for disassembling*";
- raccolta differenziata;
- ambiziosi tassi di raccolta annuali;
- limitazione delle esportazioni illegali di RAEE provenienti dall'Unione europea;
- ampliamento degli obiettivi di recupero;
- limitazioni alle sostanze che riducono l'ozono (ODS) e sostanze pericolose.

Si ritiene opportuno effettuare un'analisi per ciascuno dei citati aspetti.

Ampliamento del campo di applicazione della normativa

Come ampliamento del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE si prevede l'inclusione:

- dei pannelli fotovoltaici;
- delle apparecchiature contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;
- delle lampade fluorescenti contenenti mercurio.

che dovranno essere raccolti separatamente e trattati in maniera adeguata sei anni dopo l'entrata in vigore della legislazione.

Plan for disassembling

Nelle definizioni si intende "*progettazione ecocompatibile*", l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita, come introdotto dalla direttiva 2009/125/CE.

La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Al fine di ottimizzare il riutilizzo e il recupero attraverso la progettazione dei prodotti, si deve tenere conto dell'intero ciclo di vita degli stessi.

L'introduzione della responsabilità del produttore è uno degli strumenti per incoraggiare la progettazione e la produzione di AEE che tengano pienamente in considerazione e ne facilitino la riparazione, l'eventuale adeguamento al progresso tecnico, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio.

E' opportuno agire nella fase progettuale del prodotto connesso all'energia, poiché è emerso che è in questa fase che si determina l'inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi.

Per le definizioni utilizzate nella direttiva 2009/125/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, si è soliti riferirsi alle norme come la ISO 14040, "*Valutazione del ciclo di vita*" (*Life cycle assessment*).

La norma descrive i principi e il quadro di riferimento per la valutazione del ciclo di vita (LCA), comprendendo:

- la definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione dell'LCA;
- la fase di inventario del ciclo di vita (LCI);
- la fase di valutazione dell'impatto del ciclo di vita (LCIA);
- la fase di interpretazione del ciclo di vita;
- la rendicontazione e la revisione critica dell'LCA;
- le limitazioni dell'LCA;
- le correlazioni tra le fasi dell'LCA;
- le condizioni per l'utilizzo delle scelte dei valori e degli elementi facoltativi.

L'LCA tratta gli aspetti ambientali e i potenziali impatti ambientali (per esempio l'uso delle risorse e le conseguenze ambientali dei rilasci) lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dall'acquisizione delle materie prime attraverso la fabbricazione e l'utilizzo, fino al trattamento di fine vita, riciclaggio e allo smaltimento finale (cioè dalla culla alla tomba).

Lo studio dell'LCA prevede quattro fasi:

- la fase di definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione;
- la fase di analisi dell'inventario;
- la fase di valutazione degli impatti;
- la fase di interpretazione.

Il campo di applicazione, inclusi i limiti del sistema e il livello di dettaglio dell'LCA dipende dal soggetto e dall'utilizzo previsto dallo studio. La profondità e l'ampiezza dell'LCA possono differire in modo considerevole in funzione dell'obiettivo di una particolare LCA.

In conclusione, la valutazione del ciclo di vita può dare supporto a:

- l'identificazione delle opportunità di migliorare la prestazione ambientale dei prodotti nei diversi stadi del loro ciclo di vita;
- le scelte di indicatori pertinenti di prestazione ambientale con le relative tecniche di misurazione;
- i principi e i procedimenti di allocazione si applicano anche alle situazioni di riutilizzo e di riciclaggio.

Tuttavia, queste situazioni richiedono un'elaborazione aggiuntiva per le ragioni seguenti:

Il riutilizzo e il riciclaggio (come pure il compostaggio, il recupero di energia e altri processi che possono essere assimilati al riutilizzo/riciclaggio) possono implicare che gli elementi in ingresso e in uscita associati ai processi unitari per l'estrazione e il trattamento delle materie prime e lo smaltimento finale dei prodotti siano condivisi da più di un sistema di prodotti;

- il riutilizzo e il riciclaggio possono cambiare le proprietà inerenti ai materiali nel loro utilizzo successivo;
- durante la definizione del confine del sistema, si dovrebbero dedicare attenzioni specifiche ai processi di recupero.

Raccolta differenziata

Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, ogni stato provvede affinché:

- siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti;
- quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che questa tipologia di rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita;
- i distributori effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 m² o in prossimità immediata di RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare AEE di tipo equivalente, salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci;
- i produttori siano autorizzati a organizzare e a gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici;
- tenendo conto delle norme nazionali e dell'Unione in materia di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione.

Ogni stato può richiedere che i RAEE depositati nei centri raccolta siano consegnati gratuitamente ai produttori, o ai terzi che agiscono a loro nome, affinché vengano riutilizzati.

Tassi di raccolta annuali

Ogni stato provvede all'applicazione del principio della responsabilità del produttore e, sulla base di detto principio, affinché ogni anno sia conseguito un tasso minimo di raccolta:

- 45% dal 2016, il tasso minimo di raccolta, calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Ogni stato provvede a che il volume di RAEE raccolti aumenti gradualmente nel periodo dal 2016 al 2019;

- 65% dal 2019, il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello stato interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale stato.

Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tassomedio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso volume di peso di RAEE quale raccolto in media nello stato in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto.

Al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, ogni stato provvede affinché le informazioni sui RAEE raccolte separatamente, siano trasmesse a ciascuno stato gratuitamente e che siano almeno comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati:

- ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento;
- ricevuti presso i distributori;
- oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome.

Limitazione delle esportazioni illegali di RAEE

L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato in questione o dell'Unione, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento della Commissione (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'Allegato III o III A, regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

I RAEE esportati fuori dell'Unione sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di recupero solo se l'esportatore, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1013/2006 e (CE) n. 1418/2007, può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della direttiva 2012/19/UE.

Obiettivi di recupero dei RAEE

Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente, e inviati per il trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (sostanze, miscele e componenti sono eliminati o recuperati a norma della direttiva 2008/98/CE), ogni stato provvede affinché i produttori raggiungano gli obiettivi minimi indicati nell'Allegato V, direttiva 2012/19/UE.

Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo il trattamento appropriato, con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.

Le attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono presi in conto per il raggiungimento di questi obiettivi.

Ogni stato si adopera affinché, ai fini del calcolo degli obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al peso dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in uscita dagli impianti di raccolta (*output*), in entrata (*input*) e in uscita (*output*) dagli impianti di trattamento e in entrata (*input*) negli impianti per il recupero o il riciclaggio/la preparazione per il riutilizzo, e anche per la promozione dello sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento.

Limitazioni alle sostanze che riducono l'ozono (ODS) e sostanze pericolose

Per raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nell'Unione, ogni stato dovrebbe adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. Perciò ogni stato si dovrebbe adoperare per istituire regimi efficienti di raccolta, in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati a effetto serra, visto l'elevato impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2009.

I dati contenuti nella valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione nel 2008 indicano che il 65% delle AEE immesse sul mercato allora era già raccolto separatamente, ma oltre la metà rischiava di essere trattata in maniera impropria e di essere esportata illegalmente e, anche se raccolta correttamente, ciò non veniva comunicato.

Questo comportava la perdita di materie prime secondarie di valore, situazioni di degrado ambientale e la fornitura di dati incoerenti. Per evitare queste situazioni è necessario fissare un tasso di raccolta ambizioso e assicurare che i RAEE raccolti siano trattati in modo ecocompatibile e comunicati correttamente. Con la continua espansione del mercato e l'accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature vengono sostituite sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso dei rifiuti di AEE. Sebbene la direttiva 2002/95/CE abbia contribuito in modo efficace a ridurre la presenza di sostanze pericolose contenute nelle nuove AEE, sostanze pericolose quali il mercurio, il cadmio, il piombo, il cromo esavalente, i difenili policlorurati (PCB), le sostanze pericolose saranno presenti nei RAEE ancora per molti anni. In questo modo, la presenza di componenti pericolose nelle AEE hanno sollevato e solleva seri problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono stati sufficientemente riciclati, e il mancato riciclaggio ha causato e causa la perdita di risorse preziose, ed è qui che interviene la direttiva 2012/19/UE.

Allegato V, direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 4 luglio 2012, n. 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Obiettivo di recupero minimi di cui all'art. 11, direttiva 2012/19/UE

Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 13 agosto 2012 fino al 14 agosto 2015 con riferimento alle categorie elencate nell'**Allegato I**:

Per i RAEE che rientrano nelle categorie "Grandi elettrodomestici" o "Distributori automatici":

- recupero dell'80%;
- riciclaggio del 75%.

Per i RAEE che rientrano nelle categorie "Apparecchiature informatiche o per telecomunicazioni" o "Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici":

- recupero dell'75%;
- riciclaggio del 65%.

Per i RAEE che rientrano nelle altre categorie dell'Allegato I:

- recupero dell'70%;
- riciclaggio del 50%.

Per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80%.

Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2015 fino al 14 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'**Allegato I**:

Per i RAEE che rientrano nelle categorie "Grandi elettrodomestici" o "Distributori automatici":

- recupero dell'85%;
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80%.

Per i RAEE che rientrano nelle categorie "Apparecchiature informatiche o per telecomunicazioni" o "Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici":

- recupero dell'80%;
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%.

Per i RAEE che rientrano nelle altre categorie dell'Allegato I:

- recupero dell'75%;
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%.

Per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80%.

Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'**Allegato III**:

Per i RAEE che rientrano nelle categorie "Apparecchiature per lo scambio di temperatura" o "Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3." dell'Allegato III:

- recupero dell'85%;
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80%.

Per i RAEE che rientrano nella categoria "Schermi monitor e apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm² dell'Allegato III":

- recupero dell'80%;
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%.

Per i RAEE che rientrano nell'Allegato III, categorie "Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6." o "Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)":

- recupero dell'75%;
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%.

Per i RAEE che rientrano nella categoria "Lampade" dell'Allegato III, riciclaggio dell'80%.



La Consulta bocchia la mediazione obbligatoria

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 28/2010 nella parte in cui ha previsto l'obbligo della mediazione. La mediazione, di fatto, viene quindi soppressa nella parte più sostanziale ossia quella da cui il legislatore si attendeva i maggiori risultati in ordine alla deflazione del carico giudiziario oggi presente nei tribunali, rimanendo la sola facoltatività dell'istituto. La netta decisione della Consulta, dopo circa 18 mesi di attività della procedura, pone all'evidenza il problema della efficacia e del funzionamento della procedura e degli organismi di mediazione e degli enti di formazione nel frattempo nati. Pur dovendo rimandare qualsiasi analisi di merito al momento in cui saranno note le motivazioni che hanno spinto la Corte Costituzionale alla decisione, possiamo tuttavia provare a svolgere alcune riflessioni.

Paolo Frediani, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.11.2012, n. 918

Con una scarna nota la Corte Costituzionale lo scorso 24 ottobre ha comunicato di aver dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione civile e commerciale.

La mediazione, di fatto, viene quindi soppressa nella parte più sostanziale ossia quella connessa alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale per molte materie, tra le quali il condominio, i diritti reali, le divisioni, le successioni ereditarie, l'affitto di aziende, la locazione e altro ancora.

La pronuncia della Consulta era stata richiesta dall'azione intrapresa dalla Oua e da alcuni Ordini degli avvocati che ravvisavano, unitamente ad altri aspetti, un ampliamento improprio della delega che il precedente esecutivo aveva recepito dall'art. 60 della legge 69/2009 che prevedeva appunto la delega in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Il D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010 prevede, infatti, all'art. 5 l'obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie elencate nello stesso articolo quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tale impostazione era stata confermata dall'ufficio legislativo del Ministero della giustizia pur in presenza di alcune resistenze sia in ambito parlamentare (la commissione giustizia del Senato si era espressa in senso contrario) sia negli ambienti dell'avvocatura.

D'altra parte - aveva spiegato il legislatore nella relazione accompagnatoria allo schema di decreto - le volontà di connotare i principi deflativi emergenziali del carico giudiziario oggi presente nei tribunali e di dare una rapida diffusione nella comunità all'istituto giustificavano la condizione di obbligatorietà della procedura. Adesso con la netta decisione della Consulta, dopo circa 18 mesi di attività della procedura, il problema viene posto in tutta la sua evidenza; pur dovendo rimandare le analisi di specie al momento in cui saranno note le motivazioni che hanno spinto la Corte Costituzionale alla decisione, possiamo tuttavia provare a svolgere alcune riflessioni.

Per far questo non si può non partire dalla constatazione che la gran parte delle mediazioni sino a oggi attivate erano (e sono) connesse all'obbligo di legge.

Non v'è dubbio, infatti, che la norma contava su detta disposizione per allargare la diffusione dell'istituto, consci del fatto che nel nostro Paese non vi è (e non vi era) ancora una cultura alla mediazione e più in generale delle procedure di *Alternative Dispute Resolution*.

A fronte delle 143.324 procedure attivate dal marzo 2011 (entrata in vigore della condizione di procedibilità della domanda giudiziale), al 31 giugno 2012 le statistiche indicano come circa il 77% di procedure siano svolte per obbligo di legge e solo circa il 20% delle totali siano quelle facoltative, ossia attivate per libera scelta delle parti.

Vi sono, poi, quelle intraprese per previsione di clausola contrattuale che riguardano lo 0,5% del totale.

Con ogni evidenza quindi parlare della permanenza della mediazione nell'ordinamento come forma facoltativa, affidandosi alle sole disposizioni attualmente in vigore, significa (consapevolmente) decretarne praticamente la sua inattuazione; ciò perlomeno nell'indirizzo del perseguimento dei precisi compiti di carattere deflattivo del carico giudiziario esistente nei tribunali che avevano ispirato la norma.

Peraltro già oggi con la condizione dell'obbligo e delle sanzioni previste per la mancata partecipazione, circa due convenuti su tre decidono di non partecipare all'incontro di mediazione.

D'altra parte è inevitabile constatare che al di là di ogni ragionevole considerazione sul favore o meno della obbligatorietà dell'istituto (chi scrive era ed è nettamente contrario a qualsiasi forma di imposizione per una procedura che fonda la sua essenza sulla volontarietà), questo era lo strumento più forte per consentire un'affermazione rapida nella collettività.

D'altra parte le riforme attuate in altri Paesi (Argentina e Slovenia, per esempio) indicano come il dispositivo della obbligatorietà sia stato (un male) necessario per l'affermazione.

Ciò non significa che la mediazione attraverso un processo lento e più articolato non possa affermarsi nella società (ciò avverrà, inevitabilmente), ma in modalità e tempi diversi rispetto a ciò che era stato previsto e auspicato. E con effetti non affatto indolori.

Proprio in relazione a questo non possiamo non esaminare il secondo aspetto che la decisione della Consulta andrà a condizionare.

Quella della (massiccia) nascita degli organismi di mediazione e degli enti di formazione sorti nel frattempo per far fronte alle forti richieste del mercato delle mediazioni e della formazione per i mediatori.

I primi sono 948, i secondi 365: attraverso loro un esercito di mediatori operano e si sono formati. Chi ha creduto nell'affermazione dell'istituto e ha investito tempo e risorse nello sviluppo potendo anche contare su uno dei pochi settori professionali in costante ascesa, inutile evidenziarlo, adesso può trovarsi in seria difficoltà.

Non vi è dubbio che coloro i quali hanno cavalcato la novità senza grosse motivazioni ovvero senza particolare sensibilità verso la cultura delle ADR, ma solo con mere finalità economiche, adesso rischiano di pagare il prezzo più alto; vi sarà, (processo inevitabile) una selezione naturale a vantaggio dei più strutturati, radicati e motivati soggetti (le Camere di Commercio su tutti); ma al di là di ogni ulteriore considerazione questo in una congiuntura finanziaria particolarmente sfavorevole provocherà indubbiamente effetti spiacevoli che la nostra economia si sarebbe volentieri risparmiata.

Ma alla base di tutto - come sempre (come più volte si è ricordato negli anni su queste pagine) vi è sempre la **carenza** (ossia l'assenza) **culturale** del nostro Paese verso forme di composizione autonoma dei conflitti.

La stessa carenza che ha indotto il legislatore a prevedere l'obbligo della mediazione e, a chi l'avversa, lasciare spazio ai timori di "privatizzazione" e "aziendalizzazione" della giustizia e all'insinuare sospetti a un'azione delegata che avrebbe potuto privare il cittadino del proprio (legittimo) diritto alla difesa.

La cultura della mediazione non si potrà giovare del ricorso obbligatorio all'istituto come pure delle iniziative di varia natura di coloro che l'avversano; questi ultimi, d'altra parte, non possono replicare offrendo in cambio un giudizio efficace ed efficiente in termini di risultati, tempo ed economicità.

Certamente non ne ha tratte dal conflitto che si è aperto intorno a essa da quasi due anni a questa parte.

La mediazione necessita di maggiore consapevolezza, prima che dei cittadini, delle istituzioni e degli operatori, che si sviluppi attraverso il riconoscimento che una giustizia civile moderna non può più sottrarsi (per economicità, funzionalità ed efficacia di risultato) dalla condizione di delegare la gestione di alcune vertenze a forme alternative e complementari; ciò potrà consentire, con un processo di razionalizzazione e riorganizzazione generale chiesto insistentemente dall'avvocatura, di avere un sistema giurisdizionale pubblico più efficiente e aderente agli impellenti bisogni della collettività.

È con questo auspicio che attendiamo fiduciosi il prossimo intervento del legislatore.

L'Esperto risponde

Appalti

■ RESPONSABILITÀ SOLIDALE: EFFETTI E LIMITI

D. *Relativamente alla responsabilità del committente e dell'appaltatore per i debiti erariali rispettivamente dell'appaltatore o del sub-appaltatore, volevo chiedere se tale corresponsabilità è prevista anche nell'ipotesi in cui l'appaltatore o il sub-appaltatore non abbia un unico rapporto di committenza, ma ne abbia svariati, per cui risulterebbe articolata l'individuazione della quota parte di debito erariale da attribuire a ciascuna controparte del rapporto di committenza.*

R. La responsabilità solidale negli appalti (di opere o di servizi) per debiti erariali, prevista dall'articolo 28 della legge 248/2006, come modificato con il DI 83/2012 (convertito in legge 134/2012), si riferisce esclusivamente alla responsabilità dell'appaltatore, in solido con il subappaltatore, per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell' Iva dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del subappalto. La disposizione si applica in relazione a contratti conclusi da soggetti che li stipulano nell'ambito di attività rilevanti ai fini Iva. Riguarda, quindi, le eventuali inadempienze per ciascun rapporto di committenza e non l'universalità dei contratti. L'agenzia delle Entrate ha precisato che la disposizione concerne i contratti stipulati dal 12 agosto 2012 (entrata in vigore della legge 134/2012), in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012. L'appaltatore, pertanto, è responsabile solo per quanto riguarda l'ammontare del corrispettivo dovuto e si libera della responsabilità solidale se, prima del pagamento del corrispettivo, verifica che il subappaltatore abbia completato gli adempimenti giunti a scadenza, acquisendo la documentazione attestante che i versamenti fiscali sono stati correttamente eseguiti, oppure una asseverazione rilasciata da un Caf o da un professionista abilitato (commercialista o consulente del lavoro) che attesti la corretta esecuzione dei versamenti. Il committente, invece, non è tenuto solidalmente al soddisfacimento delle spettanze vantate dall'erario, in relazione all'appalto soprastante al rapporto tra l'appaltatore e il subappaltatore, ma, a norma del successivo articolo 28-bis, per provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, deve previamente farsi esibire da parte di quest'ultimo la documentazione attestante l'avvenuto rispetto dei citati adempimenti verso l'erario. In caso di inosservanza delle modalità descritte, il committente è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. A norma del successivo articolo comma 28-ter, ultimo periodo, le disposizioni dei due precedenti articoli (28 e 28-bis) non si applicano ai contratti stipulati dai soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006).

(A cura di Mario Maceroni - Associazione Verso l'Europa, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 19.11.2012)

■ APPALTI PRIVATI «FUORI» DALLA NUOVA DISCIPLINA

D. *La nuova disciplina della responsabilità solidale negli appalti si applica anche quando appaltante dovesse essere un privato persona fisica?*

R. La risposta è negativa, nel senso che la nuova disciplina (articolo 2, comma 5-bis, della legge 44/2012, che modifica l'articolo 35, comma 28, della legge 248/2006) non si applica agli appalti privati, allorché il committente sia una persona fisica che non ricopra la qualifica di imprenditore o

datore di lavoro. Tuttavia, il committente in questione è obbligato in solido per il pagamento delle somme dovute ai dipendenti dell'appaltatore, nei limiti di quanto ancora dovuto a quest'ultimo, a norma dell'articolo 1676 del Codice civile, purché ricorrano le seguenti condizioni: - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un imprenditore che, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita un'attività diretta al compimento di un'opera o di un servizio nei confronti di un determinato committente verso corrispettivo; - l'attuazione della prestazione lavorativa per la realizzazione di quella specifica opera o di quel particolare servizio, affidati da quel determinato committente; - l'esistenza di un credito di lavoro a favore dei lavoratori non onorato da parte dell'appaltatore; - l'esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in rapporto all'attuazione dell'opera o del servizio richiestogli. In altri termini, il committente privato – a differenza di quanto dovuto dall'appaltatore persona fisica – non può essere chiamato, nei limiti dei due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori impegnati in eventuali subappalti i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti dai subappaltatori (si veda l'articolo 35, comma 28, del Dlgs276/2003). Inoltre, a norma dell'articolo 13-ter del DI 83/2012, l'appaltatore è obbligato in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, al versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto, nonché per i danni derivanti da infortuni sul lavoro non indennizzati dall' Inail. (A cura di Mario Maceroni - Associazione Verso l'Europa, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 19.11.2012)



Qualità e certificazione

■ DOCUMENTAZIONE ASCENSORE DI NUOVA INSTALLAZIONE

D. Sono Direttore dei Lavori in un cantiere di ristrutturazione (palazzina privata di 3 piani fuori terra) in cui è stato installato un nuovo ascensore esterno ai fini dell'abbattimento di barriere architettoniche: la ditta produttrice, incaricata direttamente dal Committente, ha fornito e installato oltre all'impianto elevatore anche la struttura esterna (vano corsa) in profilati di acciaio con pareti vetrate. Alla luce delle normative vigenti, gradirei avere il vostro parere in merito all'elenco della documentazione da richiedere al produttore/installatore, prima di procedere alla trasmissione del tutto alla Committenza.

R. Senza pretesa alcuna di esaustività, a livello minimo dovrà essere richiesta la seguente documentazione: 1) marcatura CE da apporre in cabina ai sensi dell'art. 7, c. 1, D.P.R. n. 162/1999; 2) Dichiarazione di conformità dell'impianto ex art. 6, c. 5, D.P.R. citato, con il contenuto di cui all'Allegato II, D.P.R. medesimo; 3) Comunicazione di messa in esercizio ex art. 12, D.P.R. citato; 4) Libretto di manutenzione su cui annotare le verifiche periodiche e straordinarie ex art. 16, D.P.R. citato, nonché libretto d'uso, in italiano, del costruttore; 5) targa identificativa dell'impianto ai sensi dell'art. 16, c. 3, D.P.R. citato.

(Marco Fabrizio, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 21.11.2012)

 **Edilizia e urbanistica****■ DIA SOSPESA SE NON SI INDICA IL NOME DELL'IMPRESA**

D. Il nominativo dell'impresa può essere comunicato nei 30 giorni successivi alla presentazione della denuncia di inizio attività (Dia)? E la mancata comunicazione al momento del deposito della Dia può essere motivo di diniego della stessa Dia con ulteriore nuovo versamento dei diritti di segreteria?

R. La Dia, ai fini di un eventuale diniego, ha la sua finalità nella conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio. La comunicazione del nominativo dell'impresa ha differente finalità e, precisamente, quella del contrasto del lavoro nero e dell'evasione contributiva e fiscale. L'omessa comunicazione del nominativo non incide sulla legittimità della Dia, ma ha come conseguenza che l'efficacia della stessa sia sospesa finché non si ottempera all'adempimento previsto dall'articolo 23 del Testo unico edilizia, Dpr 380/2001, relativo proprio alle condizioni di efficacia del titolo abilitativo. Non si pone, dunque, un problema di nuovo versamento dei diritti di segreteria.

(A cura di Ghiloni Massimo, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 19.11.2012)

 **Sicurezza ed igiene del lavoro****■ MODALITÀ E-LEARNING ACCORDO STATO REGIONI 2011**

D. *La durata dei corsi e-learning deve essere pari a quella prevista per i corsi in aula? Il contenuto deve essere approvato da un ente paritetico o l'ente paritetico deve fornire solo un parere e le slide e la loro durata e test vengono decise dal tutor? Un corso RSPP con slide per aula approvato da ente paritetico può essere replicato in e-learning, con tempi e test autorizzati dal tutor? Si possono replicare corsi antincendio da aula a e-learning con tempi e modalità autorizzati dal tutor?*

R. Gli Accordi assunti in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e province autonome il 21 dicembre 2011, specificano espressamente quali parti del percorso formativo possono essere erogate in modalità e-learning. Il numero di ore resta ovviamente immutato rispetto al corso in aula. La richiesta di collaborazione all'organismo paritetico da parte del datore di lavoro viene effettuata con riferimento all'intero corso di formazione, indipendentemente dal fatto che una parte dello stesso possa svolgersi in e-learning. Affinché tale tipologia di corso sia valida devono essere osservate tutte le condizioni contenute nell'Allegato I dell'Accordo e, si ricorda, la verifica di apprendimento finale deve essere effettuata in presenza. Non risulta che, allo stato, sia possibile effettuare corsi antincendio in modalità e-learning.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 19.11.2012)

■ FORMAZIONE SECONDO ACCORDO STATO REGIONI

D. *Tipologia aziendale: L'azienda stipula, nella maggior parte dei casi, dei contratti stagionali nel settore alberghiero e termale oppure somministra lavoratori tramite agenzie (macrosettore rischio basso) Quesiti: Le tipologie dei lavoratori assunti sono tre (escludo i dipendenti che risultano con contratto a tempo indeterminato in quanto l'accordo mi è più chiaro in merito agli obblighi e ai termini): Cat. 1) I lavoratori stagionali sono per la maggior parte ricorsivi e che possono fare stacchi da 30 a più di 60 giorni per ogni stagione o più stacchi durante le stagioni stesse. Cat. 2) I lavoratori somministrati sono per la maggior parte richiesti nei weekend o al massimo per una settimana e comunque mediamente inferiori a 60 giorni lavorativi. Cat. 3) Contratti con professionisti (medici, fisioterapisti, massaggiatori ecc..) che con modalità continuativa o saltuaria*

possono essere chiamati a lavorare presso le strutture alberghiere o termali per alcune ore della giornata o per turni interi. Cat.p.1) se l'azienda eroga la formazione prevista dall'accordo (es.8h), al momento in cui rientrano in azienda, es. dopo 70 gg di stacco, ho l'obbligo di ripetere il percorso formativo per intero (es.8h), solo la specifica (es. 4h) o all'azienda basterebbe registrare un ripasso di quanto già fatto (con un sopralluogo sul luogo di lavoro, spiegando il da farsi in merito alla sicurezza, verbalizzando il sopralluogo che è formazione sul campo)? Cat.p.2) quale può o potrebbe essere la strada percorribile? Alcune ipotesi: a) fare in modo che ci siano accordi tra agenzia ed azienda utilizzatrice. Cioè i lavoratori che vengono inviati possano dimostrare di aver ricevuto la formazione base di 4h (credito permanente) e formazione aggiuntiva sulla specifica mansione. -All'azienda utilizzatrice resta l'obbligo di registrare un sopralluogo sul luogo di lavoro, spiegando il da farsi in merito alla sicurezza specifica dell'azienda, verbalizzando il sopralluogo come formazione sul campo? -Nel caso il lavoratore somministrato venga nuovamente richiesto, non so dopo 90 giorni dalla prima volta, si deve ripetere l'iter formativo o bisogna fare altro? b) in assenza di accordi tra le parti e il lavoratore somministrato non ha ricevuto alcuna formazione in merito e lavorerà solo un weekend posso limitarmi al sopralluogo? Cat.p.3) posso riferirmi sostanzialmente a quelli di Cat.p.2)?

R. Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, ai quali sia stata già erogata la formazione ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 al momento del loro rientro in azienda, si ritiene che la stessa non debba essere ripetuta, a meno che non ci si trovi nel caso di insorgenza di nuovi rischi. Infatti, il comma 6 dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 dispone che "la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi". Resta ovviamente fermo l'obbligo di aggiornamento che è quinquennale. Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro, il punto 8 dell'Accordo sopra richiamato dispone che la stessa può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l'utilizzatore. In particolare questi due ultimi soggetti possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica a carico dell'utilizzatore. In mancanza di tali accordi la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore solo con riguardo alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale il lavoratore viene assunto, sempre che il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell'utilizzatore. Tutti gli altri obblighi formativi vengono posti a carico dell'utilizzatore. Nel caso in cui il lavoratore venga successivamente richiesto dalla stessa azienda o da altra azienda appartenente comunque allo stesso settore produttivo di quella precedente, non vi sarà obbligo di ripetizione della formazione, in quanto l'Accordo riconosce come credito formativo sia la formazione generale che la formazione specifica di settore. Nel caso in cui il lavoratore venga invece richiesto da altra azienda di diverso settore produttivo di quella precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla formazione generale, mentre la formazione specifica relativa al nuovo settore dovrà essere svolta. Non sono contemplati ed anzi contra legem casi di mancanza di formazione per i lavoratori per prestazioni anche di brevissima durata. Nel caso di contratti di collaborazione con professionisti (autonomi e non lavoratori dipendenti) le modalità relative alla formazione sulla sicurezza potranno essere oggetto di clausole contrattuali.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 19.11.2012)

**Rifiuti e bonifiche****■ RIFIUTI ABBANDONATI**

D. *I rifiuti rinvenuti su siti adibiti a discarica abusiva e/o a deposito incontrollato (in particolare terre e rocce da scavo CER 170504, materiali misti da demolizioni 170904, cemento 170101 ecc.), previa caratterizzazione e verifica del rispetto dei limiti previsti dall'All. 3 al D.M. 05.02.1998, possono essere avviati ad idonei impianti di recupero, anziché allo smaltimento in discarica?*

R. In linea astratta non dovrebbero sussistere restrizioni nel senso ipotizzato purché, naturalmente, i rifiuti in questione rispettino i requisiti tecnici di tipologia, provenienza e caratteristiche del rifiuto sì come indicate nei vari punti di riferimento dell'allegato I, sub 1, del D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche (es. punto 7.31.bis per quanto concerne le terre e rocce da scavo di cui al CER 170504). Un problema in tal senso potrebbe sussistere quanto al requisito della "provenienza", trattandosi di rifiuti abbandonati e, pertanto, in riferimento ai quali permarranno dubbi circa il reale ciclo di processo che li ha generati. Si consideri, infine, come l'incipit del menzionato decreto, reiterando i principi già affermati in tal senso a livello europeo così come nelle varie leggi quadro nazionali, rammenti come "le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal ... decreto non devono - comunque - costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono: a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e odori; c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse" (art. 1, c. 1).

(Marco Fabrizio, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 21.11.2012)



© 2012 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.48 LAVORO

Assunzioni disoccupati: chiarimenti dell' INPS

p.51 APPALTI

Dal 1° aprile gare solo con l'Autorità

p.53 FISCO

Iva per cassa: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **15 dicembre 2012**

© 2012 Il Sole 24 ORE S.p.a.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommario

	pag.
NEWS	
Appalti – Edilizia e urbanistica – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Ambiente, suolo e territorio – Energia – Lavoro, previdenza e professione – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro – Condominio – Immobili – Qualità e certificazione – Alimentare – Impiantistica	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Ambiente, suolo e territorio – Sicurezza ed igiene del lavoro – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Appalti – Edilizia e urbanistica – Energia – Chimica e alimentare – Immobili – Rifiuti e bonifiche – Antincendio e prevenzione incendi	22
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Appalti – Edilizia e urbanistica – Ambiente, suolo e territorio – Sicurezza ed igiene del lavoro – Rifiuti e bonifiche	32
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
ASSUNZIONI DI DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO: CHIARIMENTI INPS	
Claudio Boller, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 14.12.2012, n. 49 <i>Interpretazione sui generis da parte dell'Inps in merito ai requisiti per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 407/1990, in caso di nuove assunzioni di lavoratori disoccupati di lunga durata, ancorché non siano trascorsi sei mesi: si potrà infatti averne diritto per quelli assunti in sovrannumero rispetto ai licenziati, secondo un concetto "numerico" di usciti ed entrati</i>	48
Appalti	
APPALTI, DAL PRIMO APRILE GARE SOLO CON L'AUTORITÀ	
Mauro Salerno, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 10.12.2012, n. 48 <i>Scatta il conto alla rovescia per l'avvio della cosiddetta «banca dati appalti» gestita dell'Autorità.</i>	51
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi	
I VA PER CASSA: I PRIMI CHIARIMENTI DEL FISCO	
Nadia Parducci, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 07.12.2012, n. 48 <i>L'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sul nuovo regime dell'Iva per cassa che decorre dal 1° dicembre 2012</i>	53

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**RAVVEDIMENTO OPEROSO PROROGA DELLA DICHIARAZIONE IMU**

Simone Allodi, Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, 14.12.2012, n. 46

L'art. 13, co. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del ravvedimento operoso, per poter sanare le violazioni commesse in ambito tributario, beneficiando di una sanzione ridotta rispetto a quella che verrebbe applicata qualora la contestazione fosse mossa dall'Ufficio.

La C.M. 10.7.1998, n. 180, ha fornito importanti chiarimenti in merito all'istituto così come consolidatosi negli ultimi 15 anni e divenuto oggi un valido strumento per poter risolvere errori o imprecisioni spesso frutto della complessità ed articolazione del sistema tributario nel suo insieme.

Il D.M. 30.10.2012 (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5.11.2012) approva il modello di dichiarazione Imu con le relative istruzioni. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1.1.2012, il termine per presentare la dichiarazione, originariamente fissato al 30.9.2012, era stato dapprima prorogato al 30.11.2012 dall'art. 9, co. 3, lett. b), D.L. 10.10.2012, n. 174, nel testo vigente prima della sua conversione in legge. La legge di conversione di tale decreto, nel testo approvato dalla Camera il 13.11.2012, ha stabilito che tale termine sia fissato a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione, ossia al 4.2.2013. Tale proroga è stata da ultimo confermata anche dal Comunicato 28.11.2012, n. 172 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

57

Catasto**CATASTO DEI FABBRICATI: PROSPETTIVE DI RIFORMA**

Franco Guazzone, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 dicembre 2012, n. 919

Il progetto di legge delega fiscale, presentato dal Governo alla Camera in data 18 giugno 2012, dove ha assunto il n. 5291 A.C., approvato con diverse modificazioni in data 11 ottobre e quindi inviato al Senato per l'approvazione definitiva, all'art. 2 contiene i principi di revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, per l'attribuzione del valore patrimoniale e la rendita, a ciascuna unità immobiliare, finalizzata anche a correggere le sperequazioni esistenti nelle attuali rendite, accentuate dall'incremento lineare disposto con il D.L. 201/2011, che ha previsto l'anticipazione dell'IMU, al 1° gennaio 2012, da estendere anche alle abitazioni principali, in precedenza esenti dall'ICI.

62

Ambiente, suolo e territorio**NANOTECNOLOGIE, AMBIENTE E SICUREZZA: IL RUOLO DEGLI ENTI DI NORMAZIONE**

Silvia Berri, Giuseppe Vittori, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 11.12.2012, n. 23

Con il nome di nanotecnologie si definisce l'insieme delle tecniche per la manipolazione della materia su scala atomica e molecolare. Il campo di interesse delle nanotecnologie è vastissimo e variegato, e i settori in cui le nanotecnologie hanno mostrato la loro versatilità e potenzialità applicative sono quello della medicina, della protezione della salute umana e dell'ambiente. E' risaputo, però, che molti aspetti, rischi e opportunità delle nanotecnologie non sono ancora completamente chiari, e questa situazione è destinata a permanere presumibilmente per lungo tempo. Quando queste zone d'ombra valicano i confini del settore della "ricerca e sviluppo", andando a toccare gli aspetti di produzione e di diffusione commerciale, diventa necessario garantire dei livelli di sicurezza adeguati per i consumatori attraverso la predisposizione e l'applicazione di norme e regole. Per questo motivo gli enti di normazione a livello nazionale, comunitario e internazionale si sono attivati in questo campo già dalle fasi iniziali di studio e sviluppo.

67

Rifiuti e bonifiche**BONIFICHE - SCENARIO ANCORA NEGATIVO PER MERCATO E TECNOLOGIE**

Aldo Bertelle, Carlo Bossi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 11.12.2012, n. 23

Il Prontuario delle Bonifiche, nato come strumento di supporto per l'analisi della qualificazione degli operatori del mercato che si identificano necessariamente, dall'edizione del 2007, con le sole imprese iscritte alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, consente anche, attraverso i dati raccolti, di monitorare annualmente l'andamento del mercato di questo specifico settore di tutela dell'ambiente. Il dato permette di capire in quale direzione orientare le analisi per comprendere le motivazioni che influenzano l'andamento del mercato.

71

Sicurezza ed igiene del lavoro**VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE MICROIMPRESE: DOCUMENTO OBBLIGATORIO ENTRO IL 31 DICEMBRE**

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 14.12.2012, n. 49

La soppressione dell'autocertificazione per i datori che occupano fino a 10 lavoratori e le indicazioni ministeriali sull'obbligatorietà delle procedure standardizzate per il documento di valutazione dei rischi.

86

Sicurezza ed igiene del lavoro**BONIFICA DELLE COPERTURE DI AMIANTO: DPC E DPI PER LE OPERAZIONI IN QUOTA**

Luca Rossi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 11.12.2012, n. 23

La bonifica delle coperture in amianto è una di quelle attività in cui possono essere utilizzati i dispositivi di protezione collettiva (DPC) e individuale (DPI) contro le cadute dall'alto. Per effettuare questa attività, soprattutto nell'ambito degli edifici industriali, occorre valutare attentamente l'utilizzo delle reti di sicurezza. E' stata considerata la riduzione del solo rischio di caduta dall'alto dovuta allo sfondamento della copertura e non di tutti gli altri rischi presenti, compresa la caduta dai bordi non protetti e l'esposizione a fibre di amianto, poiché la materia risulta essere particolarmente complessa.

92

L'ESPERTO RISPONDE

Appalti – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Energia – Condominio – Sicurezza ed igiene del lavoro

103

News

Appalti

■ Banca dati appalti, obbligo da aprile

Scatta il conto alla rovescia per l'avvio della cosiddetta «banca dati appalti» gestita dell'Autorità. L'obbligo di servirsi del portale battezzato «Avcpass» – che si configura come un servizio on line più che un contenitore di dati – scatterà solo il primo aprile 2013 e sarà limitato alle gare di importo superiore a un milione di euro. Dal primo gennaio il servizio partirà in forma sperimentale. Lo slittamento di tre mesi rispetto al termine previsto dal codice (articolo 6-bis) servirà ad “abituare” stazioni appaltanti e imprese all'innovazione evitando di mandare in tilt il mercato. In questa prima fase il servizio sarà rivolto unicamente alle stazioni appaltanti che volontariamente chiederemo di utilizzare il servizio offerto da Via Ripetta per gestire la fase di verifica dei requisiti di imprese e professionisti.

La tempistica di avvio del servizio Avcpass è delineata nella delibera che il Consiglio dell'Autorità ha approvato la settimana scorsa. Il provvedimento quindi è formalmente definito. Per la pubblicazione si attende solo il via libera del garante della privacy, sugli aspetti più delicati di gestione e conservazione dei dati sensibili forniti dalle imprese.

L'obiettivo dell'Autorità è arrivare entro fine anno alla copertura di tutti i bandi di gara pubblicati in Italia per lavori, servizi e forniture. Una gara non gestita attraverso il portale dell'autorità verrà infatti considerata nulla. Come anticipato, però, l'obbligo riguarderà per primi i bandi di maggiore dimensione, cioè quelli superiori a un milione di euro. In questo modo l'Autorità conta di coinvolgere da subito un numero di gare pari solo all'8% del totale, ma capace di rappresentare il 74% del valore annuale del mercato. Un modo per evitare ingorghi, senza penalizzare troppo l'obiettivo di semplificazione previsto dalla legge, inaugurando il sistema con le Pa e le imprese più attrezzate. In una prima fase – dal primo gennaio al 31 marzo 2013 – dunque la banca dati funzionerà in forma volontaria e sperimentale. In una seconda – dal primo aprile al 31 giugno – in forma vincolante. Il doppio passaggio “volontario-obbligatorio” riguarderà anche i bandi delle classi di importo minore. Per cui nel secondo trimestre, quando il sistema diventerà obbligatorio per i bandi sopra il milione di euro, scatterà l'adesione volontaria per le gare di importo compreso tra 150mila e un milione di euro. Nel terzo trimestre il sistema diventerà vincolante per questi ultimi e volontario per le gare comprese tra 40mila e 150mila euro. Dal primo ottobre non ci saranno sconti: il servizio messo a punto dall'autorità diventerà obbligatorio per tutti. Di cosa si tratta?

Lo scopo di Avcpass è di dare alle stazioni appaltanti la possibilità di verificare in via telematica e in un colpo solo tutti i requisiti di chi parteciperà alle gare. Quindi al momento di indire la gara sarà la stazione appaltante a doversi iscrivere al portale dell'Autorità, comunicando via via il dettaglio dei partecipanti cui verrà assegnato un codice identificativo da riportare nella busta amministrativa, insieme alle auto-dichiarazioni sul possesso dei requisiti che allo stato attuale vengono verificate dalla Pa. In dettaglio si tratta dei requisiti generali relativi alla presenza nel registro delle imprese (Unioncamere), al casellario giudiziario (ministero della Giustizia), regolarità contributiva (Inarcassa, Inail), documentazione antimafia (ministero degli Interni), regolarità fiscale (Agenzia entrate). E dei requisiti tecnico organizzativi sui bilanci (Unioncamere), certificazione di qualità (Accredia), fatturato ed elenco soci (Entrate), consistenza media del personale (Inps). Per ora la possibilità di accesso diretto ai dati telematici da parte dell'Autorità funziona solo con Inarcassa, in tutti gli altri casi sarà comunque l'Autorità a “mediare” tra Pa, verificando la sussistenza dei requisiti e dandone comunicazione, ancora in forma cartacea, alle stazioni appaltanti.

I dati saranno conservati dall'autorità solo per 60 giorni dopo l'aggiudicazione definitiva. Poi resterà traccia solo del Cig. Con una avvertenza: non si tratterà più solo di un campione, ma del totale delle gare bandite in Italia. Il che, in tempi di spending review, potrebbe aprire scenari tutti da esplorare nel campo del controllo della spesa degli enti locali.

(Mauro Salerno, Il Sole 24 ORE - Edilizia e territorio 10-15 dicembre 2012)

■ **Progettazione, ecco le «tariffe»**

Il decreto parametri bis, finalmente, diventa realtà.

Il provvedimento, che servirà a determinare i compensi da porre a base delle gare di progettazione, è stato licenziato dal ministero della Giustizia, che l'ha preparato insieme alle Infrastrutture. Adesso si prepara a un giro di pareri che lo vedrà transitare dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e dal Consiglio di Stato. Intanto, però, le notizie che porta questa prima bozza, già anticipate da «Edilizia e Territorio», sono tutte positive per i professionisti. Rispetto al primo decreto parametri, che quest'estate aveva definito i limiti per la liquidazione giudiziale dei compensi dei professionisti, questo secondo Dm accoglie tutte le richieste dei progettisti, emendando alcuni punti chiave e facendo, nei fatti, lievitare i compensi.

Il testo, messo a confronto con il primo decreto parametri, si apre subito con una buona novella. Il primo articolo, infatti, recita: il corrispettivo «è composto da compenso, spese e oneri accessori». L'altro Dm, all'opposto, escludeva esplicitamente le spese proprio nell'articolo di apertura.

Al calcolo delle spese viene dedicata un'apposita sezione, che spiega: «L'importo delle spese e degli oneri accessori è determinato forfaitariamente in una percentuale del compenso pari al 25% per importo delle opere fino a un milione e pari al 10% per importo delle opere pari o superiore a 25 milioni». Per gli importi intermedi bisognerà fare i calcoli «per interpolazione» e verificare a quale livello ci si colloca. Comunque, la notizia è che si recupera fino al 25% di spese che, come è facile intuire, rappresentano una quota importante della retribuzione del progettista.

All'articolo 5 ritorna un altro punto che il primo decreto parametri escludeva in blocco: le vacanze, i compensi per le prestazioni non calcolabili in proporzione al valore dell'opera. Il nuovo testo ristabilisce il calcolo della retribuzione su base oraria e indica una serie di ipotesi alle quali può essere applicato: i rilievi altimetrici, le consulenze, le analisi accertamento. In tutti questi casi il professionista sarà pagato con 75 euro all'ora, mentre il suo aiuto ne percepirà 50.

La terza novità decisiva inserita nel Dm riguarda le modalità di calcolo del compenso e, in particolare, il parametro «G», che misura il grado di complessità delle opere. Mentre il vecchio testo fissava una forbice nella quale il giudice era libero di muoversi, il nuovo lascia alla stazione appaltante meno discrezionalità, perché fissa dei valori intoccabili a seconda della tipologia di opera.

Un esempio può chiarire questo punto. Il vecchio testo parlava genericamente di edilizia residenziale e individuava un parametro G con coefficiente tra 0,7 e 1,3, a scelta del giudice. Il nuovo testo individua, invece, diverse tipologie di edilizia residenziale, descrivendole nel dettaglio e fissando i parametri a monte.

Per «l'edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato» il parametro sarà 1.

Infine, c'è da rilevare una mancanza rispetto al primo Dm. Che, di sicuro, è uno dei successi più pesanti degli ordini. La norma in base alla quale il giudice poteva aumentare o diminuire il compenso di un 60% secco in maniera completamente discrezionale è stata stralciata. Di quella facoltà, una vera e propria spada di Damocle nelle mani della Pa, adesso non c'è più traccia.

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE - Edilizia e territorio 10-15 dicembre 2012)

■ **Le novità per le imprese edili nel decreto Sviluppo**

Il prossimo decreto sviluppo ha espunto dal suo interno alcune misure molto attese dal mondo delle imprese edili, specie le medie e piccole. Non ci sarà, infatti, l'abbassamento della soglia minima (500 milioni) per l'ammissibilità del credito di imposta per le opere in progetti di finanza (abbassamento che non potrà essere effettuato nemmeno in corso d'opera), ma soprattutto non ci sarà più l'esclusione del settore degli appalti dal regime della responsabilità solidale degli appaltatori verso i subappaltatori qualora questi non siano in regola con i versamenti fiscali e contributivi. Infine, non ci sarà nemmeno la possibilità per le imprese di autoprodurre il Durc, il documento di regolarità contributiva.

Ci saranno però altre misure comunque importanti: le reti di impresa saranno ammesse alla partecipazione degli appalti e verrà istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici un'anagrafe unica delle oltre 38mila stazioni appaltanti (che dovranno chiedere di essere inserite nell'elenco, pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili).

Presente nel decreto sarà anche la norma che permetterà alle imprese qualificate ad eseguire opere al di sopra dei 20 milioni di dimostrare i requisiti di fatturato scegliendo fra i cinque migliori bilanci degli ultimi dieci anni. Inoltre, sono state prorogate a tutto il 2013 le agevolazioni per la verifica Soa triennale dei requisiti ed è stata aumentata dal 75 all'80% la percentuale della cauzione svincolabile in corso d'opera.

Dal 1° gennaio 2013 sarà a carico della ditta aggiudicatrice dell'appalto il costo di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sui quotidiani.

Infine, viene istituito il contraddittorio lungo nel caso in cui la Regione o la Provincia si oppongano alla realizzazione del progetto: il Governo programmerà tre incontri a un mese di distanza l'uno dall'altro e solo se alla fine dei tre incontri dovesse perdurare il dissenso potrà procedere aggirando il veto.

(Sintesi redazionale, 06.12.2012)

■ **Un'informativa antimafia per ogni appalto sottoscritto**

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nelle pronunce 33 e 34 del novembre 2012 ha chiarito che è necessario richiedere una certificazione antimafia per ogni appalto o subappalto e tale certificazione va richiesta sempre e comunque alla Prefettura della Provincia di residenza dell'impresa concorrente, anche se il cantiere verrà aperto in un'altra Provincia o Regione.

Il Consiglio di Stato, infatti, parte dal presupposto che un'impresa può avere aperti più cantieri sul territorio italiano e può essere a rischio di infiltrazioni mafiose in una zona ma contemporaneamente risultare fuori rischio in un'altra zona. Per questo si deve richiedere una certificazione per ogni cantiere aperto. La prefettura può dare un'informativa "tipica" che evidenzia il rischio di infiltrazione mafiosa (e la conseguenza è l'immediata espulsione dell'impresa dall'appalto), oppure può dare un'informativa "atipica" (quella che contiene sia elementi favorevoli, ossia di assenza di rischio infiltrazioni, sia elementi di dubbio). In questo caso starà alla stazione appaltante fugare questi dubbi compiendo ulteriori valutazioni sull'impresa relativamente ad ogni singolo appalto. Il Consiglio sottolinea che i dubbi su un'impresa riguardo un appalto non si estendono ad altri lavori che la stessa impresa ha in corso in altra zona. Per il Consiglio, infatti, l'informativa ha effetti soltanto nell'ambito territoriale in cui si svolge l'attività produttiva oggetto dell'informativa. Questo non toglie che le stazioni appaltanti di altre zone, venute a conoscenza dell'informazione atipica sull'impresa riguardo un altro cantiere, richiedano alla prefettura della Provincia dell'impresa di fornire una nuova e ulteriore informativa anche per il lavoro in corso nel proprio territorio. Questo regime continuerà finché non andrà in vigore il Codice antimafia (Dlgs 159/2011), cioè due mesi dopo il vigore del decreto correttivo del Codice stesso (che è di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Con il nuovo Codice ci sarà una banca dati unica dei "pregiudizi" antimafia e si semplificherà la verifica del rischio o meno di infiltrazioni di un'impresa.

(Sintesi redazionale, 05.12.2012)

■ La doppia verifica: white list e rating Antitrust

Le *white list* sono degli elenchi creati, gestiti e aggiornati dalle Prefetture in cui saranno contenuti i nominativi delle imprese che saranno risultate immuni dal rischio di infiltrazioni mafiose. Le liste dovrebbero andare in vigore dal prossimo gennaio 2013, dopo la pubblicazione dell'apposito decreto attuativo.

Il punto, però, è che le *white list* rischiano di sovrapporsi con altri strumenti simili. Per prima cosa, infatti, ogni *white list* dovrà coordinarsi con la lista prevista dall'articolo 4, comma 13 del DL Sviluppo (70/2011) per ogni subfornitura o subappalto. Ma soprattutto, le *white list* vanno ad affiancare anche l'attribuzione di un *rating* di legalità ad ogni impresa da parte dell'Agenzia Antitrust. L'Agenzia istituisce e gestisce un elenco in cui vengono inserite, su richiesta, le imprese che rispondano a determinati codici etici, che abbiano un organo di controllo e che sottoscrivano dei protocolli di legalità. Alle imprese di tale elenco l'Antitrust assegna un *rating* costituito da un + ed una o più stelle (fino a un massimo di tre).

Ma, appunto, l'elenco di *rating* e le *white list* rischiano di sovrapporsi. Tanto è vero che per essere inserite nell'elenco dell'Antitrust le imprese devono già possedere requisiti antimafia. Per l'inserimento in tali elenchi, però, non è necessario essere inserito in una *white list* (anche se l'inserimento porta ad una stella in più del *rating*. Non essere inserito in una lista bianca, comunque, non comporta la perdita di punti del *rating*).

(Sintesi redazionale, 05.12.2012)




Edilizia e urbanistica

■ Rapporto Oppal: in caduta i permessi edilizi

Dal Rapporto "L'efficienza dei processi concessori" dell'Oppal (Osservatorio permanente pubblica amministrazione locale) del Politecnico di Milano risulta che è fortemente diminuito il numero medio dei permessi a costruire rilasciati dai grandi Comuni. Se i permessi erano 1.821 nel 2008, sono poi scesi a soli 263 nel 2011, con un crollo dell'85%. Sono poi aumentati anche i tempi necessari per ottenere tali permessi: da 80 giorni del 2010 a 100 giorni nel 2011. L'indagine dell'Oppal è stata condotta su 38 capoluoghi di provincia. I dati sono anche peggiori di quelli registrati dall'Ance in tutta Italia. In base ai dati Istat, l'Ance ha stimato che i permessi a costruire, che nel 2008 erano 215.046, sono caduti a picco ai 121.000 registrati nel 2011. Il crollo, secondo l'Ance è stato quindi del 45%, mentre l'Oppal lo ha rilevato all'85% nei Comuni medio-grandi. Il che significa che nelle città medio-grandi le cose vanno peggio che nei piccoli centri. L'Oppal segnala, però, che nel 2011 sono aumentate del 10% le Super Dia, ossia le procedure di autocertificazione alternative al permesso, strumento che è più frequente trovare appunto nei centri medio-grandi.

Naturalmente, c'è il solito divario tra il Nord e il resto dell'Italia. Se città settentrionali come Asti o Pavia, non hanno allungato i tempi per concedere i permessi, man mano che si scende lungo lo stivale la situazione peggiora. L'Oppal registra anche un generale sforzo dei Comuni per contenere gli oneri di urbanizzazione. Per quella "primaria" (reti idriche, strade, ecc.) al Nord gli oneri sono scesi dai 40,26 euro/mq del 2008 ai 37,09 del 2012; al Centro dai 15,41 euro/mq ai 10,03; al Sud da 18,90 a 12,64. Per l'urbanizzazione "secondaria" (scuole, parchi, edifici pubblici) si è scesi al Nord da 31,96 euro/mq a 28,41; al Centro da 17,46 a 15,46; al Sud, invece – unico dato positivo -, da 8,15 euro/mq a 15,46.

(Sintesi redazionale, 05.12.2012)

 **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****■ Quattro “semplici” calcoli per l’Imu sulla prima casa**

Per il cittadino che ha solo l’abitazione in cui vive, pagare il saldo Imu può essere abbastanza semplice, visto che il saldo andrà tutto al Comune e non si dovrà calcolare la quota all’Erario. Tale cittadino deve fare sostanzialmente quattro operazioni: applicare l’aliquota catastale decisa dal proprio Comune; sottrarre all’Imu dell’intero anno la detrazione standard dei 200 euro (più gli eventuali 50 euro per ogni figlio sotto i 26 anni); detrarre dall’Imu totale quanto già versato nel primo acconto di giugno (o di giugno e settembre, se aveva scelto di pagare in tre tranches invece che due); infine, arrotondare la cifra all’euro e versarla al Comune (con il codice 3912 se utilizza il modello F24, oppure compilando la casella “Abitaz. Princ.” se utilizza il bollettino postale).

Ma anche con la sola principale bisogna stare un po’ attenti. Infatti, i Comuni potrebbero aver deciso delle aliquote diverse a seconda della tipologia dell’abitazione. Molti Comuni, infatti, hanno deliberato un’aliquota più alta per le abitazioni di lusso oppure una di favore per abitazioni modeste o popolari. In molti altri casi, invece, la tassazione fissata è stata decisa in base al reddito del nucleo familiare. Alcuni capoluoghi di Provincia hanno fissato un’aliquota più bassa per le famiglie con l’Isee al di sotto di una certa soglia; altri hanno avuto un’attenzione per le famiglie che hanno un componente disabile o portatore di handicap, oppure che stanno pagando le rate di ammortamento del mutuo. Altri Comuni, invece, hanno deciso di operare sulla detrazioni di 200 euro: il più delle volte, in realtà, abbassando tale detrazione, ma in alcuni casi, invece, alzandola. Altri enti ancora, invece, hanno esteso la detrazione dei 50 euro anche al figlio over 26, se disabile. Altra componente cui prestar attenzione è anche la “struttura” dell’abitazione. Due alloggi riuniti possono essere considerati come un’unica casa solo se c’è stata una fusione catastale (anche se solo ai fini fiscali). Riguardo le pertinenze, si possono tassare con l’abitazione principale solo una per ogni categoria: C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (box auto), C/7 (tettoie).
(Sintesi redazionale, 10.12.2012)

■ L’area è edificabile quando è inserita nel piano regolatore generale

Riguardo il pagamento Imu per le aree fabbricabili bisogna fare attenzione a due aspetti importanti: la nozione di area fabbricabile e il valore da dichiarare dell’area. Nella normativa dell’Imu non c’è una definizione precisa di area edificabile. Ci si può però rifare alla definizione data dall’articolo 36 del DL 223/2006 che vale per tutte le imposte, Ici (e quindi, Imu) compresa. La definizione autentica fornita è quella per cui si considera area edificabile il suolo che rientra nel Piano regolatore generale adottato dal Comune (anche se ancora non approvato dalla Regione). Da qui deriva che per essere definita edificabile non è strettamente necessario che l’area abbia una reale possibilità edificatoria, ne basta la potenzialità. Certo, quanto più tale potenzialità ha possibilità di esplicarsi, tanto più aumenta il valore dell’area stessa.

A questo aspetto è legato l’altro, quello del valore dell’area edificabile. Anche ai fini Imu il valore da applicare all’area è quello di mercato rilevato al 1° gennaio di ogni anno. Se un’area viene definita edificabile in corso d’anno, la qualifica di edificabile parte da quel momento, ma il valore da adottare sarà quello valido dall’inizio dell’anno. Se però in corso di quello stesso anno viene approvato lo strumento attuativo (piano di lottizzazione o altro), allora il nuovo maggior valore ottenuto varrà a partire dal 1° gennaio dell’anno seguente.

Anche per quanto riguarda l’Imu vale la regola secondo la quale se un Comune attribuisce ad un suolo la qualifica di edificabile deve darne notizia agli interessati con lettera raccomandata. Se non ottempera a questo obbligo, il Comune non potrà sanzionare il contribuente che eventualmente non abbia adeguato i pagamenti al maggior valore attribuito al terreno.
(Sintesi redazionale, 11.12.2012)

■ Chiarimenti sull'Imu delle pertinenze

Come è ormai noto, ai fini Imu si possono associare all'abitazione principale fino a tre pertinenze, una per ognuna delle categorie C2 (depositi e cantine), C6 (autorimesse) e C7 (tettoie). In quanto legate alla prima casa, anche alle pertinenze va applicata l'aliquota agevolata "prima casa" (oltre alle eventuali rimanenze delle detrazioni di 200 euro e di 50 euro a figlio). Sorge però una complicazione nel caso di pertinenze accatastate unitariamente all'abitazione principale (per esempio, un garage di categoria C6 accatastate insieme all'appartamento). In questo caso, il proprietario non potrà portare come pertinenza un altro immobile di categoria C6, né potrà decidere quale dei due in suo possesso possa essere considerato pertinenza: l'unitarietà catastale è più forte di ogni decisione del contribuente. Al riguardo, però, è utile la circolare n. 3/2012 del Dipartimento delle Politiche Fiscali che porta chiarezza circa il caso in cui ad un'abitazione siano unite al catasto due pertinenze della stessa categoria. Scorporarne una è complesso e costoso e così la circolare ha stabilito che in simili casi entrambe le pertinenze della medesima categoria beneficiano delle agevolazioni dell'abitazione principale. Naturalmente, un eventuale terzo immobile di uguale categoria non potrà rientrare tra le pertinenze.

Va chiarito che ai fini dell'individuazione della pertinenza non hanno peso l'accatastamento autonomo della pertinenza né la sua distanza dall'abitazione (quindi, la pertinenza può trovarsi anche in un fabbricato distinto da quello dell'abitazione principale). Certo, più è grande la distanza più sarà difficile dimostrare che si tratti di una vera pertinenza. Comunque sia, la prova dell'esistenza del nesso pertinenziale sarà a carico del contribuente. E ancora, in linea di principio la pertinenza presuppone la coincidenza tra proprietario dell'abitazione e quello della pertinenza, cosicché se per esempio uno dei due coniugi possiede l'abitazione e l'altro coniuge il garage, quest'ultimo non potrà beneficiare delle agevolazioni riservate all'abitazione.

Anche importante è segnalare che i Comuni non hanno alcuna potestà regolamentare in materia di pertinenze; potestà che è riservata al legislatore nazionale. La conseguenza è che eventuali regolamenti comunali in materia devono considerarsi illegittimi e, quindi, inapplicabili. (Sintesi redazionale, 13.12.2012)

■ Imu casa 2013 tutta ai Comuni

Gli emendamenti presentati al disegno di legge stabilità vengono incontro alle richieste dei sindaci: dal 2013 l'Imu dovrà essere tutta destinata ai Comuni, facendo così sparire la quota destinata all'Erario. Ma soprattutto, gli emendamenti contengono una buona notizia per i contribuenti: sempre dal prossimo anno, l'aliquota non potrà essere superiore allo 0,96% (così da offrire uno sconto di almeno lo 0,1% sull'imposta sugli immobili diversi dall'abitazione principale).

Un altro emendamento al disegno di legge propone di scindere l'Imu in due: l'Imposta sulle abitazioni civili e sui negozi andrà tutta ai Comuni, mentre quella sugli immobili di impresa (capannoni e fabbricati strumentali in genere) andrà allo Stato, sempre con l'aliquota standard dello 0,76%. Su questa parte d'Imposta, in realtà, rimarrebbe una piccola condivisione con i Comuni, che infatti potranno applicare una maggiorazione dello 0,3% (portando anche qui l'aliquota al tetto massimo fissato dello 0,96%).

(Sintesi redazionale. 13.12.2012)

■ Imu anche per i fabbricati di impresa

Le imprese dovranno sempre pagare l'Imu per tutti i propri immobili, che siano immobili strumentali, immobili merce o immobili patrimonio. Da questa premessa si evince che l'Imu sui beni che non producono reddito fondiario è piuttosto penalizzante per l'impresa, dal momento che l'Imposta sostituisce l'Irpef per gli immobili non locati. Ma proprio per attenuare questa "stortura" la legge ha previsto la possibilità per i Comuni di stabilire aliquote ridotte per gli immobili d'impresa, ma questo sempre garantendo integra la quota destinata alle casse statali, che deve

essere sempre pari allo 0,38%. Così, per la propria parte i Comuni possono decidere aliquote ribassate, fino allo 0,38%, fintanto che perduri la destinazione di "bene merce" dell'immobile d'impresa, che tra l'altro non sia locato, e comunque per un periodo non oltre i tre anni dall'ultimazione dei lavori. Per quanto riguarda la base imponibile dell'imposta, per gli immobili d'impresa valgono le regole generali Imu, ad eccezione che per gli immobili accatastati in categoria D, non iscritti in Catasto, interamente proprietà delle imprese e distintamente contabilizzati, per i quali continuano a valere le regole dell'Ici.

Per gli immobili degli Iacp e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si usufruisce dell'aliquota "prima casa", sempre che la condizione sussista in capo agli assegnatari. Non è però possibile fruire dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, dal momento che i possessori degli immobili sono persone giuridiche. È invece applicabile l'aliquota ridotta fino allo 0,4% prevista per i soggetti Ires. In questo caso i Comuni non avranno nocumento dalla riduzione dell'aliquota, dal momento che in questi casi non è prevista alcuna quota destinata allo Stato e, quindi, l'intera imposta finisce nelle casse comunali.

(Sintesi redazionale, 12.12.2012)

■ **Le imprese italiane sempre più convinte a fare rete**

Le imprese italiane sono sempre più portate a fare contratti di rete tra loro, convinte sempre più che, specialmente in questa congiuntura sfortunatissima, l'unione faccia la forza. Sono infatti 2.800 le imprese che hanno aderito ad un contratto di rete; di queste, ben 1.880 sono società di capitale (e un quinto di loro sono società per azioni). I contratti di rete, a due anni dal primo in assoluto, sono arrivati ad essere 523. Contratti che interessano tutti i settori di attività e tutte le imprese, da quelle grandi a quelle piccole e micro, da quelle manifatturiere e agricole a quelle del terziario. I contratti di rete sono distribuiti un po' in tutte le province e le imprese riunite cominciano a raccogliere i primi frutti dell'unione; d'altronde, la rete è in grado di rafforzare la competitività delle singole imprese, preservandone al contempo l'autonomia (a cui storicamente e culturalmente i singoli imprenditori tengono moltissimo).

Aldo Bonomi, vicepresidente di Confindustria con la delega alle reti d'impresa conta di arrivare ai 2mila contratti in pochi anni e questo anche se nel 2012 terminerà il regime di sospensione d'imposta fino a 1 milione per gli utili di ciascuna impresa, accantonati nel fondo patrimoniale del contratto di rete e destinati agli investimenti previsti dal programma di rete. La sospensione all'inizio è servita come inventivo per promuovere il nuovo strumento, tanto che poi ne è stata concessa la proroga per altri due anni e fino a 2 milioni di euro per reti di imprese volte all'export. Ora, però, data la situazione di crisi, sarà difficile che il regime di sospensione potrà essere prorogato ancora, ma Bonomi è convinto che i contratti di rete aumenteranno lo stesso, perché le imprese hanno capito l'importanza dei contratti e la concretezza dei vantaggi che si ha nel mettersi in rete.

Altra meta di Bonomi è quella di far sì che anche per i contratti di rete possa essere possibile partecipare alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni. Per le imprese sarebbe una conquista importante. D'altronde, Bonomi sottolinea come tutto il sistema politico e imprenditoriale guardi con favore a questo nuovo strumento: dalla politica europea a quella nazionale e regionale, dalle banche (italiane ed estere) alle università, dai sindacati ai professionisti e ai consulenti.

Per questo Bonomi chiede alle istituzioni europee di guardare con favore al nuovo e innovativo strumento prodotto dal sistema Italia; ai sindacati, invece, chiede di avviare una riflessione sulla grande opportunità rappresentata dai contratti di rete per sviluppare attive politiche per il lavoro.

(Sintesi redazionale, 04.12.2012)

■ L'aumento delle tariffe idriche come volano per gli investimenti

Fedele Dell'Oste, responsabile della Direzione tariffe per l'Energia, che da un anno è divenuta titolare anche del settore tariffe idriche, ha annunciato che dal 2013 cambierà il sistema di conteggio delle bollette dell'acqua per cittadini, commercianti e industrie.

A partire dal prossimo anno, quindi, la Direzione definirà una "tariffa ponte", ossia una metodologia di conteggio transitoria che andrà poi a regime a partire dal 2014 e che è destinata a favorire e garantire gli investimenti nel settore idrico; il tutto in vista dell'arrivo della "tariffa unica per ambito territoriale".

Questa nuova tariffa unica farà sì che ogni utilizzatore per ogni zona (di estensione pari suppergiù a quella del territorio provinciale) pagherà il servizio idrico allo stesso modo (anche se a gestori diversi). Sarà poi compito della Direzione operare le perequazioni tra i vari gestori in base ai diversi costi sostenuti. E' prevista anche una tariffa "sociale" dedicata ai cittadini disagiati, il cui reddito sarà al di sotto di una soglia minima.

La nuova tariffazione, afferma Dell'Oste, sarà un volano per far ripartire gli investimenti nel settore idrico. Scopo della Direzione, infatti, è quello di dare un'indicazione di metodologia tariffaria che valuti i costi e garantisca il ritorno di investimenti, dal momento che per far fronte alla criticità del settore sono indispensabili oltre 65 miliardi di euro di interventi per i prossimi 30 anni. Le nuove tariffe, una volta a regime, dovranno per questo garantire la sostenibilità economica della fornitura agli utenti domestici, la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento, la sostenibilità ambientale dell'uso del servizio idrico (nell'ottica che "chi inquina paga"), il rispetto del referendum del 2011.

(Sintesi redazionale, 04.12.2012)

■ In Emilia tutelati anche i danni indiretti

Un emendamento alla legge di stabilità estende le agevolazioni fiscali anche alle imprese che hanno avuto danni indiretti dal sisma in Emilia Romagna. Dopo l'accordo tra Governo e Regioni, è pronto per approdare in Parlamento il provvedimento che riconosce tali agevolazioni: accesso al finanziamento bancario con successiva rateizzazione del rimborso solo a partire dal 30 giugno 2013, con interessi a carico dello Stato.

Per ottenere le agevolazioni, le imprese o i lavoratori autonomi che dal sisma non hanno avuto il crollo delle loro strutture, devono autocertificare all'Agenzia delle Entrate di aver comunque avuto, tra giugno e novembre, a causa del sisma, un crollo del fatturato superiore al 20% rispetto alla variazione negativa registrata dall'Istat, oppure di aver avuto una contrazione di oltre il 20% dei costi variabili. Ulteriori condizioni richieste per accedere alle agevolazioni sono l'utilizzo di strumenti di sostegno al reddito e la riduzione del personale rispetto al numero di dipendenti registrato al 30 aprile 2012.

Restano ora due incognite: il giudizio dell'Unione Europea sulla compatibilità del provvedimento con le norme contro gli aiuti di Stato e, soprattutto, la questione dei contributi previdenziali; la mancata proroga alla sospensione delle trattenute ha fatto sì che in alcuni casi le buste paga siano state ridotte a non più di 300 euro.

(Sintesi redazionale, 14.12.2012)



Ambiente, suolo e territorio

■ Misure per l'ambientale per scampare le infrazioni comunitarie

Nel decreto legge salva-infrazioni ci sarà un pacchetto consistente di misure a favore della tutela dell'ambiente per scampare appunto le molte procedure di infrazione comunitarie che pendono sull'Italia: le misure riguardano la valutazione e gestione del rischio alluvioni, i rifiuti delle industrie estrattive, lo smaltimento dei rifiuti urbani, la gestione di pile, accumulatori e Raee, la Via regionale, le acque di balneazione, ecc.

Una misura importante è proprio quella che riguarda il trattamento e lo sviluppo dei rifiuti urbani. Se in una Regione non è possibile raggiungere gli obiettivi europei, i rifiuti dovranno essere conferiti negli impianti di smaltimento di altre Regioni ospiti. Il Governo, in Conferenza Stato-Regioni, procederà ad una ricognizione dei siti impiantistici e avvierà trattative con le Regioni che saranno in grado di accogliere i rifiuti del territorio in difficoltà. In mancanza di una intesa in sede di Conferenza entro i 60 giorni dalla sua prima convocazione, sarà un Dpr ad individuare gli impianti di destinazione, in base al principio di sussidiarietà e leale collaborazione. I Comuni che ospiteranno i rifiuti avranno delle agevolazioni tariffarie per i rifiuti e per la riqualificazione del territorio. Se il territorio in difficoltà non riuscirà a riprendersi entro un periodo predeterminato, le giunte regionali, provinciali e comunali verranno sciolte di diritto.

Riguardo al danno ambientale, invece, il decreto inserisce il principio della responsabilità oggettiva per danno ambientale causato dalle attività individuate nell'allegato 5, parte VI del Codice Ambientale (Dlgs 152/2006). Si tratta di: gestione dei rifiuti, impianti soggetti all'Autorizzazione integrata ambientale, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, trasporto di merci pericolose, uso di ogm, ecc. Per attività altre da quelle contenute nell'allegato 5, invece, il danno ambientale o il rischio di tale danno saranno imputabili a titolo di colpa o dolo.

(Sintesi redazionale, 04.12.2012)

Energia

■ **L'Enea presenta le linee guida per l'efficienza dell'illuminazione pubblica Con appositi interventi si potrebbero risparmiare circa 2 TWh l'anno**

L'Enea ha presentato delle linee guida, rivolte ai Comuni, per supportare una gestione efficiente del servizio di pubblica illuminazione. Questo particolare segmento rappresenta a livello nazionale il 12% del totale dell'energia elettrica consumata da tutti i sistemi di illuminazione nazionali. L'Enea stima che con l'attuazione di interventi idonei a rendere il sistema pubblico più efficiente si potrebbe ridurre il fabbisogno del 30% circa, con una contrazione dei consumi pari a circa 2 TWh l'anno, per un risparmio economico di circa 400 milioni di euro. In questa direzione si è mosso in questi anni il Progetto Lumière, finanziato nell'ambito dell'accordo di programma per la ricerca di sistema elettrico con il ministero dello Sviluppo economico, che ha visto l'adesione di circa 450 Comuni e ha permesso all'Enea di identificare le esigenze delle amministrazioni locali e le principali difficoltà in materia.

Da questa esperienza sono nate le linee guida per i Comuni, pensate come una sorta di vademecum di supporto per le istituzioni e per la Pubblica amministrazione per la messa a punto di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi. Questo strumento fornisce strumenti, metodologie e informazioni sui procedimenti di natura amministrativa e finanziaria da espletare, sulla normativa nazionale ed europea, nonché su tematiche di natura tecnica e sulle competenze necessarie per attuare una riqualificazione innovativa dell'intero sistema. Tra gli aspetti contenuti nelle linee guida ci sono: il modello standardizzato di audit energetico che permette di valutare il risultato degli interventi di riqualificazione energetica progettati; lo schema guidato per la redazione del Pric, il documento che deve essere redatto dai Comuni per registrare lo stato di manutenzione degli impianti; le linee guida per la predisposizione dei bandi di gara e i format contrattuali.

«L'illuminazione pubblica - ha dichiarato Giovanni Lelli, commissario dell'Enea - è uno dei servizi di primaria importanza per i cittadini che presenta significative potenzialità di risparmio energetico. Per promuovere interventi di efficienza energetica nell'illuminazione pubblica, l'Enea già da alcuni anni ha promosso il progetto Lumière, che ha coinvolto diversi operatori nei Comuni italiani, mettendo a disposizione degli enti locali le proprie competenze tecniche per aiutarli a conseguire una riduzione dei consumi elettrici connessi al sistema di illuminazione pubblica».

(<http://energia24club.it/>, 12 Dicembre 2012)

■ Termica, pronto il conto energia

Tutto pronto per il conto energia termico. Con il parere positivo della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre scorso è ormai spianata la strada – dopo quasi un anno e mezzo di attesa – per il nuovo sistema di incentivi dedicato alle rinnovabili termiche e destinato a sostenere, tra l'altro, la produzione di calore attraverso caldaie e apparecchi a biomasse. Diverse le modifiche approvate rispetto al testo messo a punto dallo Sviluppo economico (insieme ad Ambiente e Politiche agricole) e presentato poco più di un mese fa. Attesa entro fine anno la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».

Le ultime novità – richieste dalle Regioni e accolte dal Governo – sono di particolare interesse per il mondo agricolo. Innanzitutto, è stata introdotta la possibilità per i soli fabbricati rurali di aziende agricole di accedere agli incentivi, oltre che per la sostituzione di vecchi generatori di calore, anche per le installazioni ex novo di apparecchi/impianti a biomasse. Ancora, l'ammissione agli aiuti è stata estesa, nelle sole aree non metanizzate, anche alla sostituzione di generatori a Gpl, ma solo con impianti a biomassa utilizzati da aziende agroforestali e con specifici livelli di emissione polveri. Rispetto alla precedente versione, infine, la soglia di potenza incentivabile di 500 kWt passa a 1.000 kWt (con esclusione, però, sotto tale potenza, dal sistema dei certificati bianchi per l'efficienza energetica) a condizione che le centrali tra 500 e 1.000 kWt siano soggette a un plafond annuo non superiore ai 30 milioni di euro (con l'istituzione di un registro a iscrizione preventiva). (Francesco Nariello, Il Sole 24 ORE – Agrisole, 14.12.2012, n. 48-49)

■ Le città al risparmio con l'illuminazione a led

Se le città per l'illuminazione urbana sostituissero i lampioni tradizionali con altri a led avrebbero maggiore efficienza, maggior sicurezza e, soprattutto, maggiori risparmi nei costi dell'energia, quantificabili in più o meno 400 milioni l'anno, ossia circa un terzo di quanto spendono oggi per illuminare le vie. Cosa impedisce allora questa sostituzione? Oltre ad una ancora scarsa sensibilità riguardo l'efficienza energetica, c'è soprattutto il Patto di stabilità che limita gli investimenti in questo senso. Per affrontare il tema e cercare una possibile soluzione agli impedimenti, si tiene oggi a Roma il convegno "Lumière – L'illuminazione pubblica nella prospettiva della smart city", organizzato dal Enea. L'ente vuole così trasferire gratuitamente ai Comuni il proprio *know how* sugli interventi di rinnovamento dell'illuminazione stradale. Lo scopo del convegno è far incontrare i Comuni con le società che forniscono servizi per il conseguimento della massima efficienza energetica.

Per quanto riguarda i costi per il rinnovamento degli impianti di illuminazione, si può prevedere un modello che preveda l'intervento economico di soggetti terzi, che potrebbero finanziare il rinnovamento degli impianti con un piano di ripagamento su 5-10 anni; i Comuni, in questo modo, potrebbero avviare il rinnovamento senza dover anticipare fondi e ripagare i costi con i risparmi che otterrebbero grazie al risparmio energetico conseguito. Al saldo finale, i Comuni subentrerebbero nella titolarità dell'impianto e potrebbero cominciare ad accantonare a capitale i risparmi ottenuti negli anni successivi.

(Sintesi redazionale, 03.12.2012)



Lavoro, previdenza e professione

■ Un patto generazionale tra lavoratore anziano e giovane apprendista

Nasce il "ponte generazionale" grazie al quale un lavoratore anziano potrà accettare un part time per favorire l'assunzione di un giovane lavoratore. Il ministero del Lavoro, infatti, farà pubblicare fra giorni in Gazzetta Ufficiale un proprio decreto con cui disciplina il cosiddetto "patto tra generazioni" che prevede un accordo a cinque: il datore di lavoro; un lavoratore anziano che

accetti di passare dal tempo indeterminato al part time; un giovane che viene assunto con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato e le Regioni e le Province che si faranno carico di versare all'Inps la contribuzione previdenziale aggiuntiva, a titolo di contribuzione volontaria, a favore del lavoratore passato al part time in modo da garantirgli una copertura pensionistica adeguata.

Per questo motivo, le Regioni e le Province dovranno siglare degli accordi con l'Inps per quantificare l'onere finanziario finalizzato alla contribuzione da integrare e per le comunicazioni inerenti i lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria.

“L'idea di un patto tra generazioni è una prospettiva, anche etica, di grande respiro – ha commentato il ministro Fornero – che porterà anche a sostenere azioni concrete per disegnare una società più equa e inclusiva”.

(Sintesi redazionale, 07.12.2012)

■ **Le imprese contrarie all'utilizzo dei fondi interprofessionali per la Cig in deroga**

Le risorse destinate a finanziare la cassa integrazione in deroga per il 2013 (circa 800 milioni di euro) non potranno bastare e allora un emendamento alla legge di stabilità presentato venerdì in Commissione Bilancio del Senato propone di utilizzare ad integrazione i contributi che le imprese versano tramite l'Inps ai fondi interprofessionali: si tratterebbe di 3-400 milioni, la metà circa delle risorse che le imprese possono attualmente utilizzare per finanziare percorsi di formazione e riqualificazione professionale. Secondo gli autori dell'emendamento, tale prelievo porterebbe la dote per la cig in deroga a oltre il miliardo (a cui si dovrebbero aggiungere ulteriori risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi strutturali Ue 2007-2013), così da poter garantire con più sicurezza l'erogazione dell'ammortizzatore sociale in questione.

Del tutto contrarie all'emendamento, invece, proprio le imprese, che pure sono fortemente interessate a che la cig sia affidabile. Questo perché ritengono che “dimezzare le risorse che i datori di lavoro versano per la formazione professionale, in un periodo in cui per altro le risorse disponibili sono estremamente esigue, comprometterà seriamente gli esiti delle iniziative rivolte a incrementare l'occupazione e la ricollocazione, nonché a recuperare competitività e produttività”. Inoltre, come ribadisce fermamente Confindustria, l'emendamento va contro i principi fondamentali della riforma del lavoro (legge 92/2012), che puntano proprio sulla formazione per garantire la rioccupabilità dei lavoratori esclusi dall'attività lavorativa. Ma si andrebbe contro anche al recente accordo sulla produttività, che anche punta molto proprio sulle politiche a sostegno dell'occupazione tramite la riqualificazione professionale.

(Sintesi redazionale, 12.12.2012)

■ **Anche per le Pmi la formazione e la ricerca sostengono i ricavi**

Anche per le piccole e medie imprese, non solo per le grandi multinazionali, investire in formazione e ricerca è una strada per sostenere e mantenere alti i ricavi. Lo dimostra con la propria attività l'Assomec, l'aggregazione nazionale delle imprese manifatturiere meccaniche: 37mila ore di formazione erogate a 350 imprese (per un controvalore di 3,2 milioni di euro) e, soprattutto, la fondamentale funzione di mediatore per l'accesso ai finanziamenti pubblici disponibili per le Pmi che vogliono appunto investire in innovazione, ricerca e sviluppo, qualificazione professionale dei dipendenti. E i benefici della formazione, assicurano dall'Assomec, si misurano in base ai risultati ottenuti, basti guardare i bilanci delle imprese, i risultati economici, l'andamento delle esportazioni e il numero di clienti guadagnati e fidelizzati.

Per questo, l'Assomec organizza ogni anno il premio “Dal dire al Fare – Imprese di successo”, che va alle imprese che eccellono per la validità dei propri piani di formazione e coinvolgimento del personale. Ma durante tutto l'anno gli esperti Assomec affiancano i piccoli e medi imprenditori portandoli a conoscenza delle possibilità di finanziamento presenti sul mercato. Perché anche in tempi di crisi, in realtà i finanziamenti statali e europei ci sono sempre: 450 milioni l'anno messi a disposizione dai fondi paritetici interprofessionali e i 150 milioni di finanziamenti ministeriali, oltre, naturalmente, le risorse dei vari fondi comunitari.

Ma visto che, soprattutto in questa difficile congiuntura economica, per le Pmi è fondamentale accedere rapidamente agli incentivi, una funzione fondamentale dell'Assomec è coadiuvare queste imprese nell'individuare subito gli incentivi più adatti alle proprie esigenze e nell'aiutarle nel percorso più efficace e rapido per ottenerli.

(Sintesi redazionale, 10.12.2012)



Rifiuti e bonifiche

■ Arriva già da gennaio prossimo la pesante Tares sui rifiuti

Partirà subito dal prossimo 2013 la nuova tassa sui rifiuti, la Tares, che sarà più pesante delle vecchie Tarsu e Tia, anche perché congloberà in sé l'imposta sui servizi indivisibili dei Comuni. La prima rata della Tares si dovrà pagare già a gennaio, le altre ad aprile, luglio e ottobre. Negli emendamenti al disegno di legge di stabilità dovrebbero arrivare anche gli ultimi ritocchi alla nuova "tariffa". Uno di questi dovrebbe riguardare la modifica della base imponibile: dovrebbe essere rimandato, per il momento, il calcolo della Tares basato sull'80% della superficie catastale. Al suo posto ci si dovrebbe basare per ora sugli stessi parametri utilizzati oggi dai Comuni per la Tarsu o la Tia. La riscossione della Tares, inoltre, potrebbe essere affidata alle società che oggi raccolgono le tariffe (anche se il conto corrente in cui far confluire l'imposta dovrà essere intestato direttamente al Comune).

Una certezza, comunque, è che la nuova Tares sarà più esosa delle vecchie Tarsu e Tia. La Tares, infatti, dovrà coprire integralmente i costi sostenuti dai Comuni per il servizio. Così i Comuni che ancora applicano la Tarsu dovranno ritoccare al rialzo l'imposta che attualmente chiedono. Si tratta di ben 6.700 Comuni, l'83% del totale! Gli altri Comuni (circa 1300) che invece applicano la Tia potranno per il momento seguire le vecchie regole.

Ma ciò che fa veramente alzare il costo della Tares è appunto il fatto che in essa sono compresi anche i costi per i servizi indivisibili comunali (illuminazione pubblica, manutenzione stradale, ecc.). Il valore di base è stato fissato per legge, è collegato agli immobili utilizzati a qualsiasi titolo e ammonta a 30 centesimi al metro quadrato, anche se ogni Comune potrà alzarlo fino a 40 centesimi. Insomma, si tratta di una partita che nel suo complesso vale un miliardo di euro. Per la prima applicazione, comunque, i calcoli verranno fatti sulla base della Tarsu o Tia attuali e sulla "tariffa" dei 30 centesimi al metro quadrato, mentre i conguagli con gli eventuali aumenti comunali saranno rimandati solo nell'ultima rata a saldo, quella di ottobre.

(Sintesi redazionale, 13.12.2012)

■ L'Italia ancora fra gli ultimi per i rifiuti differenziati

L'Italia è la terzultima nella classifica delle nazioni europee per quanto riguarda il trattamento differenziato dei rifiuti e del loro recupero. Solo il 33% dei rifiuti urbani viene recuperato, mentre la media europea è del 42%. E quasi la metà dei nostri rifiuti (il 49%) finisce in discarica (in Europa la media è solo del 30%). Nel Mezzogiorno va ancora peggio, visto che finisce in discarica il 60% dei rifiuti (e la Sicilia segna addirittura il 93%).

Non va meglio sul fronte del recupero di materia dai rifiuti urbani a scopi energetici. Come detto, in Italia il recupero riguarda solo il 33% dei rifiuti, mentre in Austria il recupero è del 70%, in Germania e in Belgio è del 62%, nei Paesi Bassi del 61%, in Svezia del 50% e in Danimarca è del 42%. Questi sei Paesi primeggiano anche per quanto riguarda lo smaltimento in discarica, visto che le percentuali vanno dallo 0 al massimo 3% dei rifiuti.

In Italia, invece, sono nove le Regioni che conferiscono in discarica oltre il 60% dei rifiuti. Sono: Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. A queste va aggiunta la Campania se si considerano i rifiuti che questa Regione invia fuori dal proprio territorio. Il Lazio, da solo conferisce in discarica ben il 74% dei rifiuti urbani; la sola Provincia di Roma ne conferisce 1,9 milioni di tonnellate (di cui 1,3 provengono dalla sola capitale).

E quanto recuperiamo dai rifiuti (a parte il compostaggio) ammonta a solo il 20%, mentre in Europa la media è del 26%. Da qui l'alto numero di procedure di infrazioni che l'Europa ha avviato contro il nostro Paese.

(Sintesi redazionale, 05.12.2012)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ Incertezza delle Pmi sui tempi per presentare la valutazione dei rischi

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre scorso è stato pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro, Salute, Interno) del 30 novembre 2012 che dà indicazioni alle piccole e medie imprese sulle procedure standard da seguire per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi sul lavoro. Il punto, però, è che c'è forte incertezza sui termini entro cui consegnare tale documento. Infatti, da una parte il decreto afferma che le nuove procedure entreranno in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ossia il prossimo 5 febbraio, per dare modo di adeguarsi alle Pmi che finora avevano proceduto con un'autocertificazione), ma dall'altra l'articolo 2 del decreto lascia validi i termini stabiliti dal DL 657/2012, il quale afferma che per le imprese fino a 10 dipendenti il termine per presentare l'autocertificazione è fissata entro il 31 dicembre 2012.

Si potrebbe pensare che per le micro imprese (fino a dieci dipendenti) il decreto del 30 novembre abbia lasciato il termine del 31 dicembre, mentre per le imprese medie (fino a 50 dipendenti) abbia fissato il termine al 5 febbraio. Ma il punto è che nelle stesse motivazioni per fissare i nuovi termini il decreto si rivolge sia alle piccole che alle medie imprese. Ieri la Rete Imprese Italia, nel criticare il decreto, ha preso una posizione rigida, sposando la tesi che il termine debba essere per tutte le imprese quello fissato al 31 dicembre prossimo (ci sarebbero quindi non più di venti giorni per adeguarsi).

Un'alternativa potrebbe essere quella di elaborare un documento di valutazione del rischio (Dvr) che non segua le nuove procedure standard, ma che sia comunque coerente con le previsioni degli articoli 17, 28, 29 del Dlgs 81/2008. Tale possibilità è stata avallata anche dallo stesso ministero del Lavoro in una risposta ad un interpellato data il 15 novembre scorso.

(Sintesi redazionale, 12.12.2012)



Condominio

■ La normale normativa anche per i supercondomini

La riforma del condominio ha esplicitamente esteso le normali regole condominiali, in quanto compatibili, anche ai cosiddetti supercondomini. Questi ultimi sono quelli costituiti, per esempio, dai moderni centri residenziali, dalle villette plurifamiliari, da quelle a schiera, dagli immobili disposti orizzontalmente, ecc. Rientrano nell'accezione di supercondomini anche quelli formati da più edifici separati che abbiano beni e servizi in comune (viali d'accesso, impianti di riscaldamento, il custode generale, servizi centralizzati, ecc.). In questo caso non è escluso che i singoli edifici separati facciano un condominio a sé, ma costituiscono un supercondominio in relazione alle cose, impianti e servizi che i vari edifici hanno in comune.

La normativa condominiale, specie dopo la riforma, si applica al supercondominio anche se non vi è l'esplicita volontà dei singoli condòmini, perché la vigenza di tale normativa è automatica. Da specificare è che in caso di diffida o di ricorso all'autorità giudiziaria, gli atti vanno notificati all'amministratore del singolo condominio cui si riferiscono o, in mancanza, a tutti i condòmini. La nuova norma ribadisce, anche se implicitamente, che per la validità dell'assemblea del supercondominio bisogna convocare tutti i singoli condòmini, fino al numero minimo di sessanta.

(Sintesi redazionale, 11.12.2012)

■ E' a carico del condominio la perfetta funzionalità dell'impianto di riscaldamento

La Corte di Cassazione, nella sentenza 19616 del 12 novembre scorso, ha stabilito che il servizio di un condominio deve essere sempre perfettamente funzionale, ossia rispondente al suo scopo, senza che ci sia disparità di prestazione fra tutti i condomini. Di conseguenza, non è "pensabile che un condomino possa o debba assumersi l'onere, poco conta se impegnativo o sopportabile, di effettuare uno o più interventi" per ripristinare la piena funzionalità dell'impianto condominiale.

Il caso in esame era quello di una condomina che era ricorsa ai giudici perché l'assemblea aveva demandato a lei il compito di operare per far sì che il riscaldamento centralizzato funzionasse perfettamente anche nel suo appartamento. Arrivati al terzo grado di giudizio, la Cassazione ha appunto chiarito che un condomino può provocare una delibera condominiale sugli interventi necessari per il ripristino, oppure rivolgersi direttamente al giudice per ottenere i provvedimenti necessari e, se ne ricorrano i presupposti, anche chiedere il risarcimento danni. Non può chiedere, però, la restituzione dei contributi versati per il servizio, né tanto meno può sospendere il pagamento dei contributi, dato che non sussiste in questo caso il rapporto sinallagmatico che lega il pagamento dei contributi alla fornitura del servizio di riscaldamento.

Proprio per ovviare a tali problemi sul riscaldamento, che tanto spesso causano tensioni e discussioni nei condomini, la riforma del condominio ha reso più semplice per un condomino staccarsi dall'impianto centralizzato, quando ciò non causi notevoli squilibri di funzionamento o aggravii di spesa agli altri condomini. Il condomino distaccato, però, dovrà continuare a pagare per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua messa a norma, dal momento che si può rinunciare all'uso di un servizio condominiale comune, ma non alla sua proprietà.

(Sintesi redazionale, 10.12.2012)



Immobili

■ Partono le gare on line relative agli immobili dello Stato

L'Agenzia del Demanio ha varato la piattaforma telematica per gestire on line le procedure di vendita e dismissione degli immobili dello Stato. Attraverso il link <http://demanio.asteimmobili.it/>, e dopo l'accreditamento tramite firma digitale, sarà possibile partecipare telematicamente a tutte le fasi della gara: dalla consultazione del bando fino all'aggiudicazione. Sarà possibile partecipare alla gara presentando la propria offerta tramite la "busta" telematica, e poi inviare tutta la documentazione, assistere all'apertura delle buste ed eventualmente rilanciare la propria offerta nella successiva asta elettronica.

E' presente anche un sistema di messaggistica e chat diretta con l'Agenzia stessa. La piattaforma è strutturata in modo da poter ospitare anche la vendita o la locazione di beni di altre amministrazioni.

(Sintesi redazionale, 11.12.2012)

■ Via dal maxi emendamento la vendita degli immobili degli enti previdenziali privati

La Commissione Bilancio del Senato ha ottenuto che venisse eliminato dal maxi emendamento il comma 55 dell'articolo 34 che prevedeva la vendita o l'affitto a canoni di favore degli immobili delle Casse previdenziali private.

La richiesta della Commissione Bilancio è seguita al recepimento dei vari pareri negativi del ministero del Lavoro e della Ragioneria dello Stato. Il motivo è che tale vendita avrebbe intaccato pesantemente l'asset delle Casse, che nel suo insieme è stimato in circa 3 miliardi di euro, pari a un terzo dell'intero patrimonio immobiliare posseduto dalle ventidue Casse previdenziali private. Inoltre, ha sottolineato la Ragioneria, la vendita avrebbe comunque causato minori entrate per gli enti previdenziali, pregiudicandone forse la stessa sostenibilità delle prestazioni previdenziali; inoltre, avrebbe condizionato anche la sostenibilità finanziaria certificata dai bilanci tecnici a cinquanta anni che le Casse avevano appena presentato con successo al ministero del Lavoro.

(Sintesi redazionale, 06.12.2012)

 **Qualità e certificazione****■ Valoritalia: per i 41 vini Igp si parte con la certificazione**

I vini Igp escono dall'ombra. Con la campagna 2012 infatti, e dopo due anni di controlli affidati in via transitoria all'Ispettorato per il controllo della qualità, finalmente si avvia al decollo il sistema di certificazione svolto da un organismo terzo anche sui 41 vini a indicazione geografica tipica. Un segmento che si stima arrivi a rappresentare oltre il 50% della produzione nazionale.

Dei nuovi importanti controlli che in realtà sono operativi dall'1 agosto scorso, si è parlato nei giorni scorsi a Roma nel corso della presentazione dei dati sull'attività svolta da Valoritalia, il principale organismo di certificazione attivo in Italia che nella scorsa campagna ha effettuato controlli su circa 8,3 milioni di ettolitri di vino imbottigliato (pari a circa un miliardo di bottiglie da 0,75 litri) di 176 diverse denominazioni d'origine (131 Doc e (45 Docg) pari a circa il 75% della produzione a denominazione d'origine italiana.

A questi dati relativi al 2011 va aggiunto che nei primi dieci mesi del 2012 sono stati prelevati oltre 35mila campioni per effettuare le analisi chimico-fisiche e organolettiche che hanno consentito di rilasciare l'idoneità alla denominazione a circa 6,5 milioni di ettolitri di vino.

Ma la partita più importante è quella che si apre ora con i vini Igp.

«Dal 1° agosto 2012 – ha detto il consigliere delegato di Valoritalia, Ezio Pelisetti – Valoritalia è chiamata a garantire, nel rispetto del nuovo piano dei controlli definito dal decreto Mipaaf 14 giugno 2012, anche l'attività di controllo su 41 vini Igp che rappresentano, secondo i dati delle rivendicazioni della vendemmia 2011, circa il 50-60% della produzione nazionale».

Il sistema di controllo delle Igp – hanno ricordato a Valoritalia – è simile a quello previsto per le Dop, anche se con alcune significative semplificazioni.

Non è prevista per i vini Igp la fase della certificazione del prodotto, ovvero l'analisi chimico-fisica e organolettica per verificare per ogni partita la rispondenza alle caratteristiche previste dai disciplinari di produzione. Anche le percentuali di controllo ispettivo in vigneto e cantina sono ridotte, e di conseguenza anche i costi e le tariffe a carico dei produttori sono inferiori.

Ma le novità targate Valoritalia non si fermano alle tipologie di vini certificate. «Nel corso del 2012 – ha detto il presidente di Valoritalia, Luigino Disegna – Valoritalia ha allargato la propria compagine sociale a Unione Italia Vini, mettendo al servizio delle imprese le eccellenze dei tre partner: Uiv (nell'ambito dell'area del controllo analitico e sensoriale attraverso la propria rete di laboratori), Csqa (nel segmento delle certificazioni volontarie) e Federdoc (che ha portato l'esperienza maturata dai Consorzi nell'attività di controllo)». Mentre invece a settembre – ha aggiunto Pietro Bonato, consigliere delegato reparto Volontario e direttore di Csqa Certificazioni – abbiamo ricevuto il riconoscimento ministeriale per operare nel settore biologico, aumentando di fatto il nostro raggio di azione».

(Giorgio Dell'Orefice, Il Sole 24 ORE – Agrisole, 14.12.2012, n. 48-49)

 **Alimentare****■ Olio, vent'anni nel segno delle Dop**

Vent'anni nel segno delle Dop, ma la svolta non è arrivata.

Si festeggia infatti il ventennale dell'istituzione del registro dei marchi a denominazione d'origine, un sistema che per molti prodotti si è trasformato in un volano di crescita ma non per gli oli d'oliva. Nel settore olivicolo infatti nonostante il numero di riconoscimenti 43 (l'Italia è leader in Europa con 43 marchi), il peso percentuale del settore rispetto al totale dell'extravergine è fermo alla misera quota del due per cento. È quanto emerge dall'analisi effettuata dall'Unaprol, una delle principali organizzazioni di olivicoltori italiani, che ha indetto per il 12 dicembre a Roma un incontro per riflettere sui venti anni degli oli a denominazione d'origine protetta.

Gli oli Dop e Igp riconosciuti nella Ue – spiegano all'Unaprol – sono 116. Oltre ai 43 riconoscimenti italiani vanno ricordati i 27 della Grecia e i 18 della Spagna.

Ma la produzione made in Italy resta alla dimensione di una nicchia. Secondo le stime di Ismea-Qualivita nel 2010 la produzione certificata è ammontata a circa 10.500 tonnellate (+0,7% sull'anno precedente).

Andamento analogo anche per il fatturato che oltre a non registrare incrementi, resta vincolato a pochi prodotti.

Le prime tre denominazioni (Igp Toscana, Dop Terra di Bari e Dop Riviera ligure) coprono infatti circa il 70% del giro d'affari complessivo del settore (73 milioni).

Un mancato sviluppo che è legato a difficoltà già segnalate nel recente passato e cioè a una filiera estremamente frammentata, alla mancanza di un'organizzazione dell'offerta, allo scarso coordinamento tra attori pubblici e privati e alla carenza di strumenti adeguati per affrontare la concorrenza estera.

Sarà per tutti questi motivi e soprattutto per il loro scarso peso produttivo che nel recente accordo bilaterale Ue-Cina di mutuo riconoscimento di 10 prodotti Dop e Igp, nella lista fornita dall'Ue non c'è neanche un olio Dop italiano contro i due spagnoli.

«Eppure nonostante questi non lusinghieri risultati non bisogna abbassare la guardia – dice il presidente dell'Unaprol Massimo Gargano – perché l'olio Dop italiano oltre a vantare caratteristiche uniche è quello che assicura un più stretto legame con i territori d'origine. Gli oli Dop sono vere e proprie "Ferrari" dell'alimentare italiano che hanno bisogno di una intensa attività di informazione al consumatore che conosce troppo poco le specificità degli oli a denominazione d'origine».

Ma ci sono denominazioni che possono davvero svolgere un ruolo di traino del settore? «Penso che la Dop laziale Sabina e quella irpina delle Colline dell'Ufita – conclude Gargano – abbiano le potenzialità per svolgere davvero un ruolo di traino del mercato».

(Giorgio Dell'Orefice, Il Sole 24 ORE – Agrisole, 14.12.2012, n. 48-49)



Impiantistica

■ Requisiti più severi per gli impiantisti

Una pronuncia del Tar Lazio in arrivo e la flebile speranza che il Governo possa ripensarci, magari con un decreto. Il passaggio al Senato della legge di conversione del Dl sviluppo consegna l'ennesima delusione agli impiantisti, respingendo ancora una volta tutti gli emendamenti che rivedevano il sistema di attestazione relativo all'Og11. Le imprese di settore adesso si attrezzano alla battaglia finale, aspettando una sentenza dei giudici amministrativi che, fuori tempo massimo, farebbe saltare il tavolo.

La storia è nota. Il regolamento appalti, scaduta l'ultima proroga di sei mesi lo scorso 5 dicembre, manda a regime il sistema di attestazione che prevede, per gli impianti tecnologici, la dimostrazione di requisiti pari al 180%, dall'attuale 100 per cento. Ottanta punti che fanno cambiare il mondo. Secondo i numeri dell'Assistal, questo innalzamento porterà, tra le altre cose, l'uscita dal mercato immediata per circa tremila imprese, attualmente in prima classifica.

Nonostante le promesse della vigilia, alla fine l'emendamento che prevedeva l'abbassamento dell'asticella, pur presentato in diverse versioni, non è stato approvato. Hanno pesato le perplessità della commissione Bilancio. Ma, evidentemente, hanno inciso anche dubbi interni allo stesso Governo che, su questo punto, ha inscenato già altre volte balletti simili.

Retrosцена a parte, le imprese qualificate in Og11 (quasi 12mila) devono adesso fare i conti con la realtà: dovranno riattestarsi secondo le dure regole del Dpr 207/2010. Salvo sorprese. «In questo momento – spiega **Giancarlo Ricciardi**, vicedirettore Assistal – stiamo consigliando ai nostri associati di restare fermi per qualche giorno, perché potrebbero arrivare presto novità». Un intervento del Governo, con un provvedimento d'urgenza, è poco più di una speranza. Più realistica è una seconda strada.

Il 21 novembre, infatti, si è svolta l'udienza conclusiva del processo che vede l'associazione aderente a Confindustria impugnare proprio il regolamento appalti. Senza scendere nei dettagli, si punta a ottenere la cancellazione delle norme che appesantiscono l'attestazione in Og11. La sentenza, a un paio di settimane da quella data, è attesa ormai a giorni. E potrebbe riaprire di colpo i giochi.

Nell'attesa potrebbero verificarsi problemi con i bandi a cavallo tra i due regimi, per i quali cioè l'aggiudicazione definitiva arriverà dopo una prima fase nella quale l'attestazione era stata chiesta in base alle vecchie regole. «Noi non abbiamo dubbi che valgano le norme vigenti al momento della partenza delle gare – dice ancora Ricciardi –, ma temiamo che qualche stazione appaltante preferisca ricominciare da capo».

Sulla vicenda, infine, è prudente il commento delle Soa, che pure rischiano di perdere fatturato a causa dell'inasprimento dei requisiti a carico delle imprese impiantiste. «A noi interessa solo la certezza del diritto – spiega **Rosario Parasiliti**, vicepresidente di Unionsoa – ed è un punto che, anche senza modifiche ai requisiti Og11, viene soddisfatto dalle norme per come sono adesso. Siamo contenti perché finalmente, dopo anni, è chiaro quello che dobbiamo fare: rilasciare attestazioni secondo i dettami del Dpr 207/2010».

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio, 10.12.2012, n. 48)

Rassegna normativa

(G.U. 15 dicembre 2012, n. 292)

Ambiente, suolo e territorio

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. 207

Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. (12G0234)

(GU n. 282 del 03-12-2012)



Contenuto: *il decreto si compone di due parti correlate, dapprima con la definizione di una disciplina speciale per l'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.), rilasciata a favore degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e , subito dopo, con la dichiarazione della società ILVA S.p.A. di Taranto quale "stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1" del D.L. medesimo.*

Sotto il primo profilo l'art.1, rubricato "Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale" prevede la possibilità per il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di stabilimento di interesse strategico nazionale appositamente individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (qualora presso di esso siano occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, e qualora vi sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della Produzione), di autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, "...la prosecuzione dell'attivit  produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili" (art. 1, c. 1), prevedendosi una sovra ordinazione, su tutte le altre, delle misure contenute i a.i.a. e volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivit  produttiva (oltre che le prescrizioni contenute nel menzionato provvedimento di riesame). Cio' a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della societ  risultante dall'ultimo bilancio approvato (e fermo restando le sanzioni di cui agli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni) e anche allorch  "...l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento" (in tale caso – prosegue l'art. 1 - i provvedimenti di sequestro non potranno impedire, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attivit  d'impresa).

Sotto altro profilo l'art. 3 del D.L. (Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societ  ILVA S.p.A. Controlli e garanzie) dichiara, per l'appunto, l'impianto siderurgico della societ  ILVA S.p.A. di Taranto quale "stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1" sopra menzionato, prevedendo, altres , come l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla medesima societ  (decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012), contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivit  produttiva dello stabilimento siderurgico della societ  ILVA S.p.A. di Taranto ai sensi del medesimo sopra indicato articolo 1 (art. 3, c. 2).

Il decreto conclude con l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa e la contestuale autorizzazione, nei limiti consentiti dalla menzionata a.i.a., della societa' ILVA S.p.A. di Taranto alla prosecuzione dell'attivita' produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, con nomina, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione (e per un periodo non superiore a tre anni), di un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del D.L. in oggetto ed al fine del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nella citata autorizzazione integrata ambientale.

(Avv. Marco Fabrizio)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2012

Modifica alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito il territorio delle province di Cosenza e Potenza. (12A12979)

(GU n. 289 del 12-12-2012)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2012

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena. (12A13154)

(GU n. 290 del 13-12-2012)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 dicembre 2012

Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro della regione Calabria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' socio - economico - sanitaria nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 27). (12A13022)

(GU n. 290 del 13-12-2012)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 dicembre 2012

Ulteriori disposizioni di protezione civile per consentire il definitivo superamento della situazione di criticita' in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 28). (12A13023)

(GU n. 290 del 13-12-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO

Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale (12A13051)

(GU n. 290 del 13-12-2012)



Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012 e' stato istituito l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale.

L'Osservatorio ha lo scopo di assicurare un miglior indirizzo delle misure di sviluppo rurale per la valorizzazione e tutela del paesaggio rurale e delle sue tradizioni agricole, nonche' del patrimonio agroalimentare espressione di tali territori.

Il link al quale e' possibile prendere visione del contenuto integrale del provvedimento e' il seguente: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/1/IDPagina/5832>

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 7 dicembre 2012**

Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio-Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 29). (12A13052)

(GU n. 291 del 14-12-2012)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 7 dicembre 2012**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza. (Ordinanza n. 30). (12A13053)

(GU n. 291 del 14-12-2012)



Sicurezza ed igiene del lavoro

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 ottobre 2012**

Determinazione, per l'esercizio finanziario 2012, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro. (12A12764)

(GU n. 285 del 06-12-2012)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO**

Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo. (12A12848)

(GU n. 285 del 06-12-2012)



Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

Pubblicazione del decreto ed entrata in vigore

Con comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro ha reso noto che, in data 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le "procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo, reperibili nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro>) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".

*Il documento, approvato dalla Commissione consultiva lo scorso 16 maggio, individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La procedura deve essere applicata alle imprese **fino a 10 dipendenti** ma potrà essere utilizzata, **volontariamente**, anche dalle imprese **fino a 50 dipendenti**.*

Il decreto entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il prossimo 4 febbraio 2013.

Il documento si compone di due parti, la prima vuole essere una linea guida alla compilazione e contiene nel dettaglio le istruzioni operative, mentre la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta dunque le schede da utilizzare per adempiere all'obbligo della valutazione dei rischi.

Le procedura si articola per passi:

- il primo prevede una descrizione sintetica dell'azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l'identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2);
- dopo aver descritto l'attività aziendale, attraverso il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell'ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l'assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;
- il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevede l'effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l'identificazione e l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- nel quarto passo (con l'utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8) saranno indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 2012

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2012. (12A12669)

(GU n. 282 del 03-12-2012)



Art. 1

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2012, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;

b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 2012

Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (12A12692)

(GU n. 284 del 05-12-2012)



In Gazzetta Ufficiale il decreto sull'Iva per cassa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze sulla liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa, attuativo delle disposizioni contenute nel

decreto sviluppo (art. 32-bis D.L. 22.06.2012, n. 83) e a completamento delle istruzioni di recente emanate attraverso la circolare n. 44/2012/E e il decreto MEF 11.10.2012 operative dal 1°.12.2012. Le imprese (arti o professioni, enti non commerciali) possono opzionare la modalità del cash accounting con un volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro, comportando per il cessionario/committente il differimento della detrazione a partire dal momento in cui effettua il pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati. L'Iva sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti nell'esercizio dell'impresa diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. Talune operazioni attive sono escluse dalla modalità Iva per cassa (regimi speciali, inversione contabile) al pari di altre operazioni passive, che restano escluse dal differimento del diritto alla detrazione (acquisti intracomunitari e importazioni di beni). L'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata ovvero dalla data di inizio dell'attività. Qualora nel corso dell'anno sia superato il limite di due milioni di euro di volume d'affari, l'opzione non può esercitarsi per le operazioni, attive e passive, effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
(Il Sole 24 ORE - Sistema società on line, 06.12.2012)

DECRETO-LEGGE 11 dicembre 2012, n. 216

Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea. (12G0239)
(GU n. 288 del 11-12-2012)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 novembre 2012

Termini e condizioni di partecipazione del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza, alla riduzione dei consumi di gas, per l'anno termico 2012/2013. (12A12962)
(GU n. 290 del 13-12-2012)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 7 dicembre 2012, n.105/E

Contributo unificato nel processo tributario - Modalità di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse dai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all'uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 7 dicembre 2012, n.104/E

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F23, del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario, degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - Articolo 37, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.



Appalti

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(12G0240)
(GU n. 290 del 13-12-2012)



Codice antimafia il Dlgs con le modifiche

È stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 12 dicembre 2012 n. 290 il decreto legislativo 15 novembre 2012 n. 218 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011

n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136". L'entrata in vigore del provvedimento è fissata per il 28 dicembre 2012. (<http://www.diritto24.ilsole24ore.com>, 14 dicembre 2012)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 27 novembre 2012, n. 35

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali - modalità applicative. (12A13024)
(GU n. 291 del 14-12-2012)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 27 novembre 2012, n. 36

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni - modalità applicative. (12A13025)
(GU n. 291 del 14-12-2012)



IN "GAZZETTA"/1: Appalti pubblici, le modalità per la certificazione del credito

Sono state pubblicate sulla "Gazzetta Ufficiale" del 14 dicembre 2012 n. 291 le circolari del ministero dell'Economia e delle Finanze 27 novembre 2012 n. 35 "Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali - modalità applicative"; e la circolare 27 novembre 2012 n. 36 "Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni - modalità applicative".
(<http://www.diritto24.ilsole24ore.com>, 17 dicembre 2012)



Edilizia e urbanistica

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 novembre 2012

Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE. (12A12717)
(GU n. 285 del 06-12-2012)



Art. 1

1. Sono approvate le «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone» riportate nell'Allegato Tecnico, che del presente decreto costituisce parte integrante.

2. Le disposizioni e le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico al presente decreto costituiscono l'articolazione in forma organica delle norme europee armonizzate, integrate con le norme nazionali vigenti in materia.

3. Gli impianti realizzati in conformita' alle disposizioni ed alle prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico al presente decreto si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'Allegato II della direttiva 2000/9/CE.

4. Resta ferma la possibilita' di utilizzare soluzioni tecniche diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni e prescrizioni, a condizione che venga dimostrata la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'Allegato II della direttiva 2000/9/CE.



Energia

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 novembre 2012

Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.». (12A12945)

(GU n. 290 del 13-12-2012)



IN GAZZETTA/2: Il decreto sulla certificazione energetica degli edifici

È stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 12 dicembre 2012 n. 290 il decreto 22 novembre 2012 del ministero dello Sviluppo economico Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici».

(<http://www.diritto24.ilsole24ore.com>, 14 dicembre 2012)



Chimica e alimentare

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 settembre 2012

Disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per cio' che concerne le modalita' per l'ammissione al Registro nazionale delle variete' di specie ortive da conservazione e delle variete' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. (12A12791)

(GU n. 287 del 10-12-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2012

Norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. (12A12819)

(GU n. 287 del 10-12-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2012

Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (12A12787)

(GU n. 287 del 10-12-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 27 novembre 2012**

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara", relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (12A12788)

(GU n. 287 del 10-12-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 10 ottobre 2012**

Modifica al decreto n. 1831 del 4 marzo 2011, relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti». (12A12827)

(GU n. 288 del 11-12-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 27 novembre 2012**

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «di Modena», relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e spumante e Pignoletto frizzante e spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (12A12823)

(GU n. 288 del 11-12-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 27 novembre 2012**

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (12A12824)

(GU n. 288 del 11-12-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 9 ottobre 2012**

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli. (12A12856)

(GU n. 289 del 12-12-2012)

**Art. 2 Autorizzazioni**

1. Le Regioni autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti indicati dall'allegato XV-bis, sezione A, paragrafo 1, del regolamento 1234/07, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengono la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

2. I provvedimenti autorizzatori contengono:

il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire l'arricchimento;

il riferimento all'entità del titolo alcolometrico autorizzato, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.

3. Le regioni stabiliscono, ai sensi dell'allegato XV-bis, sezione B, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento.

4. Le regioni autorizzano, ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 606/2009, l'arricchimento della partita (cuvee) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, individuando le zone e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico.

5. Copia dei provvedimenti di autorizzazione e di deroga sono inviati all'«Ufficio periferico», all'«ICORF» ed al «Ministero» che provvede alla loro trasmissione ad eventuali altre amministrazioni interessate.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2012

Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine. (12A12982)
(GU n. 291 del 14-12-2012)



Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini adulti e dei suini nonché le relative comunicazioni dei prezzi di mercato, come previsto dal regolamento (CE) n. 1249/2008.



Immobili

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI COMUNICATO

Approvazione dello schema generale di convenzione con le Regioni, ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. (12A12833)
(GU n. 285 del 06-12-2012)



Con decreto ministeriale 26 maggio 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 21 luglio 2011, Reg. n. 10, foglio 107, e' stato approvato, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo schema generale di convenzione con le Regioni, in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilita' dei sistemi informativi.

Il testo integrale e' consultabile sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali all'indirizzo: www.beniculturali.it/normativa



Rifiuti e bonifiche

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 ottobre 2012, n. 210

Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141 (SISTRI). (12G0229)
(GU n. 284 del 05-12-2012)



Sistri

Confermata in Gazzetta Ufficiale la soppressione del pagamento contributo 2012
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto 17 ottobre 2012, n. 210 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141 (SISTRI)" che sopprime la disposizione relativa al pagamento del contributo per l'anno 2012, che doveva essere effettuato entro il 30 novembre u.s. (Pierpaolo Masciocchi, <http://www.sistema24ambientesicurezza.ilsole24ore.com/>)

 **Antincendio e prevenzione incendi**

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Adozione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano AIB) 2012-2016 della Riserva naturale statale Bosco Fontana, presente nel territorio della regione Lombardia, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. (12A12857)
(GU n. 288 del 11-12-2012)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Adozione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano AIB) 2012-2016 della Riserva naturale statale Bosco Siro Negri, presente nel territorio della regione Lombardia, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. (12A12859)
(GU n. 288 del 11-12-2012)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Adozione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano AIB) 2012-2016 delle Riserve naturali statali gestite dal CFS, presenti nel territorio della regione Basilicata, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. (12A12860)
(GU n. 288 del 11-12-2012)

Rassegna di giurisprudenza

Appalti

■ CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro Sentenza 27 novembre 2012, n. 21030

Contratto di appalto: ultimi orientamenti della Suprema Corte sulla interposizione fittizia di manodopera

Al fine di verificare la non genuinità dell'appalto – ossia la presenza di un'impresa fittizia, priva cioè di un'autonoma organizzazione - soccorrono alcuni indici frutto dell'elaborazione della giurisprudenza. Quest'ultima ritiene infatti sussistere interposizione di manodopera anche quando l'appaltatore è dotato di una vera e propria organizzazione d'impresa, ma si limita, in concreto, a fornire solo la manodopera, non assumendo alcun rischio economico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in contratto.

Alcune previsioni contrattuali possono porsi in contrasto con l'autonomia dell'appaltatore e con l'organizzazione di impresa a proprio rischio, caratteristiche queste fondamentali ai fini della genuinità del contratto di appalto. Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità di verifica e controllo diretto da parte del Committente, così come all'ingerenza del Committente nell'organizzazione del servizio.

Tutti questi elementi potrebbero condurre – in caso di accertamenti di Enti ispettivi o di rivendiche di altri soggetti (appaltatore o aventi causa dall'appaltatore) a contestazioni in ordine all'illiceità dell'appalto ed alla sua finalità di interposizione illecita di manodopera.

Affinché si abbia un contratto di appalto genuino, i lavoratori dell'appaltatore non devono sostituire in alcun modo i dipendenti del Committente; essi devono essere riconoscibili come lavoratori dell'Appaltatore e non devono confondersi con i lavoratori del Committente. Per le stesse ragioni, è altresì necessario che non vi sia alcuna previsione che attribuisca rilievo a indicazioni/istruzioni del Committente. I lavoratori dell'Appaltatore non devono infatti prendere ordini da soggetti diversi dall'Appaltatore, non sono soggetti al potere direttivo e di controllo del Committente o di un suo dipendente, e non possono quindi essere allontanati né sanzionati dal Committente. Il Committente non può cioè sostituirsi all'Appaltatore riducendolo a mera entità di trasmissione delle proprie direttive e, per tale ragione, non può, ad esempio, decidere volta per volta il numero di lavoratori da utilizzare.

L'esercizio del potere direttivo e organizzativo dell'Appaltatore nei confronti del proprio personale utilizzato nell'appalto, costituisce uno degli elementi più qualificanti di un contratto di appalto lecito, in quanto implica l'esclusione dell'intromissione del Committente nell'esecuzione dell'appalto. Proprio con riferimento alle direttive di fatto impartite ai lavoratori, la Corte di Cassazione con sentenza n.21030 pubblicata in data 27.11.2012, si è recentemente pronunciata in tema di appalto "endoaziendale" ed illegittima interposizione di manodopera in favore del Committente.

La Cassazione, con sentenza n. 17049 del 23 giugno 2008, era già intervenuta sul tema delle condizioni di liceità dei cosiddetti appalti "endoaziendali", vale a dire quegli appalti fondati sull'affidamento ad una impresa esterna (appaltatrice) di attività "inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente" e che siano a bassa intensità organizzativa. Tali appalti sono ritenuti leciti ove sia possibile individuare il soggetto che esercita l'effettivo potere direttivo sui dipendenti, assumendone il rischio e non limitandosi alla semplice gestione amministrativa dei rapporti di lavoro.

Nella sentenza in commento la Suprema Corte ha ritenuto che - nel caso esaminato - non potesse ravvedersi una figura di appalto lecito "difettando qualsiasi carattere di prestazione di servizio o di autonomia gestionale da parte della [omissis] (ndr l'appaltatrice), la quale - nella concreta attuazione dell'obbligazione assunta verso l'appaltante - si era limitata alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro del dipendente, senza alcuna ingerenza circa le modalità esecutive della prestazione lavorativa (vedi in tal senso, tra le molte: Cass. 5 ottobre 2002, n. 14302; Cass. 19 luglio 2007, n. 16016, Cass. 17 febbraio 2010, n. 3681)". La Cassazione ha fondato il predetto convincimento rilevando che i "compiti sono stati sempre svolti dal lavoratore sotto la direzione dei capistazione, alle cui istruzioni il sig. [omissis] adeguava tempi e modi delle prestazioni stesse in dipendenza delle esigenze della società ferroviaria e senza nessuna seria e concreta possibilità per la società appaltatrice di interferire a riguardo, tanto che le mansioni svolte dal 1994 in poi come addetto al passaggio a livello non erano neppure contemplate nello statuto della suindicata cooperativa".

Sulla base degli elementi di fatto rilevati nel caso di specie la Suprema Corte ha così nuovamente ribadito uno dei principali indici che comportano l'illiceità del contratto di appalto.

(Francesco Ferrara e Francesco Giovanni Pagliari, <http://www.diritto24.ilsole24ore.com>, 3 dicembre 2012)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] – 13 dicembre 2012, n. 6388

APPALTI – Offerta economicamente più vantaggiosa – Varianti migliorative – Art. 76 codice dei contratti pubblici – Valutazioni tecniche discrezionali – Limiti.

La previsione della legge di gara di varianti migliorative, ex art. 76 codice dei contratti pubblici, consente all'amministrazione, in caso di appalto aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di esercitare valutazioni tecniche discrezionali, ad essa riservate in via esclusiva, per la miglior cura dell'interesse pubblico; la discrezionalità, più ampia se a base di gara è collocato un progetto preliminare, incontra il limite (ed in tale esclusivo ambito possono essere sindacate dal giudice amministrativo), dell'abnormità, della non alterazione dell'oggetto del contratto e delle eventuali prescrizioni dettate dalla stazione appaltante.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sentenza n. 36 del 29 novembre 2012



Il Rup e' il "motore" della procedura selettiva

Rientra tra i poteri del Rup la verifica dell'anomalia delle offerte anche nell'ambito di una procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Questo il principio pronunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 36 del 29 novembre 2012, chiamata ad individuare il soggetto competente a procedere, nell'ambito di una gara di appalto, alla verifica di congruità delle offerte sospettate di anomalia.

Nel caso in esame, relativo ad una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di un edificio ospedaliero, il soggetto primo classificato aveva impugnato la sua esclusione, avvenuta a seguito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta diretta personalmente dal RUP.

Giunta la questione in appello, la sezione VI del Consiglio di Stato (ordinanza 12 ottobre 2012, n. 5270) rimetteva all'esame dell'Adunanza Plenaria la questione relativa all'individuazione del soggetto competente a procedere alla verifica delle offerte sospettate di anomalia.

Sul punto è stato rilevato infatti un contrasto giurisprudenziale.

Secondo una parte della giurisprudenza la commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, nell'ambito delle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha la competenza esclusiva in merito ad ogni attività avente carattere valutativo. "Da tale arresto discende, nelle decisioni che hanno esaminato specificamente la questione della competenza all'effettuazione della verifica, l'affermazione dell'illegittimità di una verifica che non coinvolga la commissione in modo concreto e sostanziale, venendo essa esclusa del tutto ovvero chiamata semplicemente a prendere atto delle conclusioni raggiunte dalla stazione appaltante o dal R.U.P." (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2012, n. 4772; Cons. Stato, sez. III, 15 luglio 2011, n. 4332; Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4584).

Giurisprudenza più recente prevede invece che spetti al Rup il potere di decidere se affidare la valutazione all'organo collegiale o provvedere personalmente alla verifica dell'anomalia (cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1467).

L'Adunanza Plenaria rileva con la sentenza in esame che anche in un periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 121 del Dpr 207/2010, l'art. 88 del D.Lgs., 163/2006 (Codice dei contratti) così come modificato dal d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102) prevedeva in capo al Rup il potere di convocare la commissione o procedere autonomamente alla verifica dell'anomalia dell'offerta, sia in merito alle procedure da aggiudicare al prezzo più basso, sia per quelle basate sull'offerta economicamente più vantaggiosa.

In conclusione, il Rup assume anche in questa circostanza un ruolo centrale. Egli infatti decide se convocare la commissione o agire personalmente alla verifica dell'anomalia dell'offerta, essendo egli stesso, per volere del legislatore un soggetto caratterizzato da particolari competenze tecniche, idoneo quindi ad effettuare delle valutazioni ed assumere delle decisioni anche in questa fase, assumendo il ruolo di vero e proprio "motore" della procedura selettiva.

(Avv. Marco Porcu)

■ TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 1[^] - 6 dicembre 2012, n. 2941

APPALTI – Affidamento mediante procedura negoziata ad inviti senza previo bando – Scelta delle imprese – Criteri di scelta – Artt. 122, c. 7 e 57, c. 6 d.lgs. n. 163/2006.

Il comma 7 dell'art. 122 del D.lgs. 163 del 2006 consente l'affidamento mediante procedura negoziata ad inviti, senza previo bando, degli appalti ricadenti sotto una certa soglia di valore. Ciò non significa tuttavia che, in tali casi, la scelta delle imprese da invitare ricada nell'ambito di una insindacabile discrezionalità dell'amministrazione. Infatti, il citato comma 7 dell'art. 122, in relazione ai criteri di scelta delle imprese da invitare, rinvia al comma 6 dell'art. 57 a mente del quale le stazioni appaltanti devono effettuare a tal fine una accurata ricognizione del mercato, assumendo informazioni circa le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico - organizzativa delle imprese che avrebbero i requisiti per eseguire i lavori, e procedere alla loro selezione utilizzando criteri trasparenti che consentano a turno a tutte le imprese interessate di accedere alle commesse di volta in volta approvate. Ciò comporta che, ove la stazione appaltante non voglia pubblicare un avviso o non disponga di propri elenchi aperti di imprese da invitare a rotazione, deve, in ogni caso, predeterminare ex ante precisi criteri di ricognizione del mercato e selezione delle imprese che potenzialmente potrebbero essere interessate all'appalto, tenendo conto del principio di rotazione.

APPALTI – Affidamento mediante procedura negoziata ad inviti senza previo bando – Scelta delle imprese con sede più vicina al cantiere – Illegittimità.

Contrasta con il principio comunitario di non discriminazione, l'aver selezionato le imprese che abbiano una sede più vicina al cantiere, posto che, come più volte affermato dalla giurisprudenza comunitaria ed interna, la presenza di una sede operativa vicina al cantiere può formare oggetto di una prescrizione contrattuale, ma non può essere un criterio di selezione, ostandovi il principio della libertà di stabilimento.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6[^] – 4 dicembre 2012, n. 6210**

APPALTI – Requisiti di ordine generale – Difetto- Segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

La segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici va fatta dalle stazioni appaltanti non solo nel caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine generale (Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4905; Cons. St., sez. IV, 7 settembre 2004 n. 5792; Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2007 n. 554).

APPALTI – Iscrizione di dati nel casellario informatico – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Equipollenti idonei allo scopo – Esempi.

Dell'avvio del procedimento di iscrizione di dati nel casellario informatico presso l'Autorità deve essere notiziato l'interessato, anche quando la trasmissione di atti al casellario, da parte delle stazioni appaltanti, è dovuta in adempimento di disposizioni di legge, attese le conseguenze rilevanti che derivano da tale iscrizione e l'indubbio interesse del soggetto all'esattezza delle iscrizioni, salvo a individuare caso per caso equipollenti idonei allo scopo (p.es. comunicazione dell'esclusione per grave negligenza o falsa dichiarazione, accompagnata dall'avviso che l'atto viene trasmesso anche all'Osservatorio). Né dalla l. n. 241/1990, né dal sistema della legislazione sui pubblici appalti si desume, infatti, una deroga al principio generale dell'avviso di avvio del procedimento, quanto allo specifico procedimento di iscrizione dei dati nel casellario informatico presso l'Osservatorio (Cons. St., ad. plen., 4 maggio 2012 n. 8).
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] – 4 dicembre 2012, n. 6175**

APPALTI – Lavori pubblici – Progettazione – Competenza dei geometri – Determinazione – Criterio.

Il criterio per accertare se la progettazione di una costruzione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; in quanto le opere che impongono calcoli complessi esulano dalle competenze professionali dei geometri (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 686).
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] – 30 novembre 2012, n. 6117**

APPALTI – Giudizio di congruità dell'offerta – Valutazione di serietà dell'offerta – Trasmigrazione dei costi da una voce all'altra – Inammissibilità delle giustificazioni.

Nel giudizio di congruità dell'offerta, esplicitazione paradigmatica di valutazioni tecniche e perciò sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale, non si fa questione soltanto della generica capienza dell'offerta, ma anche della sua serietà e tale non può essere considerata quell'offerta in relazione alla quale si registri una trasmigrazione dei costi da una voce all'altra (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2011 n. 5098).
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Edilizia e urbanistica

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^] 23 Novembre 2012 (Ud. 23/10/2012) Sentenza n. 45819**

DIRITTO URBANISTICO - Disposizioni urbanistico edilizie introdotte da leggi regionali (Sicilia) - Legislazione nazionale - Applicazione e limiti - Disciplina edilizia antisismica e in c.a. - Competenza esclusiva dello Stato (art. 117 c.2°) - Artt. 44, lett. b) 93, 94 e 95 d.P.R. n.380/01.

In materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare, in ogni caso, i principi generali fissati dalla legislazione nazionale e, conseguentemente, devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (Cass. Sez. III n.2017, 15/01/2008; Cass. Sez. III n.33039, 4/10/2006 Conf., ma con riferimento ad altre disposizioni normative della Regione siciliana, Cass. Sez. III n.4861, 10/2/2005; Cass. Sez. III n.6814, 20/02/2002). Nella specie, la legislazione regionale siciliana (n. 4/2003) è applicabile con riferimento alla sola disciplina urbanistica, restando quindi sottratta quella relativa alla disciplina edilizia antisismica e quella per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, le quali attengono alla sicurezza statica degli edifici, rientrando nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, Cost., con la conseguenza che dette opere continuano ad essere soggette ai controlli preventivi previsti dalla legislazione nazionale (Cass. Sez. III n.38405, 9/10/2008).

DIRITTO URBANISTICO - Tettoia a copertura di un terrazzo – Natura di pertinenza – Esclusione – L.R.Sicilia n. 4/2003 - Artt. 44, lett. b) 93, 94 e 95 d.P.R. n.380/01.

Deve escludersi la natura di pertinenza di una tettoia finalizzata alla copertura di un terrazzo in quanto priva del requisito della individualità fisica e strutturale propria della pertinenza, costituendo un tale manufatto parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzato (Cass. Sez. III n.21351, 4/6/2010; Cass. Sez. III n. 27264, 14/7/2010; Cass. Sez. III n. 25530, 18/06/2009; Cass. Sez. III n.17083, 18/05/2006; Cass. Sez. III n. 40483, 10/11/2005; Cass. Sez. III n.2533, 4/08/1995).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6[^] – 10 dicembre 2012, n. 6294**

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Particolare stile costruttivo testimonianza di un dato periodo storico– Imposizione del vincolo di interesse culturale – Motivazione.

Se l'esigenza, riscontrata in concreto, di conservare la testimonianza storica di un certo tipo di costruzione relativa ad un dato periodo storico può rappresentare una ragione idonea a giustificare l'imposizione di un vincolo di interesse culturale, è comunque necessario che l'Amministrazione indichi anche le ragioni di particolare interesse culturale per le quali rileva che quel tipo di stile costruttivo meriti la particolare tutela che si risolve nell'imposizione del vincolo, come le particolari caratteristiche del singolo fabbricato che lo rendono particolarmente espressivo di quel tipo di costruzione.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^] 16 Novembre 2012 (Ud. 25/10/2012)
Sentenza n. 44908

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione materiale abusiva - Realizzazione impianto industriale e di altri manufatti - Configurabilità - Presupposti - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Fattispecie: opificio per la produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost - Art. 142 lett. G e F, 143, 146 e 181 D. Lgs n. 42/2004 - Artt. 30 e 6 c.3 L n. 394/1991 - Art. 44 lett. c) DPR n. 380/2001 - Art. 734 c.p.

In tema di reati urbanistici, si verifica lottizzazione (materiale) abusiva, ai sensi dell'art. 30, comma primo, del DPR n. 380/2001 "quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione". Pertanto, qualsiasi intervento edilizio realizzato in assenza delle prescritte autorizzazioni, che, per la sua consistenza, si palesi idoneo a conferire al territorio un assetto diverso da quello previsto dagli strumenti urbanistici, integra la fattispecie della lottizzazione abusiva. Detta fattispecie è senz'altro integrata dalla realizzazione di un impianto di natura industriale e di altri manufatti in zona avente diversa destinazione d'uso, che stravolgano l'assetto del territorio pianificato dalla pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che tale impianto renda necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione. Fattispecie: violazioni edilizie e paesaggistiche per avere realizzato in zona agricola, sottoposta a vincoli paesaggistici di varia natura - Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" della Regione Puglia, area protetta ZPS Alta Murgia, zona SIC - un opificio per la produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost, nonché un impianto per attività floro-vivaistica in serra, in difformità del progetto approvato ed in violazione dei predetti vincoli di inedificabilità assoluta, determinando una trasformazione urbanistica ed una modificazione dell'assetto del territorio rispetto alla sua destinazione.

DIRITTO URBANISTICO - Terreni abusivamente lottizzati - Confisca obbligatoria - Natura di sanzione amministrativa - Art. 44, c.2 DPR n. 380/2001.

La confisca dei terreni abusivamente lottizzati, che segue obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del DPR n. 380/2001, l'accertamento dell'esistenza di una lottizzazione abusiva, ha natura di sanzione amministrativa (Cass. sez. 3, 07/07/2004 n. 38728), che deve essere applicata dal giudice penale anche allorché non si pervenga alla condanna dell'imputato o alla irrogazione della pena per causa diversa da quella inerente all'accertamento dell'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato (Cass. sez. 3, 13/07/2009 n. 39078; conf. sentenze n. 37086/2004, Cass. n. 6396/2007, Cass. n. 9982/2008, Cass. n. 21188/2009).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^] 9 Novembre 2012 (Ud. 25/06/2012) n. 43490

DIRITTO URBANISTICO - Rifacimento o sostituzione tetti di edifici - Manutenzione straordinaria – Presupposti - Reati di violazione della legge urbanistica e antisismica - Artt. 3, 44 lett. b), 93, 94 e 95 D.P.R. n.380/01.

Con riferimento al rifacimento o sostituzione di tetti di edifici, si verte in tema di manutenzione straordinaria non assoggettata al permesso di costruire a condizione che non venga modificata la quota di imposta ovvero alterato lo stato dei luoghi dal punto di vista planovolumetrico (modifica di superficie e/o sagome ovvero aumenti di volume) (Cass. Sez. 3[^] 22.4.2010 n. 22229, Maravigna; Cass. Sez. 3[^] 19.12.2005 n. 2935 P.M. in proc. Rasulo).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6[^] – 4 dicembre 2012, n. 6216**

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Art. 146 d.lgs. n. 42/2004 – Autorizzazione paesaggistica – Termine quinquennale di efficacia – Ratio – Applicabilità alle domande di condono edilizio – Esclusione – Ragioni.

Alla luce della disciplina contenuta sia nel r.d. n. 1357 del 1940 che nell'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, l'autorizzazione paesaggistica ha durata quinquennale. Le predette disposizioni sono, però, chiare nel riferire tale durata alle autorizzazioni che, in linea con la loro natura, intervengono prima dell'esecuzione dei lavori, cioè per le legittimazioni de futuro: ed è per questo che sono destinate ad avere una durata limitata nel tempo, potendo la situazione fattuale nelle more trasformarsi e dunque richiedere una nuova valutazione dopo quella scadenza. Se i lavori non vengono realizzati in tale arco temporale è necessario richiedere un ulteriore titolo abilitativo al fine di effettuare un nuovo controllo di conformità dell'intervento all'ambiente in cui lo stesso si colloca. Queste norme non si possono, però, per le dette ragioni, applicare in presenza di una domanda di condono edilizio che, per definizione, presuppone che le opere e i lavori siano stati già eseguiti in assenza di un'autorizzazione preventiva. Se, pertanto, l'interessato ottiene il rilascio del parere vincolante dell'autorità preposta alla tutela del paesaggio, tale parere non ha efficacia temporale limitata ai cinque anni. Ne consegue che incombe all'amministrazione statale il previsto vaglio anche qualora un tale tempo sia trascorso.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3[^] – 28 novembre 2012, n. 2004**

DIRITTO URBANISTICO – Normativa sul risparmio energetico – Deroghe consentite ex art. 11 d.lgs. n. 115/2008 – Necessario espresso riconoscimento da parte dell'ente comunale.

Le deroghe previste dalla normativa sul risparmio energetico in edilizia per la realizzazione di edifici di nuova costruzione (art. 11, d.lg. 30 maggio 2008, n. 115) non possono essere considerate in maniera autonoma da parte dei proprietari e dei committenti l'opera edilizia, ma necessitano di espresso riconoscimento da parte dell'ente comunale attraverso le procedure autorizzatorie disciplinate dalla legge (Cassazione penale, sez. III, 26 gennaio 2011, n. 28048).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Ambiente, suolo e territorio

■ **TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1[^] - 27 novembre 2012, n. 2153**

AREE PROTETTE – Piano del Parco – Formazione – Procedimento – Art. 12, cc. 3 e 4 L. n. 394/1991 – Partecipazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali – Necessità – Esclusione.

Le disposizioni di cui all'art. 12, cc. 3 e 4 della L. n. 394/1991, come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 30, L. n. 426 del 1998, in tema di formazione del Piano del Parco, non prescrivono la partecipazione obbligatoria al procedimento del Ministero per i Beni e le Attività culturali, preposto alla tutela del vincolo paesaggistico. Quest'ultimo attiene a valori diversi da quelli ambientali, non a caso presidiati da altro Ministero.

AREE PROTETTE – VIA, VAS E AIA – Piano del Parco – Assoggettabilità a VAS – Fondamento.

In attuazione della direttiva europea n. 42/2001/CE, l'art. 6 d. lgs. n. 152/2006 indica i casi per i quali è richiesta la valutazione ambientale strategica con riferimento a piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Il Piano del Parco rientra a pieno titolo nel settore della pianificazione territoriale poiché si occupa di destinazione dei suoli, ancorché con finalità di conservazione delle risorse naturali, e come tale rientra nella procedura di VAS (nella specie, il piano del parco era stato tuttavia adottato anteriormente al 31 luglio 2007, data di entrata in vigore della parte II del d.lgs. n. 152/2006, con la conseguente applicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 52 del medesimo decreto legislativo)

AREE PROTETTE – Parchi – Art. 12 L. n. 394/1991 – Zone del parco – Regione - Provvedimento finale – Zone a), b) e c) – Intesa con l'Ente Parco – Zona d) (di promozione economica e sociale) – Necessaria intesa con i comuni interessati.

L'art. 12, comma 4, L. n. 394/1991 distingue il procedimento da seguire per l'emanazione del provvedimento finale in relazione alla categoria della zona coinvolta. Infatti, per le aree di cui alle lettere a) (riserve integrali), b) (riserve generali orientate) e c) (aree di protezione), le Regioni, previa pronuncia sulle osservazioni degli interessati, emanano il provvedimento approvativo, in base all'intesa raggiunta con l'Ente Parco. Per le aree di cui alla lett. d), ossia quelle di promozione economica e sociale, la Regione può emanare il provvedimento finale d'intesa non solo con l'Ente parco ma anche con i comuni interessati. Pertanto, per la regolamentazione di tali zone, a differenza delle zone di categoria a), b), e c), la legge considera non sufficiente la mera partecipazione dei comuni interessati ed esige il concorso della loro volontà, anche ai fini della formazione dell'atto di pianificazione. Il legislatore richiede dunque una forma di partecipazione più penetrante e qualificata che non si riduce alla mera facoltà di presentare osservazioni ma impone il raggiungimento di un'intesa con il comune investito della potestà pianificatoria; è per questo che il consenso di quest'ultimo condiziona la redazione del Piano. Per questo, l'art. 12, comma 4, citato prescrive l'intervento sostitutivo del Ministero dell'ambiente ovvero di rimessione al Consiglio dei Ministri nell'eventualità in cui si sia verificato il dissenso.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1[^] - 28 novembre 2012, n.507**VIA, VAS E AIA – AIA – Principi di precauzione e di proporzionalità – Imposizione di specifiche misure – Accertamento della necessità, dell'idoneità allo scopo della proporzionalità con il fine da raggiungere.**

I principi di precauzione e di proporzionalità impongono che tutte le decisioni assunte dall'Autorità competente (nella specie, in materia di AIA) debbano essere assistite da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di un'attività istruttoria parimenti ineccepibile. Il principio di precauzione, pur preminente nel quadro della tutela della salute sugli interessi economici, deve infatti trovare il proprio equilibrio nel contemperamento con quello di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco; conseguentemente, all'amministrazione è imposta un'indagine, che passa attraverso l'accertamento della necessità della misura, della sua idoneità allo scopo da raggiungere e della stretta proporzionalità della misura applicata con il fine da raggiungere, preferendo "la misura più mite" che consenta di raggiungere lo scopo perseguito dalla norma. (Nella specie, è stata annullata la prescrizione contenuta nell'AIA, con cui era stata imposta l'installazione di una centralina di monitoraggio in continuo)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2[^] – 10 dicembre 2012, n. 1934**

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Impianti termici – Camini - Obbligo di sbocco sopra il tetto dell'edificio – Art. 5 d.P.R. n. 412/93 – Deroga – Condizioni.

La disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 412/93 (cfr. T.A.R. Brescia, 26-11-2008, n. 1694), nel prevedere l'obbligo di collegare gli impianti termici ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, consente una deroga nel solo caso di sostituzione di precedenti impianti autonomi con nuovi impianti, purché si adottino generatori di calore che (in sostanza, se l'impianto da sostituire ha già uno scarico esterno, che non raggiunge il tetto dell'edificio, è possibile conservare tale configurazione senza realizzare lo scarico a tetto, purché si adotti un generatore di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2[^] – 10 dicembre 2012, n. 1927**

VIA, VAS E AIA – Atti di pianificazione avviati anteriormente al 21/7/2004, ma approvati in data successiva al 21/7/2006 – Sottoposizione a VAS – Necessità.

Gli artt. 4 e 13 della direttiva 2001/42/CE impongono agli Stati membri, e quindi anche all'Italia, di sottoporre a VAS non solo gli atti di pianificazione predisposti con un primo atto posteriore al 21/7/2004, ma anche gli atti pianificatori avviati prima di tale data, ma approvati (come nella specie avvenuto) dopo il 21/7/2006.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^] 16 Novembre 2012 (Ud. 17/10/2012) Sentenza n. 44903**

ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - Scarico industriale - Autorizzazione scaduta - Configurabilità del reato - Condotta non inquinante - Ininfluenza - Artt. 124 e 137 c.1 D. L.vo n. 152/2006.

La gestione di uno scarico di acque dopo la scadenza dell'autorizzazione integra il reato di scarico di acque industriali senza autorizzazione (Cass. Sez.3, dep. 21/04/2011 - Cc. 16/03/2011 Sentenza n. 16054). Sicché, ai fini della configurazione del reato di cui al primo comma dell'art. 137 del Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152, non rileva né il pericolo di inquinamento né l'asserita condotta non inquinante (il cui elemento costitutivo è il mero scarico di acque reflue industriali mentre la pericolosità delle sostanze costituisce una aggravante del reato).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ **CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 16 luglio 2012, n. 28410**

PREVENZIONE INFORTUNI - Settore pubblico - Datore di lavoro - Nozione - E' il dirigente o il titolare effettivo del potere di gestione - Delega di funzioni da parte del Datore di lavoro pubblico - Possibilità - Limiti e condizioni

Nel settore pubblico, gli obblighi di prevenzione infortuni e sicurezza in luoghi di lavoro, che per legge fanno capo al datore di lavoro, gravano sul titolare effettivo del potere di gestione (dirigente o funzionario preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice

dell'amministrazione, e dotato di poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro, individuato secondo i criteri sopra indicati, può delegare gli obblighi su di lui gravanti ad altri, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia, ma l'atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo, dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.

Nota

Il direttore generale di un ente consortile con personalità giuridica e autonomia negoziale, era stato condannato per plurime violazioni della normativa antinfortunistica, atteso che il luogo di lavoro in cui operavano i dipendenti, risultava privo dei requisiti elementari per la sicurezza e la salute dei lavoratori. L'art. 28, Statuto dell'ente, aveva attribuito al direttore generale, infatti, ampi e pregnanti poteri gestionali, decisionali e di spesa, propri del datore di lavoro.

Con il ricorso per Cassazione, l'imputato aveva assunto che proprio in base all'art. 28, Statuto, questi poteri non competevano al direttore generale, il quale aveva solo compiti di direzione del personale, di organizzazione di funzione e di attribuzione di servizi. Inoltre, poiché non era risultata conferita alcuna delega di funzioni, la qualifica di datore di lavoro non poteva che essere attribuita al presidente del consiglio di amministrazione del consorzio.

Inoltre, aveva dedotto che il luogo di lavoro de quo era "abusivo" (creato dai dipendenti all'insaputa degli amministratori) e il consorzio ne era completamente inconsapevole.

La Cassazione ha rigettato il ricorso affermando il principio di diritto riportato nella massima.

La Suprema Corte ha evidenziato che mentre l'art. 20, Statuto, aveva attribuito al presidente del consiglio di amministrazione, oltre alla rappresentanza legale del consorzio, mere funzioni generali di raccordo, di coordinamento e di vigilanza, l'art. 28 aveva attribuito al direttore generale ampi poteri gestionali, decisionali e di spesa, assegnandogli "la responsabilità gestionale del consorzio", la possibilità di operare "assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici" e, in particolare, i compiti di "dirigere il personale del consorzio, organizzare funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamenti di aree, predisporre i piani di formazione e aggiornamento del personale, provvedere agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del consorzio ed entro i limiti e con le modalità previste da apposito regolamento, firmare gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento". Secondo i Giudici non sussisteva dubbio che gli obblighi di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro gravassero sul direttore generale del consorzio.

In merito alle condizioni per il conferimento della delega di funzioni, i Giudici di legittimità hanno puntualizzato anche che la stessa, per essere rilevante ai fini dell'esonero da responsabilità del delegante:

- deve essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale;
- il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
- il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa;
- unitamente alle funzioni debbono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa;
- l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

Quanto al carattere "abusivo" del luogo di lavoro di cui il consorzio non sarebbe stato a conoscenza, la Cassazione ha rilevato che, a prescindere dalla titolarità dell'immobile, si trattava di una "sede" dell'ente, come attestato dall'esistenza di registri per la firma di presenza e di bacheca per affissione delle comunicazioni e delle notizie.

(Soprani Pierguido, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 11.12.2012, n. 23)

■ **CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30 agosto 2012, n. 33521**

SICUREZZA SUL LAVORO - Dirigente prevenzionistico munito di delega - Omesso accertamento da parte dell'organo di vigilanza - Conseguenze - Valutazione - Obbligo di vigilanza del Datore di lavoro - Valutazione - Sussiste in ogni caso.

Laddove ci sia un responsabile della sicurezza, è quest'ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche. E' rilevante per l'organo di vigilanza accertare se in azienda vi sia un responsabile della sicurezza, fermo restando che in capo al datore di lavoro residua il generale obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte di quest'ultimo delle attività a lui delegate, concernenti l'adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.



Nota

Il titolare di una Ditta è stato condannato per violazione del D.Lgs. n. 66/2003 (artt. 14 e 18bis), per avere omesso di sottoporre alcuni lavoratori alla prescritta visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni.

La Corte d'Appello aveva dichiarato il reato estinto limitatamente a un lavoratore e aveva confermato nel resto.

Con il ricorso per Cassazione l'imputato aveva articolato quattromotivi di ricorso, lamentando:

- di non essere stato posto in condizione di poter estinguere la contravvenzione in via amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994;*
- che la notifica della prescrizione da parte dell'ispettorato del lavoro era stata effettuata al solo imputato come persona fisica e non anche allo stesso quale legale rappresentante della società;*
- che uno dei lavoratori era gravemente ammalato e, quindi, era impossibilitato a sottoporlo a una visita medica, stante la sua radicale inidoneità alla prestazione lavorativa;*
- che in azienda era presente un responsabile della sicurezza del lavoro, il quale, quindi, doveva rispondere di tutti gli adempimenti di legge.*

La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi di ricorso. Non solo la prescrizione dell'ispettorato del lavoro era stata regolarmente notificata all'imputato, ma il contenuto della stessa era tale che l'imputato poteva agevolmente rendersi conto che la notifica era stata fatta nella qualità di legale rappresentante della società datrice di lavoro di quei lavoratori per i quali era mancata la prescritta visita medica. Quanto alla dedotta impossibilità del lavoratore in malattia di accedere in azienda, questa situazione non aveva impedito che, comunque, la visita medica fosse svolta in forma domiciliare.

La Suprema Corte ha accolto, invece, il quarto motivo di ricorso, stigmatizzando il fatto che la sentenza impugnata non aveva considerato minimamente la circostanza dedotta dalla difesa dell'imputato, secondo la quale in azienda era presente un responsabile della sicurezza sul lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità era rilevante che l'organo di vigilanza accertasse se in azienda fosse effettivamente presente un responsabile della sicurezza, fermo restando che il datore di lavoro doveva in ogni caso vigilare, sul piano generale, in ordine al corretto espletamento da parte del primo delle attività a lui delegate, concernenti l'adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

(Soprani Pierguido, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 11.12.2012, n. 23)

■ **Cassazione civile, sezione lavoro, 31 luglio 2012, n. 13701, Pres. Lamorgese, Rel. Filabozzi**

INFORTUNIO SUL LAVORO - Ripartizione della colpa tra Datore di lavoro e lavoratore - Valutazione - Criteri

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese a impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza del medesimo.

Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo avere alcun effetto esimente per l'imprenditore, che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, l'eventuale concorso di colpa del lavoratore.

La condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento; laddove il comportamento imprudente del lavoratore non presenti tali caratteri estremi, esso può rilevare come concausa dell'infortunio, e in tal caso la responsabilità del datore di lavoro deve essere proporzionalmente ridotta.



Nota

I Giudici di merito avevano rigettato la domanda di regresso proposta dall'Inail nei confronti di un datore di lavoro, in relazione a un evento infortunistico. Più specificamente, i Giudici avevano ritenuto non raggiunta la prova della responsabilità del datore di lavoro nella causazione del danno (riduzione del visus a seguito della penetrazione di una scheggia di metallo durante l'esecuzione di lavori di molatura).

Con il ricorso per Cassazione, l'Inail aveva sostenuto che, una volta accertato che il lavoratore si era infortunato servendosi di una mola di proprietà dell'azienda, in assenza della dimostrazione, che grava sul datore di lavoro, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere l'azione di regresso, in quanto l'incidente era accaduto durante l'attività lavorativa e non vi era prova di una condotta abnorme del lavoratore.

Quindi, spettava al datore di lavoro dimostrare di aver predisposto le misure di sicurezza necessarie a evitare il danno e, in particolare, di avere predisposto tutte le misure di sicurezza idonee a impedire che le schegge della macchina smerigliatrice potessero attingere il viso del lavoratore e non all'Istituto provare che la ditta non aveva ottemperato all'obbligo di fornire gli occhiali protettivi ai lavoratori addetti alla stessa macchina.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell'Inail. In primo luogo è stato ribadito, conformemente a una Giurisprudenza consolidata, che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese a impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso. In secondo luogo i Giudici di legittimità hanno valutato che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo avere alcun effetto esimente per l'imprenditore, che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, l'eventuale concorso di colpa del lavoratore. In terzo luogo la Cassazione ha affermato il principio generale che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando la stessa presenti i caratteri dell'abnormità, dell'inopinabilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità e dell'eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento; laddove, invece, il comportamento imprudente del lavoratore non presenti questi caratteri estremi, nondimeno può rilevare come concausa dell'infortunio e, in tal caso, la responsabilità del datore di lavoro deve essere proporzionalmente ridotta.

Con specifico riguardo al caso di specie, la Corte territoriale, sulla base delle deposizioni dei testi escussi, aveva ritenuto provato che "gli occhiali protettivi erano costantemente a disposizione dei lavoratori e, precisamente, erano posti sulla mola a portata di mano di chi operava con tale strumento"; dunque, quella di svolgere l'attività di molatura senza munirsi degli occhiali protettivi (i quali, se indossati, avrebbero impedito alla scheggia schizzata dalla molatrice di penetrare nell'occhio) era stata un'iniziativa autonoma del lavoratore, tale da recidere il nesso causale tra la verifica dell'evento e la condotta omissiva del datore di lavoro.

Questa prospettazione (assenza di colpa in eligendo e in vigilando nei confronti del lavoratore) non era stata efficacemente censurata dall'Istituto ricorrente, che si era limitato a contestare le modalità di valutazione del fatto da parte del Giudice di merito, contrapponendovi una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, senza individuare chiaramente, tuttavia, il fatto controverso in relazione alla quale la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente la decisione. (Soprani Pierguido, Ambiente & Sicurezza 11 dicembre 2012, n. 23)



Rifiuti e bonifiche

■ CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 25 giugno 2012, n. 25148

RIFIUTI DERIVANTI DA MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE - Deposito temporaneo - Luogo di produzione - Luogo di concentrazione di rifiuti - Configurabilità

A norma dell'art. 230, D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di rifiuti derivanti da manutenzione di infrastrutture deve considerarsi luogo di produzione, ai fini della configurabilità del deposito temporaneo, anche il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per una successiva valutazione tecnica circa la possibilità o meno di suo completo o parziale riutilizzo.



Nota

Con la pronuncia in esame, la III sezione penale della Corte di Cassazione procede a una specificazione circa l'individuazione del luogo di produzione di rifiuti derivanti da manutenzione di infrastrutture al fine della configurabilità del deposito temporaneo ovvero della fattispecie di reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006.

In particolare, ai sensi dell'art. 230, D.Lgs. 152/2006, al fine dell'individuazione del luogo di produzione dei rifiuti non ci si deve limitare all'accertamento dell'appartenenza dell'area oggetto di deposito a uno specifico impianto produttivo ovvero alla pertinenzialità della stessa rispetto al predetto impianto.

Infatti, detto luogo può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva che dà origine al rifiuto, ovvero con la sede locale dell'ente gestore dell'infrastruttura oggetto di lavorazioni, ma può anche individuarsi nel luogo di concentrazione ove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica.

Pertanto, nel caso peculiare dei rifiuti derivanti da manutenzione delle infrastrutture, l'assenza di un impianto produttivo, ovvero la non pertinenza dell'area oggetto di deposito dall'impianto produttivo stesso (da intendersi anche come sede del gestore) non può di per se stessa escludere la classificazione dell'area di concentrazione come luogo di produzione dei rifiuti e ciò a condizione che l'accumulo dei materiali risulti finalizzato all'individuazione di materiale riutilizzabile senza necessità di alcun trattamento.

Invero, secondo i giudici della III sezione penale, sembra proprio la valutazione tecnica idonea a determinare la riutilizzabilità o meno dei materiali depositati a rappresentare l'elemento distintivo tra luogo di concentrazione e luogo ove si è realizzato l'illecito abbandono di rifiuti sanzionato all'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006.

La Corte di Cassazione con sentenza del 31 maggio 2012, n. 21032, aveva già affermato la configurabilità del deposito temporaneo di rifiuti in luogo diverso da quello di produzione purché contiguo o funzionalmente collegato allo stesso ovvero all'impianto e nella disponibilità dell'impresa produttrice (si veda anche Cassazione penale, sezione III, 27 settembre 2007, n. 35622), dovendosi, invece, ritenere sussistente l'ipotesi di abbandono incontrollato in assenza dei predetti elementi.

Nella sentenza in commento, i giudici, con particolare riferimento ai rifiuti derivanti da manutenzione di infrastrutture, si sono rifatti al precedente principio di diritto, adattandolo al precetto dell'art. 230, D.Lgs. n. 152/2006, e determinando la possibilità di deposito temporaneo anche in luogo diverso da quello di produzione e, in particolare, in quello di concentrazione degli stessi prescindendo, in questo caso, dalla contiguità ovvero dalla pertinenza dell'area rispetto all'impianto di produzione.

Gli stessi giudici, tuttavia, precisano che la liceità della condotta descritta risulta strettamente collegata alla finalità a cui mira il deposito ovvero quella della valutazione tecnica circa il riutilizzo dei materiali accumulati. Qualora detto scopo non apparisse supportato da circostanze di fatto allora non potrebbe che riscontrarsi la configurabilità dell'illecito sanzionato all'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006.

Pertanto, a norma del dettato di cui all'art. 230, D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di rifiuti derivanti da manutenzione di infrastrutture deve considerarsi luogo di produzione ai fini della configurabilità del deposito temporaneo anche il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per una successiva valutazione tecnica circa la possibilità o meno di un completo o parziale riutilizzo dello stesso.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 11.12.2012, n. 23)

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sezione I, 26 aprile 2012 12 luglio 2012, n. 1255, Pres. Cavallari, Est. Moro**

RIFIUTI - Soggetti obbligati alla rimozione e allo smaltimento - Proprietario o titolare del diritto reale o di godimento - Diligenza oltre i criteri di ragionevole esigibilità - Responsabilità - Esclusione - Ordinanza di rimozione dei rifiuti Illegittimità.

E' illegittima l'ordinanza di rimozione di rifiuti diretta al proprietario del terreno dove insistono ovvero al titolare di un diritto reale o di godimento qualora nei loro confronti sia configurabile solamente una responsabilità per generica "culpa in vigilando" ovvero qualora i canoni di diligenza richiesti al fine di evitare il realizzarsi della fattispecie illecita appaiano superare i criteri di ragionevole esigibilità, cioè impongano al soggetto un sacrificio obiettivamente sproporzionato.



Nota

Con la sentenza in commento il TAR Puglia, Lecce, torna sull'annosa questione relativa alla responsabilità per abbandono incontrollato di rifiuti di proprietari dei fondi ovvero dei titolari di diritti reali o di godimento ai sensi dell'art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, fornendo alcune importanti precisazioni sulla condotta punibile ovvero in merito all'imputabilità della stessa a titolo di dolo o colpa.

In particolare, intervenendo nella verifica circa la legittimità di un'ordinanza di rimozione, i giudici amministrativi hanno ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di violazione del divieto di abbandono di rifiuti ai sensi dell'art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, il proprietario del fondo ovvero il titolare di un diritto reale o di godimento sono tenuti alla rimozione ovvero all'avvio allo smaltimento e al ripristino dei luoghi tutte le volte in cui la violazione risulti a essi imputabile a titolo di colpa o dolo, riscontrabile in un comportamento negligente, omissivo o commissivo, ma non nella generica "culpa in vigilando" (si veda TAR Toscana, Firenze, sezione II, 23 dicembre 2010, n. 6862).

Il Tribunale amministrativo pugliese specifica, in primo luogo, come circostanza fondamentale ai fini dell'applicabilità dell'art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, risulti la titolarità dell'area in ragione del diritto di proprietà ovvero di altri diritti reali o di godimento.

Tuttavia, la titolarità dell'area non può rappresentare causa giustificatrice della responsabilità del proprietario e dell'insorgere dell'obbligo di ripristino dei luoghi, così come della legittimità dell'ordinanza di rimozione eventualmente emanata nei suoi confronti.

Infatti, "l'ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo può essere rivolto al proprietario (o al titolare di diritti reali o personali di godimento) solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi escludere che la norma configuri un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva" (si veda TAR Toscana, sez. II, 19 luglio 2011, n. 1245 conforme TAR Molise, sez. I, 1 giugno 2011, n. 302).

Precisa, poi, il TAR pugliese che proprio ai fini dell'imputabilità della condotta a titolo di dolo o colpa, l'obbligo di diligenza richiesto per l'esclusione della responsabilità non può che essere valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza naturale che il proprietario deve dirsi esente da colpa qualora per evitare il fatto di reato sia necessario sopportare un sacrificio obiettivamente sproporzionato (si veda, anche, TAR Puglia, Lecce, 8 marzo 2012, n. 465) in relazione al singolo caso concreto.

Ne consegue l'illegittimità di un'ordinanza di rimozione o ripristino che non trovi giustificazione in un comportamento ragionevolmente negligente ovvero qualora i canoni di diligenza richiesti nel caso concreto vadano ben oltre la nozione di colpa generica prevista dall'ordinamento e in particolare dallo stesso art. 192, comma 3 (in tal senso si veda Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2005 n. 935).

Pertanto, secondo la I sezione del TAR Puglia, Lecce, il proprietario ovvero il titolare di un diritto reale o di godimento non può dirsi responsabile ex art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006 e quindi obbligato al ripristino dell'area in casi di abbandono di rifiuti qualora l'omessa predisposizione delle cautele atte a evitare il fatto dannoso, configuri un obbligo di diligenza che oltrepassa i limiti della ragionevole esigibilità ossia qualora i canoni di diligenza richiesti nel caso concreto vadano ben oltre la nozione di colpa generica e impongano sacrifici spropositati rispetto al fine perseguito, dovendosi, dunque, dichiarare illegittima un'eventuale ordinanza di rimozione o ripristino a questi indirizzata dal sindaco competente.

In conclusione, i giudici amministrativi ribadiscono l'esclusione dell'applicazione dell'art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, ai proprietari di fondi (o titolari di diritti reali o di godimento) ove insistano rifiuti abbandonati in forza di una mera "culpa in vigilando", non sorgendo in questo caso alcun obbligo al ripristino dei luoghi, con conseguente illegittimità dell'ordinanza di rimozione emessa nei suoi confronti.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 11.12.2012, n. 23)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^] 16 Novembre 2012 (Ud. 25/10/2012) Sentenza n. 44908

RIFIUTI - Attività produttiva di fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost - Autorizzazioni - Modifiche apportate in corso d'opera - Effetti - Art. 208 D. Lgs n. 152/2006.

Indipendentemente dal riferimento della norma a varianti sostanziali in corso di esercizio e non in sede di realizzazione dell'impianto, è evidente che la realizzazione di un impianto sostanzialmente diverso da quello approvato rende inoperante l'approvazione stessa. In applicazione di un ordinario criterio ermeneutico, in assenza di indicazioni tecniche afferenti alla specifica materia di cui si tratta, per variante sostanziale deve intendersi la realizzazione di un impianto destinato ad una attività produttiva diversa da quella approvata, ovvero che, ferma restando la medesima tipologia di produzione, per le sue dimensioni o per l'adozione di diverse metodologie produttive abbia un impatto sul territorio incompatibile con quanto previsto dal progetto approvato. Nel caso in specie, le modifiche apportate in corso d'opera, sono state qualificate come soluzioni tecniche che "costituiscono un miglioramento funzionale ed ottimizzano l'esercizio dell'impianto". Fattispecie: impianto per attività floro-vivaistica in serra realizzato su area protetta. Fattispecie: violazioni edilizie e paesaggistiche per avere realizzato in zona agricola, sottoposta a vincoli paesaggistici di varia natura, un opificio per la produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti

agricoli in compost, nonché un impianto per attività floro-vivaistica in serra, in difformità del progetto approvato ed in violazione dei predetti vincoli di inedificabilità assoluta, determinando una trasformazione urbanistica ed una modificazione dell'assetto del territorio rispetto alla sua destinazione.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Approfondimenti



Assunzioni di disoccupati di lungo periodo: chiarimenti Inps

Interpretazione sui generis da parte dell'Inps in merito ai requisiti per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 407/1990, in caso di nuove assunzioni di lavoratori disoccupati di lunga durata, ancorché non siano trascorsi sei mesi: si potrà infatti averne diritto per quelli assunti in sovrannumero rispetto ai licenziati, secondo un concetto "numerico" di usciti ed entrati

Claudio Boller, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 14.12.2012, n. 49

Inps

Messaggio 3.12.2012, n. 19818

Le agevolazioni della legge n. 407/1990

Nell'analizzare il messaggio Inps *de quo*, si approfitterà per fare anche un rapido e succinto riepilogo della normativa attualmente in vigore, nell'intenzione di meglio inquadrare la fattispecie.

Da ormai venti anni e più, in forza di quanto previsto dall'articolo 8, comma 9 della legge n. 407 del 29 dicembre 1990, le aziende che procedono all'assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari della Cassa integrazione straordinaria da almeno un pari periodo, hanno diritto ad una riduzione contributiva modulata a seconda che siano operanti nel Centro-nord o nel Mezzogiorno d'Italia o che siano artigiane.

Più precisamente, in caso di assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, le aziende avranno diritto, per i primi 36 mesi, ad uno sgravio contributivo, per la quota di loro competenza, del 50% nella generalità dei casi, sgravio che diventa del 100% se le aziende sono operanti nei territori del Mezzogiorno o se trattasi di aziende iscritte all'albo artigiani, ovunque siano collocate.

Si ricorda che la quota a carico del lavoratore rimane invece invariata.

L'agevolazione spetta a condizione che si proceda quindi ad un'assunzione con contratto a tempo indeterminato, a prescindere che si tratti di rapporto a tempo pieno o a tempo parziale (e pertanto non è ammessa in caso di trasformazione di precedente rapporto a termine), e a condizione che la nuova assunzione non sia effettuata *"in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi"*.

Quest'ultimo passaggio è quanto ora previsto dall'articolo 4, comma 14 della legge n. 92/2012 (riforma Fornero) che ha modificato l'art. 8, comma 9 della legge n. 407/1990, e grazie al quale si ritiene sia stata tagliata la testa alla querelle in merito ai licenziamenti effettuati per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova, si veda in tal senso l'interpello n. 37 del 15 ottobre 2010 che si deve ritenere a tutti gli effetti superato.

Per puro ripasso storico, si ricorda che inizialmente (1) il principio dell'obbligatorietà della riassunzione era fissato in 12 mesi e, successivamente lo stesso è stato ridotto e portato a 6 mesi (2); principio la cui diretta conseguenza, ribadita in ultimo dalla riforma Fornero, è che gli incentivi non spettino se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, in questo caso stabilito da una norma di legge.

La finalità, è chiara e cioè quella di evitare che le aziende in modo furbesco e truffaldino, si liberino, licenziandoli, di lavoratori a costo pieno, sostituendoli con lavoratori che portano in dote agevolazioni, ed il legislatore ha ritenuto prima i dodici mesi e, successivamente i sei mesi, il tempo minimo necessario perché questo rischio venga a mancare.

E' appena il caso di ricordare che una volta decorsi i sei mesi, il problema "sostitutivo" cessa di esistere (3) e l'azienda potrà procedere tranquillamente a nuove assunzioni, senza perdere gli eventuali sgravi contributivi previsti.

Condizioni del lavoratore	Condizioni dell'azienda	Agevolazioni previste
<ul style="list-style-type: none"> - Disoccupato da almeno 24 mesi - Sospeso e beneficiario di Cigs da almeno 24 mesi 	<ul style="list-style-type: none"> - Assunzione a tempo indeterminato - Non deve essere effettuata in sostituzione di lavoratori cessati o sospesi nei sei mesi precedenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Incentivi della durata di 36 mesi - 50% dei contributi c/ditta per i datori di lavoro in genere - 100% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno e per le aziende artigiane

Diversità di mansioni

Una considerazione particolarmente interessante e che qui si accenna, è stata fatta in sede di cassazione (4) in merito al valore da darsi alla terminologia utilizzata nella norma, ovvero "in sostituzione", ancorché, nel caso di specie, riferendosi i togati agli sgravi previsti per l'assunzione di lavoratori in mobilità.

Infatti i giudici di massimo grado, hanno ritenuto che il diritto alle agevolazioni decade se l'assunzione, effettuata all'interno dei sei mesi dal precedente licenziamento, sia effettuata per svolgere le stesse mansioni del lavoratore cessato.

Ciò significa, *mutatis mutandis*, che non vi sono motivi ostativi all'usufruzione delle agevolazioni, nel caso che l'assunzione avvenga per mansioni/qualifica diverse.

Principio questo facilmente allargabile anche alle agevolazioni previste dalla legge n. 407.

Sostituzione "numerica"

Il messaggio Inps del 3 dicembre u.s., sottoforma di domanda e risposta tra organi interni (il team Entrate contributive della direzione Inps Sardegna, chiede un chiarimento alla D.C. Entrate area normativa e contenzioso aziende), analizza la tematica sotto un punto di vista che, per certi versi, risulta essere innovativo.

Un'azienda che nei sei mesi successivi al licenziamento di alcuni dipendenti, procede con l'assunzione di un numero superiore di lavoratori rispetto a quelli licenziati, ma si vede negare dalla sede competente le agevolazioni contributive previste dalla legge n. 407/1990.

Il quesito a questo punto posto, parte dal concetto di sostituzione utilizzato nella norma, valutando che si debba considerare di carattere sostitutivo il rapporto "numerico" corrispondente tra dipendenti cessati e dipendenti assunti, e che quindi quelli eccedenti e comunque solo quelli, che vanno a creare un concreto incremento occupazionale, debbano comunque portare in dote le agevolazioni, aderendo così allo spirito della norma del 1990.

L'ente interpellato, conferma la generalità della terminologia utilizzata dal legislatore, che ha causato non pochi dubbi interpretativi ed applicativi, e conferma inoltre che il termine "sostituzione" debba intendersi in senso numerico, cioè tante teste licenziate, tante assunte.

A riprova, viene fatto l'esempio di un'azienda che procede al licenziamento di due lavoratori, e che successivamente all'interno del periodo tutelato dei sei mesi, effettui l'assunzione di dieci dipendenti aventi le agevolazioni previste dalla legge n. 407/1990, secondo l'ente otto dei dieci lavoratori potranno essere portatori dello sgravio contributivo, in quanto assunti in eccesso rispetto ai contratti risolti.

L'Inps, nel messaggio n. 19818 ricorda che la riforma del mercato del lavoro ha modificato la disposizione normativa, restringendo il campo delle limitazioni alle assunzioni, al fine di usufruire delle agevolazioni contributive, articolo 8, comma 9 legge n. 407/1990.

Si è cioè ora passati dalla locuzione *"in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi"* alla nuova e più precisa previsione *"in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi"*.

L'ente pubblico pertanto, darà indicazioni in merito anche al coordinamento dell'articolo della legge n. 407 così come ora modificato, con i principi generali posti dall'articolo 4, commi 12 e 13 della legge n. 92/2012, e cioè l'esclusione dagli incentivi in caso di:

- a) assunzione in attuazione di obblighi di legge o Ccnl, anche se l'assunzione avviene tramite contratto di somministrazione;
- b) assunzione in violazione del diritto di precedenza;
- c) assunzione contestuale con sospensioni del lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che per professionalità sostanzialmente diverse o presso diverse unità produttive;
- d) assunzione effettuata da aziende con assetti sostanzialmente coincidenti con quelle che hanno proceduto al licenziamento, o in rapporto di collegamento o controllo.

Infine, nel messaggio dell'Inps, l'ente si precisa che il criterio numerico debba essere utilizzato unicamente per le pratiche ancora da definire per le assunzioni ante 18 luglio 2012 (5) e per eventuali ricorsi presentati ed ancora pendenti, escludendo che possano essere riesaminate d'ufficio pratiche già chiuse, per una questione di opportunità.

Conclusioni

Nonostante non emerga chiaramente dal messaggio Inps, si deve ritenere, a parere di chi scrive, che il nuovo concetto numerico espresso dall'ente nell'utilizzo del termine "in sostituzione", basato sulla sostituzione fisica dei posti di lavoratori (ad ogni lavoratore licenziato si perderanno le agevolazioni della legge n. 407/1990 per ogni lavoratore assunto e disoccupato di lungo periodo, e non anche per quelli assunti in eccesso numerico rispetto ai licenziamenti effettuati), debba essere coapplicato con l'assodato principio dell'equivalenza delle mansioni (le assunzioni effettuate per mansioni sostanzialmente diverse da quelle svolte dai lavoratori precedentemente licenziati, possono avvenire usufruendo delle agevolazioni, legge n. 407/1990).

E' cioè verosimile ritenere che si possa usufruire delle agevolazioni sia per le assunzioni in numero superiore rispetto alle cessazioni, sia in caso di assunzioni effettuate per mansioni espressamente diverse rispetto a quelle svolte dai lavoratori cessati, in entrambi i casi infatti la *ratio* della legge n. 407/1990 risulta essere rispettata.

Vale la pena inoltre suggerire alle aziende che a suo tempo si siano viste rigettare le agevolazioni, di attivarsi e procedere con la richiesta di riesame della pratica a fronte delle nuove indicazioni Inps, in quanto avendo le stesse natura interpretativa della norma, devono intendersi valide *ex tunc*.

In un certo senso lo stesso messaggio Inps lo suggerisce, allorquando sottolinea che non farà alcuna revisione d'ufficio di pratiche oramai chiuse, sottintendendo quindi che se la richiesta arriva dall'esterno, potrà essere comunque ripresa in mano secondo le nuove indicazioni.

(1) Legge n. 264/1949, art. 15, comma 6.

(2) Dlgs n. 297/2002, art. 6, comma 4.

(3) Inps messaggio n. 20607 del 30.5.2007.

(4) In ultima vedasi Cass., sez. lav., n. 20005 del 22.9.2010.

(5) Data di entrata in vigore della legge n. 92/2012.

Appalti



Appalti, dal primo aprile gare solo con l'Autorità

Scatta il conto alla rovescia per l'avvio della cosiddetta «banca dati appalti» gestita dell'Autorità.

Mauro Salerno, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 10.12.2012, n. 48

L'obbligo di servirsi del portale battezzato «Avcpass» – che si configura come un servizio on line più che un contenitore di dati – scatterà solo il primo aprile 2013 e sarà limitato alle gare di importo superiore a un milione di euro. Dal primo gennaio il servizio partirà in forma sperimentale. Lo slittamento di tre mesi rispetto al termine previsto dal codice (articolo 6-bis) servirà ad "abituare" stazioni appaltanti e imprese all'innovazione evitando di mandare in tilt il mercato. In questa prima fase il servizio sarà rivolto unicamente alle stazioni appaltanti che volontariamente chiederemo di utilizzare il servizio offerto da Via Ripetta per gestire la fase di verifica dei requisiti di imprese e professionisti.

La tempistica di avvio del servizio Avcpass è delineata nella delibera che il Consiglio dell'Autorità ha approvato la settimana scorsa. Il provvedimento quindi è formalmente definito. Per la pubblicazione si attende solo il via libera del garante della privacy, sugli aspetti più delicati di gestione e conservazione dei dati sensibili forniti dalle imprese. L'obiettivo dell'Autorità è arrivare entro fine anno alla copertura di tutti i bandi di gara pubblicati in Italia per lavori, servizi e forniture.

Una gara non gestita attraverso il portale dell'autorità verrà infatti considerata nulla. Come anticipato, però, l'obbligo riguarderà per primi i bandi di maggiore dimensione, cioè quelli superiori a un milione di euro. In questo modo l'Autorità conta di coinvolgere da subito un numero di gare pari solo all'8% del totale, ma capace di rappresentare il 74% del valore annuale del mercato. Un modo per evitare ingorghi, senza penalizzare troppo l'obiettivo di semplificazione previsto dalla legge, inaugurando il sistema con le Pa e le imprese più attrezzate.



In una prima fase – dal primo gennaio al 31 marzo 2013 – dunque la banca dati funzionerà in forma volontaria e sperimentale. In una seconda – dal primo aprile al 31 giugno – in forma vincolante. Il doppio passaggio "volontario-obbligatorio" riguarderà anche i bandi delle classi di importo minore. Per cui nel secondo trimestre, quando il sistema diventerà obbligatorio per i bandi sopra il milione di euro, scatterà l'adesione volontaria per le gare di importo compreso tra 150mila e un milione di euro. Nel terzo trimestre il sistema diventerà vincolante per questi ultimi e volontario per le gare comprese tra 40mila e 150mila euro. Dal primo ottobre non ci saranno sconti: il servizio messo a punto dall'autorità diventerà obbligatorio per tutti. Di cosa si tratta? Lo scopo di Avcpass è di dare alle stazioni appaltanti la possibilità di verificare in via telematica e in un colpo solo tutti i requisiti di chi parteciperà alle gare. Quindi al momento di indire la gara sarà la stazione appaltante a doversi iscrivere al portale dell'Autorità, comunicando via via il dettaglio dei partecipanti cui verrà assegnato un codice identificativo da riportare nella busta amministrativa, insieme alle auto-dichiarazioni sul possesso dei requisiti che allo stato attuale vengono verificate dalla Pa.

CHI DOVRÀ AVERE LA PEC Per comunicare con l'Avcp

- Area "protocollo" della stazione appaltante
- Responsabile del procedimento
- Amministratore impresa (o suo delegato)
- Presidente della commissione giudicatrice
- Membri della commissione giudicatrice

In dettaglio si tratta dei requisiti generali relativi alla presenza nel registro delle imprese (Unioncamere), al casellario giudiziario (ministero della Giustizia), regolarità contributiva (Inarcassa, Inail), documentazione antimafia (ministero degli Interni), regolarità fiscale (Agenzia entrate). E dei requisiti tecnico organizzativi sui bilanci (Unioncamere), certificazione di qualità (Accredia), fatturato ed elenco soci (Entrate), consistenza media del personale (Inps). Per ora la possibilità di accesso diretto ai dati telematici da parte dell'Autorità funziona solo con Inarcassa, in tutti gli altri casi sarà comunque l'Autorità a "mediare" tra Pa, verificando la sussistenza dei requisiti e dandone comunicazione, ancora in forma cartacea, alle stazioni appaltanti.

I dati saranno conservati dall'autorità solo per 60 giorni dopo l'aggiudicazione definitiva. Poi resterà traccia solo del Cig. Con una avvertenza: non si tratterà più solo di un campione, ma del totale delle gare bandite in Italia. Il che, in tempi di spending review, potrebbe aprire scenari tutti da esplorare nel campo del controllo della spesa degli enti locali.



PERCORSO A TAPPE

Il grafico riproduce le tappe in base alle quali scatterà l'obbligo di servirsi del portale «Avcpass» per le stazioni appaltanti. Si parte con le gare da oltre un milione (che rappresentano l'8% in numero, ma il 74% in valore degli appalti banditi in Italia). A gennaio con un regime volontario, da aprile in forma vincolante. Nel secondo trimestre parte il regime volontario per i bandi da 150mila a un milione di euro che poi diventerà vincolante da luglio. A ottobre scatta l'obbligo anche per gli appalti da 40mila euro in su.



Iva per cassa: i primi chiarimenti del Fisco

L'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sul nuovo regime dell'Iva per cassa che decorre dal 1° dicembre 2012

Nadia Parducci, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 07.12.2012, n. 48

Agenzia delle Entrate

Circolare 26 novembre 2012, n. 44/E

Oggetto: Liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa, cd. Cash accounting - Articolo 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

Con la circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 l'Agenzia delle Entrate dà ai contribuenti interessati a optare per il nuovo regime dell'Iva per cassa, che decorre dal prossimo 1° dicembre 2012, alcune indicazioni, anche se non chiarisce le criticità che si possono creare nel periodo transitorio.

L'art. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 prevede che "... per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato".

Il regime dell'Iva per cassa

La liquidazione dell'Iva per cassa prevede il differimento dell'esigibilità dell'imposta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi al momento del pagamento dei corrispettivi. E' inoltre previsto, per chi l'adotta, il rinvio della detraibilità dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi al momento del pagamento dei corrispettivi. I cessionari o committenti che acquistano beni o servizi dal soggetto optante, invece, possono detrarre l'Iva sui predetti beni già al momento dell'effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

Volume d'affari

La disciplina dell'Iva per cassa si applica a tutti coloro che operano nell'esercizio di impresa, arti o professioni. Al riguardo la circolare chiarisce che anche gli enti non commerciali possono avvalersi del cash accounting, se sono presenti tutti i requisiti richiesti dalla norma.

Relativamente al limite massimo di volume d'affari, pari a 2 milioni di euro (cui concorrono tutte le operazioni, comprese quelle con Iva per cassa), l'Agenzia delle Entrate ricorda che tale soglia deve essere verificata nell'anno precedente e per i soggetti che iniziano l'attività, si deve aver riguardo a quello presunto; in caso di superamento del limite in corso d'anno l'opzione cessa a partire dal mese o trimestre successivo, con la conseguenza che nell'ultima liquidazione deve essere computata sia l'imposta a debito, sia quella a credito ancora "sospesa".

Termini del differimento dell'esigibilità

Il differimento dell'esigibilità è limitato nel tempo in quanto l'imposta diviene, comunque, esigibile trascorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

Il predetto termine di un anno decorre dal "momento di effettuazione dell'operazione", da determinare secondo le regole generali previste dall'articolo 6 del Dpr n. 633/1972. Pertanto nelle ipotesi di fatturazione differita, ad esempio per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, rileva in ogni caso il momento di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione) a prescindere dalla data di fatturazione dell'operazione.

Qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione venga emessa nota di variazione in aumento ai sensi del primo comma dell'articolo 26 citato, si ritiene che anche per il nuovo ammontare dell'imponibile o dell'imposta l'anno decorra dall'effettuazione dell'originaria operazione.

Nota bene

Ad esempio per la cessione di un bene consegnato nel mese di gennaio 2013, nel caso in cui non venga effettuato il pagamento, l'Iva dovrà essere versata, comunque, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2014.

Il termine annuale in esame non si applica con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali purché la procedura sia stata avviata prima del decorso di un anno (in particolare la circolare chiarisce che le procedure concorsuali si considerano avviate nel momento in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura). Se il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale, si ritiene che l'esigibilità dell'imposta sia sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con Iva per cassa, fino all'effettivo incasso del corrispettivo.

In caso di revoca della procedura giudiziale, l'imposta diviene esigibile e va computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell'operazione (ipotesi in cui rimane fermo il termine di un anno).

Differimento della detrazione

Per quanto riguarda il differimento della detrazione in capo al soggetto che esercita l'opzione, che riguarda tutte le operazioni passive, la circolare ricorda che lo stesso sorge all'atto del pagamento del corrispettivo e comunque decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, e può essere esercitata secondo le condizioni esistenti in tale ultimo momento (effettuazione dell'operazione ex art. 6).

Relativamente al termine ultimo per l'esercizio della detrazione, la circolare precisa inoltre che la stessa può essere effettuata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo, in quanto è in tale momento che sorge il diritto alla detrazione.

Operazioni escluse

Il regime di Iva per cassa, in quanto regime speciale, non è applicabile in relazione alle operazioni per le quali l'imposta è applicata secondo regole peculiari, nonché per le operazioni effettuate nei confronti di privati o di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arti o professioni, sia se residenti in Italia sia se residenti all'estero.

L'Agenzia delle Entrate precisa che devono ritenersi esclusi dalla categoria dei soggetti privati, tutti gli enti non commerciali che agiscono nell'esercizio di impresa anche nell'eventualità che i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall'ente all'attività istituzionale.

In particolare il regime dell'Iva per cassa non è consentito per le seguenti operazioni.

1) Operazioni attive

a) Operazioni effettuate applicando i regimi speciali di determinazione dell'imposta. Tra queste, si ricordano le operazioni effettuate nell'ambito:

- del regime "monofase" (articolo 74, comma 1 del Dpr n. 633/1972);
- del regime per l'agricoltura e attività connesse (articoli 34 e 34-);
- del regime del margine per beni usati (articolo 36 del decreto legge n. 41/1995);
- del regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-);
- dell'agriturismo (articolo 5, comma 2 della legge n. 413/1991).

b) Operazioni di cui all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972 per le quali è disposta in via ordinaria - e senza limite annuale - il differimento dell'esigibilità al momento del pagamento del corrispettivo, vale a dire:

- le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al comma 4 dell'articolo 4;
- le cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza.

c) Operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

d) Cessioni intracomunitarie od operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis (cessioni all'esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali).

2) Operazioni passive

a) Gli acquisti di beni o servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con il metodo dell'inversione contabile (reverse charge);

b) gli acquisti intracomunitari di beni;

c) le importazioni di beni;

d) le estrazioni di beni dai depositi Iva.

Fermi restando i casi di esclusione, la circolare chiarisce che il regime dell'Iva per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, secondo il regime d'imposta ordinario, da soggetti che, svolgendo più attività separate (articolo 36 del Dpr n. 633/1972), applicano sia regimi speciali sia quello ordinario.

L'opzione

L'Iva per cassa è adottata in base ad un'opzione che vincola il soggetto passivo ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate (tranne quelle tassativamente escluse dalla disciplina).

Tale opzione vincola il contribuente almeno per un triennio, a meno che non si verifichi il superamento della soglia dei 2 milioni di euro nel corso dell'anno, ipotesi che determina l'uscita dal regime.

Trascorso il periodo minimo, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, ma il contribuente può esercitare il diritto di revoca.

Se l'opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, il 2012 viene considerato il primo anno di applicazione dell'Iva per cassa.

La circolare precisa inoltre che a partire dal 1° dicembre 2012 potranno accedere al regime dell'Iva per cassa anche i contribuenti che effettuano liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, con esclusivo riferimento alle operazioni eseguite nel mese di dicembre.

A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l'annotazione che si tratta di operazione con "Iva per cassa" ai sensi dell'articolo 32-. Tale annotazione sulle fatture non costituisce, tuttavia, un adempimento funzionale al differimento del diritto alla detrazione in capo al soggetto che riceve la fattura, come avveniva nel sistema dell'Iva per cassa di cui al DI n. 185/2008, ma risponde all'esigenza della regolare tenuta della contabilità per il cedente o prestatore che assoggetti all'Iva per cassa solo alcune operazioni, escludendo ad esempio quelle effettuate nell'ambito di regimi speciali.

Contestualmente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il comma 5 dell'articolo 32-*bis* dispone l'abrogazione delle norme sull'esigibilità differita dell'Iva di cui all'articolo 7 del DI n. 185/2008.

Ciò comporta che il regime previsto dal richiamato articolo 7 non può più essere applicato alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012, ma resta valido per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione.

Altri adempimenti

Infine l'Agenzia delle Entrate ricorda che il regime dell'Iva per cassa incide sull'esigibilità dell'imposta ma non sugli altri adempimenti procedurali, come l'obbligo di emissione e di registrazione delle fatture.

In proposito il contribuente dovrà considerare che l'imponibile indicato nel documento contabile rileva anche ai fini della determinazione del volume di affari nell'anno di effettuazione dell'operazione.



Ravvedimento operoso proroga della dichiarazione Imu

QUADRO NORMATIVO

L'art. 13, co. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del ravvedimento operoso, per poter sanare le violazioni commesse in ambito tributario, beneficiando di una sanzione ridotta rispetto a quella che verrebbe applicata qualora la contestazione fosse mossa dall'Ufficio.

La C.M. 10.7.1998, n. 180, ha fornito importanti chiarimenti in merito all'istituto così come consolidatosi negli ultimi 15 anni e divenuto oggi un valido strumento per poter risolvere errori o imprecisioni spesso frutto della complessità ed articolazione del sistema tributario nel suo insieme.

Il D.M. 30.10.2012 (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5.11.2012) approva il modello di dichiarazione Imu con le relative istruzioni. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1.1.2012, il termine per presentare la dichiarazione, originariamente fissato al 30.9.2012, era stato dapprima prorogato al 30.11.2012 dall'art. 9, co. 3, lett. b), D.L. 10.10.2012, n. 174, nel testo vigente prima della sua conversione in legge. La legge di conversione di tale decreto, nel testo approvato dalla Camera il 13.11.2012, ha stabilito che tale termine sia fissato a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione, ossia al 4.2.2013. Tale proroga è stata da ultimo confermata anche dal Comunicato 28.11.2012, n. 172 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Simone Allodi, Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, 14.12.2012, n. 46

RAVVEDIMENTO OPEROSO: il ravvedimento operoso, introdotto nell'ordinamento tributario con l'art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, consente al contribuente di porre rimedio ad errori od omissioni con riguardo a norme che impongono il rispetto di termini relativi al versamento di tributi o alla presentazione di comunicazioni o dichiarazioni.

La condizione per poter accedere all'istituto del ravvedimento operoso è che le violazioni oggetto di auto-ammenda non siano ancora state contestate e comunque non risulti iniziata l'attività di accesso, ispezione, verifica o, in generale, di accertamento di cui il soggetto solidalmente responsabile del versamento del tributo abbia avuto formale conoscenza.

Il ravvedimento operoso garantisce infine il contribuente che lo adotta una duplice serie di effetti, tributari e penali.

In relazione ai primi, con il ravvedimento si beneficia, quale primo effetto, di una sanzione ridotta, senza possibilità che trovino spazio sanzioni accessorie;

inoltre, il comportamento del contribuente consente di evitare che la violazione commessa e, soprattutto, il sottostante comportamento possano essere valutati ai fini della recidiva, non costituendo ipotesi di fatto precedente;

in ultimo, non operano le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione, sul cui presupposto si fonda il cumulo giuridico.

Da un punto di vista penale, il ravvedimento consente, se attuato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, di beneficiare di una riduzione di pena fino ad 1/3, e senza applicazione di pene accessorie.

Prima di esaminare le modalità operative di effettuazione del ravvedimento operoso si ritiene necessario introdurre, in modo più analitico, ambiti e fattispecie in cui può essere fatto valere.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - VIOLAZIONI RELATIVE: si configurano come violazioni relative e ravvedibili le violazioni che comportano l'omissione della presentazione di un modello dichiarativo, con ciò volendo attribuire espressamente un'ampia connotazione al termine, per comprendervi sia le naturali dichiarazioni dei redditi, siano esse per contribuenti persone fisiche che per persone giuridiche, sia ogni altra forma di dichiarazione/comunicazione (ad esempio, la dichiarazione di successione, la dichiarazione ai fini dell'imposta di registro, la comunicazione annuale dati Iva, ecc.).

In tale ambito, il ravvedimento può essere effettuato fino a 90 giorni dalla data definitiva per la presentazione della dichiarazione; come già accennato, l'istituto del ravvedimento operoso presuppone il versamento di una sanzione, il cui ammontare varia in funzione della tipologia di omissione che si ravvede.

Il tema appare più che mai di attualità, considerata l'imminente scadenza del 29.12.2012 per ravvedere le omesse presentazioni delle dichiarazioni dei redditi il cui termine di scadenza era fissato al 30.9.2012 (90 giorni dalla data stabilita per la presentazione).

Nel caso prospettato, il contribuente che vorrà sanare l'omissione del dichiarativo dovrà effettuare il versamento della sanzione ridotta ad 1/10 del minimo, per cui € 258/10.

Si segnala che il pagamento di 1/10 della sanzione si applica ad ogni singolo dichiarativo che compone il Mod. Unico: così, pertanto, nel caso tipico di presentazione della dichiarazione dei redditi ed Irap all'interno del Mod. Unico, la sanzione per omessa presentazione dovrà essere conteggiata dividendo la sanzione minima per 10 e moltiplicandola poi per tante volte quanti sono i dichiarativi da ravvedere (nell'esempio € 25*2 = € 50).

Un caso differente è invece rappresentato dall'omessa trasmissione telematica del modello da parte dell'intermediario incaricato: in tale ipotesi, pur persistendo la sanzione in capo al contribuente per omessa presentazione della dichiarazione, si affianca anche la sanzione pari ad € 51 (€ 516/10) per ciascuna omissione.

A tale sanzione pecuniaria deve aggiungersi un elemento di attenzione a carico dell'intermediario, il quale diviene "sorvegliato speciale" dell'Amministrazione finanziaria, che può altresì disporre una verifica con accesso presso lo studio del professionista al fine di accertare la corretta tenuta del registro telematico Entratel e soprattutto l'espletamento di ogni adempimento di carattere burocratico a tutela della privacy.

PAGAMENTO DEI TRIBUTI - VIOLAZIONI RELATIVE: l'omesso versamento di tributi, totale o parziale, può essere oggetto di ravvedimento operoso da parte del contribuente.

In questo caso, sia il sistema sanzionatorio che i termini entro cui il ravvedimento può essere validamente compiuto sono profondamente differenti rispetto al caso precedentemente esaminato. Quanto ai termini, opera infatti un periodo relativamente lungo che si conclude con il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno in cui la violazione è stata commessa (laddove per il tributo sia previsto l'obbligo di presentare la dichiarazione), ovvero entro un anno dall'omissione o dall'errore nel caso in cui la dichiarazione non sia prevista (si pensi, tra tutte, all'imposta di registro).

Volendo esemplificare, l'omesso versamento del debito Iva riferito al secondo trimestre 2012, il cui termine di scadenza naturale è spirato il 20.8.2012 (per effetto della "mini proroga" di Ferragosto), potrà essere ravveduto entro il termine di presentazione della dichiarazione afferente a quella specifica imposta - quindi l'Iva - per l'anno in cui la violazione risulta commessa, quindi il 2012: il termine per potersi ravvedere andrà quindi a scadenza il prossimo 30.9.2013.

Quanto appena illustrato attiene al termine ultimo entro cui poter beneficiare dell'istituto del ravvedimento.

Esiste poi un differente peso della sanzione in funzione dei tempi in cui il contribuente si avvede dell'errore e adotta il ravvedimento operoso: il Legislatore, infatti, ha voluto introdurre un meccanismo premiante per il soggetto che, in tempi rapidi rispetto alla scadenza naturale dell'obbligazione tributaria, decide di provvedere spontaneamente a sanare la propria posizione.

L'anzidetto meccanismo, quindi, presuppone:

- un ravvedimento "molto leggero", se attuato entro il 14° giorno dalla scadenza dovuta, con il pagamento di una percentuale a titolo di sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo rispetto alla naturale scadenza;
- un ravvedimento "leggero", se attuato tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza dovuta, con il pagamento di una percentuale a titolo di sanzione pari al 3% del capitale dovuto;
- un ravvedimento ordinario, se attuato dopo il 30° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, con una sanzione definita in misura pari al 3,75% del capitale dovuto.

Il ravvedimento operoso si completa, qualunque sia il tempo in cui è eseguito e la percentuale di sanzione da applicare, con il versamento degli interessi, da computare al saggio legale dalla data di ordinaria scadenza dell'obbligazione tributaria alla data di effettivo versamento.

RAVVEDIMENTO OPEROSO		
	Termine per la regolarizzazione	Sanzioni per violazioni dopo l'1.2.2011
Omessa presentazione della dichiarazione	90 giorni dal termine originario di presentazione della dichiarazione	Se il ravvedimento riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è 1/10 del minimo edittale (per Iva ed imposte dirette, ad esempio, la sanzione sarà 1/10 di e 256 per ogni dichiarativo omesso)
		Se il ravvedimento riguarda l'omessa trasmissione da parte dell'intermediario, la sanzione è 1/10 di e 516 per ogni omesso invio telematico
Omesso versamento delle imposte	Entro il 14° giorno dal termine naturale	0,2% per ogni giorno di ritardo
	Tra il 15° e il 30° giorno dal termine Naturale	3% dell'importo omesso
	Oltre il 30° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo di imposta in cui la violazione è stata commessa	3,75% dell'importo omesso

DICHIARAZIONE IMU - PRESENTAZIONE E PROROGA: la dichiarazione Imu, che ha sostituito la "vecchia" Ici, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio e sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Ai sensi della legge di conversione del D.L. 10.10.2012, n. 174 ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"), per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1.1.2012, la dichiarazione Imu deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione del relativo modello, ossia il D.M. 30.10.2012, circostanza questa avvenuta lo scorso 5.11.2012, per cui il termine verrà a scadere il 4.2.2013 (si veda anche il Comunicato Mef 28.11.2012, n. 172).

Tale indicazione, frutto dell'esigenza precisata dalle istruzioni di non comprimere i 90 giorni previsti dalla norma, è confermata dai lavori della Commissione Bilancio della Camera e resa definitiva dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. 174/2012.

La dichiarazione Imu deve essere presentata nei seguenti due casi, dai quali è poi possibile declinare diverse fattispecie:

1. gli immobili godono di riduzioni di imposta;
2. il Comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Il primo caso si realizza quando:

- i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto risultano non utilizzati;
- i fabbricati sono di interesse storico o artistico;
- il Comune ha determinato la riduzione dell'aliquota relativamente agli immobili:
 - non produttivi di reddito fondiario;
 - posseduti da soggetti passivi Ires;
 - locati, con la precisazione tuttavia che la dichiarazione Imu non va presentata laddove i contratti di locazione o affitto siano successivi all'1.7.2010, data a partire dalla quale vi è obbligo di comunicazione dei dati catastali all'atto della registrazione dei contratti.
- il Comune ha deliberato una riduzione dell'aliquota per i fabbricati costruiti dall'impresa che siano dalla stessa destinati alla vendita ("beni merce");
- i terreni agricoli e quelli non coltivati siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Il secondo caso - assenza di informazioni afferenti all'immobile - si realizza invece quando:

- l'immobile è oggetto di locazione finanziaria;
- l'immobile è oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile;
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
- l'area è divenuta edificabile a seguito di demolizione del fabbricato;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
- l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
- l'immobile è esente ai sensi delle lett. c) e i) co. 1 dell'art. 7, D.Lgs. 30.12.1992, n. 504;
- l'immobile ha perso/acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'Imu;
- il fabbricato, classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto/iscritto in catasto, è interamente posseduto da imprese;
- per l'immobile è intervenuta una riunione di usufrutto non dichiarata in Catasto;
- per l'immobile è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie;
- le parti comuni di cui all'art. 1117, co. 2, c.c. sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
- l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà);
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusioni, incorporazioni o scissioni;
- l'immobile è stato per legge oggetto dell'acquisto/cessazione di un diritto reale (ad esempio, usufrutto legale dei genitori).

La dichiarazione Imu deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili mediante trasmissione telematica Pec, presentazione diretta all'Ufficio protocollo o con raccomandata senza ricevuta di ritorno ed indicazione all'esterno della busta che trattasi di dichiarazione Imu.

Per immobili che insistono su più territori comunali, non valendo più la regola Ici che individuava il Comune destinatario della dichiarazione come quello sul quale insisteva la maggior parte dell'immobile, si ritiene che la dichiarazione Imu vada presentata a tutti i Comuni su cui insiste l'immobile.

Per quanto attiene ai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione, si segnala che i mutamenti di soggettività passiva devono essere dichiarati sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato ad esserlo.

Vi sono poi alcune particolari fattispecie che meritano di essere annoverate: nel caso di condomini, soggetto obbligato rimane l'amministratore; nel caso di locazione finanziaria di immobili il soggetto obbligato è il locatario, per cui la società di leasing è sollevata da qualsiasi obbligo dichiarativo; nel caso di multiproprietà, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dell'amministratore del condominio o della comunione. Nel caso più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile, ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota di propria spettanza, salvo che non provveda uno qualsiasi dei titolari presentando una dichiarazione congiunta.



Catasto dei fabbricati: prospettive di riforma

Il progetto di legge delega fiscale, presentato dal Governo alla Camera in data 18 giugno 2012, dove ha assunto il n. 5291 A.C., approvato con diverse modificazioni in data 11 ottobre e quindi inviato al Senato per l'approvazione definitiva, all'art. 2 contiene i principi di revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, per l'attribuzione del valore patrimoniale e la rendita, a ciascuna unità immobiliare, finalizzata anche a correggere le sperequazioni esistenti nelle attuali rendite, accentuate dall'incremento lineare disposto con il D.L. 201/2011, che ha previsto l'anticipazione dell'IMU, al 1° gennaio 2012, da estendere anche alle abitazioni principali, in precedenza esenti dall'ICI.

Franco Guazzone, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 dicembre 2012, n. 919

La revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati dovrà essere fatta assicurando la collaborazione dei comuni, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili non ancora censiti, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie alla elaborazione dei valori e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, volti a stabilire modalità e tempi certi, per il rispetto di piani medesimi.

Nel quadro delle operazioni dovranno essere ridefiniti gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento, in rapporto ai valori ordinari, espressi dal mercato stesso nel triennio precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo, rideterminando le definizioni di destinazione catastale ordinaria e speciale, considerando, altresì, le mutate condizioni economiche, sociali e le eventuali diverse utilizzazioni.

La revisione delle zone omogenee territoriali

Si tratta in effetti, di ridefinire:

a. le microzone omogenee urbane, già previste dal D.P.R. 138/1998, Allegato A, attuate con le disposizioni della circ. n. 13/T dell'8 gennaio 1999 del Ministero delle finanze, Dipartimento del territorio, che ha portato all'individuazione complessiva di circa 12.500 microzone censuarie, omogenee per ubicazione, collegamenti urbani, destinazione, epoca di costruzione, condizioni socioeconomiche e valori di mercato;

b. la revisione delle destinazioni (categorie), indicate dallo stesso regolamento con l'allegato B che definisce i nuovi gruppi catastali R per le unità a destinazione abitativa, P unità con destinazione pubblica o interesse collettivo, T unità con destinazione terziaria, V unità a destinazione speciale, Z unità con destinazione produttiva o diversa, F unità virtuali prive di rendita.

A nostro avviso, pertanto, più che una nuova definizione si dovrebbe trattare di una rivisitazione delle nuove zone censuarie e categorie catastali, apportando eventuali modifiche, sulla base di eventuali segnalazioni dei comuni, dei professionisti tecnici, ma anche delle associazioni dei proprietari di case, pervenute nell'ultimo decennio, conservando la struttura e la parte più consistente dell'enorme lavoro svolto.

La determinazione del valore patrimoniale

Per definire il valore patrimoniale delle unità di tipo ordinario (attuali gruppi A, B e C), secondo il DDL, si dovrà seguire un processo estimativo che utilizza il **metro quadrato** come unità di consistenza, precisando i criteri di calcolo della superficie commerciale delle unità immobiliari, mediante **funzioni statistiche**, anche all'interno dello stesso comune, idonee a esprimere il rapporto fra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei fabbricati, per ciascuna destinazione catastale e per ogni ambito territoriale.

In particolare, sulla base di sperimentazioni già effettuate presso gli uffici periferici maggiori, dovrebbe essere predisposto un programma informatico basato su un algoritmo che, partendo dal valore unitario medio della microzona, applicando una decina di funzioni correttive relative alla destinazione, ubicazione, collegamenti urbani, tipologia ed epoca di costruzione dei fabbricati, piano, affaccio, riscontro d'aria, altezza utile interna ecc., dovrebbe portare alla definizione del **valore unitario** di ciascuna unità immobiliare che, applicato alla superficie catastale, produrrà il valore patrimoniale ricercato di tutte le unità della microzona.

A tale proposito, infatti, si ricorda che le superfici catastali sono già da tempo state calcolate per tutte le unità immobiliari della nazione (circa 60 milioni).

Qualora i valori non possano essere determinati in base alle funzioni statistiche, si applicherà la metodologia prevista per le unità di tipo speciale.

Il valore patrimoniale dei fabbricati storici, artistici e culturali

Nel processo estimativo, riguardante i fabbricati di interesse storico e artistico, si dovranno considerare:

- a. i particolari e gravosi *oneri di manutenzione e conservazione*;
- b. il complesso di *vincoli legislativi* alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione e al restauro;
- c. *l'apporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico nazionale*. Questa impostazione pone un problema attuativo, in quanto in passato questi immobili venivano censiti nella categoria A/9, nel caso di castelli o eminenti palazzi di pregio artistico, architettonico o storico, generalmente ultracentenari, vincolati da decreti ministeriali, ovvero nelle altre categorie ordinarie, se il vincolo era dovuto agli aspetti culturali (vedi circ. n. 5 del 9 ottobre 2012), come gli studi d'artista o di famosi scrittori, poeti, o botteghe e laboratori storici, relativamente più recenti, senza che nel classamento si dovesse usare un particolare riguardo nei loro confronti, in quanto il riconoscimento dei rilevanti oneri di gestione dei medesimi era costituito dalla riduzione del reddito imponibile ai fini fiscali, mediante classamento nella categoria catastale abitativa, con la tariffa minima della zona.

Stando invece ai nuovi principi stabiliti dal disegno di legge delega, tale riconoscimento dovrà essere applicato anche nell'attribuzione del *valore patrimoniale*, dal quale poi si dovrà ricavare la rendita, circostanza problematica perché di fatto questi immobili hanno sul mercato valori rilevanti proprio per il prestigio che possono conferire al loro possessore.

Di conseguenza, a nostro avviso, se effettivamente l'onere dei costi e degli obblighi incombenti sugli immobili dovrà essere riflesso anche sul valore patrimoniale di questi beni, sarà necessario adottare il criterio di *stima per trasformazione dell'immobile*, prevista dalla disciplina e dottrina dell'estimo, *determinando prima la rendita*, ricavabile dalla locazione del bene, ristrutturato per l'utilizzazione finale consentita dalle Soprintendenze competenti (musei, sedi di uffici pubblici o privati, scuole d'arte, biblioteche ecc.), depurata da tutti i costi e interessi, applicando quindi la detrazione del 50%, consentita dalle leggi fiscali dirette, indirette e patrimoniali, per ricavare infine **il valore patrimoniale**, mediante capitalizzazione della rendita, al netto della detrazione, al tasso medio di redditività desumibile dal mercato, per immobili assimilabili, nel triennio antecedente all'anno di entrata in vigore del decreto legislativo.

La determinazione del valore per le unità di tipo produttivo

La determinazione del valore per le *unità speciali di tipo strumentale* (attuale gruppo D), invece, dovrà avvenire con procedimenti di stima diretta e l'utilizzo di metodi standardizzati e **parametri di consistenza** specifici per ciascuna destinazione. L'introduzione della consistenza per le unità di tipo speciale è una novità a nostro avviso positiva, perché consentirà di attribuire la rendita anche per comparazione, fra queste tipologie molto diffuse, in quanto la superficie è un elemento oggettivo assai importante, che fornisce il peso ponderale dell'immobile, dalla sola lettura dei dati descrittivi, rilevabili dalle visure e dai certificati catastali.

Nel caso di mancanza di riferimenti diretti ai valori di mercato, si dovrà utilizzare il **criterio di stima dei costi di riproduzione** (area+costruzione vetustata+impianti fissi), per gli immobili a carattere strumentale (industriali e terziari), ovvero il criterio reddituale, qualora la produttività costituisca l'aspetto prevalente, mediante la capitalizzazione del reddito netto, attribuibile all'immobile, in percentuale del fatturato, su base statistica (centri commerciali, alberghi, cinema-teatri, fabbricati espositivi ecc.).

Per gli *immobili pubblici o di interesse pubblico* (attuali gruppi B ed E), invece, la sola possibilità per determinare il valore è quella del criterio di riproduzione, più sopra indicato, mancando per queste tipologie ogni riferimento al mercato immobiliare.

La determinazione della rendita

Per determinare la rendita, in rapporto al valore medio ordinario di mercato delle locazioni, si dovranno utilizzare funzioni statistiche idonee a esprimere la relazione tra redditi di locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni, per ciascuna destinazione catastale e in ogni ambito territoriale, nel caso sussistano dati consolidati sul mercato delle locazioni. Mancando le predette condizioni, la rendita dovrà essere attribuita mediante *l'applicazione ai valori patrimoniali di saggi di redditività* desumibili dal mercato per immobili simili nel triennio antecedente all'anno di entrata in vigore del decreto legislativo.

In particolare, ricordiamo che l'individuazione di questi tassi richiede un'accurata analisi degli oneri gravanti sui redditi lordi, ritraibili dal mercato della locazione, esistenti o stimati, nello specifico ambito territoriale, al fine di ricavare il reddito netto, da utilizzare per calcolare la rendita ricercata, così come è stato fatto nella revisione degli estimi del 1990 per le unità di tipo speciale.

I valori patrimoniali e le rendite come sopra definite dovranno poi essere sottoposti ad aggiornamenti periodici, in rapporto all'andamento del mercato (art. 2, punto 3, del D.D.L. 5291 A.C.), in base alla modificazione dei parametri utilizzati in precedenza, per la definizione dei valori e delle rendite medesime. Anche questa disposizione è innovativa, in quanto prevede l'aggiornamento periodico in via ordinaria, supponiamo ogni triennio, onde evitare il ricorso all'applicazione di coefficienti di aggiornamento alle rendite, a distanza di decenni dalla loro definizione. Altro punto importante del disegno di legge è quello relativo al riordino delle *Commissioni censuarie provinciali e centrale*, mediante l'emanazione di specifici decreti legislativi, per ridefinirne le competenze e la composizione, assicurando la presenza in esse, di rappresentanti dell'Agenzia del territorio, di professionisti e docenti qualificati in materia di economia ed estimo urbano e rurale, esperti di statistica ed economia, nonché magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e alle Commissioni tributarie, al fine di prevedere procedure pregiudiziali per la definizione delle controversie e modificarne la composizione.

A tale proposito, altra norma di grande importanza è quella prevista dall'art. 2, punto 3, lett. *h-bis*) del disegno di legge, che concede la possibilità al contribuente di richiedere, in autotutela, una rettifica delle nuove rendite, con obbligo di risposta entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Anche questa è una novità, certamente gradita dai contribuenti, ma il termine di 60 giorni per la risposta diventa problematico per l'Agenzia, nell'ipotesi concreta che le istanze siano molto numerose. A nostro avviso, la mancata risposta nei termini o la risposta negativa potrà essere impugnata presso le Commissioni tributarie provinciali. L'Agenzia del territorio, a norma (art. 2, punto 3, lett. *b*), *c*), *d*) ed *e*), dovrà altresì assicurare la collaborazione e i collegamenti telematici

con i comuni, nel corso delle operazioni, per le quali potranno essere impiegati nelle rilevazioni, previa sottoscrizione di apposite convenzioni, anche tecnici indicati dagli Ordini professionali, abilitati a operare negli atti catastali (ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti edili e agrari, agrotecnici laureati e diplomati), limitatamente però alle unità di tipo ordinario (gruppi A, B, C), mentre il classamento delle unità di tipo speciale dovrà essere riservato a tecnici dell'amministrazione.

L'Agenzia dovrà altresì garantire, a livello nazionale, *l'uniformità e la qualità* dei processi di accertamento, oltre al loro coordinamento e monitoraggio, in coerenza con i dati di mercato dei valori e dei redditi, nei rispettivi ambiti territoriali.

A conclusione delle operazioni, l'Agenzia stessa potrà utilizzare, in deroga all'art. 74 della legge 342/2000, strumenti di comunicazione anche collettiva per notificare agli intestati catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante l'affissione all'albo pretorio dei comuni.

Tale procedura, già utilizzata per notificare gli elenchi dei fabbricati "fantasma", prevede la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di una specifica comunicazione dell'Agenzia del territorio con cui si annuncia la notifica collettiva delle nuove rendite, mediante pubblicazione degli elenchi, in ordine di comune, consultabili dagli interessati sul sito dell'Agenzia www.agenziaterritorio.gov.it, ovvero presso gli uffici provinciali della stessa oppure sugli albi pretori dei comuni di appartenenza degli immobili.

Infine, l'Agenzia dovrà procedere alla *ricognizione, riordino, variazione e abrogazione delle norme attualmente vigenti* che regolano il catasto dei fabbricati, oltre a individuare *l'anno fiscale dal quale saranno applicate le nuove rendite e i valori patrimoniali*, prevedendo contestualmente *la modifica delle aliquote impositive*, le eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, al fine di evitare un aggravio del carico fiscale medio, con particolare riguardo alle imposte sui trasferimenti.

In particolare, nel caso delle detrazioni IMU, si dovrà tener conto delle condizioni economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie).

Tale previsione comporta però ricerche particolari preventive che richiedono la collaborazione dell'Agenzia delle entrate, destinata peraltro ad assorbire la stessa Agenzia del territorio, circostanza questa che potrebbe produrre dilazioni temporali sulla durata delle operazioni complessive, oggi stimate in un quinquennio.

Osservazioni in merito ai criteri per la determinazione della consistenza

Circa il problema relativo ai criteri di calcolo delle superfici commerciali, che attualmente nel mercato sono difformi da quelle catastali, dettati dall'art. 3 del D.P.R. 138/1998, utilizzate dall'OMI, rileviamo che sembra ormai indispensabile risolvere questa antica discrasia, prima di avviare le operazioni di revisione degli estimi catastali, che il progetto di legge precisa debbano essere calibrati *sul valore patrimoniale, con riferimento al mercato immobiliare*.

Pertanto, se si dovranno giustamente individuare i valori di mercato, sarà necessario adottare *criteri di calcolo delle superfici uniformi*, sul piano nazionale, tenuto conto che la maggior parte dei Paesi europei è dotata di un sistema di calcolo unico, riconosciuto anche sul piano internazionale, per modo che la differenziazione di valore da una zona all'altra del Paese sia determinato dagli elementi variabili, quali l'ubicazione, la tipologia dei fabbricati, la richiesta del mercato, la presenza di collegamenti urbani ed extraurbani, ma non da un elemento oggettivo fisso, come la superficie, che purtroppo sul mercato è ancora collegato alle norme dettate dalle Commissioni provinciali degli usi e consuetudini locali, costituite presso le Camere di Commercio, divergenti dai criteri catastali.

Del resto, ricordiamo che la metodologia di calcolo praticata dall'OMI nel rilevamento dei valori di mercato è corrispondente a quella catastale che l'art. 1, comma 307, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) aveva disposto doversi ritenere "valore normale", come stabilito dal direttore dell'Agenzia delle entrate, su delega del legislatore, con provv. del 27 luglio 2007, pubblicato sulla *G.U.* 182 del 7 agosto 2007. Il documento stabiliva in primo luogo che *il valore normale* dei

fabbricati era quello periodicamente stabilito dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio e doveva essere applicato ai fini fiscali nel calcolo degli imponibili:

- a. dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 14 del D.P.R. 633/1973;
 - b. delle imposte dirette di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 917/1986;
 - c. delle imposte di registro, catastali e ipotecarie, di cui all'art. 51, comma 3, del D.P.R. 131/1986.
- In particolare, il valore normale doveva corrispondere a quello unitario, definito ogni semestre dall'OMI, per la zona omogenea di riferimento nel territorio di ciascun comune, per fabbricati di ogni destinazione, moltiplicato per la superficie catastale, calcolata in base ai criteri dell'art. 3, del D.P.R. 138/1998. Tuttavia l'ANCE ha presentato, contro l'utilizzo del valore normale in edilizia ai fini IVA, un ricorso alla Commissione UE per violazione del libero mercato (vedi *Il Sole 24ORE* del 12 ottobre 2007), ricorso che è stato accolto per cui, con la legge comunitaria 88 del 7 luglio 2009, art. 24 comma 9, il sistema del valore normale negli accertamenti immobiliari è stato abrogato. Successivamente, l'Agenzia delle entrate, con circ. n. 18/E del 14 aprile 2010, ha emanato disposizioni nel merito ai dipendenti degli uffici, ricostruendo la storia delle modificazioni intervenute e confermando che il riferimento ai valori dell'OMI costituisce presunzione semplice, che doveva essere convalidata da altre prove.

Di conseguenza, se il legislatore vuole effettivamente adottare il valore commerciale per definire quello patrimoniale delle unità immobiliari urbane, in primo luogo deve stabilire una metodologia di calcolo della superficie commerciale, *uniforme sul territorio nazionale*, alla quale dovranno adeguarsi sia gli operatori del mercato, sia il catasto, circostanza che assicurerebbe un corretto processo estimale dal quale deriverebbe un catasto dei fabbricati più condiviso e meno soggetto a contenziosi.

Il parere degli istituti tecnici universitari

Di questo problema, del resto, si sono occupati anche gli istituti accademici delle facoltà tecniche universitarie con studi e rilevazioni che hanno messo in evidenza le notevoli difformità esistenti, fra le procedure di calcolo delle superfici disposte dal catasto (art. 3, D.P.R. 138/1998) e quelle del mercato immobiliare, come risulta dalla pubblicazione de *I sistemi di misurazione immobiliare* redatta dai proff. Tronconi, Plazzotta, Ciaramella e Marchetti, del Politecnico di Milano, commissionata dalla OSMI - Borsa Immobiliare della Camera di Commercio milanese. Nel volume detti criteri di misurazione sono comparati anche con quelli in uso nel mercato internazionale, definito *Net International Area del Royal Institution of Chartered*.

Più recentemente, il prof. Giampiero Bambagioni, della facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Perugia, docente di Project Management presso la facoltà di Ingegneria di Valle Giulia della Sapienza di Roma, Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Chairman dell'UNECE WPLA-Rem delle Nazioni Unite, Commissione Economica per l'Europa, Coordinatore responsabile del Codice delle valutazioni immobiliari, Italian Property Valuation Standard, ha pubblicato il volume *La misurazione delle superfici immobiliari*, nel quale ha proposto un nuovo "Sistema italiano di misurazione" SIM, basato su *parametri comparativi specifici* delle superfici accessorie, rispetto a quelle principali, a seconda della destinazione degli edifici. Tali criteri nel testo sono comparati con quelli catastali (scarsamente utilizzati nel mercato, secondo l'autore), ma confrontati anche con le norme UNI 10750, con quelle previste dagli EVS (European Valuation Standard) e con la *Red Book della RICS* per la valutazione degli immobili non residenziali (uffici, negozi, comparto retail, centri commerciali, magazzini/depositi, immobili industriali, artigianali e alberghieri).

In definitiva, il nuovo sistema di misurazione SIM si è di fatto affermato in campo accademico in Italia come il più valido riferimento esistente nel settore urbanistico, a parere del presidente dell'AIDU (Associazione Italiana di Diritto Urbanistico), prof. Paolo Stella Richter, dell'Università di Roma la Sapienza. In definitiva pertanto ci auguriamo che, esistendone i presupposti, il legislatore - in sede di varo dei decreti legislativi - non perda l'occasione per varare un'apposita normativa, al fine di stabilire le modalità di *calcolo legale nazionale delle superfici commerciali dei fabbricati*, da utilizzare nelle prossime operazioni di revisione dei sistemi estimativi catastali.

Un'ultima osservazione. L'adozione eventuale del sistema di calcolo delle superfici gioverà anche alla trasparenza nei rapporti immobiliari, attualmente spesso nebulosi, a beneficio dei cittadini e dei soggetti nazionali e internazionali che intendessero investire capitali negli immobili italiani.



Nanotecnologie, ambiente e sicurezza: il ruolo degli enti di normazione

Con il nome di nanotecnologie si definisce l'insieme delle tecniche per la manipolazione della materia su scala atomica e molecolare. Il campo di interesse delle nanotecnologie è vastissimo e variegato, e i settori in cui le nanotecnologie hanno mostrato la loro versatilità e potenzialità applicative sono quello della medicina, della protezione della salute umana e dell'ambiente. E' risaputo, però, che molti aspetti, rischi e opportunità delle nanotecnologie non sono ancora completamente chiari, e questa situazione è destinata a permanere presumibilmente per lungo tempo. Quando queste zone d'ombra valicano i confini del settore della "ricerca e sviluppo", andando a toccare gli aspetti di produzione e di diffusione commerciale, diventa necessario garantire dei livelli di sicurezza adeguati per i consumatori attraverso la predisposizione e l'applicazione di norme e regole. Per questo motivo gli enti di normazione a livello nazionale, comunitario e internazionale si sono attivati in questo campo già dalle fasi iniziali di studio e sviluppo.

Silvia Berri, Giuseppe Vittori, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 11.12.2012, n. 23

Le nanotecnologie, come si poteva immaginare dalle prime e più specifiche applicazioni industriali, sono passate, ormai, a far parte di prodotti di uso comune e sono diffuse in tutto il mondo.

Dai trattamenti antiappannamento dei parabrezza delle autovetture, all'inclusione di nano particelle di argento nelle superfici interne dei frigoriferi o sulle tastiere di apparecchiature informatiche, al trattamento antipiega o antimacchia di moderni tessuti di abbigliamento, è molto facile avere già, inconsapevolmente, avuto a che fare con i frutti delle nanotecnologie nelle attività di vita quotidiana.

Le nanotecnologie sono considerate un settore scientifico emergente, con grandi potenzialità in un vasto campo di applicazioni, tra le quali quello ambientale.

Le principali applicazioni delle nanotecnologie in campo ambientale riguardano:

- nano filtrazione;
- bonifica di suoli e acque;
- nano sensori in attività industriali o di bonifica;
- miglioramento della selettività di pesticidi e ammendanti;
- risparmio idrico.

In campo energetico, le nanotecnologie sono applicate per il miglioramento dell'efficienza energetica.

Un esempio di applicazione delle nanotecnologie nel settore energetico sono i semiconduttori a nano particelle nei pannelli solari sottili. Questa tecnologia sembra garantire maggiore efficienza e minori costi di produzione.

Molte applicazioni di nanotecnologie alle bonifiche di suoli o ad altre matrici ambientali sono state sperimentate in laboratorio e su scala pilota, ma la loro efficacia e sicurezza devono essere ancora confermate in impieghi su larga scala.

Le nanotecnologie possiedono un ventaglio quasi sconfinato di possibilità di intervento nell'ambito interconnesso della salute e dell'ambiente.

Di conseguenza, gli aspetti riguardanti la sicurezza e la protezione dell'ambiente relativamente ai materiali e prodotti nano sono da tempo oggetto di molti studi e ricerche.

La possibilità di agire a livello di dimensioni atomiche e molecolari ha consentito di progettare e di realizzare applicazioni finora impensabili.

Queste opportunità hanno però un risvolto della medaglia. Le caratteristiche stesse delle nano particelle e delle relative tecnologie che le rendono utili e preziose, possono, se usate in modo inappropriato o incontrollato, comportare dei seri rischi per la salute e l'ambiente in generale.

La nanotossicologia, ad esempio, è la disciplina che cerca di individuare i possibili rischi e pericoli per l'ambiente e la salute umana derivanti dall'uso di sostanze, prodotti e tecniche nanotecnologiche.

Le caratteristiche delle nano particelle, dei nano elementi, dei nano prodotti e delle tecnologie correlate, sono altamente utili e benefiche se utilizzate in modo consapevole e perfettamente controllato.

Viceversa, questi prodotti e tecnologie possono presentare dei seri rischi per gli esseri viventi e l'ambiente in generale qualora non correttamente impiegati.

Di seguito sono elencati alcuni degli aspetti inerenti la sicurezza chimica e le nano particelle che sono attualmente oggetto di studi e ricerche finalizzate alla protezione della salute e dell'ambiente:

- persistenza nell'atmosfera;
- solubilità;
- capacità di aggregarsi ad altre sostanze e reattività chimica;
- combinazione non controllata tra molecole organiche e inorganiche;
- trattamento del nano particolato.

La Comunità europea ha commissionato, in questo ambito, diversi studi e ricerche per la rilevazione e per le possibili azioni di prevenzione con particolare riguardo agli ambienti di lavoro correlati con le nanotecnologie.

Occorre osservare che il lavoro a riguardo è enorme e non semplice, in quanto finora i possibili pericoli sono stati identificati solo in minima parte, gli effetti sull'ambiente non sono ancora del tutto chiari e i metodi e la strumentazione per rilevare, misurare e controllare fenomeni e particelle hanno costi molto elevati e richiedono personale specializzato.

OPINIONE PUBBLICA E AUTORITA'

Le nanotecnologie hanno suscitato fin dal principio un notevole interesse nell'opinione pubblica. La sensazione diffusa è che questa scienza possa contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita sotto molti aspetti.

Parallelamente, anche l'attenzione delle Autorità governative si è focalizzata su questo universo in evoluzione, intuendo l'importanza e le potenzialità delle nanotecnologie, in particolare per quanto concerne la salute pubblica e l'ambiente, sottolineandone i rischi potenziali e le possibilità di rilevazione, misura e salvaguardia.

Molti sono ormai i prodotti e le applicazioni basate su tecniche nano diffusi sul mercato, e lo sviluppo di relativi prodotti è in rapida evoluzione.

Pertanto, tenendo conto di questa sempre maggiore diffusione e produzione, è prevedibile un forte aumento dell'esposizione umana, animale e ambientale agli elementi nano. E' quindi necessario poter disporre di tecniche e metodi per valutare qualitativamente e quantitativamente il rilascio di nano particelle, la loro solubilità e il loro accumulo.

Numerosi sono stati in questi anni i questionari e gli studi commissionati e diffusi dalle autorità per raccogliere e valutare pareri di esperti, aziende, consumatori, ricercatori, ecc. in merito ad aspettative, priorità, preoccupazioni, rischi che si ritengono connessi con lo sviluppo e la diffusione dei prodotti e le tecniche nano. Tra gli altri, si possono menzionare:

- "Risk Assessment of products of nanotechnologies" (Gennaio 2009).
- Preparato su incarico della Commissione europea dal Comitato Scientifico SCENHIR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks).
- Lo studio SCENHIR ha identificato alcuni specifici pericoli per la salute umana e per l'ambiente connessi al mondo delle nanotecnologie.
- Esiste, infatti, la possibilità che alcune nano particelle inducano fibrillazione nelle proteine, possibili effetti patologici causati da alcuni tipi di nano tubi di carbonio, il potenziale trasferimento di nano particelle attraverso le specie ambientali e la possibilità di bio-accumulo di nano particelle (ad esempio lungo la catena alimentare).

- "Final Report" (Maggio 2008).
- Rapporto basato sul "Mandato M/409" della Commissione europea per l'elaborazione di un programma di standard che consideri le proprietà specifiche delle nanotecnologie e dei nano materiali. La Commissione europea ha, infatti, sentito la necessità di definire una strategia e un piano di azione coerente con le aspettative e con i bisogni di aziende, consumatori e operatori e per convogliare risorse e investimenti nelle aree ritenute prioritarie. Lo sviluppo delle attività normative di IEC e Cenelec per quanto riguarda le nanotecnologie ha tenuto conto della strategia delineata in questo documento.
- "Priorities for Standards and Measurements to accelerate innovations in nano-electrotechnologies" (Aprile 2009). Questo documento contiene l'analisi delle risposte (459 risposte da 45 paesi) pervenute al Survey da NIST National Institute of Standards and Technology, Energetics e da IEC.
- "Second Regulatory Review on Nanomaterials" - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee (Ottobre 2012).

E' un riferimento fondamentale che potrà essere di grande aiuto agli esperti del settore, in quanto fornisce lo stato attuale della legislazione Europea per i nano materiali, in termini di adeguatezza e del relativo stato di implementazione. Il documento riporta risultati e conseguenze delle azioni intraprese e fornisce risposte alle richieste del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione Economica e Sociale.

Al suo interno è contenuto un documento SWP (Staff Working Paper) sui tipi di nano materiali già presenti sul mercato e lo stato attuale del loro utilizzo. Il documento fornisce, infine, una serie di utili riferimenti, indicando data Base, web sites e pubblicazioni disponibili su questi argomenti.

La Comunità europea si è posta come obiettivo uno sviluppo delle nanotecnologie che avvenga in modo sicuro, integrato e responsabile.

Questa linea è stata indicata nel "7th Framework Programme for Research and technological development for 2007-2013" e in particolare è espressamente illustrata nel documento COM/2008/0366 "Miglioramento della legislazione corrente - Miglioramento delle conoscenze attuali in termini di caratterizzazioni, pericoli, esposizione, valutazione e gestione dei rischi, per i nano materiali".

L'obiettivo dichiarato è quello di rispettare, anche in questo campo, un elevato livello di protezione dell'ambiente.

In Italia la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il comitato nazionale per la bioetica ha emesso il 9 giugno 2006 il documento "Nanoscienze e Nanotecnologie". In esso vengono trattati argomenti relativi a nanotecnologie e salute quali gli aspetti positivi delle applicazioni delle nano biotecnologie, i rischi per la salute dei prodotti nano, la prevenzione sui luoghi di lavoro e per l'ambiente. Vi è, poi, una panoramica sui punti critici correlati con l'uso delle nano biotecnologie, una valutazione dell'adeguatezza delle metodologie esistenti per la valutazione dei rischi associati alle nanotecnologie. Ampio spazio è dedicato, inoltre, agli orientamenti di politica normativa.

ASPETTI NORMATIVI

Le nanotecnologie e le loro implicazioni ambientali rappresentano per gli enti di normazione un'area di primario interesse. L'attenzione verso l'ambiente è quindi divenuta strategica a livello nazionale e internazionale, sia per il settore elettrico (IEC) sia per gli altri settori (ISO), e ricopre un ruolo tecnico fondamentale per l'industria e per le autorità governative.

Il primo obiettivo di questi enti è stato quello di concentrare attenzione e risorse su settori e tematiche prioritarie per la delicatezza e l'attenzione degli esperti e dell'opinione pubblica (salute e ambiente, prestazioni dei nano materiali).

Per la definizione di una strategia e di un piano di azione coerente con le aspettative e le necessità delle aziende, dei consumatori e degli operatori è stato fondamentale il documento emesso nel Marzo 2007 dalla Commissione europea "M/409 Mandate addressed to CEN, CENELEC and ETSI for the elaboration of a programme of standard to take into account the specific properties of nanotechnology and nanomaterials".

Le azioni normative di ISO e IEC si sviluppano secondo la strategia e le priorità desunte da report e survey pubblicate dalla Commissione europea. Di conseguenza, le risorse e i progetti normativi di IEC e ISO sono organizzati in quattro filoni (terminologia, misure, salute & ambiente, prestazioni) attraverso quattro gruppi di lavoro internazionali articolati a loro volta in diversi progetti.

La normazione relativa a salute & ambiente in ambito nano tecnologico è affidata al WG3 ISO "Health, safety, environment in nanotechnology" (The development of sciencebased standards in the areas of health, safety, and environmental aspects of nanotechnologies).

Al WG3 sono correlati i gruppi di lavoro in tabella 1:

Tabella 1

JWG1 ISOI-EC	Project Team 8000408 Medical, health and personal care Terminologia e nomenclatura
JWG1 ISO-IEC	Project Team 8000406 Bionano Interface
WG4/FMEA ISO	Nanoparticles released to the environment
IEC AG 5	TC IEC 113 Advisory Group on Environment, Health and Safety

Tenendo conto della brevità del tempo trascorso dalla costituzione dei gruppi di lavoro citati, il numero delle norme pubblicate e di quelle in lavorazione è certamente elevato.

CONCLUSIONI

Le nanotecnologie sono una scienza emergente, dalle enormi potenzialità e dai confini non ancora ben definiti.

La delicatezza e la criticità di molti aspetti delle nanotecnologie richiedono un'attenta e continua sorveglianza da parte delle autorità responsabili e degli esperti chiamati al difficile compito di stabilire regole e norme che ne rendano sicuro l'utilizzo da parte dei consumatori e per l'ambiente circostante.

In particolare, gli esperti e le autorità ritengono che le nanotecnologie possano contribuire in modo significativo al miglioramento degli standard ambientali, per esempio attraverso l'individuazione degli agenti patogeni nelle acque e negli alimenti, e alla diffusione dell'uso delle energie rinnovabili, utilizzando le nanotecnologie per lo studio di celle fotovoltaiche ad alto rendimento, per i sistemi di immagazzinamento dell'idrogeno, e per il miglioramento dell'isolamento termico degli edifici e della combustione pulita.



Bonifiche - Scenario ancora negativo per mercato e tecnologie

Il Prontuario delle Bonifiche, nato come strumento di supporto per l'analisi della qualificazione degli operatori del mercato che si identificano necessariamente, dall'edizione del 2007, con le sole imprese iscritte alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, consente anche, attraverso i dati raccolti, di monitorare annualmente l'andamento del mercato di questo specifico settore di tutela dell'ambiente. Il dato permette di capire in quale direzione orientare le analisi per comprendere le motivazioni che influenzano l'andamento del mercato.

Aldo Bertelle, Carlo Bossi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 11.12.2012, n. 23

La decima edizione del Prontuario delle Bonifiche analizza le iscrizioni all'Albo alla data del 1° giugno 2012 e contiene gli elaborati dei questionari basati sui dati degli anni immediatamente precedenti aggiornati al 2011.

Come per le precedenti edizioni, il Prontuario delle Bonifiche, predisposto dall'Osservatorio delle Bonifiche [1], si compone di due parti:

- nella prima vengono riportati i dati ottenuti attraverso la compilazione del questionario, del quale si richiede ogni anno la compilazione alle imprese iscritte alla categoria 9 anche per fornire loro uno strumento di ulteriore qualificazione [2];
- la seconda parte contiene invece, oltre ai dati anagrafici delle imprese iscritte alla categoria 9 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, i dati economici (fatturato), di struttura (numero dipendenti) e di presenza sul mercato (data di inizio attività), ottenuti attraverso la Camera di Commercio Italiana.

- Costituito il comitato scientifico del Prontuario delle Bonifiche

L'attività di costante ricerca di miglioramento, svolta fin dalla prima edizione (2003) del Prontuario, ha condotto alla costituzione di un comitato scientifico che si occuperà di sviluppare struttura e contenuto del Prontuario e, più in generale, consentirà attraverso un gruppo di esperti in settori differenti ancorché complementari e funzionali tra loro rispetto al tema delle bonifiche, di affrontare anche le problematiche che vanno al di là della valutazione del livello di qualificazione degli operatori, come le opportunità offerte del settore.

AZIENDE ISCRITTE ALLA CATEGORIA 9: DATI DI SETTORE

Caratteristiche salienti del mercato

Le aziende iscritte all'Albo al 1° giugno 2012 sono in totale 104; in lieve riduzione rispetto al precedente anno nel quale risultavano iscritte 1.056 aziende, con una riduzione dell'1,42%.

L'entità della variazione conferma ormai da qualche anno un andamento sostanzialmente stabile a livello nazionale che si era già delineato a partire dal 2010, anno in cui le aziende iscritte erano complessivamente 1037. Da una crescita "a due cifre" (+28%) del numero di aziende iscritte alla categoria 9, registrata nel 2008 (in cui si passò da 650 a 829 aziende iscritte), si è giunti, nei successivi due anni, a un andamento della crescita nel 2010 (con 1037 aziende iscritte) di tipo asintotico.

Relativamente ai dati forniti dalla Camera di Commercio, è opportuno ricordare che:

- i dati di fatturato più recenti registrati c/o la CCI risalgono a due anni prima, con una percentuale di dati che si aggira attorno al 70% ÷ 80% circa del totale delle aziende che hanno l'obbligo di rendere pubblici i dati di bilancio; fare riferimento all'annualità immediatamente precedente equivarrebbe ad avere una disponibilità di dati ancora poco significativa (come percentuale sul totale);
- aziende con ragioni sociali tipiche delle strutture di piccole dimensioni (impresa individuale, sas, snc ecc.) sono esentate dall'obbligo di dichiarazione e ciò non consente di disporre dei dati di fatturato, numero di dipendenti, data di inizio attività e codice ATECO;
- il valore del fatturato è riferito al giro d'affari complessivo della generica azienda; le attività svolte nel settore ambientale e, in particolare, in quello delle bonifiche non si identificano, quindi, tout court con gli importi relativi ai soli interventi di bonifica.

I dati di fatturato più recenti delle aziende, iscritte alla data del 1° giugno 2012 alla categoria 9, reperibili presso la camera di commercio, per quanto appena detto, sono quindi riferiti, rispettivamente al:

- 2009, anno in cui risulta registrato il fatturato di 799 aziende (75,9% del totale);
- 2010, per il quale risulta registrato il fatturato di 827 (79,4%).

Il valore di fatturato complessivo delle aziende per le quali il dato è già stato registrato nelle due annualità considerate è, rispettivamente, pari a:

- 11,0 miliardi di euro nell'anno 2009 (per le 799 aziende delle 1.041 iscritte);
- 11,6 miliardi di euro nell'anno 2010 (per le 827 aziende delle 1.041 iscritte).

Il dato, anche in questo caso, pare delineare una sostanziale stasi confermando, nonostante il numero di aziende iscritte fosse inferiore (elemento che rende ancora più preoccupante la riduzione registrata in questi ultimi anni), una rilevante riduzione negli anni successivi al 2006 in cui la stima toccò il picco di 16 miliardi di euro, registrando negli anni successivi una costante decrescita.

La tabella 1 fornisce un quadro riepilogativo dei principali dati economici e di numero di addetti relativi alle aziende iscritte alla categorie 9 dell'ANGA nell'anno 2012.

Tabella 1

- Riepilogo dati economici e numero di addetti per regione in ordine al fatturato 2010 decrescenti						
Regione	Numero totale aziende	Percentuale sul totale	Fatturato 2009	Percentuale sul totale	Fatturato 2010	Percentuale sul totale
VENETO	109	10,47%	2.007.140.697	18,19%	2.026.485.624	17,42%
LOMBARDIA	230	22,09%	1.874.401.749	16,99%	1.903.340.268	16,36%
LAZIO	78	7,49%	1.295.755.737	11,74%	1.402.210.376	12,05%
EMILIA ROMAGNA	59	5,67%	1.032.545.923	9,36%	1.344.739.071	11,56%
PIEMONTE	55	5,28%	1.155.014.665	10,47%	1.118.245.052	9,61%

TOSCANA	90	8,65%	851.814.982	7,72%	843.551.838	7,25%
SICILIA	116	11,14%	598.989.477	5,43%	611.420.223	5,26%
PUGLIA	60	5,76%	291.068.359	2,64%	444.304.040	3,82%
CAMPANIA	52	5,00%	340.448.963	3,09%	368.611.216	3,17%
TRENTINO A.A.	21	2,02%	314.744.942	2,85%	272.383.050	2,34%
LIGURIA	27	2,59%	250.988.747	2,27%	249.036.567	2,14%
ALTO ADIGE	9	0,86%	233.440.827	2,12%	223.771.530	1,92%
FRIULI V.G.	17	1,63%	170.354.770	1,54%	148.332.330	1,27%
UMBRIA	11	1,06%	130.408.903	1,18%	134.519.271	1,16%
SARDEGNA	36	3,46%	130.181.180	1,18%	132.114.686	1,14%
MARCHE	21	2,02%	98.202.026	0,89%	104.353.540	0,90%
ABRUZZO	13	1,25%	78.872.661	0,71%	99.502.182	0,86%
CALABRIA	14	1,34%	72.251.661	0,65%	88.850.974	0,76%
BASILICATA	16	1,54%	71.045.462	0,64%	76.647.868	0,66%
VALLE D'AOSTA	2	0,19%	21.007.423	0,19%	25.404.108	0,22%
MOLISE	5	0,48%	16.254.811	0,15%	17.137.684	0,15%
	1.041		11.034.933.965		11.634.961.498	

Regione	n. addetti al 2012	Percentuale sul totale	Valore medio fatturato 2009	Valore medio fatturato 2010	Fatturato per dipendente (riferito al 2010)
VENETO	7.621	9,83%	18.414.135	18.591.611	265.908
LOMBARDIA	21.053	27,16%	8.149.573	8.275.392	90.407
LAZIO	3.955	5,10%	16.612.253	17.977.056	354.541
EMILIA ROMAGNA	5.294	6,83%	17.500.778	22.792.188	254.012
PIEMONTE	8.619	11,12%	21.000.267	20.331.728	129.742
TOSCANA	7.783	10,04%	9.464.611	9.372.798	108.384
SICILIA	4.710	6,08%	5.163.702	5.270.864	129.813
PUGLIA	4.126	5,32%	4.851.139	7.405.067	107.684
CAMPANIA	2.716	3,50%	6.547.095	7.088.677	135.718
TRENTINO A.A.	1.416	1,83%	14.987.854	12.970.621	192.361
LIGURIA	2.597	3,35%	9.295.880	9.223.577	95.894
ALTO ADIGE	727	0,94%	25.937.870	24.863.503	307.801
FRIULI V.G.	795	1,03%	10.020.869	8.725.431	186.582
UMBRIA	1.367	1,76%	11.855.355	12.229.025	98.405
SARDEGNA	1.216	1,57%	3.616.144	3.669.852	108.647
MARCHE	657	0,85%	4.676.287	4.969.216	158.833
ABRUZZO	509	0,66%	6.067.128	7.654.014	195.486
CALABRIA	967	1,25%	5.160.833	6.346.498	91.883

BASILICATA	1.016	1,31%	4.440.341	4.790.492	75.441
VALLE D'AOSTA	206	0,27%	10.503.712	12.702.054	123.321
MOUSE	164	0,21%	3.250.962	3.427.537	104.498
	77.514		10.600.321	11.176.716	150.101

"Rotazione" degli iscritti

La sostanziale stabilità del numero complessivo di iscritti alla categoria 9, rispetto all'annualità precedente, è dovuta a un equivalente, seppur significativo, numero di avvicendamenti; in particolare, le aziende che non hanno rinnovato l'iscrizione sono state 155 (14,7% delle aziende iscritte al 1° giugno 2011).

Diversa, tuttavia, è la prospettiva se l'ottica di valutazione è riferita al fatturato; in questo caso l'incidenza percentuale risulta essere decisamente più importante; il fatturato totale (non quello relativo quindi ai soli interventi di bonifica) realizzato nel 2009 dalle aziende uscite costituiva, infatti, ben il 20% del fatturato complessivo che la totalità delle aziende iscritte alla categoria 9 nel 2011, ha prodotto appunto nel 2009.

Le motivazioni di queste defezioni non sono note; tuttavia, il fatto che sono fuoriuscite anche aziende di grosse dimensioni (ben 6 con fatturato compreso fra i 170 ml e i 370 ml di euro), molto probabilmente rappresenta un segnale di disinteresse preoccupante che può derivare dalla sfiducia da parte di questi operatori (che, oltretutto, essendo di grosse dimensioni sono probabilmente "strutturati" per questo tipo di previsioni) sullo sviluppo a breve del settore relativo agli interventi di bonifica.

Di contro, le aziende iscrittesi alla categoria 9 nel 2012, sono in totale 141; dal punto di vista puramente numerico, il "saldo", seppur negativo, non desterebbe di per sé alcuna particolare riflessione. L'elemento rilevante, invece, ancora una volta si ritrova nello sbilanciamento che questo avvicendamento comporta in termini di fatturato, che, con riferimento al 2011, rappresenta solo il 6,7% del fatturato complessivo che la totalità delle aziende iscritte alla categoria 9 aveva prodotto nel 2009.

Le aziende iscritte, presentano fatturati inferiori ai 10 ml di euro, con l'eccezione di una decina che comunque non oltrepassano la soglia dei 100 ml.

Relativamente alla possibilità di identificare il generico iscritto, rileva come, nella ricerca dei riferimenti (numeri telefonici, indirizzo mail ecc.) relativi a una generica nuova iscritta, la fonte a cui fare riferimento è essenzialmente il web. Nella preparazione delle ultime edizioni il fenomeno è divenuto sempre meno rilevante ma, a oggi, in alcuni casi, è ancora impossibile (nonostante la ricerca venga effettuata su più di un archivio) identificare alcune aziende. A conferma di ciò:

- di 67 (6,4%) aziende non è stato possibile rintracciare su internet il numero telefonico/fax (l'indirizzo in questo caso è quello registrato presso l'ANGA);
- 444 (42,65%) aziende non hanno un sito web;
- 485 (46,58%) aziende non hanno un indirizzo di posta elettronica.

Distribuzione sul territorio

I grafici 1 e 2 forniscono una panoramica, rispettivamente:

- della distribuzione del volume d'affari complessivo del settore nel 2010 (grafico 1);
- della suddivisione delle aziende sul territorio nazionale al 2012 (grafico 2).

Dall'esame combinato della tabella 1 e del grafico 1 (che la rappresenta parzialmente), si conferma il mantenimento del primato da parte del Veneto in termini di giro d'affari complessivo. Pur mantenendo il primato in termini di numero di imprese, la Lombardia, tuttavia, non pare mostrare la medesima propensione del Veneto nel dare impulso alle attività di bonifica.

Il dettaglio mostra infine (grafico 2) che, nella suddivisione per macroaree geografiche, la maggiore concentrazione del giro d'affari si registra nelle regioni settentrionali, dato assolutamente coerente con il fatto che il maggior numero di aziende (grafico 3) iscritte alla categoria 9 dell'Albo si trova, appunto, nel nord Italia.

Grafico 1

- Suddivisione percentuale fatturato 2010 per Regione




Grafico 2

- Suddivisione percentuale del fatturato 2012 per macro-aree geografiche





Grafico 3

- Suddivisione per macro-aree geografiche del numero di aziende iscritte nel 2012 alla categoria 9



Struttura del fatturato complessivo

L'analisi del giro d'affari complessivo, evidenzia, innanzitutto, che il fatturato complessivo del 2010 (11,6 miliardi di euro) viene totalizzata per il 29,3% circa dalle prime 10 aziende, con una sostanziale equivalenza rispetto al dato dell'anno precedente (2010). A seguire, si registra rispettivamente un:

- 39,6% circa realizzato dalle prime 20 aziende;
- 46,5% circa realizzato dalle prime 30 aziende;
- 55,1% circa realizzato dalle prime 50 aziende;
- 65,5% circa realizzato dalle prime 100 aziende.

Il raffronto di questi stessi dati con i valori delle annualità precedenti, nonostante una lieve riduzione, mostra una sostanziale stabilità (ad esempio le prime 100 aziende totalizzavano nel 2011 il 68% del fatturato complessivo).

Il dato significativo è la conferma di una maggiore "polverizzazione" della capacità di generare fatturato soprattutto tra le aziende di minori dimensioni.

Il ruolo del questionario

Come ogni anno, la pubblicazione del Prontuario delle Bonifiche offre interessanti spunti per valutare diversi aspetti della qualificazione degli operatori e del mercato italiano del settore.

Questa ultima edizione, la decima, offre la possibilità, di consuntivare i dati relativi allo sviluppo di un mercato che, attivatosi già negli anni '80, ben prima dell'entrata in vigore di leggi settoriali e dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo, ha avuto una sua particolare evoluzione, sia in termini quantitativi che di qualità e finalità degli interventi. In conclusione, ci sono elementi sufficienti per definire il mercato come "maturo".

Non altrettanto si può dire, invece, dello sviluppo tecnologico associato a questo mercato.

Grazie alla sezione del "questionario" dedicata alle tecnologie di bonifica, che verrà perfezionata a partire dalla prossima edizione, è infatti, già da oggi, possibile conoscere anche i principali caratteri di questo sviluppo tecnologico, in relazione alle modalità di raggiungimento degli obiettivi di bonifica imposti dalla normativa, e tentare una definizione di possibili scenari per gli anni a venire.

Un consistente gruppo di aziende iscritte all'Albo, quest'anno pari al 6,6%, collabora attivamente e con lungimiranza all'obiettivo di qualificare gli operatori del settore, creando anche le condizioni per poter condurre un'indagine di mercato altamente rappresentativa.

Per le considerazioni che seguono sono stati elaborati i dati ufficiali delle aziende iscritte all'Albo, Categoria 9, e quelli prodotti dalle aziende che hanno risposto al questionario.

Questa percentuale è ritenuta sufficientemente rappresentativa dal punto di vista statistico, anche alla luce del fatto che le risposte ai questionari sono arrivate da aziende di struttura e dimensioni assai diverse tra di loro, appartenenti a tutte e cinque le classi di iscrizione.

Si consideri però, come per le edizioni passate del Prontuario, che il peso degli appartenenti alle diverse classi non è sufficientemente comparabile confrontando gli iscritti all'Albo e le aziende che hanno risposto al questionario; in particolare, la classe E è sottorappresentata nel campione del questionario, mentre le classi A e B sono sovrarappresentate.

Per questo motivo le estrapolazioni dei dati dai questionari al totale degli iscritti è stata condotta quest'anno separatamente per ognuna delle classi di iscrizione.

Le dimensioni del mercato: il numero delle aziende iscritte

Il numero delle aziende iscritte (1.041) si è stabilizzato negli ultimi due anni, a conferma dell'avvenuta maturazione del mercato delle bonifiche in Italia. Si tratta in grandissima maggioranza di aziende italiane (98% circa).

Anche la suddivisione in classi di queste aziende nel 2011 può considerarsi ormai stabilizzata ed è praticamente identica a quella dell'anno precedente (2010). La maggioranza degli iscritti (94%) si colloca nelle classi più basse (B, C, D ed E) e solo il 6% si colloca nella classe A. Ciò conferma la natura di un settore costituito per lo più da piccole e medie aziende e da poche aziende appartenenti a grandi gruppi operanti nei settori dei servizi ambientali, della consulenza e dell'ingegneria.

Gli aspetti occupazionali

I dati relativi alla stima degli addetti conferma questa suddivisione, laddove le aziende della classe A hanno un numero di addetti medio di 46 unità, mentre quelle delle altre classi hanno da 10 a 15 addetti.

Il numero di addetti è diminuito del 12%, dal 2010 al 2011, ma è comunque fluttuante negli anni. Questo numero si attesta intorno alle 14.000 unità.

Fatturato

Il fatturato medio del campione relativo ai questionari è attestato nel 2011 su circa 4,6 milioni di euro, con un valore medio di 10,5 per la classe A e 0,3 per la classe E.

Questo fatturato è in significativa generale decrescita negli ultimi 3 anni, in particolare per le aziende della classe A (da 19,8 a 10,5 milioni di euro). Questa decrescita è meno marcata o inesistente per le aziende della classi inferiori.

L'estrapolazione dei fatturati al totale degli iscritti porta ad avere una stima del fatturato complessivo pari a circa 2.125 milioni di euro (generati per il 28% dalle aziende della classe A e per il 10% dalle aziende della classe B).

Il fatturato annuo stimato è praticamente costante negli ultimi 3 anni (2009-2011) e si attesta, quindi, su un valore di poco più di 2 miliardi di euro; è necessario, tuttavia, segnalare che, nel 2008, il valore stimato era di quasi 3 miliardi di euro. Ciò equivale a una decrescita del 33% circa rispetto al dato medio attuale. Anche dal punto di vista del fatturato il mercato si può, quindi, considerare maturo, anche se ovviamente penalizzato dopo il 2008 dalla crisi economica (in particolare il settore immobiliare) e/o dalla diversa natura delle bonifiche oggi realizzate. Si segnala, a questo proposito, che il processo di riconversione a uso residenziale, commerciale o a verde delle aree industriali dismesse presenti in contesti urbanizzati è molto avanzato in virtù del valore economico dei suoli una volta bonificati, che rende possibile sostenere gli elevati costi della bonifica stessa. Nelle aree non urbanizzate, la riconversione (brownfields) lascia il posto alla valorizzazione urbanistica di aree non costruite (greenfields), con scarso ricorso a interventi di bonifica.

Committenza

Al 2011, la suddivisione del fatturato per tipo di committenza è suddivisa in:

- 40% industriale;
- 23% immobiliare;
- 17% commerciale;
- 20% pubblico e altro.

A conferma degli effetti della crisi o del rallentamento nelle operazioni di brownfield development si nota nel periodo 2008-2011 un netto decremento del contributo percentuale nel settore immobiliare (dal 28,5 al 22,7%), a vantaggio di quello industriale (dal 26,5 al 40,1%).

Tabella 2

- Addetti stimati				
Anno	2009	2010	2011	Media 2009-2011
Addetti	13.082	15.774	13.819	14.225
di cui dirigenti			142	2

Tabella 3

- Fatturati stimati 2011 (x 1.000.000 euro)			
Classe	Fatturato dichiarato aziende questionario	Fatturato medio per azienda	Fatturato stimato aziende albo
9A	177,8	10,5	598,5
9B	37,2	3,7	203,5
9C	83,3	4	732
9D	18,6	1,2	492
9E	1,6	0,3	98,1
	318,5	4,6	2.124,10

Modalità e tecnologie di intervento

Dall'esame delle risposte al questionario si possono trarre utili indicazioni relativamente alle modalità e alle tecnologie di bonifica:

- le prime possono essere stimate sulla base di dati quantitativi (% del fatturato);
- la tipologia di tecnologia, invece, solo sulla base di valutazioni qualitative fatte dalle aziende che hanno risposto al questionario stesso.

In termini di fatturato, nel 2011 la suddivisione per modalità di bonifica prevedeva:

- MISE: 16%;
- bonifica in situ: 19%;
- bonifica on site: 7%;
- bonifica off site: 39%;
- MISO eMISP: 10%.

Le attività di messa in sicurezza (MISE, MISO, MISP) rappresentavano negli anni precedenti una quota importante (il 32% in totale) del fatturato, in conseguenza, da un lato, della tendenza della PPAA (in particolare nei SIN) a preferire gli interventi di MISE rispetto a quelli di risoluzione definitiva dei problemi tramite bonifica e, dall'altro, dell'opportunità offerta alle aziende di rimandare la bonifica alla cessazione dell'attività produttiva.

Nel 2011, questo contributo è sceso al 26%, probabilmente anche in considerazione del superamento, nei SIN, della fase relativa alla messa in sicurezza e dell'approccio alla fase di progettazione della bonifica.

Tra le modalità di bonifica i dati riconfermano ancora una volta la netta preponderanza di procedure basate sullo smaltimento di terreni contaminati e rifiuti all'esterno del sito. Questa percentuale (40% circa del fatturato nel 2011) è stabile da ormai 5 anni. Il contributo delle bonifiche in situ è stabile o in leggero aumento (mediamente il 16% nei 5 anni precedenti); quello delle bonifiche on site è stabile o in leggera decrescita (mediamente il 9% nei 5 anni precedenti).

Per quanto riguarda, invece, la suddivisione per tecnologie di bonifica adottate, il questionario chiedeva di esprimere un parere, basato sulla propria esperienza, su quale fosse la frequenza di adozione delle diverse tecniche oggi disponibili (frequenza non rilevante, bassa, alta, molto alta).

Tabella 4

- Evoluzione fatturati negli ultimi 5 anni (x 1.000.000 euro)					
Anno	2007	2008	2009	2010	2011
Questionario	281	321	292	284	248
Stima Albo		2.968	1.925	2.188	2.124

Tabella 5

- Evoluzione della committenza negli ultimi 4 anni (x 1.000.000 euro)								
Anno	2008		2009		2010		2011	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Industriale	79.000	26,5	94.000	32,4	93.000	32,9	99.000	40,1
Immobiliare	85.000	28,5	106.000	36,6	84.000	29,7	56.000	22,7
Commerciale	33.000	11,1	36.000	12,4	52.000	18,4	43.000	17,4
Pubblico/altro	101.000	33,9	54.000	18,6	54.000	19,1	49.000	19,8
	298.000	100	290.000	100	283.000	100	247.000	100

Le tecniche più usate per le quattro diverse modalità di intervento sono state le seguenti:

- MISE, MISO, MISP: confinamento fisico o dinamico con P&T;
- bonifiche in situ: rimozione dei contaminanti (es. BV, SVE, AS, MPE);
- bonifiche on site: trattamenti biologici/chimicofisici (es. soil washing, biopile, landfarming);
- bonifiche off site: discarica.

In assoluto, le tecniche più usate (percentuale di frequenza alta emolto alta) sono, nell'ordine:

- discarica (35%);
- rimozione dei contaminanti (34%);
- barriere con P&T (27%);
- trattamenti chimicofisici e biologici (14%).

L'evoluzione negli ultimi tre anni della frequenza di impiego ha visto un netto incremento (dal 27 al 35%) della discarica e (dal 20 al 29%) dei trattamenti chimicofisici e biologici on site.

Tra le proprie specializzazioni nelle tecnologie di bonifica in situ e on site citate dalle aziende nel questionario, se si escludono, quindi, le attività di messa in sicurezza e quelle di smaltimento off site, compaiono le seguenti:

- trattamenti ISCO in situ ed ex situ;
- riduzione chimica in situ ed ex situ;
- trattamenti in situ del terreno insaturo mediante SVE, BV eMPE;

- trattamento in situ delle acque sotterranee mediante AS, BS, MPE, HVDPE, ISCO/ORC, HRC; bioremediation (landfarming e biopile) on site;
- recupero prodotto libero surnatante (LNAPL) e sottonatante (DNAPL);
- Enhanced Natural Attenuation;
- desorbimento termico in sito;
- filtrazione acque su zeoliti;
- ultrafiltrazione e nano filtrazione acque, osmosi diretta e inversa;
- trattamenti termici e criogenici;
- soil washing; steam injection;
- stabilizzazione dei sedimenti;
- sediment washing;
- stabilizzazione on site;
- consolidamento e inertizzazione in situ.

Queste tecnologie sono in gran parte provenienti dall'estero.

Tabella 6

- Evoluzione delle modalità di bonifica negli ultimi 4 anni							
Anno	2006	2007	2008	2009	2010	Media 2006-10	2011
	%	%	%	%	%	%	%
MISE	31	13	21	21	17	21	16
In situ	19	15	11	14	19	16	19
On site	14	13	8	12	6	11	7
Off site	24	38	43	41	38	37	39
MISO/MISP	12	12	9	12	12	11	10
Altro	0	9	7	0	8	5	9

Tabella 7

- Frequenza di impiego delle diverse tecnologie di bonifica (2011)											
	Tecnologia di bonifica	Frequenza degli interventi per numero e% di aziende								Sintesi della frequenza (1)	
		Non rilevante		Bassa		Alta		Molto alta		NR+B	A + MA
		n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	%	%
Messa in sicurezza	Contenimento statico	43	62	12	17	11	17	3	4	79	21
	Contenimento dinamico	49	71	5	7	12	16	3	4	78	22
	Capping	47	68	14	20	8	12	0	-	88	12
	Trattamento acque	44	64	6	9	15	23	3	4	73	27
Bonifica in situ	Immobilizzazione	62	90	5	7	3	3	0	-	97	3
	Degradazione biologica	51	74	9	13	8	12	1	1	87	13
	Detossificazione	64	93	2	3	3	4	0	-	96	4
	Rimozione contaminanti	39	57	6	9	20	28	4	6	66	34
Bonifica on site	Trattamenti termici	61	88	7	10	1	2	0	-	98	2
	Trattamenti estrattivi	61	88	2	3	5	8	1	1	91	9
	Trattamenti biologici	57	83	2	3	9	13	1	1	86	14
	Trattamenti chimico-fisici	55	80	4	6	9	13	1	1	86	14

Bonifica off site	Trattamenti termici	65	94	2	3	2	3	0	-	97	3
	Trattamenti estrattivi	62	90	4	6	3	4	0	-	96	4
	Trattamenti biologici	57	83	5	7	6	10	1	1	89	11
	Tratta chimico-fisici m.	56	81	5	7	6	9	2	3	88	12
	Discarica	38	55	7	10	16	23	8	12	65	35

Legenda:

- NR: non rilevante
- B: bassa
- A: alta
- MA: molto alta.

Tabella 8

- Evoluzione nella frequenza di impiego delle diverse tecnologie di bonifica (2009-2011)

	Tecnologia di bonifica	Percentuale delle aziende che considera la frequenza di impiego alta o molto alta		
		2009	2010	2011
Messa in sicurezza	Contenimento statico	16	18	20
	Contenimento dinamico	17	24	22
	Capping	15	13	12
	Trattamento acque	26	25	26

Bonifica in situ	Immobilizzazione	5	7	3
	Degradazione biologica	7	12	13
	Detossificazione	2	4	4
	Rimozione contaminanti	32	42	35
Bonifica on site	Trattamenti termici	2	1	1
	Trattamenti estrattivi	10	11	9
	Trattamenti biologici	7	11	14
	Trattamenti chimico-fisici	12	17	14
Bonifica off site	Trattamenti termici	5	3	3
	Trattamenti estrattivi	5	5	4
	Trattamenti biologici	9	5	10
	Trattamenti chimico-fisici	14	11	12
	Discarica	27	34	35

Maturità del mercato e sviluppo "asfittico" delle tecnologie

Si osserva che il mercato, sia in termini di numero di aziende, che di addetti e di fatturato, si è stabilizzato, delineando una situazione di maturità.

Il mercato ha un valore di poco superiore ai 2 miliardi di euro l'anno, ma si può ragionevolmente considerare che con l'indotto (analisi di laboratorio, forniture di materiali, sicurezza, monitoraggi ecc.) possa attestarsi sui 3 miliardi di euro.

La graduale diminuzione degli interventi nel settore immobiliare può essere la conseguenza sia della crisi di questo settore produttivo sia di un incipiente esaurimento delle grandi aree urbanizzate, in cui il costo della bonifica sia compensato dal valore dei suoli.

Si può facilmente osservare come in termini quantitativi (e non necessariamente di valore economico):

- gli interventi di confinamento (che propriamente non sono interventi di bonifica) rappresentano ancora oggi la situazione prevalente, sia a livello della cosiddetta fase di "emergenza" che a livello di messa in sicurezza operativa o permanente;
- gli interventi di bonifica sono ancora oggi rappresentati in modo preponderante dal conferimento a impianti esterni di discarica.

In questo contesto, il ruolo delle bonifiche on site e in situ è relegato al 25% circa del fatturato.

Questo rappresenta l'unico segmento di bonifica (escludendo, quindi, la messa in sicurezza) che possa essere definito "tecnologico"; in particolare, solo all'interno di questo segmento trovano posto gli assai limitati e ardui tentativi di introduzione di tecnologie "innovative e sostenibili", spesso già sperimentate all'estero.

Fintanto che il processo di bonifica continuerà a basarsi sul concetto della messa in sicurezza anziché su quello di risoluzione definitiva del problema o fintanto che sarà possibile e conveniente trasferire terreni contaminati o rifiuti in discariche (dig & dump), il restante 75% del mercato resterà appannaggio di altri tipi di operatori e di approcci spesso più costosi delle tecnologie innovative e sostenibili.

Ancora pochi sono i ricorsi alla vasta gamma di tecnologie classificate e validate da EPA nell'ambito del programma Superfund USA.

Lamancanza in Italia di uno strumento di classificazione e validazione delle tecnologie, così come si è sviluppato negli USA, nonostante l'opportunità fornita dalla creazione dei SIN, mette le autorità locali in posizione di ingiustificata diffidenza e di rifiuto di responsabilizzazione, a danno dei titolari dei procedimenti, degli operatori, dell'ambiente e dello sviluppo di questo settore.

Non è indispensabile che una tecnologia sia innovativa; basterebbe, infatti, che si trattasse di una "tecnologia" di bonifica e non di semplici confinamenti (seppur tecnicamente complessi) o di trasferimenti geografici di inquinanti (seppure in condizioni di maggiore sicurezza rispetto alle aree di provenienza).

[1] <http://www.osservatoriobonifiche.com/>.

[2] A partire da quest'ultima edizione questo documento ha recepito i contributi di implementazione dei contenuti forniti da Certiquality e ANCE Assimpredil.



Valutazione dei rischi nelle microimprese: documento obbligatorio entro il 31 dicembre

La soppressione dell'autocertificazione per i datori che occupano fino a 10 lavoratori e le indicazioni ministeriali sull'obbligatorietà delle procedure standardizzate per il documento di valutazione dei rischi

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 14.12.2012, n. 49

Una nuova importante scadenza attende le microimprese per quanto riguarda la salute e la sicurezza del lavoro; infatti, entro il 31 dicembre anche i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori sono tenuti obbligatoriamente alla redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e, di conseguenza, non potranno più ricorrere allo strumento dell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, Dlgs n. 81/2008; occorre ricordare che, in effetti, la scadenza naturale era fissata al 30 giugno 2012, ma l'art. 1, comma 2 del DI 12 maggio 2012, n. 57, recante *"Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese"* (1), convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, aveva concesso ulteriori sei mesi.

Tale proroga era stata accordata per evitare un inutile appesantimento gestionale, oltre che di costi, a carico dei datori di lavoro di queste piccolissime realtà produttive in quanto lo stesso art. 29, comma 5, del Dlgs n. 81/2008, prevede l'emanazione da parte della Commissione consultiva permanente di *procedure standardizzate* per la valutazione dei rischi (Psvr) da parte dei datori di lavoro che occupano fino a cinquanta lavoratori, che nel caso di quelli che occupano fino a dieci hanno il carattere della cogenza, e che solo lo scorso 25 ottobre hanno avuto il parere favorevole dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (2).

Alla luce di quest'imminente scadenza, che coinvolgerà certamente una platea vastissima d'impresе e professionisti, è necessario pertanto procedere ad una ricostruzione sistematica dei punti critici più significativi che occorrerà tenere presente in vista di questo adempimento che, come accennato, s'incrocia direttamente anche con le procedure standardizzate approvate dalla Commissione consultiva permanente e che dovrebbero essere d'imminente pubblicazione in un apposito decreto e sulle quali, per altro, si è espressa lo scorso 15 novembre anche la Commissione per gli interpellati in materia di sicurezza sul lavoro, con un parere avente ad oggetto *"Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5 del Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori"* (interpello n. 7/2012), che come vedremo ha fornito importanti chiarimenti.

A tutto ciò poi si aggiunge anche la procedura d'infrazione n. 2010/4227, aperta nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione europea in relazione alla non corretta trasposizione nell'ordinamento nazionale e precisamente nel Dlgs n. 81/2008 di alcuni principi comunitari, che spinge anche a delle riflessioni su possibili ulteriori slittamenti dell'accennata scadenza del 31 dicembre, tenuto conto che è in corso di definizione un disegno di legge per la semplificazione degli adempimenti in materia.

I datori di lavoro interessati: casistica e ipotesi di esclusione

Un primo profilo che deve essere affrontato riguarda l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione di questo importante adempimento; nell'art. 29, comma 5 del Dlgs n. 81/2008, si afferma che "i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f)", e dal 1° gennaio 2013 dovranno anch'essi aver redatto il Dvr non essendo più consentito il ricorso all'autocertificazione.

Da una prima lettura della norma si potrebbe ritenere che sono interessati a tale adempimento solo coloro che esercitano un'attività d'impresa o professionale e che hanno alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati (art. 2094 c.c.); invece, i destinatari sono molto più numerosi in quanto comprende tutti i datori di lavoro pubblici e privati - secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. b) del Dlgs n.81/2008 - che intrattengono rapporti di lavoro non solo subordinato ma anche equiparato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 81/2008, e indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell'attività svolta. Pertanto, ad esempio, entro il prossimo 31 dicembre sono tenuti ad effettuare la valutazione dei rischi - ovviamente qualora non avessero già provveduto - e a redigere il relativo Dvr anche le Onlus, gli enti sacri, le associazioni sindacali e le associazioni e fondazioni in genere; il presupposto dell'obbligo in questione è, quindi, la sussistenza di almeno un rapporto di lavoro come definito con una formulazione molto ampia dall'art. 2, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 81/2008, in base al quale il lavoratore tutelato è la persona che, *indipendentemente dalla tipologia contrattuale*, svolge un'*attività lavorativa* nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Inoltre, la stessa norma equipara espressamente anche numerose altre figure di prestatori di lavoro molto diffuse; invero, si tratta di una casistica molto variegata e ampia che, ad esempio, comprende anche il socio lavoratore e l'associato in partecipazione (d'opera) di cui all'art. 2549 c.c., che in alcuni casi prescinde addirittura della sussistenza di un rapporto di lavoro (*si veda la tabella uno*).

Tabella 1 - La casistica dei lavoratori subordinati ed equiparati per i quali scattano gli obblighi del Dlgs n. 81/2008 e la redazione del Dvr

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato (art. 2094 c.c.)
Lavoratori con contratto di lavoro intermittente (artt. 33 ss., Dlgs n. 276/2003)
Lavoratori con contratto part time (Dlgs n. 61/2000)
Lavoratori subordinati a tempo determinato (Dlgs n. 381/2001)
Lavoratori in somministrazione (artt. 20 ss., Dlgs n. 276/2003)
Lavoratori con contratto di lavoro ripartito (cd. <i>job sharing</i> - artt. 41 ss., Dlgs n. 276/2003)
Lavoratori distaccati (art. 30, Dlgs n. 276/2003)
Associati in partecipazione d'opera (art. 2549 c.c.)
Lavoratori occupati in regime di telelavoro (art. 3, comma 9, Dlgs n. 81/2008)
Lavoratori socialmente utili (Lsu <i>ex lege</i> n. 468/1997)
Soci lavoratori di Snc, Sas, Srl ecc.
Lavoratori delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 (1)
Lavoratori a progetto (artt. 61 ss., Dlgs n. 276/2003) (2)
Collaboratori coordinati e continuativi (art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.) (2)

Apprendisti (Dlgs n. 167/2011)
Tirocinanti beneficiari delle iniziative di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali
Lavoratori che svolgono l'attività normalmente la propria mansione all'esterno dell'azienda come, ad esempio, autisti, agenti, letteristi, manutentori ecc.
Volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione civile (1)
Prestatori di lavoro occasionale (artt. 70 ss., Dlgs n. 276/2003) (3)
Allievi degli istituti di istruzione ed universitari(4)
Partecipanti ai corsi di formazione professionale(4)
Note: (1) Ai fini applicativi si veda anche Dl lavoro e P.S. 13 aprile 2011 e Dcpc 12 gennaio 2012. (2) Qualora svolgano la prestazione nei luoghi di lavoro del committente (art. 3, comma 7, Dlgs n. 81/2008). (3) Salvo che la prestazione lavorativa abbia per oggetto una delle attività previste dall'art. 3, comma 8, Dlgs n. 81/2008. (4) Qualora si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

Proprio per tale motivo è indispensabile, quindi, un'attenta verifica di quei casi che potremmo definire "al limite"; a titolo esemplificativo situazioni molto diffuse sono quelle di piccole società (Snc, Sas) in cui sono presenti solo soci lavoratori o committenti che intrattengono unicamente rapporti con lavoratori a progetto che prestano il proprio lavoro sia pure autonomo nei luoghi di lavoro dello stesso: anche in tali casi entro il prossimo 31 dicembre l'amministratore della società, nel primo caso, e il committente nel secondo dovranno necessariamente redigere il Dvr.

Occorre poi rilevare che il Ministero del lavoro con riferimento al caso degli stage e dei tirocini formativi nella Faq del 1° ottobre 2012, ha affermato che "nella specifica ipotesi in cui presso un'azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta"; non è chiaro, a dire il vero, se stante il tenore letterale dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 81/2008, e l'elenco dei soggetti equiparati, da ritenersi tassativo, il riferimento sia anche ai tirocini obbligatori per il sostenimento dell'esame di abilitazione ad una professione ma, in via prudenziale, anche in tale ipotesi è raccomandabile procedere all'adempimento in commento.

Quindi, dalla prossima scadenza restano esclusi solo i lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.) e le imprese familiari (art. 230-bis c.c.) salvo che intrattengano rapporti di lavoro subordinato ed equiparato, e i datori di lavoro domestico.

Profili applicativi generali del passaggio dall'autocertificazione al Dvr

Sul piano applicativo, quindi, la redazione del Dvr dovrà quindi essere effettuata dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2012 su supporto cartaceo o informatico - purché conforme ai requisiti previsti dall'art. 53 del Dlgs n. 81/2008 - e avere i contenuti previsti dal comma 2 dell'art. 28 del Dlgs n. 81/2008 (relazione sulla valutazione di tutti i rischi, indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, programma di miglioramento, procedure e ruoli organizzativi ecc.); inoltre, occorre ricordare che il Dvr dovrà avere anche data certa (3) o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rsp), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) e del medico competente, ove nominato (si veda la tabella due).

Qualora poi il datore di lavoro precedentemente in regime di autocertificazione abbia già effettuato dei rilievi strumentali (come, ad esempio, per il rumore, le vibrazioni ecc.) non è tenuto a ripeterli nuovamente, salvo che nel frattempo siano intervenute delle variazioni (nuovi reparti, lavorazioni ecc.) che li hanno resi superati o che sia scaduto il periodo previsto per l'aggiornamento periodico. Inoltre, occorre anche osservare che poiché uno dei principi della valutazione dei rischi è la partecipazione attiva alla stessa delle diverse figure della prevenzione (datore di lavoro, Rsp, RIs e medico competente) il Dvr andrà discusso anche nel corso della *riunione periodica di prevenzione* che, anche se obbligatoria almeno una volta l'anno solo nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, anche per quelle con numero inferiore ha sotto questo profilo un'elevata valenze ad è, pertanto, necessario tenerla e verbalizzarla.

Tabella 2 - I principali punti critici del passaggio dall'autocertificazione al Dvr in sintesi

Autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> - Può essere utilizzata fino al 31.12.2012 - Non possono avvalersene i datori di lavoro di attività a maggior rischio individuate nell'art. 29, comma 7, Dlgs n. 81/2008
Obbligo di redazione del Dvr	<ul style="list-style-type: none"> - Dal 1° gennaio 2013 si applica anche ai datori di lavori che occupano fino 10 lavoratori - Ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati occorre fare riferimento agli artt. 2, comma 1, lett. a) e 3 Dlgs n. 81/2008 - La valutazione dei rischi e la redazione del Dvr sono obblighi indelegabili del datore di lavoro (art. 17, Dlgs n. 81/2008)
Requisiti generali e custodia del Dvr	<ul style="list-style-type: none"> - Deve avere data certa o attestata e i contenuti previsti dall'art. 28 del Dlgs n. 81/2008 - Può essere redatto su supporto cartaceo o informatico - Deve essere custodito presso l'unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi
Enti non aventi scopo di lucro	<ul style="list-style-type: none"> - Sono tenuti a redigere il Dvr - A titolo esemplificativo vi rientrano anche i sindacati, i partiti politici, Onlus, enti sacri, associazioni e fondazioni in genere
Casi di esclusione	<ul style="list-style-type: none"> - Datori di lavoro domestico; lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.), imprese familiari (art. 230-bis c.c.) salvo che intrattengano rapporti di lavoro subordinato ed equiparato
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (Psvr)	<ul style="list-style-type: none"> - I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori in alternativa alle Psvr possono redigere il Dvr secondo procedure conformi al regime definito dagli artt. 17, 28 e 29, Dlgs n. 81/2008 - Le Psvr dovranno essere pubblicate in un apposito decreto interministeriale
Datori di lavoro che già hanno redatto il Dvr	<ul style="list-style-type: none"> - Non sono tenuti a rielaborare il Dvr secondo le nuove Psvr - Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento nei casi previsti dal Dlgs n. 81/2008
Sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> - L'art. 55 del Dlgs n. 81/2008 prevede diverse sanzioni penali per le ipotesi di omessa o incompleta redazione del Dvr a carico del datore di lavoro - A titolo esemplificativo l'omessa redazione del Dvr è punita con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a 6.400; per le attività a maggior rischio si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi

Redazione del Dvr e procedure standardizzate: gli orientamenti della nuova Commissione per gli interpelli

Come accennato sul piano operativo i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi e redigere il Dvr secondo le procedure standardizzate approvate dalla Commissione consultiva permanente; proprio in relazione a questo specifico obbligo la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna) ha presentato alla Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro, istituita presso la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 12 del Dlgs n. 81/2008, un quesito in cui ha chiesto alla stessa un parere circa la possibilità che i datori fino a 10 lavoratori possano redigere il Dvr seguendo la procedura "ordinataria" prevista dall'art. 28 del Dlgs n. 81/2008, anziché utilizzare le citate procedure standardizzate di valutazione dei rischi che per altro al momento, a circa un mese dalla scadenza, non sono ancora state pubblicate.

Al riguardo nell'interpello n. 7/2012 la Commissione si è espressa favorevolmente sulla base di articolate considerazioni che è possibile così riassumere.

La norma contenuta nell'art. 29, comma 5 del Dlgs n. 81/2008 ha una precisa finalità ed è quella di *"fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento - le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi - che permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre un'autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio Dvr in modo coerente con quanto previsto dal Dlgs n. 81/2008 agli articoli 28 e 29"*; tale principio, tuttavia, deve essere letto in combinato con il comma 2, lett. a) dell'art. 28 del Dlgs n. 81/2008, in cui si afferma che *"La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione"*.

Naturalmente, osserva la Commissione per gli interpelli, il datore di lavoro è tenuto a rispettare i precetti generali previsti dagli artt. 17, 28 e 29 dello stesso decreto per quanto riguarda la redazione e l'aggiornamento del Dvr ma in virtù dei citati principi afferma che *"la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un Dvr coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del Dlgs n. 81/2008"*.

Pertanto, superando alcune posizioni particolarmente rigide espresse da una certa dottrina, secondo la Commissione in virtù della *ratio* della norma il datore di lavoro che occupa fino a dieci lavoratori può elaborare il Dvr alternativamente o sulla base delle procedure standardizzate o seguendo un iter procedurale conforme ai citati artt. 17, 28 e 29 del Dlgs n. 81/2008.

Di conseguenza per effetto di tale interpretazione la Commissione molto opportunamente sottolinea - sia pure con una piccola imprecisione sul limite "numerico" dei dieci occupati - che il datore di lavoro che abbia già un proprio Dvr e, quindi, non ha fatto ricorso all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, non dovrà rielaborarlo secondo le nuove indicazioni delle procedure standardizzate, fermo restando l'obbligo di aggiornamento dello stesso nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 29 del Dlgs n. 81/2008 (4).

Considerazioni conclusive

Gli orientamenti espressi dalla Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza - che occorre ricordare costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza - sono pienamente condivisibili in quanto da un'interpretazione logico-sistematica emerge nitidamente la possibilità anche per il datore di lavoro che occupa non più di dieci lavoratori di ricorrere al regime ordinario anziché a quello semplificato che dovrebbe prendere vita con le tanto attese procedure standardizzate.

E sotto questo profilo sarà interessante verificare se trattasi di un'autentica semplificazione; resta però il dato di fatto che a pochi giorni dall'imminente scadenza le stesse non sono state ancora pubblicate e ciò mette certamente in una situazione di oggettiva difficoltà quanti - e come detto certamente non saranno pochi - dovranno compiere il "gran salto" dall'autocertificazione al Dvr.

Certamente l'aver previsto dal 1° gennaio 2013 l'obbligo generalizzato della redazione del Dvr e un bene in quanto molti datori di lavoro hanno interpretato (erroneamente) la valutazione dei rischi come la mera redazione di un'autocertificazione e non come un processo da mettere in atto seriamente per identificare i rischi e attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie; tuttavia, anche in considerazione di ciò appare difficile pensare che in un lasso di tempo così breve i datori di lavoro di piccole attività possano elaborare un Dvr sia pure secondo procedure "standardizzate".

Pertanto, in ragione di tale ritardo sarebbe auspicabile una proroga anche se non va dimenticata la già citata procedura d'infrazione della Commissione Ue nei confronti dell'Italia n. 2010/4227 e del parere del 21.11.2012, che dà per scontata l'immediata soppressione dell'autocertificazione, e che è in corso di definizione un importante disegno di legge per semplificare alcuni adempimenti in materia di sicurezza che appare quanto mai necessario vista l'abnorme iperproduzione normativa degli ultimi anni.

(1) In *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2012, n. 111.

(2) Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, *Guida pratica sicurezza del lavoro*, Il Sole 24 Ore Editore, IV edizione 2013 in corso di pubblicazione.

(3) Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, *Sicurezza sul lavoro: la "data certa" del documento di valutazione dei rischi*, in *Guida al Lavoro* n. 48/2008, pagg. 19 e ss.

(4) Tale disposizione obbliga il datore di lavoro ad aggiornare la valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate e quindi anche il Dvr nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Occorre anche osservare che per alcuni rischi (ad esempio da agenti biologici, rumore ecc.) il Dlgs n. 81/2008 stabilisce delle periodicità per l'aggiornamento della relativa valutazione.

Sicurezza ed igiene del lavoro



Bonifica delle coperture di amianto: DPC E DPI per le operazioni in quota

La bonifica delle coperture in amianto è una di quelle attività in cui possono essere utilizzati i dispositivi di protezione collettiva (DPC) e individuale (DPI) contro le cadute dall'alto. Per effettuare questa attività, soprattutto nell'ambito degli edifici industriali, occorre valutare attentamente l'utilizzo delle reti di sicurezza. E' stata considerata la riduzione del solo rischio di caduta dall'alto dovuta allo sfondamento della copertura e non di tutti gli altri rischi presenti, compresa la caduta dai bordi non protetti e l'esposizione a fibre di amianto, poiché la materia risulta essere particolarmente complessa.

Luca Rossi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 11.12.2012, n. 23

Affrontare la bonifica delle coperture contenenti amianto in matrice compatta significa intervenire su lastre di fibrocemento largamente impiegate in passato nelle coperture di edifici industriali. Generalmente, questo tipo di coperture sono "non praticabili" secondo la norma UNI 8088 in quanto sulle stesse non è possibile l'accesso e il transito di persone, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o di cose dall'alto e contro i rischi di scivolamento (si veda la tabella 1). Sarà analizzata la rimozione in sicurezza delle lastre, attività che presenta spesso fattori di rischio ancora maggiori della presenza dell'amianto stesso a causa delle problematiche legate alla caduta dall'alto delle persone.

Tabella 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legislazione	
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206	"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"
D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475	"Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di protezione individuale"
D.M. 6 settembre 1994	"Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto"

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 20 gennaio 1982, n. 13	"Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti"
Norme europee	
UNI 8088: 1980	"Lavori inerenti le coperture dei fabbricati - Criteri per la sicurezza"
UNI EN 13374: 2004	"Sistemi di protezione temporanea dei bordi - Specifiche di prodotto e metodi di prova"
UNI EN 1263-1: 2003	"Reti di Sicurezza Parte 1: Requisiti di sicurezza, metodi di prova"
UNI EN 1263-2: 2003	"Reti di Sicurezza Parte 2: Requisiti di sicurezza per messa in opera di reti di sicurezza"
UNI EN 353/1: 2003	"Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida." (1)
UNI EN 353/2: 2003	"Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile"
UNI EN 354: 2003	"Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Cordini"
UNI EN 355: 2003	"Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia"
UNI EN 358: 2001	"Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro"
UNI EN 361: 2003	"Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo"
UNI EN 362: 2005	"Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Connettori"
UNI EN 363: 2008	"Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la protezione contro le cadute"

UNI EN 365: 2005	"Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generale per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio"
UNI EN 795: 2002	"Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove"
(1) La norma UNI EN 353/1: 2003 è stata cancellata dall'elenco delle norme armonizzate alla direttiva 89/686/CEE con decisione della Commissione del 19 marzo 2010.	

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI

I materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 in tre grandi categorie:

- materiali che rivestono superfici applicate a spruzzo o a cazzuola;
- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cementoamianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.

La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possono essere inalate dagli occupanti. Il criterio più importante che deve essere valutato in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali.

I materiali friabili sono quelli che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita.

Questi possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) ed essere facilmente danneggiati, nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio se sono collocati in aree accessibili.

In base alla friabilità, i materiali possono essere classificati come:

- friabili - materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
- compatti - materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani ecc.).

L'Allegato al D.M. 6 settembre 1994 ha fornito una tabella con la distinzione, in queste due primarie tipologie friabile o compatto, dei principali manufatti contenenti amianto che possono essere ritrovati frequentemente applicati negli edifici. I ricoprimenti a spruzzo (floccati) sono generalmente materiali friabili, mentre i rivestimenti di tubazioni e i materiali in cemento amianto sono materiali in origine poco o per niente friabili, tuttavia, lo possono diventare a seguito del degrado subito a causa di fattori ambientali.

METODI DI BONIFICA

I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali previsti dal D.M. 6 settembre 1994, sono:

- la rimozione;
- l'incapsulamento;
- il confinamento.

RIMOZIONE

La rimozione è il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione e ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività svolte nell'edificio.

Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente, produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che devono essere correttamente smaltiti. E' la procedura che comporta i costi più elevati e i più lunghi tempi di realizzazione e richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.

INCAPSULAMENTO

L'incapsulamento consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che, a seconda del tipo di prodotto usato, tendono a inglobare le fibre di amianto e costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.

I costi e i tempi dell'intervento risultano più contenuti, non richiedendo la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non producendo rifiuti tossici. Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione.

L'incapsulamento è il trattamento di elezione per materiali poco friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e dalla conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e di manutenzione.

L'efficacia dell'incapsulamento, che con il tempo può alterarsi o essere danneggiato, deve essere verificato periodicamente ed eventualmente ripetuto.

L'eventuale rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa dell'effetto impermeabilizzante del trattamento. L'incapsulamento può alterare, inoltre, le proprietà antifiama e fonoassorbenti del rivestimento di amianto.

CONFINAMENTO

Il confinamento consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non è associato a un trattamento incapsulante, il rilascio delle fibre continua all'interno del confinamento. Il costo è contenuto, se l'intervento non comporta lo spostamento degli impianti (elettrico, termoidraulico, di ventilazione ecc.).

Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti ed è appropriato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte (per esempio, una colonna).

Il confinamento non è indicato quando è necessario accedere frequentemente nello spazio segregato; occorre anche adottare sempre un programma di controllo e di manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio e la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La rimozione delle coperture in amianto deve presupporre la corretta effettuazione della valutazione del rischio prevedendo le seguenti macrofasi fondamentali:

- l'identificazione del pericolo e l'analisi del rischio;
- la sostituzione del pericolo e/o l'eliminazione del rischio;
- l'individuazione e l'adozione delle misure tecnico-organizzative;
- l'individuazione e l'adozione dei DPC;
- l'individuazione e l'adozione dei DPI.

Il rischio prevalente considerato è quello relativo alla possibile caduta dall'alto del lavoratore conseguente allo sfondamento della copertura non praticabile che può provocare morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Non sono considerati altri rischi, certamente presenti nell'attività da eseguire, come quello relativo alla caduta dai bordi della copertura e quello legato alla rimozione dell'amianto.

Una delle possibilità per ridurre il rischio prevalente è quella di individuare e adottare idonei dispositivi di protezione collettiva come le reti di sicurezza. Se, a seguito della loro applicazione, si riesce a eliminare e/o ridurre il rischio, l'attività di bonifica può cominciare altrimenti è necessario fare ricorso ai dispositivi di protezione individuale, come le linee di ancoraggio, rigide o flessibili, e/o i dispositivi di ancoraggio portatili (treppiede o similari).

La priorità nell'adozione dei dispositivi di protezione collettiva rispetto ai DPI è stabilita negli artt. 15 (si veda il riquadro 1), 75 (si veda il riquadro 2), e 111 (si veda il riquadro 3).

Riquadro 1

- Art. 15, D.Lgs. n. 81/2008

"Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
... i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale"

Riquadro 2

- Art. 75, D.Lgs. n. 81/2008

"I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro"

Riquadro 3

- Art. 111, D.Lgs. n. 81/2008

"Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;"

I requisiti che i DPC e DPI devono possedere sono individuati nei Titoli III e IV, D.Lgs. n. 81/2008.

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Poiché DPC, le reti di sicurezza sono "prodotti" che hanno la funzione specifica di salvaguardare le persone dai rischi per la salute e la sicurezza. Su queste, non essendo coperte da direttiva specifica, non può essere apposta la marcatura CE. A questi dispositivi è applicato il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), Parte IV, Titolo I, "Sicurezza dei prodotti".

Il fabbricante può dimostrare che i suoi DPC soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 206/2005 redigendo, per esempio, una propria specifica tecnica di prodotto o facendo riferimento alle norme tecniche applicabili in questo caso, le UNI EN 1263, parti 1 e 2.

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha menzionato i DPC riferiti ai soli lavori in quota, all'art. 111, commi 5 e 6 (si veda il riquadro 4).

Riquadro 4**- Commi 5 e 6, art. 111, D.Lgs. n. 81/2008**

"5. Il datore di lavoro individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione e una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori".

"6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati"

Le reti di sicurezza non sono individuabili all'interno del D.Lgs. n. 81/ 2008, tuttavia, a queste può essere applicato l'art. 122, "Ponteggi e opere provvisorie", secondo il quale "Nei lavori che sono eseguiti a un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose". La rete di sicurezza è certamente una "idonea opera provvisoria" cosiccome la bonifica delle coperture in amianto è un "lavoro in quota".

La normativa tecnica ha distinto la rete dalla rete di sicurezza. La rete è definita come "connessione di maglie" mentre la rete di sicurezza è la "rete sostenuta da una fune sul bordo, da altri elementi di supporto o da una combinazione di questi, progettata per fermare la caduta dall'alto delle persone".

In definitiva, la rete di sicurezza è il sistema formato dalla rete e dalla intelaiatura di sostegno.

Nella rimozione di coperture in amianto è possibile utilizzare il "sistema S", rete di sicurezza con fune sul bordo che incornicia e rinforza la zona perimetrale e alla quale sono collegati i cavi di sollevamento e di ancoraggio. Questa è messa in opera in posizione orizzontale per proteggere da cadute una zona ampia dell'area di lavoro, generalmente interna alla struttura da proteggere. Non rientrano in questo sistema le reti di sicurezza di piccole dimensioni aventi superficie minore a 35 m² e lato corto inferiore a 5 m.

Le reti di sicurezza devono essere ancorate in maniera tale che le forze originate, a seguito della trattenuta del lavoratore, siano assorbite e trasmesse, in maniera sicura, dai punti di sospensione ai punti di ancoraggio sulla struttura. I punti di ancoraggio non devono consentire lo spostamento o scorrimento della rete sotto carico.

La messa in opera delle reti di sicurezza deve essere studiata in base alle caratteristiche della copertura, con particolare attenzione a:

- rispetto dell'altezza di caduta e della larghezza di raccolta del sito lavorativo;
- posizionamento della rete di sicurezza più vicino possibile ai punti di lavoro per ridurre al minimo l'altezza di caduta;
- rispetto dello spazio libero sotto la rete di sicurezza in virtù delle possibili deformazioni, per evitare che il lavoratore caduto possa urtare altri lavoratori, ostacoli fissi o in transito sotto la stessa;
- modalità con le quali sono effettuati gli ancoraggi e loro tipologia;
- caduta sulla rete di sicurezza di materiali incandescenti e lavori in cui è previsto l'uso di fiamma;
- posizionamento della rete di sicurezza che non deve ostacolare il movimento dei lavoratori e delle macchine per permettere lo svolgimento delle attività lavorative senza l'introduzione di rischi aggiuntivi;
- assenza di vuoti in cui sia possibile cadere senza essere raccolti dalla rete di sicurezza.

Dovranno anche essere considerate le attività complementari che riguardano:

- il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione della rete di sicurezza;
- le attrezzature per la posa in opera quali gru, pontimobili ecc;
- l'eventuale utilizzo di DPI contro le cadute dall'alto e i relativi punti di ancoraggio per i lavoratori nelle fasi di montaggio e di smontaggio della rete di sicurezza;
- la movimentazione di materiale nel sito lavorativo;
- la possibilità di scioglimento dei nodi sui cavi, a causa di vibrazioni o di sbalzi, che deve essere evitata; qualora necessario, bisogna adottare le opportune misure di bloccaggio dei nodi in maniera sicura e programmare un periodico controllo.

Nella concezione e nelle dimensioni le reti devono essere idonee al tipo di lavoro che deve essere eseguito come la struttura che sorregge la copertura, soggetta agli sforzi alla messa in opera delle reti, al loro spostamento o alla caduta eventuale di persone.

La messa in opera delle reti deve essere pratica e agevole, è opportuno che, quindi, il peso sia ridotto senza influire sulla resistenza. Particolare attenzione meritano gli ancoraggi che devono essere eseguiti con la grande cura e calcolati nelle condizioni più sfavorevoli d'impiego.

Nella messa in opera e nell'impiego delle reti è necessario rispettare alcune precauzioni:

- prevedere e mettere in opera i dispositivi di ancoraggio delle reti al momento della costruzione della struttura dell'edificio;
- trasportare, movimentare e stoccare le reti e i loro accessori con cura per evitare il loro degrado;
- ricercare i metodi suscettibili di ridurre al massimo il rischio di caduta durante la messa in opera delle reti (per esempio, utilizzo di gru o di portali);
- prevedere e mettere in opera al momento della costruzione della struttura dell'edificio i dispositivi d'ancoraggio necessari al fissaggio dei DPI;
- posare le reti il più vicino possibile al piano di lavoro, per ridurre l'altezza di caduta;
- sorvegliare la corretta regolazione della tensione della rete;
- tenere in conto, al momento della progettazione e della costruzione della struttura dell'edificio, degli sforzi esercitati dalla rete sulla stessa e di quelli esercitati dagli apparecchi e dalle attrezzature di sollevamento;
- evitare i vuoti sul perimetro della rete, attraverso i quali il personale potrebbe passare in caso di caduta;
- evitare la caduta sulle reti di materiali incandescenti nel caso che al di sopra di esse siano eseguiti lavori di saldatura, di taglio con fiamma ossidrica o all'arco voltaico;
- verificare periodicamente lo stato delle reti e dei loro accessori d'ancoraggio;
- asportare i materiali o gli utensili caduti accidentalmente nelle reti;
- verificare il buono stato dei mezzi d'ancoraggio e la tensione delle reti; in particolare, è necessario prestare attenzione agli sforzi di flessione e di trazione ai quali possono essere sottoposti gli elementi metallici di ancoraggio delle reti;
- spostare le reti a seconda dell'avanzamento della rimozione delle lastre in copertura.

ALTEZZE DI CADUTA E LARGHEZZA DI RACCOLTA

La scelta di una rete di sicurezza, oltre che dall'inclinazione della copertura, dipende dall'altezza di caduta e dalla larghezza di raccolta definite come segue:

- altezza di caduta H_e - distanza verticale fra la rete di sicurezza e il punto di lavoro localizzato lungo il perimetro esterno della struttura;
- altezza di caduta H_i - distanza verticale fra la rete di sicurezza e il punto di lavoro localizzato lungo il bordo interno alla struttura;
- altezza di caduta ridotta H_r - distanza verticale tra la rete di sicurezza e il punto di lavoro localizzato sul bordo interno della struttura a distanza non superiore a 2m dai punti di ancoraggio;

- larghezza di raccolta b - distanza orizzontale fra il bordo esterno della zona di lavoro e il bordo esterno della rete. La larghezza di raccolta è necessaria per tenere conto della componente orizzontale della velocità che il lavoratore potrebbe possedere e che lo proietterebbe fuori della superficie protetta dalla rete.

Questa problematica assume particolare importanza quando l'altezza di caduta è elevata, specialmente in presenza di superfici inclinate.

I valori delle grandezze definite che è possibile adottare sono:

- altezze di caduta H_i e H_e non superiore ai 6 m;
- altezza ridotta H_r , introdotta per reti di tipo S, non superiore ai 3 m, perché localizzata nella zona strutturalmente più debole della rete;
- distanza orizzontale tra rete e spigolo di caduta (zona vuota) più piccola possibile;
- aree di lavoro inclinate fino a 20° , per la larghezza di raccolta b della rete devono essere rispettati i valori


$$H_e \text{ (m)} \leq 1,0 \leq 3,0 \leq 6,0$$

$$b \text{ (m)} \geq 2,0 \geq 2,5 \geq 3,0$$

L'inclinazione della copertura non supera i 20° (si veda la figura 1).

Figura 1

Altezze di caduta consentite e larghezze di raccolta richieste per zone di lavoro inclinate tra 0° e 20°



I valori dell'altezza di caduta e della larghezza di raccolta indicati sono compatibili con le dimensioni dei capannoni industriali, in media alti 8 metri e con coperture piane o poco inclinate.


SPAZIO LIBERO SOTTO LA RETE DI SICUREZZA

Le reti di sicurezza devono essere messe in opera e sospese in maniera tale che, durante la fase di raccolta del lavoratore che ha subito la caduta, la stessa non tocchi altri lavoratori, ostacoli fissi o in transito sotto la rete.

Nella valutazione occorre tenere conto dell'abbassamento dovuto al peso proprio della rete e della deformazione che la stessa subisce dopo la raccolta del lavoratore.

La deformazione massima f_{max} può essere ricavata dal grafico di figura 2, in funzione della larghezza della rete e dell'altezza di caduta.

Figura 2- Grafico della freccia massima in funzione della dimensione della rete e dell'altezza di caduta



Il grafico può essere meglio compreso se le grandezze indicate sono definite come segue:

- l - larghezza della rete (lato più corto);
- h - altezza di caduta (distanza verticale tra il punto di ancoraggio della rete di sicurezza e il punto di lavoro sovrastante);
- H_i - distanza verticale tra la rete di sicurezza e il punto di lavoro sovrastante;
- f_o - deformazione dovuta al peso proprio;
- f_{max} - massima deformazione (freccia) dovuta al peso proprio e al carico dinamico.

Le curve sono utilizzabili purché siano soddisfatte le seguenti condizioni

$$f_o \text{ (m)} \leq 0,1 \cdot l$$

$$H_i \text{ (m)} = h + f_o \leq 6,0$$

I valori dello spazio libero sotto la rete di sicurezza indicati sono compatibili con le dimensioni dei capannoni industriali a patto che non ci siano attrezzature o materiali "ingombranti" presenti sotto la rete. Con dimensioni della rete e , quindi, campate fino a 12 m lo spazio libero sotto la rete, per altezze di caduta pari a 2 m circa, è circa 4 metri. Se un capannone è alto 8 m circa, l'altezza massima delle attrezzature o dei materiali ingombranti presenti sotto la rete è di 2m circa. La problematica dello spazio libero sotto la rete di sicurezza può essere brillantemente risolta, ovviamente, se sono rimosse le attrezzature o i materiali ingombranti, operazione che può essere più o meno agevole e che dipende dall'attività esercitata all'interno della struttura.

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Se a seguito della valutazione dei rischi, che comprende l'analisi dell'altezza di caduta, della larghezza di raccolta e dello spazio libero sotto la rete di sicurezza, non è possibile utilizzare una rete di sicurezza, deve essere adottato un sistema di protezione individuale delle cadute.

I suoi componenti devono essere idonei in rapporto a:

- l'uso previsto durante tutte le fasi di loro utilizzo (per esempio, accesso, lavoro);
- le caratteristiche del luogo di lavoro come l'inclinazione e lo stato delle superfici;
- le caratteristiche del sistema di ancoraggio, l'ubicazione e la forza agente sullo stesso;
- il livello di competenza dei lavoratori;
- la compatibilità fra i componenti del sistema di protezione e del sistema di ancoraggio;
- la compatibilità ergonomica del sistema di protezione rispetto al lavoratore e, dunque, la scelta della corretta imbracatura e degli elementi del sistema di ancoraggio in grado di ridurre al minimo il disagio e lo stress per il corpo;
- le informazioni fornite dal fabbricante e relative a tutti i componenti del sistema;
- la necessità di agevolare le operazioni per un soccorso sicuro ed efficace che permettano di evitare, per esempio, i traumi da sospensione inerte.

Nel caso specifico possono essere utilizzati i sistemi di trattenuta che impediscono la caduta libera e sono da preferirsi a quelli che arrestano la caduta libera.

Un sistema di trattenuta è un sistema di protezione individuale dalle cadute che impedisce le cadute dall'alto, limitando il percorso che può compiere il lavoratore. Permette al lavoratore di trovarsi nella situazione in cui si realizza la condizione di impedimento di caduta dall'alto, in quanto non permette al lavoratore di raggiungere la zona pericolosa.

Un sistema di trattenuta:

- limita il movimento del lavoratore, in modo che allo stesso sia impedito di raggiungere zone in cui potrebbe verificarsi una caduta dall'alto;
- non è destinato ad arrestare una caduta dall'alto;
- non è destinato a situazioni di lavoro in cui il lavoratore ha bisogno di un dispositivo di presa del corpo (per esempio, per impedirgli di scivolare o cadere).

Un sistema di trattenuta è costituito da undispositivodi ancoraggio, da un cordino e da un dispositivo di presa per il corpo. Completano il sistema uno o più connettori necessari per il collegamento dei vari elementi.

Nell'attività di rimozione delle lastre di amianto possono essere adottati due sistemi:

- sistema di trattenuta che utilizza come ancoraggio dispositivi portatili (treppiede o similari) come quelli previsti, per esempio, nella UNI EN 795 classe B;
- sistema di trattenuta che utilizza come ancoraggio linee rigide o flessibili come quelle previste, per esempio, nella UNI EN 795, classe C o D.

Le caratteristiche dei componenti sono descritte nelle norme tecniche e, specificatamente:

- dispositivo di presa per il corpo, quindi, cintura di posizionamento sul lavoro e di trattenuta prevista (UNI EN 358);
- cordino di posizionamento sul lavoro (UNI EN 358) eventualmente integrato con un assorbitore di energia (UNI EN 355);
- connettori (UNI EN 362).

La scelta fra i due sistemi di trattenuta dipende da molti fattori fra cui:

- l'inclinazione della copertura, quella di tipo piana (per esempio, con cupolini) permette l'utilizzo dei dispositivi portatili;
- le caratteristiche della struttura di ancoraggio fondamentale nel caso in cui siano impiegate linee rigide o flessibili;
- la possibilità di poter installare ancoraggi intermedi, nel caso siano utilizzate linee rigide o flessibili, per poter garantire che il sistema operi in trattenuta;
- la compatibilità ergonomica del sistema di trattenuta rispetto al lavoratore per ridurre al minimo il disagio e lo stress per il corpo;
- la presenza o la possibilità di realizzare camminamenti sicuri [1].

[1] Per maggiori informazioni si veda, della Regione Veneto Azienda ULSS n. 15 "Alta Padovana" e della Regione Friuli Venezia Giulia ASS n. 6 "Friuli Occidentale", Io non ci casco, Manuale operativo per chi lavora in altezza, seconda edizione.

Le figure 1 e 2 sono estratte dalla "Linea guida per la scelta, l'uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi", ISPESL, novembre 2006.

L'Esperto risponde

Appalti

■ LA STAZIONE APPALTANTE NON REGISTRA IL CONTRATTO

D. *Nel 2010, la società Alfa Srl si è aggiudicata una gara d'appalto per prestazione di servizi e non è mai stato registrato il contratto. Quali sono gli effetti giuridici della mancata registrazione? È possibile ora procedere alla registrazione? Se sì, quali sono gli eventuali costi da sostenere? Faccio presente che i compensi vengono fatturati con Iva.*

R. Le stazioni appaltanti, che non sono pubbliche amministrazioni (e, quindi, diversi da ministeri, Regioni, Comuni, Province, Consorzi pubblici, eccetera) non sono tenute a stipulare in carta legale i contratti conseguenti a procedure di gara o confronto concorrenziale, posto che essi assumono, a differenza di quanto avviene per la Pa, la veste di atti privati, proprio perché non sono atti ricevuti da pubblici ufficiali. I contratti (compresi tutti gli eventuali allegati) ben possono essere conclusi mediante scrittura privata, non necessariamente da registrare, se non in caso d'uso, da parte di chi ne ha interesse. Ciò premesso, si evidenzia che, in caso di registrazione, si applicano le norme sull'imposta del bollo che, allo stato, per i contratti, prevedono l'apposizione di marche da 14,62 euro ogni quattro facciate. Per quanto concerne, poi, la misura dell'imposta di bollo da apporre sui documenti allegati al contratto (ove si ritenga di procedere alla sua registrazione, anche in caso d'uso), si fa presente che il ministero delle Finanze è più volte intervenuto sull'argomento con proprie risoluzioni e circolari, le quali, tuttavia, non sembrerebbero aver sortito un particolare effetto chiarificatore, tant'è che la materia risulta, allo stato, piuttosto confusa. Ad ogni buon conto, si segnala che la risoluzione del ministero delle Finanze n. 78/E del 30 marzo 1995, ha precisato che i disegni progettuali, al pari degli altri documenti indicati nell'articolo 28 della tariffa, parte II, dell'imposta di bollo (« Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori, liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere»), anche se firmati dalle parti, ovvero allegati ad un contratto (o convenzione), sono soggetti ai tributi solo in caso d'uso e nella misura di «lire 600» (ndr: ora 0,31 euro) per ogni foglio o esemplare. Ciò, in quanto, nella descritta situazione, questi ultimi documenti conservano la loro prevalente natura di scritti tecnici.

(A cura di Mario Maceroni - Associazione Verso l'Europa, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 10.12.2012)

■ CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA CON PROROGA ENTRO I 10 ANNI

D *Il Dlgs 30 maggio 2008 n. 115 (« Attuazione della direttiva 2006/32/ce relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/cee») prevede che è possibile ricomprendere una proroga della durata di altri 18 anni, dopo che il contratto in essere ed oggetto di proroga, prevede una durata di due anni e sei mesi? È plausibile, nell'ambito del codice dei contratti, tenuto conto della succitata disposizione normativa, che un contratto, originariamente contenuto nei limiti di 200.000 euro, con la proroga di che trattasi si elevi complessivamente ad oltre 1.5 milioni e euro? In particolare, è possibile ravvisare in questa previsione normativa una possibilità di proroga prevista direttamente dalla legge, al di là di quanto previsto dal Codice dei contratti?*

R I fine di rispondere al quesito, occorre precisare che il contratto servizio energia concerne l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di

trasformazione e di utilizzo dell'energia. Detto contratto è stipulato, da una parte, tra fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, o distributori di energia, o gestori dei sistemi di distribuzione o società di vendita di energia al dettaglio, tutti qualificati ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs 115/2008 e, dall'altra parte, i clienti finali (persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale). Ciò premesso, si informa che la durata del contratto servizio energia, salvo casi particolari specificamente previsti dal citato Dlgs 115, deve avere durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni. Ne consegue che, al di fuori delle menzionate eccezioni, il contratto non può avere una durata di altri 18 anni rispetto a quelli inizialmente pattuiti. Qualora il cliente finale sia un soggetto pubblico, per la stipulazione del contratto questo ultimo deve osservare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006); quanto alla scelta del contraente, giusto quanto disposto dall'articolo 15 del decreto 115 citato. Tale circostanza comporta che il contratto, derivante da una scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 125 del Codice, quale deve intendersi il contratto di 200.000 euro, accennato dal lettore, non è assolutamente prorogabile e ancor meno ampliabile. Infatti, per contratti di appalto per l'acquisizione di beni e servizi, oltre il suddetto importo, il contraente deve essere scelto con procedura di evidenza pubblica, ossia con gara a procedura aperta o ristretta: in entrambi i casi con pubblicazione di apposito bando sulla Gazzetta ufficiale europea, oltre che su quella nazionale e sugli altri siti previsti dall'articolo 66 del Codice. Qualsiasi provvedimento adottato per proseguire il contratto, quindi, è illegittimo, ancorché nelle more della predisposizione degli atti occorrenti e necessari per l'espletamento di una nuova gara per l'affidamento del predetto servizio. In altri termini, non ha pregio sostenere che sia necessario ed urgente nonché indifferibile procedere ad assicurare la continuazione di questo, giacché, in siffatta ipotesi, queste difetterebbe dei presupposti della contingibilità ed urgenza essendo evidente che, con l'approssimarsi della scadenza contrattuale, l'amministrazione avrebbe potuto fronteggiare per tempo, con strumenti ordinari, l'esigenza di garantire il servizio ritenuto essenziale, essendo tutt'altro che eccezionale, straordinaria ed imprevedibile tale necessità. In definitiva, non sussiste alcuna norma di legge che consenta di superare i ricordati precetti imposti dal Codice dei contratti.

(A cura di Mario Maceroni - Associazione Verso l'Europa, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 10.12.2012)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ SUL PORTONE D'INGRESSO LO SCONTO DEL 50% O 55%

Il condominio ha deciso di sostituire il vecchio cancello del portone d'ingresso con uno più sicuro sia nella struttura portante che nei vetri. È possibile fruire della nuova detrazione del 50% come ristrutturazione straordinaria?

La risposta è affermativa. La detrazione del 50% si applica per gli interventi eseguiti su immobili abitativi e relative parti condominiali (articolo 16 bis, Tuir 917/86 e articolo 11, DI 83/2012, convertito in legge 134/2011 e guida alla detrazione del 36%-50% su www.agenziaentrate.it). Anche la sostituzione del portone di ingresso del condominio fruisce pertanto della detrazione del 50%. Nell'ipotesi in cui il portone abbia i requisiti di trasmittanza termica prevista per gli infissi, potrebbe essere applicabile anche la detrazione del 55% (articolo 4 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011 e articolo 11 legge 134/2012 e guida al 55% su www.agenziaentrate.it). Per fruirne occorre pagare le fatture con bonifico bancario o postale e inviare entro 90 giorni dalla fine lavori all'Enea, la scheda informativa dei lavori eseguiti (per i dettagli vedi al guida al 55% su www.agenziaentrate.it).

(A cura di Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 10.12.2012)

■ LA CHIUSURA DEL BALCONE DÀ AUMENTO DI VOLUMI

D. *Mia moglie ha la nuda proprietà di un appartamento donatole dal padre, nostra abitazione principale. Considerato che abbiamo intenzione di chiudere l'intero balcone tramite la costruzione di una tettoia tutta chiusa, per ricavare un altro locale da adibire a lavanderia e per dare di conseguenza anche più calore alla casa, vorrei sapere se tale intervento possa rientrare nell'agevolazione delle ristrutturazioni edilizie e/o risparmio energetico (36%-50% o 55% fino a giugno 2013) e se, personalmente, anche se non ho la proprietà dell'immobile, ma in qualità di persona che sostiene le spese, e come familiare, posso fruire delle detrazioni previste.*

R. Se trattasi di chiusura con infissi o altri materiali non removibili, la risposta è negativa, in quanto comunque si realizza un aumento volumetrico (locale adibito a lavanderia). La detrazione del 50% (articolo 16 bis Tuir 917/1986 e articolo 11, DI 83/2012, convertito in legge 134/2012) e quella del 55% (articolo 4 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011) si applicano per i soli interventi di recupero edilizio ed energetico che non comportino aumento di volumetria dell'abitazione (circolare 57/E/1998). Per ciò che concerne gli interventi relativi alla copertura di terrazze o balconi, si ritiene che la detrazione del 50% possa spettare solo se i lavori siano diretti, ad esempio, alla trasformazione degli stessi in verande non completamente chiuse lateralmente, in quanto, in tale ipotesi, non si verrebbe a realizzare un nuovo vano dell'abitazione ad aumento della cubatura della stessa (vedasi, in tal senso, la Guida dell'agenzia delle Entrate al 36% su www.agenziaentrate.it nella quale viene ammesso il beneficio per la trasformazione del balcone in veranda, quale intervento di ristrutturazione edilizia). Alle stesse conclusioni si giunge anche con riferimento al 55%. In assenza di aumento di volumetria, il coniuge del nudo proprietario, se convivente e se sostiene direttamente le spese (fatture a lui intestate a fronte di bonifici da lui eseguiti), fruisce comunque della detrazione (risoluzione n.184/E 12 giugno 2002).
(A cura di Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 10.12.2012)

 **Energia****■ TARIFFA A DUE VIE PER IL FOTOVOLTAICO**

D. *Sono un privato che intenderebbe installare sul tetto della propria abitazione un impianto fotovoltaico della potenza di 3kw per la produzione di energia elettrica, fruendo del regime incentivante del Quinto conto energia. Prima di effettuare l'investimento, vorrei capire qual è il trattamento fiscale applicabile alle tariffe (incentivante e onnicomprensiva) previste dal Quinto conto energia ed in particolare se la tariffa onnicomprensiva riconosciuta per l'energia ceduta in rete debba essere soggetta o meno a tassazione ai fini Irpef. In caso affermativo, vi chiederei inoltre se è possibile dedurre fiscalmente il costo che sostengo in bolletta per l'acquisto dell'energia quando l'impianto non produce (analogamente a quanto avviene con il regime dello scambio sul posto).*

R. Con il Quinto conto energia (decreto 7 luglio 2012 del ministero dello Sviluppo economico) è stato in parte rivisto il meccanismo di incentivazione di produzione di energia con impianto fotovoltaico. Viene applicata una tariffa, cosiddetta onnicomprensiva, per la quota di energia immessa in rete ed una tariffa, cosiddetta premio, per la quota autoconsumata dall'installatore. Sotto il profilo tributario (Iva, imposte dirette, Irap), nonostante le intervenute modifiche alle definizioni tecniche dei parametri incentivanti, risultano tuttora valide le indicazioni fornite dalla circolare 46/E/2007 e, in particolare, per quanto qui interessa, dalla risoluzione 88/E/2010, secondo la quale, la tariffa onnicomprensiva, poiché incorpora in maniera indifferenziata sia una quota incentivante che un corrispettivo, assume sempre rilevanza reddituale. Più segnatamente, nel caso specifico di impianto al servizio dell'abitazione del contribuente, si configurerà il

conseguimento di un reddito diverso di cui alla lettera i), comma 1 articolo 67 Tuir, da dichiarare nel quadro RL di Unico Pf unitamente a tutti gli oneri deducibili (purché inerenti alla produzione del reddito stesso, in base al comma 2 articolo 72 Tuir), fra i quali si ritiene che non possa essere fatto rientrare quello sostenuto per l'acquisto di energia nell'evenienza di improduttività dell'impianto. (A cura di Alfredo Calvano, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 03.12.2012)

Condominio

■ AI DIRETTORI DEI LAVORI COMPENSI SECONDO TARIFFE

D. *Nel mio condominio dovranno essere effettuati a breve lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico. Grazie all'ausilio di un ingegnere siamo riusciti a individuare una ditta che, in termini di preventivo e tempi d'opera, soddisfaceva le nostre richieste. Lo stesso ingegnere è stato, in assemblea condominiale, designato quale direttore dei lavori. La mia domanda è: in questo contesto, quali figure professionali devono percepire un compenso, e in quale percentuale rispetto al preventivo fatto dalla ditta?*

R. Ai fini del compenso al progettista e al direttore dei lavori – in mancanza di espressi accordi contrattuali – non può che farsi ricorso alle tariffe dei professionisti citati, a norma dell'articolo 2225 del Codice civile. In base a questa norma, «il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo». Quanto all'amministratore, il compenso per il suo coinvolgimento nelle opere straordinarie dell'appalto non è dovuto, ma l'assemblea può riconoscergli una percentuale sull'entità delle opere, che nella prassi va dal 2 al 4 per cento, per la sua attività straordinaria. In mancanza, l'attività svolta dall'amministratore per la manutenzione straordinaria deve presumersi compresa nel compenso annuale stabilito dall'assemblea, in sede di nomina annuale del professionista. Nulla di innovativo sul punto si rinviene nella legge di riforma del condominio.

(A cura di Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 10.12.2012)

Sicurezza ed igiene del lavoro

■ RIUNIONE PERIODICA E ASSENZA DEL RLS

D. Mia moglie è RLS di una struttura sanitaria privata per anziani. Il giorno 27/11/2012 si è sottoposta ad un intervento all'alluce sx ed è stata dimessa il giorno 29/11/2012. L'azienda era informata del ricovero ospedaliero. In data 29/11/2012 le hanno telefonato informandole che il giorno 11/12/2012 è stata fissata la riunione periodica annuale e che pertanto se per quella data perdura lo stato di malattia (sicuramente la degenza andrà oltre tale data) la Direzione ha comunicato telefonicamente che non potendo presenziare alla riunione perchè in malattia (ma mia moglie è in grado di camminare con le stampelle e potrebbe quel giorno presenziare alla riunione) eleggerà un nuovo RLS per quella data. E' possibile quanto le è stato comunicato? Cosa devo fare per fermarli?

R. Occorre premettere che l'elezione del rappresentante dei lavoratori non è prerogativa dell'azienda bensì preciso e specifico diritto dei lavoratori stessi. Le disposizioni legislative che disciplinano le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono intese infatti a controbilanciare il potere datoriale attraverso l'attribuzione di una maggiore responsabilizzazione dei lavoratori e, con le norme sull'informazione, la formazione e la consultazione, realizzano un sistema aziendale caratterizzato da aspetti di compartecipazione dell'azienda, da un lato, e dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dall'altro. In questa ottica, e con queste premesse, devono essere lette le

disposizioni dettate dall'art. 47 e segg. del D.Lgs 81/08, che prevedono che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debba essere eletto e/o designato direttamente dai lavoratori al loro interno (nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori) ovvero dai lavoratori medesimi nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori). In sostanza cioè il RIs è espressione diretta della volontà dei lavoratori che devono eleggerlo, nominarlo e, se del caso, confermarlo. Nell'ipotesi prospettata nel quesito, quindi, il RIs non può essere estromesso dall'azienda semplicemente perché impossibilitato temporaneamente a presidiare ad una riunione. Il suggerimento è quello di formalizzare con raccomandata A/R la propria disponibilità a partecipare alla riunione, se ciò fosse possibile, o, in caso contrario, a richiedere l'inoltro per posta elettronica di tutta la documentazione aziendale di sicurezza così da poterla visionare e valutare, riservandosi di formalizzare le proprie valutazioni per iscritto. Le disposizioni legislative che disciplinano le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono intese a controbilanciare il potere datoriale attraverso l'attribuzione di una maggiore responsabilizzazione dei lavoratori e, con le norme sull'informazione, la formazione e la consultazione, realizzano un sistema aziendale caratterizzato da aspetti di compartecipazione dell'azienda, da un lato, e dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dall'altro. In questa ottica, e con queste premesse, devono essere lette le disposizioni dettate dall'art. 47 e segg. del D.Lgs 81/08, che prevedono che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debba essere eletto e/o designato direttamente dai lavoratori al loro interno (nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori) ovvero dai lavoratori medesimi nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori). In sostanza cioè il RIs è espressione diretta della volontà dei lavoratori che devono eleggerlo, nominarlo e, se del caso, confermarlo. Nell'ipotesi prospettata nel quesito, quindi, il RIs nominato per le due unità produttive potrebbe permanere nel ruolo anche nel nuovo impianto solo nell'ipotesi in cui i lavoratori in forza nel medesimo impianto esprimessero una volontà formale in tal senso (attraverso, ad esempio, un atto di ratifica o conferma).

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 07.12.2012)

■ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

D. *Un dipendente è stato colpito da un problema temporaneo ad un piede, causa del quale non riesce ad indossare la prevista scarpa di sicurezza. Questo problema non gli impedisce di camminare o di recarsi al lavoro. Propone autonomamente di rilasciare una dichiarazione di assunzione di responsabilità piena in caso di infortunio pur di continuare a svolgere la propria mansione. E' una strada percorribile? o l'unica soluzione è esentarlo dal lavoro (non è possibile cambiare la mansione)*

R. L'infermità del lavoratore, se pur temporanea e solo parziale, non può esonerare lo stesso dall'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o da altre misure prevenzionali previste anche se tale volontà venga resa manifesta da dichiarazione sottoscritta dal lavoratore medesimo. Tale eventuale dichiarazione non esonererebbe il datore di lavoro da responsabilità per non aver imposto l'utilizzo dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (Cfr. art. 75 del D.Lgs 81/08). La sanzione, in tali casi, è bene ricordarlo, è l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (Cfr. Art. 87, comma 2, D.Lgs 81/08).

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 07.12.2012)



© 2012 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano